

385.

SEDUTA DI SABATO 30 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	18723	NAPOLITANO FRANCESCO	18780
Disegni di legge:		POERIO	18786, 18788, 18789 18790, 18798, 18799
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	18764	RAFFAELLI	18758, 18761
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	18813	TODROS	18754, 18769, 18772 18773, 18778, 18780, 18785 18787, 18793, 18800, 18805
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		Proposte di legge:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia (2701)	18724	(<i>Annunzio</i>)	18723, 18812
PRESIDENTE	18724, 18761	(<i>Deferimento a Commissione</i>)	18764
AMENDOLA PIETRO	18752, 18761, 18765 18769, 18774, 18780, 18788, 18793	Interrogazioni, interpellanze e mozione	
BARONI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	18732	(<i>Annunzio</i>)	18813
18761, 18768, 18773, 18779, 18784		Votazioni segrete	18761, 18770 18781, 18795, 18810
18786, 18792, 18795, 18799, 18800		Ordine del giorno della prossima seduta	18813
18801, 18803, 18804			
BERAGNOLI	18765, 18769, 18785, 18788		
CARRA	18748	La seduta comincia alle 9,30.	
CETRULLO	18748	FRANZO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta di ieri.	
CIANCA	18768, 18769	(<i>E approvato</i>).	
CORGHI	18783	Congedi.	
CUCCHI	18805	PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Ballardini, Bartole, Bemporad, Bosisio, Calvi, Codignola, De Pascalis, Di Piazza, Ferraris, Fortuna, Guerrieri, Landi, Lauricella, Lenoci, Leone Raffaele, Lombardi Riccardo, Marangone, Mosca, Principe, Sammartino, Santi e Vicentini.	
CURTI AURELIO	18803	(<i>I congedi sono concessi</i>).	
CURTI IVANO	18751, 18768, 18771, 18772 18773, 18778, 18780, 18784, 18787, 18789 18793, 18794, 18800, 18804, 18805, 18809	Annunzio di proposte di legge.	
CUTTITTA	18805, 18808	PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:	
DEGAN	18809	GHIO ed altri: « Norme sull'esercizio della caccia nel territorio soggetto alla giurisdizione dell'Ente autonomo del monte di Portofino » (2736);	
DE PASQUALE, <i>Relatore di minoranza</i>	18724		
18756, 18769, 18791, 18793, 18797			
DI VITTORIO BERTI BALDINA	18797		
FABBRI FRANCESCO	18746		
FALLA	18743, 18802, 18804		
GUARRA, <i>Relatore di minoranza</i>	18808, 18809		
GREGGI	18748		
LUSOLI	18767, 18769, 18794, 18795		
MANCINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	18727		
18729, 18734, 18748, 18761, 18769, 18773			
18780, 18784, 18787, 18791, 18793, 18795			
18799, 18800, 18801, 18803, 18804			
MARZOTTO	18753, 18761 18777, 18786, 18788, 18790, 18793 18797, 18799, 18801, 18804, 18805		

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

GUERRINI GIORGIO ed altri: « Modifica all'ordinamento delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (2737);

ALESSI CATALANO MARIA ed altri: « Modifica alla legge 13 ottobre 1962, n. 1496, sull'ordinamento dell'Associazione italiana della croce rossa » (2738);

PEDINI ed altri: « Norme per la promozione al grado di ispettore generale sanitario degli istituti di prevenzione e di pena » (2739);

SCRICCIOLO ed altri: « Misura dell'indennità di buonuscita per il personale statale collocato a riposo nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1965 e il 28 febbraio 1966 » (2740).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia (2701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

Come la Camera ricorda, ieri ha replicato uno dei relatori di minoranza. Ha ora facoltà di parlare l'altro relatore di minoranza onorevole De Pasquale.

DE PASQUALE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, a questo dibattito sono intervenuti molti colleghi del mio gruppo che hanno esaminato in modo approfondito tutti gli aspetti di carattere politico, tecnico, economico e finanziario del provvedimento, esprimendo, nella maniera più larga possibile consentita dal breve tempo a disposizione e nel modo più deciso, i motivi della nostra opposizione al decreto.

Molto si è detto sulla nostra opposizione; molte calunnie sono state diffuse sul nostro atteggiamento, che è stato definito ostruzionistico. Ma ora, alla conclusione di questo dibattito, ritengo che soltanto la scarsa serietà ed obiettività del liberale Marzotto e del socialdemocratico Brandi, unitamente al disprezzo che certi settori e certi organi dimostrano per le funzioni del Parlamento,

solo questi elementi messi insieme possano permettere di tacciare di ostruzionismo la semplice e legittima volontà di discutere e di intervenire per modificare le norme di questo decreto. Questo noi abbiamo ritenuto doveroso nella situazione abnorme non creata da noi ma dal Governo con il ricorso allo strumento straordinario scelto per porre cavanti al Parlamento questa questione, cioè un decreto-legge che noi riteniamo illegittimo, ingiustificabile ed assurdo per la materia che tratta e per le questioni che pone.

Così noi possiamo dire che il vero ostruzionismo ai lavori del Parlamento viene proprio dal Governo, che, facendo ricorso al decreto-legge, in realtà ha voluto bloccare e snaturare la discussione parlamentare. Noi infatti siamo pienamente convinti che l'uso di questo strumento sia stato determinato dalla volontà di ostruire i normali canali attraverso cui si incontrano nel Parlamento le diverse volontà fino a pervenire all'elaborazione legislativa autonoma.

Questo strumento in realtà pone ai parlamentari della maggioranza un caso di fiducia, un caso di disciplina circa l'approvazione o meno del decreto così com'è; all'opposizione pone il problema del termine costituzionale per la conversione in legge. E questo è inopportuno in una materia che per la sua natura avrebbe dovuto essere largamente discussa, senza limitazioni, con la necessaria sollecitudine che il Parlamento pone in queste questioni ma con la necessaria libertà per tutti i gruppi, particolarmente per quelli della maggioranza, di impostare e risolvere la questione. Tutto questo è stato bloccato dallo strumento che il Governo ha adoperato. Se, quindi, ostruzionismo vi è stato verso i lavori del Parlamento, non v'è dubbio che esso è venuto da parte del Governo.

Certo, la nostra opposizione è stata viva e pugnace sia in Commissione sia in aula, ma la vivacità della nostra presa di posizione è essenzialmente una reazione, una protesta contro questo comportamento che noi giudichiamo intollerabile. Noi abbiamo voluto dare una particolare sottolineatura a questa questione; l'abbiamo data all'inizio della discussione in aula attraverso l'intervento dell'onorevole Busetto, la diamo a conclusione di questo dibattito. Cioè noi abbiamo inteso far presente al paese e a quanti hanno responsabilità in materia che reagiamo con vivacità a questo modo di impostare i problemi dei rapporti fra Parlamento e Governo e, se ci è consentito, noi desideriamo rivolgere proprio da questa tribuna parlamentare un appello

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

al primo custode della Costituzione, al Presidente della Repubblica, affinché il ricorso al decreto-legge venga attuato nel più rigoroso rispetto della norma costituzionale.

Infatti, per venire al merito della questione, ritengo che l'esperienza mi conforti in questo convincimento, che la materia sarebbe stata profondamente rielaborata dalla Camera se essa avesse avuto la possibilità di entrare liberamente e profondamente nel merito della questione. Questo convincimento deriva anche dal fatto che lo stesso ministro e molti deputati della maggioranza sia in Commissione sia in aula hanno riconosciuto la evidente necessità di modificare in misura maggiore o minore il decreto. Questa necessità viene annullata dal ricorso stesso al decreto-legge, che impedisce obiettivamente un'intesa parlamentare ed una autonoma determinazione legislativa, quali quelle che pur si verificarono in passato. Questa premessa ho voluto fare, onorevole ministro, perché da essa muove la critica politica fondamentale che noi rivolgiamo al Governo di cui ella fa parte.

Perché rivendichiamo, particolarmente in questa situazione, il diritto del Parlamento di approfondire ed elaborare le proprie posizioni? Non è sempre detto che l'impostazione governativa sia la migliore: attraverso questo metodo corretto e giusto, attraverso questo confronto tra l'impostazione parlamentare e l'impostazione governativa si è arrivati a un punto di approdo nuovo per quanto riguarda — ad esempio — la disciplina urbanistica e la materia edilizia, a un punto di approdo che non corrispondeva alle impostazioni del Governo, ma era scaturito dagli incontri parlamentari, dalla elaborazione autonoma del Parlamento. Tale punto di approdo è limitato, se volete, ma è profondamente significativo. Cioè, attraverso un travaglio anche lungo, attraverso tutta una serie di vicende che non sto a rievocare, il Parlamento riuscì ad elaborare uno strumento urbanistico efficace, capace di dare ai comuni la direzione e i poteri di decisione sullo sviluppo urbano, di bloccare l'incremento speculativo dei valori delle aree e di creare un ambiente adatto per una edificazione non patologica nel nostro paese. Questo strumento nato nel Parlamento, uscito dal Parlamento, è la legge n. 167. Questo è il punto fermo della elaborazione parlamentare.

Un altro punto fermo della elaborazione parlamentare, conseguente a questo, è stata la costante preoccupazione del Parlamento — nell'elaborare, nel discutere e approvare tut-

te le leggi di incentivazione dell'attività edilizia, tutte le leggi relative a contributi dello Stato per l'attività edilizia — di legarle ai piani della 167. Alla legge 167 sono succedute le leggi n. 60 e n. 1460: sono due leggi la cui caratteristica fondamentale di novità consiste nel fatto che tutti gli stanziamenti in esse stabiliti, e quindi tutti gli insediamenti che ne derivavano, erano legati a questo strumento nuovo di disciplina urbanistica che il Parlamento aveva elaborato. Il raccordo, l'aggancio tra gli interventi dello Stato e questa nuova disciplina rappresentarono il punto di approdo a cui arrivò il Parlamento. Questo è importante sottolineare.

Quindi oggi si tratta di vedere se il Governo di centro-sinistra parta da questa base formatasi, ripeto, in seguito a un libero incontro di volontà, in seguito alla convergenza di tante forze democratiche in seno al Parlamento, oppure se venga meno a questa piattaforma già predisposta.

In realtà, nell'impostazione governativa è evidente la preoccupazione di aiutare, come ha detto il ministro al Senato, anche gli imprenditori privati nelle loro intraprese nel campo dell'edilizia. Ma l'impostazione elaborata dal Parlamento e poi suffragata da tutta una serie di prese di posizione dei sindacati e delle istituzioni culturali era nel senso che anche gli aiuti agli imprenditori privati dovevano essere concessi a condizione che essi operassero nell'ambito dei piani previsti dalla legge n. 167.

Voglio ricordare, a proposito del problema dell'aiuto all'impresa privata nel campo dell'edilizia, alcune osservazioni che furono fatte da un deputato della maggioranza, dall'onorevole Ripamonti, durante la recente discussione del « superdecreto » (il 6 aprile 1965). Ripetendo nostre impostazioni, che noi avevamo coerentemente sostenute sulla nostra stampa e nel Parlamento, l'onorevole Ripamonti affermava: « È necessario in questo periodo aiutare anche l'edilizia privata, ma non mi nascondo come la ripresa del settore possa comportare anche una ripresa del mercato fondiario e quindi un riproporsi della spirale di crescita dei valori dei suoli con conseguenti spinte inflazionistiche indotte all'intero sistema economico. Certo, le garanzie da richiedere riguardano proprio la qualificazione delle aree edificatorie con la localizzazione delle nuove costruzioni agevolate nell'ambito dei piani adottati a norma della legge 167 ». E siccome esisteva anche in quella occasione l'obiettivo ostacolo del decreto-legge e quindi l'obiettivo ricatto alla maggio-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

ranza attuato attraverso questo strumento, l'onorevole Ripamonti aggiungeva: « Poiché ho motivo di ritenere che non sia possibile in sede di esame di questo decreto-legge introdurre modifiche strutturali ad una legge quale la 167 e neppure innovazioni nel sistema degli incentivi, così come non è possibile prevedere criteri rigidi di selezione del credito, collegando la concessione a lungo termine con la obbligatorietà della destinazione degli investimenti nei piani di zona della 167, mi riservo in proposito di presentare un'apposita proposta di legge ».

Ora, questa proposta di legge non è venuta, almeno che io sappia. Al posto di questa proposta di legge, cioè a dire al posto di una impostazione corretta, raccordata a quello che era il punto di approdo del Parlamento, ossia l'aggancio alla 167 di tutti gli aiuti e di tutti gli incentivi dello Stato, è venuto il decreto-legge n. 1022 in cui questa impostazione viene totalmente negata.

Il problema politico dello sviluppo di una coerente azione legislativa nel campo dell'edilizia era quello di operare un aggancio concreto, reso possibile dalla vigente legislazione, fra misure di riforma e investimenti dello Stato.

Del resto, una impostazione di questo tipo rientrava nella logica e non proponeva una svolta brusca e sovvertitrice. Tutti noi avevamo detto e avevamo concordato che il problema della 167 e del suo sostegno, il problema dell'aggancio di tutti gli investimenti e di tutti gli incentivi alla 167 era appunto un problema impostato sulla base della possibilità di creare un regime di mezzo, un regime transitorio, di sviluppare una predisposizione nel concreto della vita del paese verso una nuova disciplina urbanistica.

Non si trattava, quindi, di una politica impossibile, astratta, avulsa da quelle che erano le condizioni del nostro paese, bensì di una politica realistica. Ma, naturalmente, una politica si porta avanti non solo attraverso la legislazione, non solo attraverso le leggi, ma anche attraverso uno sforzo duro, paziente e conseguente che deve essere fatto e che avrebbe dovuto essere fatto dall'esecutivo per dare all'edilizia del nostro paese questa piattaforma nuova che fino allora non aveva avuto. Invece di questo, invece, cioè, di uno sforzo generale di tutte le forze, particolarmente del potere politico, in direzione di questa piattaforma elaborata dal Parlamento, abbiamo avuto il presente decreto-legge. Io voglio sottolineare l'espressione « piattaforma elaborata dal Parlamento ». Infatti, onorevole mi-

nistro, ella ricorderà che la legge n. 167, quando fu presentata dall'allora ministro Togni, era una « leggina » di poco conto, volta al reperimento di qualche area per costruire qualche casa popolare o popolarissima; ricorderà che la legge sulla « Gescal » è stata totalmente capovolta dalla impostazione del Parlamento; ricorderà che anche la legge n. 1460, presentata come un semplice rifinanziamento della legge Tupini, fu invece profondamente trasformata dalla elaborazione del Parlamento. Noi rivendichiamo, appunto, a questa elaborazione parlamentare la possibilità di aprire una strada nuova alla politica edilizia dello Stato.

Le forze interessate alla speculazione si avvidero che in realtà, sia pure a poco a poco, sia pure senza grandi e repentini sovvertimenti della situazione, si stavano comunque ponendo alcuni punti fermi che potevano dar vita ad una svolta, alla possibilità di un nuovo indirizzo capace di colpire il vecchio processo di edificazione. E allora contro questa elaborazione parlamentare, contro questo punto di approdo cui eravamo arrivati concordemente insieme comunisti, socialisti, democristiani di sinistra e altre forze, si è scatenato un attacco sfrenato condotto dall'esterno del Parlamento. Basti ricordare l'ordinanza del Consiglio di Stato nei confronti della 167, mentre un'opera di vero e proprio sabotaggio veniva svolta anche da parte degli enti che avrebbero dovuto concorrere allo sviluppo e all'attuazione della 167. E questo attacco neppure lei, onorevole ministro, ha negato quando discutemmo della modifica alla 167. Un attacco, dunque, delle forze che erano interessate a non far attuare al paese una elaborazione legislativa di tipo nuovo; un attacco molto violento.

Ora, l'accusa che noi rivolgiamo a voi Governo di centro-sinistra, accusa non aprioristica ma suffragata dalle vostre stesse parole e azioni (giacché i fatti sono quelli che contano), è quella di voler smantellare questa conquista per tornare indietro, per annullare quello che abbiamo fatto e per ritornare a metodi antichi di cui conosciamo le conseguenze funeste.

Per brevità non mi soffermo su quelle che sono state le conseguenze del vecchio processo di edificazione. Voglio però rilevare un fatto: che in nessun modo le forze capitalistiche, le associazioni imprenditoriali, ecc., e nemmeno il Governo sono riusciti a dare una plausibile giustificazione al grave problema dell'invenduto e della differenza sempre crescente tra l'offerta di case ad alto costo

e la domanda di case a basso costo: questa spina nel fianco del vecchio sistema di edificazione è costituita in modo lampante e macroscopico da un ingente numero di case che non si riesce a vendere né ad affittare. Su questo nessuno è riuscito a dare un giudizio che non sia quello dettato dalle cose, cioè il giudizio che porta a considerare la crisi edilizia una crisi di struttura e non una temporanea difficoltà che possa essere eliminata attraverso provvedimenti di sostegno.

Ora, a parte questa questione su cui rimando alle esaurienti argomentazioni dei colleghi del mio gruppo, voglio fare un rilievo di carattere politico: voi vi opponete, voi cercate di ridurre l'efficacia di questo punto di approdo dell'elaborazione parlamentare costituito dalla legge n. 167 e dall'aggancio degli stanziamenti statali alla 167. E quello che è più strano e, direi, più doloroso è il fatto che voi socialisti quando siete andati al Governo avete trovato già questa realtà che è stata creata prima che voi assumeste responsabilità di Governo. Questa conquista non è dunque il frutto della vostra partecipazione al Governo, ma è il frutto d'un incontro di forze responsabili in seno al Parlamento. Voi avete trovato questa realtà, che preparava il terreno per un'ulteriore spinta in avanti! In nessuno dei settori della produzione si registrava, a mio avviso, una situazione migliore di quella dell'edilizia: una situazione che consentiva e facilitava una spinta dei socialisti all'interno del Governo di centro-sinistra verso un consolidamento di quello che era stato fatto, verso un consolidamento della nuova situazione che era stata creata e verso l'allargamento di queste nuove posizioni. Questa è in fondo la vostra grave responsabilità.

Non parlo naturalmente della legge urbanistica, né delle responsabilità dei socialisti in ordine allo scadimento dei contenuti della legge urbanistica e alle scadenze. Voglio invece affrontare una questione più circoscritta, ma anche più aderente al contenuto del decreto-legge, e cioè la politica edilizia di un Governo che disponeva già di strumenti per andare avanti. Accade invece che la partecipazione socialista al Governo, e, onorevole ministro, la sua nomina a titolare del dicastero dei lavori pubblici, che comporta una particolare responsabilità nel settore delle attività pubbliche, hanno coinciso purtroppo con un attacco governativo alla modesta ma significativa conquista del Parlamento.

Come si manifesta l'attacco governativo a quella che era una evidente conquista del Parlamento? Innanzi tutto si manifesta nel

modo con cui voi avete preteso di emendare la 167 dopo la sentenza della Corte costituzionale. Voi avete voluto adottare criteri di esproprio (sulla base di una vostra scelta politica, come avete ben precisato in quella occasione) che riconoscono i plusvalori crescenti che si accumuleranno sulle aree. E questa è già una prima ferita alla 167.

In secondo luogo, vi è il problema dell'approvazione dei piani. Nessuno può contestare il fatto che i piani approvati siano in misura enormemente inferiore a quelli adottati dai comuni e che il ritmo di approvazione dei piani sia lentissimo e tale da pregiudicare l'inizio reale della pianificazione limitata alla 167.

In terzo luogo, l'attacco si manifesta in rapporto al finanziamento dei piani della 167. Il ministro ha detto al Senato che sono state avanzate richieste per circa 63 miliardi, mentre i mutui effettivamente concessi ammontano appena a 19 miliardi 796 milioni.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici.* Sono diventati 23 miliardi, mentre le richieste sono ulteriormente aumentate.

DE PASQUALE, *Relatore di minoranza.* Ella portava questi dati forse in sottaciuta polemica con il ministro del tesoro, per quanto ella li portasse a giustificazione del fatto che i piani non cominciano a funzionare. Questo sembra evincersi dal *Resoconto sommario* del Senato. Comunque, a parte ciò, non possiamo non ricordare le solenni promesse del ministro del tesoro e le sue, onorevole Mancini, in occasione della discussione sul « super-decreto ».

L'onorevole Colombo diceva testualmente: « Da parte comunista si è chiesto ancora che 100 miliardi delle disponibilità previste dal decreto-legge siano destinati al finanziamento della legge 167. Il Governo invece ha ritenuto di non dover fissare limiti. Questi finanziamenti potranno ammontare a 100, a 80 o anche a 150, ma non dipende da noi stabilirlo, perché l'iniziativa non è nelle mani di coloro che dispongono del finanziamento, bensì in quelle di chi deve preparare i piani e presentarli per l'approvazione. Desidero precisare che la Cassa depositi e prestiti ha sinora ricevuto un primo gruppo di richieste per un ammontare di 40 miliardi ».

Era il 9 aprile quando il ministro Colombo diceva che vi erano richieste per 40 miliardi. A quel tempo si assicurava che le richieste dei mutui da parte dei comuni per la 167 avrebbero avuto la priorità. Ebbene, nel

novembre del 1965 le concessioni ammontano a 23 miliardi. Ciò vuol dire appunto che vi è stata una remora ai finanziamenti sulla legge 167 e che noi avevamo ragione di dubitare circa il mantenimento delle promesse fatte e degli impegni assunti in ordine a questo aspetto della legge che ella stesso, onorevole ministro, ha detto giustamente al Senato di ritenere fondamentale per la messa in azione dell'esproprio e delle opere di urbanizzazione e quindi per una utilizzazione concreta dei piani da quella legge previsti. In questa direzione invece il Governo non si è impegnato come sarebbe stato necessario.

Per quanto riguarda le modifiche legislative, l'approvazione del piano, il finanziamento ai comuni per l'attuazione di essi, noi ci troviamo dinanzi ad un atteggiamento del Governo che, a volere essere benevoli, non è diretto ad accelerare decisamente l'attuazione della legge n. 167 e non considera questi interventi come un elemento essenziale nell'impostazione della politica edilizia.

Che questi nostri rilievi siano fondati pare a noi fuori discussione; ed invece ci si sarebbe dovuto attendere (e il paese forse si attendeva) con la presenza dei socialisti al Governo un comportamento esattamente opposto, vale a dire un atteggiamento di sviluppo delle premesse positive della legge sulle aree fabbricabili. Invece, non solo non vi è stato questo deciso intervento ma si sta anzi tentando in tutti i modi di limitare o addirittura di rendere inoperante l'efficacia di quella legge. Basti pensare alle deroghe che sono state proposte dal Governo e dalla maggioranza per quanto riguarda gli enti e le cooperative, già autorizzati in passato, sia pure con la motivazione di difficoltà temporanee, ad edificare fuori delle aree dei piani della legge n. 167. Quello che è ancora più grave e che desidero sottolineare in modo particolare è che con il decreto-legge ora al nostro esame siamo arrivati alla enunciazione di una concezione che smantella la sostanza della legge sulle aree fabbricabili.

Ella, onorevole ministro, è stato un esecutore di questa nuova concezione nel suo discorso al Senato, come risulta dalla risposta da lei data alle nostre critiche all'articolo 2 e soprattutto all'articolo 10 del provvedimento, che contengono incentivi alla costruzione di abitazioni totalmente al di fuori del piano della legge n. 167. « Per quanto concerne le critiche mosse al quarto comma dell'articolo 10 — ebbe a dire al Senato (cito dal *Resoconto sommario*) — osservo che esso è compreso nel titolo concernente le agevolazioni

creditizie al settore privato, il quale di per sé non è tenuto ad operare nell'ambito dei piani di zona della legge 167. D'altra parte, in rapporto alle diverse esigenze dei probabili inquilini degli alloggi di cui al titolo II, è necessario oltre che opportuno lasciare una più ampia libertà di scegliere l'ubicazione delle zone in cui i cittadini desiderano portarsi ».

Con queste sue dichiarazioni, onorevole ministro, ella ha sostenuto una tesi che è in aperto contrasto con la lettera e con lo spirito della legge n. 167; ha affermato cioè che la edificazione privata di abitazioni economiche e popolari (intendendosi come tali quelle in possesso delle caratteristiche che il decreto-legge precisa e che il Senato ha ulteriormente rafforzato), non è di per sé tenuta ad operare entro i piani di zona della legge n. 167.

Ora noi sappiamo che se la legge sulle aree fabbricabili aveva un contenuto innovatore, questo era insito nel fatto che si superava la concezione originaria del ministro Togni, il quale si limitava a considerare l'ipotesi della creazione di un demanio di aree comunali per la costruzione di case popolari e polarissime ad opera degli enti di Stato. La novità della legge n. 167, il suo valore economico ed urbanistico, consiste nel fatto che essa investe invece tutta l'area dell'edificazione economica e popolare, sia essa pubblica o privata.

Ora invece, onorevole ministro dei lavori pubblici, ella riconosce giusto e ritiene che corrisponda alle esigenze del momento il fatto che con questo decreto-legge il principio della legge n. 167 prima ricordato sia svuotato di contenuto e che l'indirizzo della politica governativa si svolga nel senso di incentivare le costruzioni private fuori dell'ambito dei piani della legge n. 167. Ella dice che l'edificazione privata è di per sé estranea alla natura della legge n. 167. Si sta arrivando quindi ad una concezione generale contraria all'applicazione, nei termini previsti, di detta legge. Senza dire del fatto che il provveditore alle opere pubbliche propone le deroghe alla legge n. 167, eliminando i poteri del sindaco e quindi mettendo in discussione e riducendo un altro punto essenziale di detta legge, quello che dà ai comuni il potere di direzione dello sviluppo urbano. Questa è la realtà che sta sotto i nostri occhi. Non v'è dubbio che si tratta di un punto che avete incrinato attraverso la vostra attività legislativa e particolarmente con questo decreto-legge.

Per il problema dell'invenduto esistono pure delle responsabilità dirette del Governo di centro-sinistra. Il tentativo di scaricare sulla collettività il peso cristallizzato, il frutto marcio dell'edilizia, non è recente; anzi, è un problema di cui si parla da tanto tempo. Una richiesta che proviene dai capitalisti dell'edilizia almeno da due anni a questa parte, richiesta che si fa sempre più drammatica, perché a mano a mano che vengono definite nuove posizioni l'invenduto cresce dato che la possibilità di accedere all'acquisto della casa ai prezzi attuali diventa sempre minore.

Desidero ricordare alla Camera che fu proprio uno dei primi atti di governo dell'onorevole Mancini la proposta di utilizzare i fondi della « Gescal » per l'acquisto di case dei privati. Dopo pochi giorni dalla sua assunzione al dicastero dei lavori pubblici fu presentato al Senato il famoso disegno di legge n. 715 in cui era contenuta la proposta che per smaltire l'invenduto bisognava attingere ai fondi della « Gescal ».

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici.* Non per eludere responsabilità, ma per dovere di obiettività, devo dire che il provvedimento era già predisposto. Il mio atteggiamento si è poi manifestato al Senato.

DE PASQUALE, *Relatore di minoranza.* Difatti si disse che ella era stato preso alla sprovvista, che — al dicastero da qualche giorno — non si era reso perfettamente conto della gravità della situazione. Anche il suo partito (immagino con il suo consenso) prese posizione contro la pretesa di utilizzare il denaro pubblico per smaltire l'invenduto dei privati. Ora, però, ritorna questa impostazione, si rifà quel tentativo. Il fatto che allora non si sia riusciti a far breccia sui fondi della « Gescal » non ha impedito di far breccia ora sui fondi dello Stato per quanto attiene a questa gestione. Come si può giustificare a distanza di pochi mesi l'espressione di opinioni così radicalmente opposte? Pochi mesi fa il ministro Mancini, ed il partito socialista italiano nel suo complesso, ritenevano profondamente dannoso fare una operazione di questo tipo. Oggi invece la ritengono un'operazione utile e vantaggiosa all'edilizia.

Sotto voce si giustifica l'esistenza di questo punto così fortemente negativo del decreto dicendo che sono state limitate le pretese iniziali dei costruttori. Ora è noto che le pretese dell'Associazione nazionale dei costruttori edili erano veramente enormi, perché richiedevano non già che vi fosse un limite del 25

o del 50 per cento all'invenduto, ma che non vi fosse alcun limite, che si potesse scegliere tranquillamente fra il comprare una casa e il costruirla, orientando quindi tutto l'investimento del titolo II verso l'acquisto di case. Queste le pretese dell'Associazione dei costruttori. Si sa che qualche ministro chiedeva il 50 per cento, e si porta come elemento positivo della partecipazione dei socialisti al Governo il fatto che si sia limitata questa parte al 25 per cento.

A questo riguardo mi permetta, signor ministro, di avanzare una richiesta. Noi desideriamo sapere, per quanto riguarda questo punto (ella al Senato ha detto che non si deve sopravvalutare una questione che è di modeste proporzioni), se continuerete a dare altri soldi per smaltire l'invenduto dei costruttori privati. Noi avanziamo questa formale richiesta, invitandola a dirci se il finanziamento dell'invenduto che viene disposto con questo provvedimento è il primo e l'ultimo che viene fatto, oppure se si ripeterà; perché se si ripeterà, come temiamo, allora il fatto di aver limitato le pretese del ministro del tesoro, che voleva il 50 per cento, riducendole al 25 per cento, sarebbe una cosa del tutto ridicola, in quanto il 25 per cento oggi e il 25 per cento domani equivale a disporre del 50 per cento.

Non so quale sarà la sua risposta a questo proposito, però riteniamo che sia assolutamente doveroso, da parte del ministro dei lavori pubblici, chiarire questo che è un punto essenziale, cioè a dire se bisognerà completare questa colossale operazione (del tutto negativa ai fini della produttività del sistema economico), oppure se si tratta di una limitata concessione a certe pretese che il Governo di centro-sinistra ha dovuto fare. È un punto molto importante sul quale richiamiamo la sua attenzione, onorevole ministro.

Su tutto poi grava il peso schiacciante del capitale finanziario. Questo è un aspetto che non è stato messo sufficientemente in evidenza anche da parte degli oratori della maggioranza che hanno criticato il decreto.

In generale, per quanto riguarda il finanziamento delle operazioni, il Governo ha scelto la strada più remunerativa per il capitale finanziario e per le banche. Le banche avranno modo di vedere assorbite le loro liquidità con la negoziazione delle cartelle fondiarie emesse dagli istituti di credito fondiario ed edilizio, il cui rendimento è già assicurato senza rischi, con garanzia dei beni dello Stato, a un tasso di interesse elevatissimo.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

Non vi era nessun altro sistema? Secondo noi ve ne erano altri per compiere operazioni di questo tipo poiché si poteva correre al mercato finanziario per sovvenzionare l'edilizia senza garantire tassi così elevati di remunerazione del denaro impiegato. Ed è significativo che di tutte le richieste avanzate dall'A.N.C.E. (sblocco dei fitti, assorbimento dell'invenduto, sgravi fiscali, ecc.) la sola che viene disattesa dal Governo è quella che si riferisce proprio al modo come reperire il denaro.

L'A.N.C.E. suggerisce di ridurre il costo del credito fondiario, anche mediante accorgimenti diversi da quelli considerati nel decreto-legge, accorgimenti relativi al saggio di interesse delle obbligazioni fondiarie, così da assicurarne il collocamento sul mercato alla pari o a prezzi molto vicini alla pari.

È veramente sintomatico il fatto che quando si muove il capitale industriale, la forza politico-economica dei costruttori prevale sistematicamente nei confronti degli acquirenti di case, delle cooperative, dell'edilizia pubblica; ma quando il contrasto di interessi si verifica tra i costruttori e il capitale finanziario prevale l'interesse del capitale finanziario. In altre parole, siamo sempre a monte, nella subordinazione di classe, per quanto riguarda questi problemi particolari della attività del Governo.

In conclusione noi riteniamo che il complesso di queste osservazioni, il colpo che si dà all'inizio di una svolta nell'attività urbanistica edilizia; il senso generale che ha il problema dell'invenduto; il modo come è stata fatta l'operazione finanziaria ed il reperimento dei fondi sul mercato finanziario, tutto questo rappresenta un colpo irrimediabile ad ogni speranza seria di ripresa dell'attività edilizia: e non solo ad ogni speranza di ripresa, ma ad ogni speranza di chiarificazione nel senso di un intervento statale che riesca a regolare i rapporti tra città e campagna, tra nord e sud; cioè a determinare certi equilibri della situazione in questo campo.

Siccome è evidente che è il profitto privato e non l'interesse collettivo il principale ispiratore di questo decreto, si accentueranno inevitabilmente i fenomeni di concentrazione e di congestione. E questo è un altro aspetto molto importante. In realtà sono le banche a decidere, qualunque limitazione possa essere fatta o qualunque posizione possa essere presa dagli organi dello Stato e particolarmente dal Ministero dei lavori pubblici. Non sarà mai possibile eliminare il fatto che nel decreto,

a decidere chi dovrà beneficiare dei mutui, siano le banche.

Dato che così è, non vi è alcuna ragione per ritenere che si possa determinare un andamento diverso da quello finora avutosi del mercato creditizio. Sappiamo che sul totale degli impieghi del sistema creditizio il 15 per cento va al Mezzogiorno e l'85 per cento al centro-nord. Quindi nel centro-nord vi sarà una concentrazione. E per quanto concerne l'esame della situazione dei mutui edilizi vi è da tenere in considerazione questo dato: che la massa dei mutui edilizi non agevolati, erogati sinora dagli istituti specializzati di credito fondiario ed edilizio, è di 1.790 miliardi. Di questi 1.328 sono localizzati nel Lazio, in Lombardia, nel Piemonte e in Campania. Non vi sono i dati all'interno delle singole regioni, ma è chiaro che ciò significa in pratica: Roma, Milano, Torino e Napoli, cioè le grandi aree metropolitane della concentrazione e della congestione, dello sviluppo abnorme, dell'emigrazione, della speculazione sui suoli. 1.328 miliardi di crediti, quindi, concentrati soltanto in queste aree mentre il resto, 426 miliardi, va a tutte le altre regioni italiane.

È evidente che l'andamento dei mutui agevolati non può seguire un orientamento diverso: non potrà che seguire lo stesso orientamento perché se l'invenduto è concentrato in queste grandi città anche l'incostruito ha la stessa ubicazione. Fenomeno questo di cui non si è parlato ma che pure costituisce uno degli elementi fondamentali che sta alla base di questa operazione economico-legislativa. Per il 25 per cento, va bene, si tratta delle case già costruite sulla base del processo speculativo caratteristico degli anni del boom; ma per quanto riguarda altre costruzioni e quindi le deroghe alla n. 167 e gli aiuti di questo tipo particolare, occorre tener conto del problema dell'accaparramento nei grandi centri di grandi aree, fatto attraverso il credito anche a breve termine dalle banche, come dice la memoria dell'A.N.C.E. In altri termini, il problema delle aree acquistate a scopo speculativo ad alti prezzi che dovranno essere utilizzate a scopo speculativo a prezzi sempre più alti. Esiste anche qui un forte richiamo alla concentrazione e alla congestione non soltanto per quanto riguarda il costruito, ma anche per quanto concerne le aree su cui si dovrebbe costruire e si sarebbe effettivamente costruito se non fossero intervenute le difficoltà a tutti note.

Anche la prospettiva di uno sblocco parziale o totale dei fitti ha la sua incidenza. Siccome sappiamo che le famiglie protette at-

tualmente dalla speculazione edilizia sono concentrate quasi tutte nelle grandi città, nei capoluoghi di provincia, tra i più grandi, è chiaro che anche questa misura determinerebbe un incentivo ulteriore alla congestione e alla concentrazione. Sono in definitiva orientamenti che provengono da decisioni private, tutte estranee ad un indirizzo di pianificazione e programmazione basato su criteri nuovi che tante volte abbiamo prospettato e suggerito ma che non trovano alcuna applicazione pratica.

In realtà, il punto è che le banche decidano a quali costruttori concedere i mutui: questa è la prima decisione privata. Saranno poi i costruttori a decidere a quali acquirenti trasferire i mutui: e questa è la seconda decisione privata. Si tratta, quindi, di una catena di decisioni private autorizzate dal decreto, una catena che non può non tendere al massimo rendimento dell'operazione economica che viene fatta.

Ci ha molto meravigliato, in sede di Commissione lavori pubblici, un deputato socialista il quale non riusciva a rendersi conto della nostra tesi secondo cui questa operazione incentiverà l'edilizia speculativa, perché, comunque, l'acquirente dovrà passare attraverso le forche caudine del costruttore, il quale venderà la casa o meno in ragione del prezzo che gli sarà pagato. Il deputato socialista non riusciva a capire questa nostra tesi; e un collega democristiano di destra, l'onorevole Greggi, gli ha spiegato, allora, con semplici parole e con molta convinzione, che questo fenomeno è molto semplice: la legge non interessa i lavoratori. Infatti non v'è dubbio che dai benefici di questo decreto rimane esclusa una quantità enorme di cittadini che pure desiderano la casa: lo avete ammesso un po' tutti, lo ha detto il senatore Zannier al Senato, lo dice tra le righe l'onorevole Baroni nella sua relazione; sarebbe stato opportuno che anche il ministro Colombo, nella sua iniziale presentazione del decreto alla televisione, avesse detto che i lavoratori nulla hanno a che vedere con il provvedimento per quanto riguarda la possibilità di accedere ai mutui.

L'onorevole Greggi, sempre in Commissione, ha calcolato che 500-600 mila famiglie all'incirca avrebbero la possibilità di versare l'anticipo per accedere al mutuo, ma, di queste, in considerazione del volume dell'investimento che vien fatto, solo 50-60 mila famiglie potranno in effetti accedere al mutuo. Conseguentemente, mettendo nelle mani delle banche prima e del costruttore privato poi

un'arma qual è quella del credito agevolato, è chiaro che questo credito agevolato sarà fatto pesare, poi, nella vendita dell'appartamento, in concorrenza fra tutti coloro che potrebbero accedere al mutuo. Non v'è dubbio, quindi, che tutto si risolve in un incentivo all'aumento dei prezzi speculativi delle case, costruite o non costruite.

Tutte queste osservazioni dovrebbero indurre la Camera a modificare radicalmente il decreto secondo le linee che abbiamo indicato, secondo gli emendamenti che abbiamo presentato, secondo le proposte che tutti i nostri oratori hanno avanzato in questa discussione.

Ella, onorevole ministro, una volta ha detto che il Governo deve anche tener conto delle richieste dei costruttori: non dei costruttori come massa, ma della loro associazione particolare, l'A.N.C.E. Ebbene, le richieste sono gravi. Esse si riferiscono alla eliminazione della delimitazione del 25 per cento per quanto riguarda la riserva sull'invenduto ed alla liberalizzazione degli affitti, nel senso che non vi sia alcun vincolo nelle nuove locazioni.

È evidente che, se il Governo dovesse arrivare a un passo così grave, cioè a rifiutare l'equo canone, a rifiutare — ciò che noi vogliamo — una regolamentazione generale di tutti gli affitti, la quale remunererebbe equamente il capitale investito nelle case, ma protegga l'inquilino, cioè colui il quale non ha la fortuna di avere una casa in proprietà né i mezzi per acquistarla; se il Governo dovesse arrivare a questo, cioè dovesse arrivare ad esasperare la domanda di circa 4 milioni di famiglie italiane, le quali si vedrebbero private di qualunque difesa e quindi verrebbero buttate in balia della speculazione privata, porrebbe in atto un incentivo molto più forte dell'aiuto che lo Stato dà attraverso il decreto. Ecco perché vi è particolare insistenza contro qualunque regolamentazione nel campo degli affitti. Ma se si dovesse pervenire a una decisione di questo tipo (e le avvisaglie, anche nei rapporti tra la Commissione speciale dei fitti di questa Camera e il Governo sono molto preoccupanti) si darebbe un colpo definitivo a qualunque mascheratura di politica sociale da parte del Governo. L'A.N.C.E. chiede inoltre una legge urbanistica che escluda l'esproprio, che non incida cioè sul prezzo delle aree, una legge urbanistica che possa rappresentare — non si sa come — una certa disciplina in campo urbanistico, ma che non abbia alcuna efficacia per ridurre il prezzo delle aree. Chiede ancora: il blocco, anzi la re-

mora delle retribuzioni della manodopera edilizia, donde la violenta resistenza al rinnovo del contratto degli edili che ha ottenuto un appoggio dal Governo attraverso il discorso del Presidente del Consiglio a Bari.

Noi del gruppo comunista in questo particolare momento di gravi difficoltà della categoria dei lavoratori edili mandiamo loro un saluto, ed esprimiamo la nostra solidarietà nei confronti della loro decisione di fare nei prossimi giorni uno sciopero nazionale, che è di protesta contro una politica che restringe l'area delle costruzioni, e non l'allarga, e di conferma della richiesta fondamentale da essi sempre portata innanzi: un nuovo indirizzo di politica edilizia basata sulle riforme urbanistiche e sul nuovo tipo di intervento dello Stato.

Ella, onorevole ministro, conosce d'altra parte quali sono le nostre proposte, per le quali ci battiamo in questa occasione e ci batteremo ancora. Esse sono: concentrare tutti gli aiuti e gli sforzi nella n. 167 per ridurre l'incidenza delle aree ed abbassare i costi. Questo risultato si può ottenere, ma occorre una reale volontà politica da parte del Governo espressa in tutti gli strumenti che da esso sono controllati per arrivare all'inizio della utilizzazione dei piani; bisogna concedere i contributi statali direttamente a chi vuole farsi la casa; eliminare così i profitti commerciali, i sovrapprofitti speculativi delle imprese di costruzione. Questo è un altro punto molto importante messo in evidenza tante volte, ma che viene negato totalmente dall'indirizzo del presente decreto. Bisogna poi incrementare l'edilizia a carico dello Stato per le categorie meno abbienti. Nel suo intervento al Senato, onorevole ministro, ella ha affermato che occorre stabilire una priorità in questa direzione. Ma non vi è alcuna iniziativa del Governo nei confronti dei lavoratori; vi è invece una iniziativa di qualche consistenza nei confronti dei costruttori, con particolari guadagni per il capitale finanziario.

Il problema dell'aiuto ai costruttori privati deve essere legato strettamente alla utilizzazione della n. 167. È evidente che particolarmente nel campo dell'edilizia il dilemma che ci avete posto tante volte davanti: sostenere il profitto o ridurre l'occupazione, è un dilemma falso, anche perché in questo campo sostenere il profitto significa sostenere il profitto di rendita e il sovrapprofito di speculazione; è un dilemma falso che non si regge, perché nell'edilizia sostenere la speculazione, al limite, e il vecchio processo di edificazione significa ridurre l'occupazione, perché signifi-

ca restringere il mercato a determinati tipi di costruzione.

Questa è la realtà che noi abbiamo cercato di mettere in tutta evidenza durante la nostra discussione. Noi invitiamo quindi la Camera a respingere il decreto-legge e anche il ricatto che vi è insito; noi invitiamo la Camera a difendere le conquiste legislative del recente passato e a continuare nella strada faticosamente intrapresa per una ripresa dell'edilizia in Italia che sia sana, nuova, fondata non sull'incentivo ai più alti livelli di vendita, ma sul grande bisogno di case a basso prezzo che è la caratteristica della nostra situazione e del nostro tempo. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baroni, relatore per la maggioranza.

BARONI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, l'ampiezza ed il vivo interesse della discussione, che ha dato un contributo di notevole rilievo all'approfondimento del decreto-legge, giustificherebbero anche da parte del relatore per la maggioranza una conclusione non troppo sommaria. Suppongo tuttavia di non fare cosa sgradita limitandomi ad alcune brevi considerazioni.

Ci troviamo di fronte ad un provvedimento con funzioni e finalità prevalentemente anti-congiunturali che ne spiegano l'urgente esigenza. Esso si propone obiettivi di breve periodo, non di medio o lungo periodo. Una corretta valutazione del provvedimento deve necessariamente partire da questa prospettiva.

I dati statistici dei quali possiamo disporre sono scarsi, non sempre di sicura interpretazione, spesso di provenienza non sicuramente imparziale, quasi sempre tardivi. È una grave lacuna nell'informazione statistica che incide negativamente sulla tempestività e sulla congruità della politica economica in questo come in altri settori. Tuttavia le loro indicazioni nel nostro caso sono assolutamente concordanti. Ne risulta un quadro recessivo dell'attività edilizia che si esprime essenzialmente attraverso una forte diminuzione dei lavori iniziati ed un forte incremento della disoccupazione operaia del settore, con prospettive di peggioramento per l'immediato futuro e con ripercussioni negative anche in settori collaterali.

Il decreto-legge si propone di determinare un'inversione di tendenza, mirando a riattivare l'occupazione operaia attraverso l'apertura di nuovi cantieri con la maggiore rapi-

dità possibile, ricorrendo a strumenti in parte tradizionali, in parte nuovi, anche se non ci si può illudere che i loro effetti possano essere comunque immediati. Provvedimento quindi anticongiunturale, corrispondente ad esigenze di breve periodo, ma non incoerente con le linee direttive di medio o lungo periodo.

Sotto questo profilo, esso mira ad un incremento degli investimenti pubblici in modo da determinare a non lontana scadenza il raggiungimento di un più soddisfacente rapporto tra investimento pubblico ed investimento privato, così come è previsto dal programma di sviluppo economico quinquennale.

Il provvedimento si propone anche di orientare gli investimenti privati, essenzialmente con lo strumento delle agevolazioni creditizie, verso tipi di edilizia con caratteristiche economico-popolari, cercando di correggere il diverso prevalente indirizzo degli anni scorsi. Si propone anche la diffusione della proprietà della casa. Il provvedimento pertanto, pur nell'urgenza delle indicazioni di breve periodo, non ignora la necessità di correggere talune tendenze di sviluppo degli anni scorsi.

In particolare, come è stato qui notato sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, non ci si può proporre il ritorno al livello, sotto diversi aspetti patologico, raggiunto dagli investimenti edilizi negli anni scorsi. Vi è stato indubbiamente negli anni scorsi un eccesso di investimenti edilizi, non tanto rispetto ai bisogni e alla domanda potenziale, che sono indubbiamente vastissimi, espressi in quella cifra di 20 milioni di vani di cui parla diffusamente il programma quinquennale, quanto rispetto alle possibilità di investimento del sistema.

Basterà ricordare che gli investimenti edilizi hanno raggiunto nel 1963 il livello di 1.884 miliardi su un totale di investimenti lordi di 6.866 miliardi. Nel 1964 hanno raggiunto, a prezzi 1963, il livello di 1.979 miliardi su un totale di investimenti lordi di 6.175 miliardi: mentre il programma di sviluppo economico quinquennale ne prevede un ridimensionamento al livello medio di 1.750 miliardi annui, a prezzi 1963, su un totale di investimenti lordi pari in media, per ogni anno, a 7.630 miliardi, sempre a prezzi 1963: ossia, *grosso modo*, la riduzione da un terzo a un quarto sul totale degli investimenti lordi all'anno.

L'eccessiva dilatazione degli investimenti edilizi degli anni scorsi era ulteriormente aggravata nei suoi effetti dalla non corretta distribuzione tra i vari tipi di edilizia.

Il provvedimento si propone di raggiungere i propri obiettivi con strumenti in parte di tipo ormai tradizionale ed in parte almeno relativamente nuovi.

Strumento tradizionale: la legge n. 408, attraverso un nuovo limite di impegno di lire 6 miliardi, idoneo a promuovere investimenti dell'ordine di 150 miliardi.

Le critiche maggiori si sono indirizzate alle deroghe previste per l'applicazione della legge n. 167. Credo si debba osservare che tali deroghe comunque non sono automatiche, ma doppiamente legate alla autorizzazione del provveditore regionale alle opere pubbliche ed al parere del sindaco. Il quale ultimo parere, pur non essendo vincolante, non potrà ovviamente essere disatteso se non per motivate ragioni.

Non pare dubbio che lo spirito della norma sia nel senso della eccezionalità della deroga. Eventuali incertezze possono essere chiarite, restando nell'ambito della norma, con opportune istruzioni ministeriali. La deroga trova comunque la sua giustificazione nella lentezza di attuazione della legge n. 167 da una parte, nella necessità di dare il più sollecito corso agli investimenti previsti dal decreto-legge, dall'altra. Fuori di questo quadro, evidentemente, perderebbe ogni valida giustificazione, sicché questi devono essere anche i criteri direttivi ai quali si devono ispirare i provveditori generali alle opere pubbliche nell'esercizio di questo loro potere di concedere eventuali autorizzazioni derogatrici.

Ma le maggiori critiche si sono appuntate sul secondo strumento previsto dal decreto-legge e disciplinato nel titolo II. Strumento almeno parzialmente nuovo, soprattutto per le modalità e l'ampiezza, anche se sono evidenti i collegamenti con l'impostazione della legge n. 715 del 1950 ed in parte con quella delle leggi n. 623 del 1959 e n. 1016 del 1960, in tema di agevolazioni creditizie alle attività industriali e commerciali.

Tra le molteplici cause che hanno contribuito a determinare la crisi edilizia abitativa il titolo II del decreto-legge prende in considerazione soprattutto l'alto costo del credito fondiario ed edilizio, mirando a contenerlo entro limiti più ragionevoli con lo strumento delle agevolazioni creditizie, evitando la creazione di nuove strutture amministrative, sempre troppo lente a mettersi in moto, e cercando di utilizzare la collaborazione e l'esperienza degli istituti bancari.

Considerata la scarsità di mezzi di cui può disporre il bilancio, essi vengono utiliz-

zati per mobilitare il mercato finanziario ed il risparmio privato.

Sono state registrate nella valutazione degli investimenti, che potranno così essere messi in moto, divergenze di notevole ampiezza. Tali divergenze si spiegano perché, dato il congegno dell'intervento statale, esso non avviene in misura fissa, come per esempio per la legge n. 408, ma in misura variabile. Si può ritenere che la valutazione presumibilmente più fondata si aggiri sui 560 miliardi (con qualche ottimismo si potrebbe arrivare ai 600 miliardi), per tre quarti consistenti in mutui, per un quarto in risparmio privato.

Sotto un altro profilo, tale somma viene destinata per tre quarti a nuove costruzioni, mentre per il rimanente quarto costituisce il limite massimo da destinare all'acquisto di abitazioni attualmente invendute.

Sull'intervento per alleggerire la situazione dell'invenduto si sono appuntate diverse critiche e sono state espresse diverse perplessità. Comunque si possano valutare i dati statistici sulla situazione dell'invenduto (certamente, quanto meno per quel che riguarda la composizione dell'invenduto, dobbiamo dire che le cifre di cui possiamo disporre non possono ritenersi molto attendibili, neanche con una larga approssimazione), sembra che l'incidenza relativa di tale intervento non possa essere che assai modesta. Sembra piuttosto necessario chiarirne i reali limiti con ogni possibile urgenza, al fine di evitare il diffondersi di illusioni che sarebbero del tutto infondate ma che creerebbero un clima psicologico molto pregiudizievole.

In termini più generali, si può dire che lo strumento previsto dal titolo II si propone soprattutto la maggior possibile rapidità di intervento e quindi ne è più evidente la finalità anticongiunturale: pur potendo anche rappresentare in prospettiva un utile esperimento sotto il profilo dell'edilizia convenzionata. In vista degli obiettivi da raggiungere lo strumento predisposto appare valido, anche se presenta ovviamente, come ogni nuova strada, un certo carattere di sperimentality. Il suo impiego richiederà pertanto la maggiore attenta sorveglianza da parte del Governo, al quale sono conferiti poteri di notevole ampiezza ed elasticità. Tali poteri d'altronde possono consentire gli opportuni chiarimenti sul significato e sulla portata delle singole norme, pur rimanendo rigorosamente nell'ambito del testo legislativo.

Per queste considerazioni ritengo che il decreto-legge sia meritevole di conversione

nel testo modificato dal Senato. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo così arrivati alla conclusione della discussione generale. Hanno preso la parola numerosi oratori di tutti i gruppi. Il gruppo comunista si è particolarmente impegnato in questa che è stata chiamata la battaglia contro il decreto sull'edilizia. Abbiamo ascoltato importanti, interessanti e a volte anche troppo lunghi discorsi. Ma gli argomenti prospettati, le critiche mosse, le richieste avanzate non differiscono, in rapporto alle linee essenziali del provvedimento, da quanto già in precedenza gli oppositori del decreto e dell'iniziativa governativa avevano esposto nell'altro ramo del Parlamento.

Potrò perciò anch'io riferirmi a quanto già detto al Senato, ma l'osservazione vale soprattutto per chiarire che la mancata accettazione di richieste dell'opposizione non è aprioristica e pregiudiziale ma nasce dal motivato giudizio su di esse già espresso, dopo un approfondito esame di merito.

Che cosa hanno sostenuto anche alla Camera le opposizioni? Vi è una serie di critiche, quelle relative alla insufficienza ed ai limiti del provvedimento, che ha trovato concordi e coincidenti la destra ed il partito comunista. Vi è stato chi ha detto che si tratta con questo provvedimento di una goccia d'acqua, del solito pannicello caldo, di un analgesico e vi è stato chi ha rispolverato un po' di latino per dire che la montagna aveva partorito l'immane topolino. Si è aggiunto che per un provvedimento di così esigue dimensioni si era però fatta una propaganda sproporzionata da parte del Governo, fino al punto di ingenerare la speranza o la illusione che tutti avrebbero avuta una casa. Si tratta, a mio avviso, di esagerazioni e esasperazioni polemiche. Abbiamo detto responsabilmente di che si trattava e precisato le dimensioni finanziarie del provvedimento: dal primo giorno abbiamo parlato di 150 miliardi per il primo titolo e di circa 550 miliardi per il secondo titolo. Non abbiamo parlato né parliamo oggi di provvedimento miracolo, o di provvedimento bacchetta magica. Lo stesso titolo che abbiamo dato al decreto: « Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia » rende esplicite le intenzioni del Governo.

E giacché si sono fatte diverse citazioni contro la nostra impostazione, mi riferirò a quella del segretario responsabile della F.I.L.L.E.A. aderente alla C.G.I.L., riportata da *Rassegna sindacale*, il quale ha affermato: « Dire che gli effetti del decreto sull'occupazione operaia saranno nulli sarebbe una menzogna che si ritorcerebbe contro coloro che la propagandassero. Far credere che possano dare luogo a risultati miracolistici sarebbe scambiare i desideri con la realtà ». Per quanto riguarda la mia posizione, non mi distacco troppo da quella del segretario della F.I.L.L.E.A. Perciò niente gioco al rialzo da parte nostra, ma nemmeno al ribasso. Il provvedimento è certamente positivo e perciò capace di produrre effetti positivi immediati e futuri, e sarà considerato tale da chi lo esaminerà con spirito obiettivo e sereno. Si può fare un esame di questo tipo?

Ma prima di esaminare il provvedimento nelle sue caratteristiche è necessario, a mio avviso, dare uno sguardo sull'intera situazione del settore edilizio di oggi e di ieri, per stabilire confronti e anche per misurare lo sforzo che nel corso di quest'ultimo anno si è già fatto per migliorarla o per renderla meno pesante.

Il provvedimento ha alcuni precedenti e dovrà necessariamente avere un suo sviluppo successivo: il giudizio, perciò, dovrà farsi e darsi su un quadro di insieme; dovrà avere — e lo ha acutamente precisato l'onorevole Ripamonti — alcuni punti di riferimento non astratti ma concreti.

Vediamo prima la situazione di partenza: vedremo poi verso quale situazione dobbiamo tendere; vediamo anche se la linea che si intende seguire è quella giusta. Consideriamo perciò in quale situazione abbiamo operato e con quali strumenti.

Si registravano un anno fa per l'edilizia privata un calo impressionante degli investimenti e un aumento altrettanto pesante dell'invenduto. Quanto all'intervento pubblico avevamo un notevolissimo ammontare di residui passivi relativi ad opere che non riuscivano ad essere appaltate, e la carenza di provvedimenti finanziari e di incentivazione che avevano impoverito notevolmente l'attività di alcuni settori. E tra questi destava maggiore preoccupazione il settore degli investimenti per l'edilizia economica e popolare, dove nell'anno decorso si era scesi al di sotto del 5 per cento rispetto agli investimenti complessivi per la costruzione di alloggi: poco più di 100 miliardi su un totale di circa 2

mila 200 miliardi. Non elenco le cifre per gli altri anni perché sono già note ai colleghi. Si è trattato, per il 1963-64, del punto più basso raggiunto dall'iniziativa pubblica nel settore delle costruzioni, la cui progressiva flessione era iniziata negli anni del *boom* edilizio e continuata fino a tutto il 1964, rappresentando un elemento di fragilità del sistema anche quando l'espansione dell'attività dei privati nascondeva quei fattori di crisi che sono emersi clamorosamente.

Vi è stata una responsabilità derivante da una precisa scelta di politica economica, di cui oggi il settore pubblico dell'edilizia subisce ancora il pesante condizionamento, soprattutto perché il declassamento subito dall'attività pubblica si è manifestato non soltanto sul piano della riduzione quantitativa degli investimenti, ma anche sul piano della qualificazione degli interventi, con una dispersione delle iniziative, con una disarticolazione nella gestione degli enti costruttori, con una assoluta carenza nel coordinamento delle attività. Di conseguenza il dato più negativo era rappresentato dalla crisi istituzionale degli enti pubblici cui era affidata l'attuazione degli interventi.

In una situazione del genere veniva ad essere notevolmente indebolita la capacità dei pubblici poteri di regolare lo sviluppo del mercato edilizio e la crisi degli strumenti esistenti rendeva problematica anche la formazione degli strumenti di rinnovamento strutturale la cui proposizione e attuazione, resa sempre più evidente dall'esplosione della crisi, trovava nelle condizioni di declassamento dell'iniziativa pubblica limiti di fatto alla possibilità di una loro pronta ed efficace attuazione. In questa situazione (ecco che parlo della legge urbanistica), il problema della nuova legislazione urbanistica che nel nostro intendimento doveva rappresentare un fattore non soltanto di regolazione, ma anche di sviluppo del mercato edilizio, doveva essere affrontato tenendo conto delle condizioni reali, anche psicologiche, determinate dalla crisi, se non si voleva correre il rischio che essa producesse effetti opposti a quelli che ci ripromettiamo di raggiungere con la sua attuazione.

La considerazione che ha serenamente guidato la nostra azione (e per parte mia ne assumo piena responsabilità) per ciò che riguarda la nuova legge urbanistica, si riconduce alla necessità di inserire l'avvio di questa riforma in un contesto di provvedimenti e di interventi che risultino in grado di sa-

nare i punti di maggiore debolezza dell'attuale situazione.

Sono queste, onorevole Cianca, le affermazioni fatte al Senato per quanto riguarda la legge urbanistica e questo non significa accantonamento, ma vuol dire che il responsabile del settore dei lavori pubblici, trovatosi di fronte alla situazione che prima ho indicato, e della quale anche voi avete parlato, caratterizzata, come si è detto, dalla caduta a meno del 5 per cento dell'incidenza dell'edilizia statale e sovvenzionata, dalla crisi dell'edilizia privata, dal fermo dei lavori pubblici, con circa mille miliardi non utilizzabili e, in conseguenza, con previsioni drammatiche per l'occupazione operaia e per settori molto vasti dell'economia nazionale, ha ritenuto di dover subito, ancor prima della presentazione della legge urbanistica dalla quale non si sarebbero potuti ottenere risultati immediati, puntare sulla rianimazione e sul sostegno di quei settori dai quali si potevano avere effetti in ogni caso non ritardati.

Comportandomi in questo modo (e ritengo che molti al mio posto si sarebbero comportati allo stesso modo), ritengo di non aver accantonato la riforma urbanistica, ma, al contrario, di avere operato per concretamente avvicinarne la realizzazione.

La stessa esperienza della 167 che comincia solo oggi ad agire con una certa incisività e dopo un faticoso periodo di preparazione e di rodaggio, ci ha indotto ad agire con la necessaria ponderazione affinché si realizzassero tutte le condizioni nelle quali l'iniziativa della nuova legge potesse innestarsi in modo efficace e tale da produrre gli effetti che con essa ci si propone.

Perciò dinanzi all'incalzare degli eventi negativi, evidentemente non previsti in precedenza e per i quali, in ogni caso, non erano state approntate contromisure adeguate, si è adottata una serie di provvedimenti i quali singolarmente presi potrebbero apparire di natura episodica e di portata limitata, ma che, invece, nel complesso rappresentano un considerevole apporto alla ripresa delle attività, come è dimostrato dal fatto che già adesso siamo in grado di valutarne positivamente gli effetti.

Dobbiamo qui ricordare i provvedimenti che fra la fine del 1964 e il 1965 sono stati promossi nel campo dell'edilizia scolastica, dell'edilizia ospedaliera, dell'edilizia abitativa e dei porti oltre quelli in materia di revisione dei prezzi e di provvedimenti diretti ad accelerare i programmi edilizi della « Ge-

scal » e degli altri enti costruttori. E con questi è da porre in rilievo il decreto 15 marzo con il quale sono stati adottati incentivi di carattere economico e le agevolazioni fiscali per l'edilizia e sono state adottate misure efficaci per lo snellimento delle procedure burocratiche per accelerare l'esecuzione dei programmi e gli appalti delle opere pubbliche.

Ho detto al Senato e ripeto qui che a tale riguardo non è inopportuno ricordare che anche quando vennero varate le norme del decreto 15 marzo ci siamo trovati di fronte allo stesso tipo di critiche che oggi abbiamo sentito riecheggiare in polemica con il nuovo decreto.

Si diceva allora e si è ripetuto che gli effetti di tali norme non potevano che essere estremamente limitati e che esse in nessun caso erano in grado di creare una situazione nuova e che nella sostanza esse non facevano che ripetere la linea tradizionale degli interventi senza apportare alcun reale mutamento nella politica del Ministero. Le cose poi sono andate un po' diversamente e già da diverse parti, oppositori compresi, si chiede che quelle norme siano prorogate; e a mio avviso dovranno essere non solo prorogate ma diventare norme permanenti, ed è quanto si ritiene di dover proporre al più presto e, comunque, prima della scadenza del 31 dicembre, da parte del Ministero dei lavori pubblici, che utilizzerà le esperienze concrete fatte nel corso di questi mesi.

La realtà perciò si è incaricata di smentire giudizi troppo affrettati, svelandone l'intento puramente polemico. Esistevano fondi bloccati a causa degli impedimenti nelle procedure che ostacolavano l'appalto delle opere in rapporto alla difficoltà di tenere il passo con l'aumento dei prezzi. Il provvedimento del marzo scorso col quale sono state approntate semplificazioni alla procedura ha contribuito in maniera efficace alla ripresa della attività costruttiva nel settore delle opere pubbliche operando sia nei confronti delle opere in corso di esecuzione e rimaste sospese, sia nei riguardi delle opere programmate e finanziate ma non ancora potute avviare ad esecuzione. È risultato notevole (ho citato i dati al Senato e non li ripeto) quello ottenuto, che non può essere minimizzato, in quanto certamente ha determinato effetti positivi attenuando e contenendo conseguenze che si prevedevano drammatiche per la primavera e l'estate scorsa.

Sia chiaro che non per questo ci sentiamo tranquilli, né riteniamo di aver fatto tutto

quanto è nostro dovere fare, soprattutto nei confronti dei lavoratori, sui quali in modo particolarmente pesante si sono riversate le conseguenze della congiuntura sfavorevole. Si deve perciò intensificare il nostro impegno e dovrà il Governo con molta fermezza intervenire e vigilare per evitare che nel settore della spesa pubblica, che comprende programmi prioritari e di non rinviabile contenuto economico e sociale, si ripeta quanto a volte è avvenuto in passato, e cioè (e perciò sono del tutto concorde con l'onorevole Ripamonti) che i programmi annunciati o le previsioni di spese contenute nelle leggi approvate dal Parlamento restino senza effetto e vengano impiegate con ritardi che non possono trovare giustificazione e approvazione. E questo, per chi vuole assicurazioni, si può riferire anche al titolo I del decreto. Non si può oggi, onorevoli colleghi dell'opposizione, prescindere da quanto si è già fatto, se si resta sul terreno dell'obiettività e se si vuole perciò dare un giudizio motivato e non deformato da impostazioni polemiche.

Ma passiamo adesso in modo più diretto al provvedimento e particolarmente al titolo I nei confronti del quale sono state mosse accuse di insufficienza e di esiguità, incolpando il Governo di avere del tutto trascurato le esigenze delle categorie di lavoratori più bisognevoli di aiuto per favorire ceti in migliori condizioni economiche. Ma anche questa volta la verità non è contro di noi né contro il provvedimento. Non è esatto che l'edilizia popolare sia stata abbandonata e, parimenti, non è esatto che la situazione dei lavoratori meno favoriti non sia stata considerata. Infatti, per dare un giudizio su questo aspetto i nostri oppositori prescindono da qualsiasi esame e puntano soltanto sui cento miliardi (che non sono pochi) del I titolo. No, onorevoli colleghi, il ragionamento è un altro! Perché il ragionamento sia giusto e motivato non può prescindere dai finanziamenti e dagli investimenti che nel settore dell'edilizia sono stati già fatti e che nel 1966 si effettueranno.

E quali e quanti sono questi investimenti? Anche questi dati ho già richiamato al Senato, ma ho visto purtroppo che nessun oratore dell'opposizione si è riferito ad essi.

Per quanto riguarda il 1966, comprendendo in questi dati gli 87,5 miliardi del decreto e i 170 miliardi di investimenti « Gescal » che certamente ci saranno, arriviamo a una disponibilità per questo tipo di edilizia di 422 miliardi e mezzo. Abbiamo cioè un intervento pubblico nel campo delle abitazioni

che risponde, per dimensioni e criteri, alle previsioni del programma economico nazionale. Infatti l'investimento di 422 miliardi e mezzo si avvicina ai 440 miliardi previsti mediamente ogni anno dal piano quinquennale.

Ora, la coerenza dell'intervento pubblico con gli obiettivi della programmazione è il risultato per un verso degli impegni quantitativi di spesa programmati, com'è messo in evidenza dai dati citati, per altro verso dalla qualificazione degli interventi con i quali già s'intende rispondere ai criteri sui quali sono fondate le nuove prospettive di sviluppo e che richiedono una profonda riforma nei sistemi e nei metodi fino ad oggi adottati.

Questi criteri non riguardano un avvenire più o meno lontano, ma valgono per il presente, quale indice di una profonda modificazione nell'orientamento dei rapporti tra il settore pubblico e quello privato, che in una economia mista coesistono dialetticamente e devono trovare le forme per creare le condizioni di uno sviluppo generale. A questo proposito occorre precisare che le forme di intervento vanno differenziate a partire da quelle a totale carico dello Stato, che si riferiscono a casi di eccezionalità, per passare a quelle che richiedono un concorso parziale dello Stato e a quelle a cui lo Stato partecipa mediante contributi.

Queste forme di intervento costituiscono la sfera tradizionale dell'edilizia sovvenzionata che va riservata alle categorie di cittadini che sono realmente in condizione di non poter disporre di alcuna somma iniziale per provvedersi di un alloggio. Per le altre categorie di cittadini che fino ad oggi erano costrette a ricorrere al mercato privato si indirizzano altre differenziate forme di agevolazioni che vanno da quelle creditizie a quelle di carattere fiscale. Resta al di fuori di questi interventi solo quel tipo di edilizia il cui mercato è riservato ai cittadini percettori di redditi più elevati.

I provvedimenti in esame perciò, mentre per la prima parte sono diretti all'incremento dell'edilizia sovvenzionata, per la seconda innovano i sistemi tradizionali, inserendosi con le agevolazioni creditizie a sostenere il mercato di iniziativa libera, ovviamente in misura ancora limitata e per tipi di abitazioni di natura più economica.

Accanto cioè alla fascia dell'edilizia sovvenzionata sorge così un primo tipo di edilizia agevolata con forme di intervento grazie alle quali lo Stato incide sull'andamento del mercato libero, operando a sostegno della do-

manda di certe categorie di cittadini e indirizzando di conseguenza l'offerta verso la costruzione di alloggi a più basso costo.

Vi è così una estensione dei compiti dell'intervento pubblico nei settori dell'edilizia privata.

A questo punto mi preme mettere in chiaro che questa estensione dell'intervento pubblico a nuovi settori del mercato, al di là dei confini dell'edilizia sovvenzionata, non significa affatto che pretendiamo di offrire ogni agevolazione a tutte le categorie di consumatori.

Non ha nemmeno fondamento la preoccupazione, sulla quale hanno molto insistito gli oppositori di sinistra, che con ciò si vengono a favorire i costruttori, e quelli soltanto, in quanto le provvidenze sono dirette ai nuovi proprietari e non già ai costruttori, i quali invece vengono favoriti solo nella misura in cui aderiscono al tipo di domanda che viene riconosciuta meritevole di sostegno. Infatti sono i nuovi proprietari a beneficiare direttamente delle agevolazioni previste che, per i requisiti richiesti, non possono favorire forme di speculazione o di accaparramento, che sarebbero comunque circoscritte a profitti molto modesti.

Quanto ho detto al riguardo si può ripetere anche per le critiche sollevate sull'invenduto. Su questo problema ho già detto al Senato il mio pensiero, che non ritengo di dover modificare. Posso aggiungere che personalmente non mi sento lontano da chi esprime scarsa simpatia per gli imprenditori imprevidenti (e qui uso un eufemismo) e meno ancora per le banche che li hanno incoraggiati. Mi sembra però che si sia voluto artificiosamente ingigantire un problema di portata più limitata di quanto si fa apparire.

In realtà con questa forma di interventi si può offrire un certo margine al mercato delle abitazioni, giunto ad un punto di stagnazione che riteniamo opportuno aiutare a superare, senza cadere in quelle forme di socializzazione delle perdite che andrebbero a profitto di pochi grossi speculatori e non servirebbero a sanare gli squilibri del mercato. È poi da precisare che il limite del 25 per cento è quello massimo, il cui raggiungimento sull'assegnazione è necessariamente condizionato dal numero e dalla quantità delle domande che saranno accolte per quanto riguarda le case da costruire.

Né si può accogliere in alcun modo la tesi sostenuta dai costruttori circa l'inefficacia del provvedimento per la sua limitazione. La

pretesa che la crisi non possa essere rimossa se non a condizione della totale e preventiva eliminazione dell'invenduto attuale, è priva di fondamento, in quanto, anche se ammettessimo che vi fossero tali risorse da poter soddisfare questa richiesta, nessuno sarebbe in grado di garantire l'eventuale reimpiego dei capitali in tipi di abitazione che fossero diverse da quelle fino ad oggi offerte sul mercato. La remunerazione che i costruttori perseguono non può derivare infatti da investimenti in tipi di edilizia economica per le categorie a redditi limitati, che rappresentano la zona di domanda più urgente da soddisfare, e che lo Stato ha il dovere di aiutare. Di conseguenza, essi riprodurrebbero in breve sul mercato la stessa situazione oggi esistente, con una richiesta, all'infinito, di ulteriori sostegni.

I criteri cui ci siamo ispirati nella formulazione delle norme del decreto si inquadrano nelle linee di una politica della casa che abbiamo maturato e che stiamo portando avanti. Il provvedimento sottoposto al vostro esame rappresenta una prima fase di questa politica, ed è rivolto sia a creare le condizioni di fatto per una generale razionalizzazione del settore, ponendosi l'obiettivo del superamento della congiuntura, sia a prefigurare forme e tipi di intervento che troveranno una organica definizione in altri successivi provvedimenti per programmi di più lunga portata, tra i quali fa spicco il disegno di legge per l'edilizia convenzionata, il cui schema è già stato diramato per il concerto agli altri ministeri interessati. Come è già indicato nel testo del programma quinquennale, tale disegno di legge è diretto ad estendere i benefici dell'intervento pubblico all'ambito della edilizia che è tradizionalmente di produzione privata, e per ciò stesso, contemporaneamente, viene ad articolarsi secondo forme più aderenti alle possibilità economiche e sociali dei destinatari, i quali rimangono i diretti beneficiari delle agevolazioni previste sia sotto forma di aiuto nell'acquisto, sia sotto forma di integrazione degli affitti. Anche con questa proposta, pertanto, si tende ad indirizzare a forme di risparmio categorie più vaste di cittadini, e soprattutto quelle che sono oggi sollecitate a forme di consumo rapido del loro reddito e che in tal modo possono invece soddisfare la loro aspirazione alla proprietà della casa.

Un altro provvedimento che mi sembra utile proporre in considerazione della esigenza di un razionale riordinamento del settore, è quello della costituzione di un centro per-

manente di studio per l'edilizia che consenta di acquisire, mediante indagini sistematiche ed una attività di ricerca in campo sociale, economico, tecnico ed organizzativo, tutti gli elementi conoscitivi indispensabili per operare sulla base di valutazioni precise ed obiettive, evitando di assumere decisioni in base a dati ed indicazioni approssimative ed incontrollabili, come oggi ancora purtroppo accade.

L'esigenza di disporre di dati incontrovertibili e di sicura matrice appare particolarmente sentita nella stessa situazione di crisi che attraversiamo. Oggi non abbiamo che stime molto sommarie degli stessi fenomeni negativi da fronteggiare, e molte discussioni potrebbero essere risparmiate in presenza di elementi obiettivi di valutazione e di analisi.

La nostra politica della casa è perciò una politica che tende a proiettarsi in un futuro che consenta via via di soddisfare in forma sempre più compiuta le esigenze delle popolazioni. Questa politica deve essere fondata su una triplice serie di determinazioni che devono costituire il fondamento di ogni decisione simile: 1) la necessità che la politica della casa sia preceduta e inscindibilmente accompagnata da una politica di infrastrutture che tragga dalla programmazione urbanistica gli elementi necessari alla definizione dell'ambiente; 2) proporzionamento degli interventi di sostegno all'attività edilizia in rapporto alle fasce di solvibilità degli interventi attraverso strumenti idonei di interventi e di agevolazioni differenziate; 3) determinazione del grado di priorità degli interventi in rapporto alla necessità di eliminazione delle abitazioni improprie e alle esigenze di alloggi imposte dalle nuove localizzazioni dello sviluppo.

Soprattutto il primo punto è quello che più ci preoccupa in quanto esso è pregiudiziale per la creazione di quelle condizioni che devono presiedere ad un impianto degli insediamenti tecnicamente soddisfacenti ed economicamente accettabili. È il contesto urbanistico infatti che determina le condizioni di vita degli abitati. Perciò direttamente collegata al problema edilizio, anche per la sua capacità regolatrice ed incentivante sul mercato delle aree fabbricabili, è la legislazione urbanistica della quale più volte ho parlato e di cui confermo l'imminenza della presentazione del nuovo progetto alle Camere, secondo le linee già precisate che risultano accolte con molta chiarezza nel testo del piano economico quinquennale.

Ma anche qui occorre, come ho detto, creare le premesse affinché la nuova disciplina urbanistica potesse essere completamente portata sul tappeto delle discussioni e delle valutazioni. E in questo quadro che va anche vista l'azione condotta nell'applicazione della legge n. 167, che indubbiamente rappresenta un fattore di anticipazione e di concreta esperienza di strumenti che la nuova legge urbanistica dovrà porre in essere in modo stabile e definitivo.

Anche qui siamo stati criticati per un preteso svuotamento del contenuto della legge n. 167, in rapporto a quanto particolarmente contenuto nell'articolo 2 e nell'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto sottoposto al nostro esame.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Tanto da destra quanto dall'estrema sinistra sono venuti (questa volta per opposti motivi) rimproveri per quanto riguarda questa legge. Al riguardo devo confermare la volontà del Governo di considerare la legge n. 167 come un provvedimento valido non soltanto per quello che ho detto prima, ma anche per le sue concrete possibilità di dare il necessario sostegno all'edilizia ed in particolare all'edilizia sovvenzionata.

Tuttavia bisogna riconoscere anche realisticamente che il meccanismo dei piani di zona non ha ancora potuto prendere l'avvio che si sperava all'inizio, trattandosi di un provvedimento innovatore cui le amministrazioni comunali non erano generalmente preparate e a cui mancava il sostegno finanziario, intervenuto quest'ultimo soltanto 2 anni e mezzo dopo, con la legge 29 ottobre 1964, n. 847.

Nonostante ogni sforzo per un rapido avviamento delle operazioni per l'approntamento dei piani di zona, soltanto oggi si può cominciare a dire che la situazione si va normalizzando. E possiamo dire al riguardo, con soddisfazione, che su 112 comuni obbligati, già 49 piani sono stati approvati, 25 sono pronti per l'approvazione, 18 sono in corso di rielaborazione e 20 ancora in fase di studio. Dei comuni non obbligati, 328 hanno preso l'iniziativa di adottare un piano di zona e già 72 sono stati approvati, mentre altri 133 sono in fase istruttoria per l'approvazione e 79 sono stati già esaminati e rinviati ai comuni per rielaborazione.

Situazione incoraggiante, certamente, ma che ci dimostra come anche l'applicazione della legge n. 167 sia ancora all'inizio, dovendosi considerare che l'approntamento dei piani è soltanto un primo passo verso il concreto funzionamento dei dispositivi necessari per l'utilizzo finale delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare, che richiede l'esecuzione delle opere di esproprio e di urbanizzazione dei suoli, e di cessione delle aree utilizzabili, affinché si possa procedere alla costruzione delle abitazioni.

Non sono stati molti ancora i comuni che abbiano già beneficiato dei finanziamenti disposti con la ricordata legge 846, in base alla quale sono state avanzate richieste che adesso superano i 60 miliardi di cui ho parlato al Senato, e accordati mutui per circa 24 miliardi. Pochi sono, in particolare, i comuni dell'Italia centro-meridionale, ove si escluda Roma, che ha già avuto una assegnazione di 10 miliardi e mezzo.

Per quanto riguarda il finanziamento della 167 confermo l'impegno già preso a nome del Governo in questa Camera dal ministro del tesoro; che, cioè, le richieste dei comuni dovranno essere soddisfatte e vengono soddisfatte, certo non con la celerità che si pretende da parte dell'onorevole De Pasquale. Dai finanziamenti occorre quindi passare alle opere: tutto questo richiederà tempo e non possiamo quindi — ecco il punto — attendere che i fondi per l'edilizia restino inutilizzati nell'attesa che tutte le operazioni vengano compiute. E qui siete in contraddizione soprattutto voi dell'estrema sinistra, che volete trasferire tutti i fondi al primo titolo del decreto; poi le deroghe le dovrete chiedere voi per la possibilità di impiegare tutti i fondi che trasferite nel primo titolo, perché diversamente quei fondi resterebbero veramente sulla carta. (*Interruzione del Relatore di minoranza De Pasquale*).

Condizionare tutto all'applicazione della 167, oltre a costituire un'azione inefficace nella generalità dei casi, o addirittura velleitaria, sarebbe pericoloso per la stessa 167, in quanto la mancata o ridotta efficacia dei piani condurrebbe certamente a una svalutazione della portata, indubbiamente notevole, dell'intera legge. E vi è da dire che molte volte argomenti a coloro che non vogliono la 167 vengono offerti proprio da chi vuole che la legge 167 acquisti un significato e un contenuto che essa non ha e non può avere.

Ecco perché abbiamo introdotto nel decreto in esame un criterio di graduale applicazione delle norme della 167, in modo da

assicurare che in tutti i casi nei quali esistono realmente le condizioni per operare nei piani di zona, si operi secondo la disciplina dei piani stessi; ma fintanto che questi ultimi non possano esplicitare la loro efficacia, è consentito il ricorso a graduali possibilità di eccezioni, che comunque vanno interpretate come norme di carattere transitorio. A questo riguardo ho preso impegno che nelle istruzioni che saranno rivolte ai provveditori alle opere pubbliche e agli enti beneficiari delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto (perché è solo per questi enti che viene fatta l'eccezione) si dovrà preliminarmente valutare con ogni cura se il ricorso all'eccezione potrà essere o meno consentito, applicando perciò la norma con cautela, senza dare ad essa una interpretazione estensiva.

Devo anche qui precisare che tra gli enti ai quali si applica la disposizione è esclusa la « Gescal ». Non è esatto infatti che l'ultimo comma dell'articolo 2 si estenda anche ai programmi della « Gescal ». L'interpretazione non può non essere che nel senso che gli enti ai quali può essere consentito di costruire su aree non incluse nei programmi comunali previsti dalla legge 167 o non comprese nel piano di zona siano soltanto quelli indicati nell'articolo 1, con una elencazione tassativa. Questa interpretazione non solo risponde alla direttiva del Governo e del Ministero dei lavori pubblici di limitare il più possibile le deroghe all'applicazione doverosa della 167, ma è conforme al tenore letterale dell'articolo 2, la cui sfera di applicazione è chiaramente delimitata dall'esplicito richiamo in esso fatto ai programmi dei piani di costruzione degli enti indicati nell'articolo precedente e alle singole costruzioni previste in tali programmi.

Una estensione dell'articolo ai piani già finanziati, predisposti da altri enti, e, in particolare, ai piani della « Gescal », sarebbe perciò incompatibile con il testo della norma; essa sarebbe d'altronde inammissibile anche sotto altro profilo, dato il carattere sicuramente eccezionale delle norme contenute nel titolo primo del decreto, ed in particolare nell'articolo 2.

Diversa è la situazione per la quale è stato invece predisposto l'ultimo comma dell'articolo 10 ed è vero, onorevole De Pasquale, che operiamo nel campo del settore privato il quale non è vincolato dalla legge n. 167, ma soltanto dalla generale disciplina urbanistica comunale. Purtuttavia, anche qui, poiché si tratta di agevolazioni date dallo Stato, abbiamo tenuto ad invitare gli operatori a valersi dei benefici della 167 conferendo carattere

preferenziale alle richieste intese alla costruzione di case nei piani di zona.

Voglio augurarmi che le amministrazioni comunali facilitino queste predisposizioni sia con l'accelerazione dei loro programmi di attuazione della 167, sia cedendo a basso prezzo le aree per l'edificazione. In definitiva, le norme contenute nel decreto che riguardano la 167 non costituiscono nella sostanza uno svuotamento della legge, per la quale ancora dobbiamo lottare perché essa costituisca non già una astratta anticipazione di principi da affermare nella futura legislazione urbanistica, ma una valida esperienza per l'attuazione in forma permanente dei dispositivi che dovranno in futuro disciplinare l'attuazione dei piani regolatori. E in modo, a mio avviso, che si possano creare le condizioni per introdurre concretamente l'iniziativa della riforma urbanistica. Questo è il modo per avvicinare concretamente e non già allontanare il momento favorevole all'adozione della legge che non può essere ulteriormente ritardato.

È del resto nell'interesse democratico di tutta la società italiana che questo indirizzo venga attuato dal momento che il rapporto esistente tra edilizia ed urbanistica ha un peso economico determinante nella vita di tutta la nazione.

Soprattutto nell'ambito della programmazione economica la disciplina urbanistica potrà far sentire in pieno tutto il suo peso e la sua importanza, anzitutto per il contributo che può arrecare alla determinazione prioritaria delle scelte ed alla localizzazione delle attività produttive nell'ambito della pianificazione territoriale; e ciò, sia a livello di un piano nazionale sia di singoli piani comprensoriali attraverso i quali potrà contribuirsi, fin dall'inizio, ad un valido, durevole ed effettivo sviluppo economico della nazione.

In questo quadro sono state date istruzioni agli organi decentrati del mio Ministero per una rapida ripresa ed una concreta messa a punto degli studi preparatori sui piani regionali che i provveditorati alle opere pubbliche stanno da tempo predisponendo nell'ambito delle rispettive circoscrizioni. Si va approntando, in tal modo, con la collaborazione costante delle forze attive della cultura e delle rappresentanze locali, un prezioso materiale di ricerca e di indagine esteso ai vari livelli e discipline interessati, la cui utilizzazione per l'articolazione del programma economico nazionale potrà risultare

determinante. Quello che ci interessa è di condurre in un quadro organico ed unitario tutta la complessa dinamica delle iniziative settoriali precisandone le localizzazioni ed inserendo gli sviluppi futuri in un contesto generale in cui trovino motivo di valorizzazione le componenti culturali e sociali delle nostre città e dell'intero territorio nazionale.

Su queste linee ci siamo mossi, su queste linee intendiamo muoverci, su queste linee si fonda il provvedimento di cui ho toccato i punti essenziali evitando di ripetere le considerazioni già svolte dagli oratori della maggioranza e dal relatore che ringrazio vivamente per le indicazioni e sollecitazioni e anche per gli inviti alla vigilanza che hanno espresso e che poi hanno puntualizzato in un ordine del giorno che io accetto proprio nel senso di impegno a vigilare.

Vorrei adesso prima di concludere rivolgermi ai colleghi comunisti naturalmente non per rispondere a tutti gli argomenti che essi hanno presentato nel corso di queste giornate (perché diversamente sarei io portato a fare l'ostruzionismo nei confronti del decreto), ma limitandomi a qualche essenziale osservazione che pure deve essere fatta.

Ci viene rivolta dai comunisti, sia in Parlamento sia nella loro stampa l'accusa che vuole mettere in imbarazzo davanti all'opinione pubblica noi socialisti. Secondo tale accusa i provvedimenti proposti con il decreto ignorerebbero il bisogno della casa delle classi lavoratrici per essere invece destinati a favorire ceti a reddito elevato e addirittura i costruttori edili. Si vuole, così, intenzionalmente a mio avviso, sorvolare, per questa polemica di parte, sul decreto e sullo sforzo che si è compiuto per soddisfare la necessità, il bisogno della casa dei lavoratori e di tutte le categorie a reddito limitato. Si vuole ignorare che i soggetti che usufruiranno, come ho già detto, delle provvidenze e degli incentivi sono gli enti per l'edilizia economica e popolare e le cooperative; e che il volume degli investimenti previsti in bilancio per l'edilizia sovvenzionata — e destinati quindi a soddisfare il bisogno della casa per i lavoratori — raggiunge un livello che è notevole e che avvicina l'investimento pubblico nel settore dell'edilizia alla quota stabilita dal programma economico nazionale, quota che non è stata finora contestata come insufficiente nei vostri interventi. E ciò mentre il tasso di sviluppo dell'economia nazionale non ha ancora raggiunto il livello indicato dalle previsioni del piano.

Questi richiami sono sufficienti a qualificare la volontà politica del Governo e della maggioranza di usare gli strumenti dell'intervento pubblico per risollevarlo il settore della crisi.

Quanto all'accusa che ci vorrebbe indicare come soci più o meno inconsapevoli degli interessi dei costruttori, converrà ancora una volta rispondere con il metodo della serietà e della verità al metodo delle insinuazioni. Ho ripetutamente affermato e ritengo di avere provato che le agevolazioni introdotte del decreto riguardano come destinatari gli acquirenti, ed i costruttori ne sono interessati solo nella misura in cui trovano mercato per tipi di abitazione economica e popolare, risultando così incoraggiati tendenzialmente a investimenti di questo tipo, mentre restano scoraggiati a investire in abitazioni di costo elevato. Deve guardarsi, perciò, serenamente anche alla dinamica dell'iniziativa privata per combattere la speculazione. E ciò secondo una logica della programmazione democratica in una economia di tipo misto, che nella realtà delle loro posizioni politiche, fuori delle consuete posizioni propagandistiche, gli stessi comunisti condividono, se lo stesso segretario del loro partito ha voluto affermare, non più tardi di martedì scorso, nella sua relazione sulle tesi per l'XI congresso, che la via indicata per avanzare verso il socialismo « dovrà sapere utilizzare la diversità delle competenze e orientare a fini di interesse pubblico anche la molla dell'iniziativa privata ». (*Interruzione del deputato Busetto*).

Quando noi introduciamo, accanto alla fascia dell'edilizia sovvenzionata, anche un sistema di interventi per agevolare un tipo di edilizia che ha un mercato in ceti di risparmiatori e di percettori di reddito, anche se non a livello di quello degli operai e degli altri lavoratori per i quali deve agire il sistema dell'edilizia sovvenzionata, noi non facciamo che rendere concreta, nella prospettiva di un più democratico sistema economico, una piattaforma di convergenza e di alleanze tra classe operaia e ceti impiegatizi e medi, sulla quale si fonda la possibilità di sviluppo democratico della società italiana.

Voi non avete mai rifiutato nei vostri discorsi questa alleanza. Dirò di più: i comunisti se ne sono fatti assertori contro certe tendenze estremiste affiorate nel movimento operaio. Ma, quando si tratta di passare dalle parole ai fatti, quando si tratta di qualificare l'intervento dello Stato democratico per rendere possibile tale convergenza sul piano dei

giusti interessi, per soddisfare un bisogno reale e giusto, i comunisti ritornano a quelle forme di estremismo e di opposizione radicale che sul piano teorico essi stessi hanno ripetutamente dichiarato di volere abbandonare. Contraddizioni di tal genere possono venir celate da abili campagne propagandistiche, ma non reggono al vaglio di scelte coerenti e democratiche quali noi intendiamo porre al paese, a tutti i cittadini, a tutte le forze politiche.

Le nostre posizioni sul problema della casa, ispirandosi a senso di responsabilità verso i lavoratori e verso tutto il nostro paese, nulla possono concedere a suggestioni di facile demagogia o a promesse di soluzioni miracolistiche. Noi non crediamo ai miracoli e tanto meno ne promettiamo. Il senso della verità ci induce a dire con chiarezza che il problema della casa è di difficile soluzione e richiederà del tempo perché possa essere affrontato con successo e in maniera soddisfacente per la nostra popolazione lavoratrice. Rechiamo il peso di una condizione storica che nelle forme di produzione e di distribuzione dei beni elementari, come quello della casa, imprime il marchio di una profonda disuguaglianza. Per modificare questo sistema, per creare un sistema rispondente ad esigenze generali ed alle società che modelliamo con le nostre scelte politiche, non ci si può certo accontentare di formule che dicono poco o nulla. Dire che dobbiamo dare la casa a tutti e subito, secondo uno *slogan* che vuol sfruttare a fini di propaganda la giusta aspirazione alla casa di ogni cittadino, è affermazione generica quanto inesatta. (*Vive proteste all'estrema sinistra — Richiami del Presidente*).

Quando si entra nel vivo dei problemi, ci si rende conto che lo Stato democratico, al contrario degli stati di tipo peronista, non è una società che offre regalie senza distinzione tra i cittadini. Lo Stato democratico deve intervenire per creare giustizia ed uguaglianza, per superare gli squilibri, per eliminare ogni strozzatura nel processo di evoluzione economica e sociale.

Si tratta, pertanto, di articolare gli interventi secondo una scala di priorità che prevede un ventaglio di interventi pubblici che si differenziano a seconda delle situazioni di mercato e a seconda delle condizioni e dei bisogni dei destinatari. Ecco la ragione del sorgere, oggi, di un settore di edilizia agevolata, se così può definirsi, accanto al settore, che viene potenziato, dell'edilizia sovvenzionata. Ecco,

infine, la ragione del sistema che è in preparazione, della edilizia convenzionata.

I provvedimenti che stiamo prendendo oggi sono stati già presi o sono in via di attuazione in tutti i paesi civili del mondo. Non rappresentano una novità in assoluto, ma lo sono sicuramente per la nostra società. Per tali ragioni non ci meravigliamo affatto delle resistenze e delle incomprensioni che essi incontrano, perché feriscono lo spirito conservatore di molte zone del nostro paese e della nostra società.

Onorevoli colleghi, debbo ringraziarvi per la vostra partecipazione a questo dibattito e debbo ringraziare in modo particolare gli onorevoli relatori, per l'interesse ai problemi di un settore così complesso e così importante per la vita nazionale, che mi ha permesso di esprimere con sincerità e spero con chiarezza il mio punto di vista tanto sul modo con il quale operiamo per superare l'attuale situazione di crisi, quanto sulle prospettive che intendiamo perseguire per una riforma profonda e giusta del sistema che tale crisi ha originato. (*Vivi applausi a sinistra e al centro — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, Todros, Failla, Busetto, Loperfido, D'Alessio, Beragnoli, Lusoli, Natoli, De Pasquale, Pellegrino, Pietro Amendola, Grezzi, Giorgi, Biagini e Maulini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato che l'articolo 16 del decreto-legge è in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione,

delibera

di non passare all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione ».

Questo ordine del giorno è stato presentato dopo la chiusura della discussione generale.

FAILLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAILLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione che si è svolta finora sulla conversione del decreto-legge ha consentito di esaminare molte ed importanti questioni di merito. Vogliamo ora esaminare qualcuno degli aspetti che riguardano la proponibilità costituzionale di questa ratifica?

Solleviamo in primo luogo il gruppo di questioni che si riferiscono alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal decreto ed intendiamo riferirci, in particolare, all'articolo 16 del decreto stesso. Ci corre l'obbligo di

sottolineare che avremmo voluto sollevare la questione attraverso una vera e propria pregiudiziale, a norma dell'articolo 89 del regolamento, ma, poiché l'Ufficio di presidenza ha avanzato talune obiezioni, per il rispetto che dobbiamo alla persona del Presidente di questa Assemblea, abbiamo accettato che il problema venisse comunque sottoposto alla discussione e al voto della Camera attraverso l'ordine del giorno che è ora in discussione.

I problemi che fanno capo all'articolo 16 del decreto-legge ci pongono di fronte ad una rilevante questione di merito e ad aspetti di metodo tanto importanti da investire delicati problemi politici e costituzionali. Alla questione di merito accennerò soltanto fuggacemente, perché i concetti relativi ad essa sono stati ampiamente illustrati dai colleghi del mio gruppo nel corso della discussione generale, con particolare riferimento al titolo I del decreto-legge. È tuttavia necessario accennarne in quanto questo ci aiuta ad affrontare e a risolvere in concreto le questioni costituzionali e procedurali che solleviamo.

Le disposizioni del titolo I configurano la prospettiva di una ulteriore diminuzione dell'incidenza degli investimenti pubblici sul complesso degli investimenti nel settore dell'edilizia. È stato qui ampiamente illustrato che il meccanismo adottato dal Governo non soltanto comporta queste conseguenze, ma non garantisce neanche i finanziamenti necessari agli enti e alle cooperative che, sulla carta, saranno ammessi ai « benefici » di cui al titolo I del decreto-legge. Si è riesumata la macchinosa ed arretrata legge Tupini, mentre è stata messa in mora la legge n. 1460 del novembre 1963, quanto meno più aggiornata e suscettibile di migliore aderenza ai bisogni immediati degli enti e delle cooperative.

Queste preoccupazioni non sono soltanto del mio gruppo: sono state manifestate, per esempio, in sede di Commissione di bilancio, dall'onorevole Sullo, il quale si è chiesto in sostanza quale senso possa avere tutto il complesso di norme del titolo I del decreto-legge quando esse sono vanificate dal fatto che sono state completamente inaridite le fonti di finanziamento per la legge n. 1460. Che cosa si è tentato di rispondere? Che questo decreto non vuole essere tutto e non è tutto, che non affronta tutti i problemi aperti oggi davanti al settore dell'edilizia, lasciando intendere che finanziamenti più adeguati al settore pubblico potrebbero venire attraverso nuovi provvedimenti legislativi.

Ma qui assume tutto il suo valore quanto è previsto dall'articolo 16 del provvedimento,

che fuga ogni illusione al riguardo, quanto meno per ciò che concerne la volontà politica del Governo. Con le norme proposte per la copertura il Governo tende infatti ad assorbire completamente, ai fini del meccanismo di questo decreto, tutti i fondi accantonati per l'edilizia popolare nello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 1966, mentre chiede il prelievo fino all'ultima lira delle residue disponibilità per l'edilizia popolare nel bilancio per l'anno finanziario in corso.

Ciò dimostra che, con questo decreto, il Governo intende finanziare l'edilizia privata e speculativa attraverso lo storno di fondi che finora si era affermato di voler riservare alla edilizia economica e popolare. Tale è il caso dei 10 miliardi iscritti nel fondo globale dello stato di previsione per l'esercizio 1966, tale è il caso degli 825 milioni residui che, come accennavo in precedenza, vengono prelevati in blocco dalla « voce » riguardante l'edilizia popolare, che già non era di grande rilievo, nel fondo riservato ai provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio finanziario 1965.

In sostanza questo decreto, che comporta una spesa complessiva dell'ordine di 11 miliardi e mezzo, viene finanziato, per una somma che si aggira intorno agli 11 miliardi, attraverso la sottrazione dei fondi disponibili per l'edilizia popolare da oggi al 31 dicembre 1966.

Sulla base di queste rapide premesse sono del tutto ovvi, onorevoli colleghi, i motivi per i quali il gruppo comunista, fermamente contrario al decreto nel suo insieme, si batte a questo punto perché il finanziamento di esso non avvenga attraverso lo storno dei fondi destinati all'edilizia economica e popolare. Se sarà necessario, torneremo in un momento successivo sulle coperture alternative che proponiamo non limitandoci ad una denuncia, ma prospettando su questo punto soluzioni possibili e positive. Occorre però affrontare l'esame delle gravi ed inammissibili procedure che il Governo ci chiede di ratificare.

Comincerò con l'occuparmi della copertura della spesa prevista per l'esercizio finanziario 1965. Come si intende provvedere a questa copertura? Attraverso l'utilizzazione dei residui 825 milioni sulla voce relativa alla edilizia economica e popolare contenuti nel fondo globale e con un prelievo di 675 milioni dalla voce, relativa sempre al fondo globale, riferentesi all'assunzione di oneri derivanti dall'ammasso del grano per contingenti. Tutto ciò è stato confermato ufficialmente, in sede di Commissione bilancio della Camera, dal sottosegretario senatore Caron.

Ma non vi è neanche bisogno di far riferimento ai lavori di una Commissione. Nella relazione che accompagna la presentazione del decreto al Senato per la ratifica, il Governo, a pagina 3, manifesta questa sua intenzione indicando specificamente le fonti di copertura che ho ricordato. Il Governo dunque fa sapere al Parlamento quali storni di bilancio intende operare — per il 1965 — allo scopo di finanziare questo suo decreto. Ma nel testo del decreto stesso, all'articolo 16, non vi è alcun riferimento alla voce « edilizia economica e popolare » né all'altra voce « spese di gestione degli ammassi ». Nel testo legislativo — l'unico che conti — vi è puro e semplice riferimento ai capitoli 3523 e 5381, i quali, come è noto, si riferiscono al « fondo globale » nel suo complesso o, per essere più precisi, al « fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ». È noto che i capitoli in cui è iscritto tale fondo sono articolati in una lunga serie di voci ripartite secondo la competenza dei vari ministeri e raggruppate in elenchi che entrano a far parte della seconda tabella annessa alla legge di bilancio e formano dunque — indiscutibilmente — parte integrante della legge di bilancio.

Se vogliamo riflettere per un momento a quello che rappresentano questi due capitoli nel loro complesso, basterà ricordare che il capitolo 3523 contiene l'indicazione di accantonamenti dell'ordine di 141 miliardi di lire, riferentesi al finanziamento di almeno 57 provvedimenti legislativi, che vanno dalla proroga del piano della scuola alla legge speciale per Roma, dalla pensione ai coltivatori diretti ad alcuni altri provvedimenti di riforma previdenziale, dal conglobamento del trattamento economico degli statali alla ratifica di importanti trattati internazionali (e non ho fatto che pochi accenni alle voci principali). Il capitolo 5381 riguarda a sua volta 31 voci per un accantonamento finanziario complessivo di 299 miliardi, anche qui destinati a finanziare provvedimenti legislativi sulle materie più varie, da interventi a favore delle zone depresse a fondi di dotazione per mutui alle industrie, da nuove leggi per l'edilizia scolastica, per l'edilizia economica e popolare, per opere portuali a nuove leggi di finanziamento del C.N.E.N., della cinematografia, di interventi per l'agricoltura. Si è discusso in sede di Commissione bilancio innanzitutto sulla liceità e ammissibilità di un generico riferimento a capitoli di tal genere che fanno capo al fondo globale, omettendo, come il Governo pretende di fare, ogni specificazione delle

singole voci alle quali si intende attingere. Si pone così un primo problema di ammissibilità costituzionale in ordine all'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, il quale prescrive che vi sia una precisa indicazione delle fonti di finanziamento.

Di questo testo dell'articolo 16, si è tentata, alla Commissione bilancio, una certa difesa d'ufficio, per la verità molto debole. Si è obiettato innanzitutto sul piano politico che sarebbero gravemente menomati i poteri del Parlamento se dovessero considerarsi immutabili gli elenchi di voci che sono allegati ai capitoli del fondo globale. Siamo d'accordo sul potere di modifica, ma nel senso più ampio: il Parlamento può sempre modificare la destinazione degli stanziamenti iscritti in bilancio. Questo potere non si limita agli elenchi allegati ai fondi globali: riguarda il bilancio nel suo complesso. Ma il potere di modificare il bilancio non può esercitarsi che attraverso atti legislativi che spettano esclusivamente al Parlamento ed è il Parlamento che indica quali specifiche variazioni intende apportare a questa o a quella parte della legge di bilancio. Il Parlamento non può essere sollecitato a dire: autorizzo l'aumento o la diminuzione, per un dato importo, delle spese — ad esempio — destinate all'agricoltura o alla industria o alla difesa, lasciando al Governo di scegliere, all'interno di queste indicazioni, le voci da modificare tra quelle che si riferiscono all'agricoltura, all'industria o alla difesa. Il Parlamento deve dire: modifico in tal modo questa voce e in tal altro quest'altra. Su questo non possono sussistere dubbi.

Ma qualcuno, in Commissione bilancio, ha tentato di attribuire agli elenchi del fondo globale un significato assai modesto, declassandoli ad una sorta di programma di priorità legislative esposte dal Governo, ed affermando che gli elenchi stessi non rivestono la forma, e perciò non determinano il vincolo, di un testo legislativo. Sta di fatto, invece, che tali elenchi fanno parte della tabella n. 2 allegata al disegno di legge di bilancio, e sta di fatto che durante la discussione del bilancio ogni gruppo, ogni singolo deputato ha il potere di proporre emendamenti riguardanti le singole voci del fondo globale. Signor Presidente, potrebbe ella precludere a me o a qualsiasi altro deputato la possibilità di presentare un emendamento per la modifica di tali elenchi?

Emendamenti del genere sono stati proposti e votati; nessuno avrebbe potuto impedirlo.

Il Governo ci dice: voglio prelevare i fondi necessari a questo mio provvedimento da que-

sta e da quest'altra voce, ma non lo scrive negli articoli del provvedimento stesso, limitandosi ad un generico riferimento al fondo globale. Come può esserci impedito di contrapporre alla scelta governativa una nostra scelta diversa, attraverso la votazione di emendamenti che, pur riferendosi agli stessi capitoli del fondo globale, propongono il prelievo da altre voci? Dalla risposta a questi interrogativi discende un giudizio sulla validità costituzionale del testo governativo dell'articolo 16.

Quando si dice che l'elenco non farebbe parte della legge di bilancio, vi è da chiedersi, signor Presidente: qual è allora lo strumento che abbiamo a disposizione, oggi, per poter legislativamente statuire che bisogna finanziare questo decreto-legge con certi fondi e non con certi altri?

Ma si può davvero sostenere questa tesi della non validità ed effettualità legislativa degli elenchi annessi alla legge di bilancio? Si può davvero sostenere che basta fare un riferimento ai capitoli? Ma questa tesi non l'avalla neanche il Governo, non l'avalla neanche il testo dell'articolo 16. Se fosse valida la tesi governativa, che senso avrebbe l'ultimo comma dell'articolo 16 laddove si dice: « Il ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio »? Il Governo dunque riconosce — e lo riconosce a tutte lettere — che occorre procedere a variazioni di bilancio e le variazioni non sono altro che il prelievo da certe voci degli elenchi di cui abbiamo discusso. Dunque non solo si riconosce che tali elenchi rivestono la forma e determinano i vincoli di un testo legislativo, ma si è costretti ad ammettere che, per variarli, occorre che il Parlamento autorizzi l'emanazione di decreti ministeriali.

Signor Presidente, mi consenta, a questo punto, di porre la seconda questione di liceità costituzionale: noi dunque autorizzeremo il ministro del tesoro ad emanare decreti di variazione del bilancio in corso senza indicare con precisione quali variazioni autorizziamo. Ci troveremo di fronte ad una sorta di delega di poteri, che non è ammessa, per questa materia, né dalla Costituzione né dall'ordinamento della finanza pubblica.

E se anche, per assurdo, volessimo considerare che si tratti di delega ammissibile, quali caratteristiche avrebbe? Le caratteristiche della delega in bianco, cioè in pieno contrasto con l'articolo 76 della Costituzione. Ed una delega di tal genere il Governo pretende di assicurarla attraverso un decreto legisla-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

tivo! I decreti-legge hanno validità immediata, salvo ratifica del Parlamento entro il termine noto. Ma — ripeto — all'atto della loro emanazione hanno validità immediata. Si configura così un terzo ordine di questioni costituzionali: può il Governo delegarsi da se stesso, con un decreto-legge e sia pure per breve periodo, poteri che spettano al Parlamento? Nel caso specifico poi — lo ripeto — si tratta di materia che il Parlamento non può delegare neanche con legge ordinaria.

Sono stati già rilevati da altri colleghi gli abusi del ricorso al decreto-legge, ma, oltre all'abuso generico, noi abbiamo, in questo caso, specifiche, gravissime e inammissibili violazioni della Costituzione, abbiamo l'usurpazione da parte del Governo di poteri che spettano esclusivamente alle Camere. E qui, mentre mi preme di confermare nella maniera più esplicita il rispetto mio e della mia parte nei confronti del Presidente della Repubblica, ho il dovere di domandarmi come sia stato possibile che un decreto-legge il quale presenta simili caratteristiche possa aver seguito un tanto facile e rapido cammino negli uffici della Presidenza della Repubblica da cui dipendeva l'avallo alla sua emanazione. Confido veramente che la Camera corregga almeno quella parte del decreto che, come ho cercato di dimostrare, contiene gravi ed aperte violazioni della Costituzione, ma confido anche, ove la maggioranza della Camera non avesse la sensibilità o la volontà di farlo, un esame molto più attento del disegno di legge di conversione avvenga anche presso la Presidenza della Repubblica nella fase della promulgazione.

Le obiezioni fin qui formulate valgono ovviamente a riguardo delle procedure esperite a copertura della spesa, oltre che per il 1965, anche per il 1966. Ma per l'esercizio 1966 si pone in aggiunta un'altra questione: si può tranquillamente affermare che la copertura per il 1966 non esiste. Non intendo risollevarmi in questo momento la questione degli impegni pluriennali di spesa. Salva ed impregiudicata restando tale questione, intendo riferirmi a quella parte dell'articolo 16 del decreto che si riferisce all'onere di 10 miliardi per il quale dovrebbe provvedersi a carico del capitolo 5381 del bilancio 1966. Come si può pretendere di riferirsi ad uno specifico capitolo, il 5381, di un bilancio che non esiste, non essendo ancora approvato dall'uno né dall'altro ramo del Parlamento? Si pongono anche a questo proposito una serie di questioni di correttezza costituzionale e politica, ed anche di elementare senso di riguardo nei confronti del Par-

lamento tanto più doveroso in quanto si è in sede di decreto-legge. L'unica forma corretta sarebbe, semmai, quella che il Senato ha usato nel suo emendamento all'articolo 4, il quale rimanda ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Quanto alle nostre controproposte di copertura, ci riserviamo di riprenderle in sede di emendamento all'articolo 16. Voglio concludere sottolineando che, al di là della polemica di fondo che divide la Camera circa la validità sociale ed economica del provvedimento che stiamo esaminando, si pongono qui questioni che investono innanzitutto la validità costituzionale della conversione che ci viene richiesta. Non si tratta di questioni meramente o prevalentemente tecniche e formali: esse investono problemi di indubbia portata ed attualità politica, che riguardano anche le prerogative di ciascuno dei poteri su cui si regge l'ordinamento democratico della Repubblica. Il Parlamento non può consentire che altri sia pur alti od altissimi poteri — esecutivo o Presidenza della Repubblica — promuovano od avallino iniziative tendenti a menomare potestà esclusive ed irrinunciabili del legislativo. In tal senso l'ordine del giorno proposto e sostenuto dal gruppo comunista sollecita anzitutto una piena e coraggiosa assunzione di responsabilità contro non nuovi velleitarismi autoritari del centro-sinistra, e in difesa di principi basilari dell'ordinamento democratico. (*Applausi all'estrema sinistra*).

FABBRI FRANCESCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI FRANCESCO. Sono contrario all'ordine del giorno Raffaelli. La copertura finanziaria del provvedimento è chiaramente indicata all'articolo 16. Si è già detto quali sono le voci del fondo globale a riduzione delle quali è posta la maggiore spesa a carico dell'anno finanziario 1965 (cioè gli 825 milioni per la concessione di contributi a favore dell'edilizia economica e popolare e i 675 milioni concernenti il servizio per gli interessi sui certificati di credito da emettere per l'assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti da gestioni di appalti). E altrettanto dicasi per l'esercizio finanziario 1966.

Mi preme osservare, in merito all'accusa di anticostituzionalità dell'articolo 16 del decreto-legge in riferimento all'articolo 81 della Costituzione, che, quando viene presentato un bilancio di previsione, esso nelle voci del

fondo globale reca un elenco che non ha efficacia legislativamente vincolante, ma rappresenta un'intenzione programmatica di spesa, una vera e propria indicazione di priorità della spesa. Pertanto, i provvedimenti legislativi in corso inclusi negli appositi elenchi annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, avendo il significato di un programma di scelte prioritarie esposte dal Governo non rivestono né determinano le conseguenze di una legge. (*Proteste del deputato Failla*).

Non è vero perciò che sia stato leso l'articolo 81 della Costituzione; né è vero che noi diamo una delega in bianco al ministro del tesoro, perché dovrà essere proprio il Parlamento ad approvare i disegni di legge governativi per cui è accantonata la copertura sul fondo globale, anche se non sono inclusi negli elenchi precedenti. Non è detto infatti che i provvedimenti di iniziativa governativa debbano necessariamente rispettare le indicazioni di priorità contenute nell'elenco del fondo globale, in quanto è al Parlamento che compete l'ultima, sovrana decisione in merito all'impiego del fondo stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Raffaelli di non passaggio all'esame dell'articolo unico, che equivale ad emendamento soppresivo.

(*Non è approvato*).

Passiamo agli altri ordini del giorno. Se ne dia lettura.

FRANZO, Segretario, legge:

« La Camera,

invita il Governo

a concedere agli istituti e società di credito edilizio in genere, indicati nell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, l'autorizzazione ad emettere cartelle ».

CETRULLO, BRANDI.

« La Camera,

considerata l'esigenza di assicurare l'equa ripartizione dei contributi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge sull'edilizia,

impegna il Governo

a tenere nella dovuta considerazione gli enti, istituti e società di cui all'articolo 16 del testo unico sulla edilizia economica e popolare in modo da consentire ad essi l'effettivo assolvimento, in regime di competitività con tutti gli altri enti operanti nel settore, dei loro compiti istituzionali ».

D'AMATO.

« La Camera,

considerato il carattere del provvedimento per l'edilizia, provvedimento necessario, urgente e temporaneo;

considerato che con questo provvedimento si mettono in movimento, ai fini della ripresa edilizia, tutti i settori interessati, da quello diretto dei cittadini che desiderano acquistare una casa nuova a quello degli enti pubblici e degli enti e privati operatori del settore;

considerato che le richieste che saranno presentate per usufruire dei benefici previsti dal provvedimento, se da un lato supereranno sicuramente le possibilità attuali del provvedimento, dall'altro permetteranno di avere un quadro sufficientemente dettagliato ed attuale della capacità di ripresa della attività e del mercato edilizio nel quadro delle generali condizioni economiche e sociali del paese;

e considerato infine che da questo quadro, superando opinioni correnti ed informazioni spesso totalmente infondate ed inesatte, sarà possibile e più facile avere elementi per la definizione di una più generale, più impegnativa e più organica politica dell'edilizia,

impegna il Governo

a raccogliere nel modo più esauriente ed a trasmettere al Parlamento con opportune note, tutti i dati statistici sulla attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle varie categorie che chiederanno di usufruire dei benefici previsti dalla legge stessa ».

GREGGI.

« La Camera,

considerata la necessità di orientare l'incentivazione dell'attività edilizia per abitazioni al conseguimento delle finalità individuate dal Governo nel programma quinquennale di sviluppo economico e, conseguentemente, di procedere ad una localizzazione degli insediamenti residenziali coerente con l'esigenza di un nuovo assetto territoriale;

prende atto delle dichiarazioni del Governo in ordine alla priorità del finanziamento dei programmi di edilizia sovvenzionata ed all'utilizzo delle aree di sviluppo residenziale, individuate dai piani delle zone destinate all'edilizia economica e popolare, formati ai sensi della legge n. 167, per quanto riguarda l'attività edilizia degli enti pubblici e, in particolare, della « Gescal »,

invita il ministro dei lavori pubblici

in analogia a quanto disposto dalla legge n. 1460. a formare il piano triennale di ri-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

partizione territoriale degli investimenti, tenendo conto, nella determinazione degli indici, delle abitazioni effettivamente occupate, nonché della situazione della occupazione nel settore edilizio;

riafferma l'esigenza che nella ripartizione degli investimenti tra gli enti di cui all'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, confermata la funzione fondamentale degli istituti autonomi per le case popolari, venga sollecitato l'apporto della iniziativa individuale e di gruppo, in correlazione allo sviluppo assunto dal movimento cooperativistico dei lavoratori.

Per quanto riguarda il secondo titolo « agevolazioni creditizie per l'edilizia ».

invita il Governo:

1) a garantire, nella ripartizione dei contributi per le costruzioni da realizzarsi con i benefici previsti dall'articolo 4, la concessione di almeno il 30 per cento dello stanziamento complessivo alle categorie indicate alla lettera a) dell'articolo 9;

2) a diramare istruzioni agli istituti di credito autorizzati e ad esercitare adeguati controlli affinché:

a) venga applicato il criterio di preferenza di cui all'ultimo comma dell'articolo 10, nella concessione dei mutui richiesti per le costruzioni da realizzarli nei comuni obbligati a formare il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge n. 167 o che comunque l'abbiano adottato;

b) nella valutazione delle domande si proceda esclusivamente all'accertamento della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge;

c) venga notificata ai richiedenti la motivazione dell'esclusione dalla concessione del mutuo ».

CARRA, BRANDI, DI NARDO, ALESSANDRINI, RIPAMONTI.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questi ordini del giorno?

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Accetto come raccomandazione gli ordini del giorno Cetrullo e D'Amato. Accetto gli ordini del giorno Greggi e Carra.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Onorevole Cetrullo?

CETRULLO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi?

GREGGI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Carra?

CARRA. Non insisto.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole D'Amato non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo ordine del giorno. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge, identico nei testi del Senato e della Commissione, con l'avvertenza che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'I.N.C.I.S., dell'I.S.E.S. e di cooperative edilizie, nonché degli enti, istituti e società di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire un miliardo per l'anno finanziario 1965, di lire tre miliardi e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire un miliardo e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1967 ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« I programmi di costruzione di cui all'articolo precedente, devono essere attuati nell'ambito dei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, adottati o approvati.

Le costruzioni possono essere realizzate, previa autorizzazione del Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il parere del Sindaco del comune interessato, anche su aree:

a) comprese nei piani di zona e non incluse nei programmi comunali di utilizzo, di cui all'articolo 11 della legge 18 apr-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

le 1962, n. 167, purché siano già dotate dei servizi indispensabili, ovvero la loro urbanizzazione sia prevista nel successivo biennio, ovvero, infine, i proprietari siano disposti ad urbanizzarle a loro spese, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1963, n. 904;

b) non comprese nei piani di zona, quando non vi siano nell'ambito di detti piani aree urbanizzate e non sia prevista la possibilità di urbanizzazione nel successivo biennio, e sempre che risulti che le aree prescelte saranno dotate entro il successivo biennio dei servizi pubblici indispensabili e la loro utilizzazione sia conforme alla previsione dei piani regolatori, adottati od approvati, o dei programmi di fabbricazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai programmi di edilizia popolare finanziati in virtù di precedenti leggi sulla edilizia economica e popolare ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Gli Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere i mutui per l'attuazione, secondo le disposizioni del presente titolo, di un programma straordinario per favorire la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 8, sino all'importo del 75 per cento della spesa necessaria per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione o del valore accertato dell'immobile da acquistare.

I mutui possono essere concessi per l'acquisto di abitazioni entro il limite massimo del 25 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni di mutuo che si effettuino ai sensi del presente titolo, sempre che trattisi di abitazioni già costruite che abbiano ottenuto la dichiarazione di abitabilità in data non anteriore al 1° gennaio 1964 o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che non siano state oggetto di precedenti alienazioni.

I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione.

I mutui accordati dagli Istituti di cui al primo comma sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi nella misura del 44 per cento dell'importo del mutuo.

La garanzia dello Stato, nei limiti di cui al precedente comma, diventerà operante

entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'Istituto mutuante dovesse restare incapiente del suo credito, e ciò purché l'Istituto stesso abbia iniziato detta esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1966 e successivi.

La garanzia dello Stato continuerà a sussistere qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'Istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dal presente decreto.

I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di 25 anni, con facoltà di estinzione anticipata, e non possono gravare sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari nonché spese accessorie in misura superiore al 5,50 per cento annuo, oltre il rimborso del capitale.

I mutui stessi possono essere concessi in contanti o in cartelle.

I mutui in contanti vengono stipulati con le modalità di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474. Gli Istituti sono autorizzati ad emettere cartelle in corrispondenza, oltre che del capitale mutuato, della perdita che incontrino nel relativo collocamento.

I mutui in cartelle possono essere maggiorati, rispetto alla percentuale di cui al primo comma, degli importi occorrenti affinché il ricavo in contanti corrisponda a detta percentuale.

I mutuatari, in ogni caso, corrisponderanno quanto è a loro carico, giusta il precedente ottavo comma, sul ricavo in contanti ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui sono disciplinate da apposite convenzioni da stipularsi, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro del tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici, con gli Istituti indicati nell'articolo 4.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a stipulare con gli Istituti anzidetti le convenzioni che si rendessero necessarie dopo la conversione in legge del presente decreto.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da tasse di bollo e imposte di registro ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di porre gli Istituti indicati nell'articolo 4 in condizioni di limitare, ai sensi del predetto articolo, l'onere totale a carico dei mutuatari, il Ministero dei lavori pubblici corrisponde agli Istituti stessi un contributo pari alla differenza tra l'effettivo costo dell'operazione e l'onere assunto dai mutuatari. Nel costo effettivo è compresa, oltre alle voci di cui al comma ottavo dell'articolo 4, ove del caso, la provvigione per la perdita relativa al collocamento delle cartelle. Il costo effettivo dell'operazione di mutuo è stabilito semestralmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici.

La concessione dei contributi è disposta, con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche, competente per territorio, ai singoli Istituti sulla base dei contratti di mutuo stipulati.

Si applicano le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908 ».

All'articolo 7, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) alla ripartizione, territoriale e fra le categorie di cui al successivo articolo 9, dei contributi previsti dal presente titolo; ».

All'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I mutui previsti dal presente decreto sono concessi per l'acquisto e la costruzione di abitazioni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408. È consentita, per ciascun appartamento, una autorimessa della superficie massima di 25 metri quadrati ».

Dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Il Ministro dei lavori pubblici stabilirà con proprio decreto, con riferimento alle situazioni locali, il prezzo massimo, per metro quadrato o per metro cubo, degli alloggi da acquistare o costruire con i benefici del presente decreto, nonché l'incidenza massima del costo delle aree ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le abitazioni sono destinate all'assegnazione o alla vendita a favore di cittadini ita-

liani che abbiano la residenza nel comune ove gli alloggi sono costruiti e non siano proprietari, nel comune stesso, di altra abitazione. Sono esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altri alloggi, costruiti con concorsi o contributi dello Stato, delle Regioni, delle provincie, dei comuni o di enti pubblici o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, nonché coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito netto annuo tassabile a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 1.200.000, detratta la quota derivante da redditi di lavoro ».

L'ultimo comma è soppresso.

All'articolo 9, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) coloro che, avendo i requisiti richiesti, intendono, singolarmente ovvero riuniti in consorzi o cooperative, sia a proprietà indivisa che a proprietà individuale, acquistare o costruire le abitazioni; ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una relazione contenente l'indicazione e le caratteristiche delle abitazioni da acquistare o da costruire, debbono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1965 ad uno degli Istituti indicati nell'articolo 4.

L'Istituto, qualora ritenga la domanda meritevole di considerazione, invita il richiedente a presentare, se trattasi di nuova costruzione, il progetto esecutivo dell'opera con preventivo di spesa particolareggiato ovvero, se trattasi di acquisto di abitazione già costruita o in corso di costruzione, la pianta dell'abitazione stessa con l'indicazione del prezzo di acquisto ed una relazione sulle caratteristiche del fabbricato, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per godere dei benefici previsti dal presente titolo.

Saranno preferite, in ordine di presentazione, le domande che si riferiscano a costruzioni nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e che abbiano i prezzi meno elevati in relazione ai limiti stabiliti nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui al terzo comma dell'articolo 8. Altri criteri preferenziali, subordinatamente ai due precedentemente indicati, potranno essere stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

All'articolo 11, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« Per ottenere l'erogazione del contributo di cui al precedente articolo 6, gli Istituti indicati nell'articolo 4 debbono inviare all'Ufficio del Genio civile territorialmente competente:

a) se trattasi di nuove costruzioni, dopo l'ultimazione dei lavori, gli elaborati del progetto esecutivo di cui al precedente articolo ed il relativo contratto di mutuo;

b) se trattasi di abitazione da acquistare ai sensi del precedente articolo 4, la pianta dell'abitazione stessa ed il relativo contratto di mutuo;

c) la documentazione comprovante il possesso dei prescritti requisiti da parte dei destinatari delle abitazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 9.

Gli Uffici del Genio civile accertano la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche di cui al precedente articolo 8 ed agli elaborati di progetto, nonché il possesso da parte dei mutuatari dei requisiti richiesti e trasmettono al Provveditorato regionale alle opere pubbliche la domanda di concessione del contributo munita di un certificato di regolare esecuzione delle costruzioni ovvero per le abitazioni di cui al punto b) un certificato di conformità ai citati requisiti ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« È vietata la locazione, da parte delle imprese di cui alla lettera c) dell'articolo 9, degli appartamenti costruiti con le agevolazioni di cui al presente titolo. Le abitazioni costruite dalle stesse imprese possono essere vendute a persone non aventi i requisiti previsti dall'articolo 8, purché il costruttore rinunci, per la parte che si riferisce alle abitazioni di cui trattasi, al mutuo contratto con le agevolazioni di cui al presente titolo.

Gli assegnatari e gli acquirenti devono occupare gli alloggi personalmente o a mezzo del coniuge o di parenti fino al secondo grado, per non meno di un quinquennio dalla data dell'assegnazione o dell'acquisto. Per lo stesso periodo di tempo è ad essi vietata la locazione o la alienazione dell'alloggio.

L'accertamento dell'avvenuta indebita locazione o alienazione è demandato al Provveditore regionale alle opere pubbliche. Di tale accertamento sarà data comunicazione all'interessato, all'Istituto mutuante e alle autorità finanziarie competenti.

La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio, quando sussistano gravi o sopravvenuti motivi, sono autorizzate dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Commissione regionale di vigilanza di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Allo stesso Provveditore compete ogni altra declaratoria o decisione in materia ».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. — L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 8 e 12 importa la risoluzione di diritto del contratto di mutuo contemplato all'articolo 4 della presente legge e la decadenza da ogni altro beneficio ».

L'articolo 1 del decreto-legge, nel testo approvato dal Senato, è così formulato:

« Per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'I.N.C.I.S., dell'I.S.E.S. e di cooperative edilizie, nonché degli enti, istituti e società di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire un miliardo per l'anno finanziario 1965, di lire 3 miliardi e 500 milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire un miliardo e 500 milioni per l'anno finanziario 1967 ».

Gli onorevoli Ivano Curti, Angelino, Pigni, Ceravolo, Naldini, Raia, Lami, Sanna, Passoni e Menchinelli hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Per provvedere alla concessione di contributi di annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'« Incis », dell'I.S.E.S., di cooperative edilizie e comuni, sono autorizzati limiti di impegni, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di 1 miliardo per l'anno finanziario 1965, di lire 4 miliardi e 500 milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1967 ».

L'onorevole Ivano Curti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CURTI IVANO. Il nostro emendamento prende lo spunto dal fatto che il decreto-legge è diviso in due titoli che corrispondono

a due diverse impostazioni della spesa prevista e a due distinti tipi di edilizia.

Le somme stanziare nella prima parte del provvedimento sono devolute (come risulta dalla stessa denominazione del titolo I) a favore dell'edilizia popolare, mentre quelle previste dal titolo II riguardano una serie di agevolazioni concernenti anch'esse case economiche, ma di tipo più costoso del precedente.

Con il nostro emendamento noi chiediamo che le somme destinate al finanziamento degli interventi di cui al titolo I del provvedimento siano elevate a otto miliardi e 500 milioni, di cui 1 miliardo per l'anno finanziario 1965, 4 miliardi e 500 milioni per l'esercizio 1966, 3 miliardi per l'esercizio 1967.

Noi proponiamo cioè un trasferimento degli stanziamenti previsti nel decreto-legge dal II al I titolo, perché maggiori siano le somme per l'edilizia economica e popolare da mettere a disposizione degli istituti autonomi per le case popolari, dell'« Incis » e delle cooperative che vengono autorizzati a costruire ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408. Si tratta di un tipo di edilizia meno costoso e più richiesto, come risulta dalle domande inoltrate agli istituti per le case popolari ogniqualvolta è indetto un concorso per l'assegnazione di alloggi costruiti con i fondi e con i criteri previsti dalla legge n. 408, oltre che da quelle presentate da cooperative per partecipare ai concorsi della gestione I.N.A.-Casa. È da ricordare, infatti, che su 13 mila cooperative che hanno fatto la richiesta, 12 mila sono state escluse, poiché soltanto mille hanno avuto l'assegnazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pietro Amendola, Beragnoli, Lusoli, De Pasquale, Poerio, Corghi, Todros, Luigi Napolitano, Baldina Di Vittorio Berti, Cianca, Busetto, Raffaelli e Raucci hanno proposto di sopprimere, alla terza riga, le parole: « dell'I.S.E.S. »; e di sopprimere altresì le parole: « nonché degli enti, istituti e società di cui all'articolo 16 del testo unico nell'edilizia economica e popolare approvato con decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ».

L'onorevole Pietro Amendola ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

AMENDOLA PIETRO. Le nostre proposte sono motivate innanzitutto dalla opportunità di non disperdere eccessivamente questo non ingentissimo volume di contributi, dal quale dovrebbero teoricamente derivare per il 1966 e il 1967 circa 150 miliardi di costruzioni.

Non è opportuno, a nostro avviso, che si verifichi questa eccessiva dispersione poiché

non abbiamo ancora assicurata la disponibilità dei mutui in relazione anche ai contributi già assegnati e distribuiti con la legge n. 1470 e addirittura, per una quota parte, particolarmente per quanto concerne le cooperative edilizie, anche per i contributi che risalgono alla legge n. 195. Quindi, non essendo stata ancora assicurata integralmente questa disponibilità di mutui, manca la garanzia dell'integrale realizzazione dei programmi edificatori finanziati con leggi nn. 1460 e 195.

In secondo luogo, noi riteniamo assai opportuno che una quota elevata di tali contributi venga assegnata alle cooperative edilizie. In effetti, come ho ricordato ieri in sede di discussione generale, a seguito della legge n. 60 sulla « Gescal » abbiamo assistito ad una fioritura impetuosa in alcune province di autentiche, genuine cooperative di lavoratori.

Orbene, le cooperative « Gescal » hanno potuto soltanto in numero assai esiguo avvantaggiarsi dei finanziamenti che sono stati assegnati in seguito a sorteggio fra tutte quelle che avevano partecipato agli appositi bandi. Pertanto sarebbe opportuno che una notevole quota dei contributi che andiamo a stanziare fosse destinata a queste cooperative di autentici lavoratori.

Si tratta inoltre di non disperdere questi 150 miliardi tra troppe iniziative settoriali, viceversa sembra opportuno concentrare le somme a disposizione in enti i quali operino sulla generalità del territorio nazionale (come l'« Incis » che, per quanto sia un ente settoriale, serve gli interessi di una categoria vastissima quale quella dei pubblici dipendenti), ovvero negli istituti autonomi per le case popolari, i quali operano al servizio dei cittadini che rientrano nella loro giurisdizione. Seguendo un simile criterio, in un momento in cui gli istituti per le case popolari si dibattono in sempre maggiori ristrettezze economiche, noi daremmo un aiuto agli istituti medesimi, consentendo loro l'impostazione e la realizzazione di programmi costruttivi di una certa ampiezza, con vantaggi, oltre tutto, sul piano urbanistico, sul piano delle progettazioni, sul piano dell'impiego dei tecnici.

Per tutte queste ragioni di carattere generale propongo queste conclusioni. In particolare propongo di escludere l'I.S.E.S. non soltanto perché si tratta di un istituto a carattere settoriale ma anche e soprattutto per incentivare l'I.S.E.S. stesso a decidersi una buona volta a rispettare la volontà del legislatore.

I colleghi ricorderanno che alla fine della scorsa legislatura dovemmo affrontare un

complesso problema. Si trattava di sopprimere l'U.N.R.R.A.-Casas o di trasformarla nell'I.S.E.S.; e ricordiamo bene che la maggioranza di ogni parte politica era piuttosto orientata verso la soppressione pura e semplice dell'U.N.R.R.A.-Casas. Comunque, alla fine consentimmo a questa trasformazione ma nel presupposto che l'I.S.E.S., a differenza del defunto U.N.R.R.A.-Casas, non fosse più un istituto costruttore e amministratore — e cattivo amministratore — ma divenisse quasi un'azienda pilota a servizio dell'amministrazione dei lavori pubblici, specializzandosi e qualificandosi particolarmente nell'industrializzazione edilizia e nella prefabbricazione, allo scopo di approfondire gli studi e gli esperimenti in campi come questi, essenziali per conseguire una riduzione dei costi.

Ora, a quanto risulta non soltanto dalla viva voce di coloro che hanno parte in causa nella direzione di tale istituto, ma anche dal consuntivo dell'I.S.E.S. contenuto nella tabella 8 allegata allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1963, pare che l'I.S.E.S. continui a percorrere tale e quale la vecchia strada dell'U.N.R.R.A.-Casas, mentre — si badi bene — noi legislatori avevamo prescritto con l'articolo 6 della già citata legge (proprio per costringerlo a perseguire i suoi nuovi fini istituzionali) che entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge (ormai ne sono trascorsi quasi tre) le unità immobiliari passate dalla amministrazione dell'U.N.R.R.A.-Casas all'I.S.E.S. con richiesta di riscatto degli assegnatari dovessero essere trasferite in amministrazione all'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio ovvero agli altri enti se di proprietà di questi ultimi.

Non risulta che l'I.S.E.S. abbia dato inizio all'operazione dei riscatti, anzi risulta che non ha alcuna intenzione di procedervi. E la cosa si spiega quando nel bilancio dell'I.S.E.S. vediamo che la rendita dei fabbricati in gestione ammonta a 732 milioni e che gli oneri ammontano a 175 milioni. Vi è quindi un margine di circa 500 milioni che va a coprire esattamente la metà delle spese per il personale dell'I.S.E.S. A quanto pare, quindi, l'I.S.E.S. persiste nel suo comportamento e continua a vivacchiare come un istituto costruttore e amministratore cattivo di alloggi. Cattivo, perché tutti sappiamo come in alcune province del mezzogiorno d'Italia, in particolar modo, le case siano state costruite male (magari perché i costi dovevano essere contenuti) e non siano assolutamente tenute bene.

A maggior ragione, esclusione degli enti cosiddetti senza fine di lucro, che sono stati introdotti dal Senato. A questo punto, occorre dar lode al ministro e al Governo, che questi enti non avevano inserito nel testo originario del decreto-legge. Non vogliamo fare di ogni erba un fascio, ma non possiamo ignorare come per la maggior parte si tratti di sigle, di etichette, di mascherature dietro le quali si nascondono, e neanche troppo rigidamente, vere e proprie attività a carattere speculativo che fanno capo a determinati individui ben identificabili. Anni addietro, con vivissima soddisfazione, abbiamo ascoltato, signor ministro, proprio da un suo predecessore, l'onorevole Sullo, le parole più roventi nei confronti di questi enti cosiddetti senza fini di lucro; e anzi, quando il discorso veniva sul nuovo testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare, pareva pacifico che gli enti in questione sarebbero finalmente scomparsi. Sappiamo che presso la direzione generale dell'edilizia sovvenzionata si sono accumulate, nel corso di questi anni, valanghe di ricorsi e di proteste per le malefatte di questi enti; io stesso, appena una settimana addietro, ho dovuto disturbare il dottor Roselli per consegnargli un altro esposto che concerne appunto uno di questi enti, che opera nella mia regione, la Campania. Penso che tutti i colleghi abbiano ricevuto, in questi giorni, una sollecitatoria da parte di uno di questi enti, l'I.N.C.A.M. Può darsi che questo ente non abbia fini di lucro, ma è un fatto che complessivamente, nei suoi molti anni di esistenza, ha realizzato programmi abitativi per 2 miliardi di lire in tutta Italia. Da questa cifra si può ben comprendere quanto modeste siano la sua struttura e la sua potenzialità, cosa del resto logica, trattandosi di un ente a carattere settoriale (opera per i maestri elementari), al quale dovrebbero andare altre briciole, disperdendo eccessivamente le già magre e ridotte disponibilità.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marzotto, Trombetta, Cassandro, De Lorenzo, Taverna, Emilio Pucci, Bonea e Riccardo Ferrari hanno proposto di sostituire le parole: « nella misura di lire un miliardo », fino alla fine dell'articolo, con le parole: « di lire sei miliardi per l'anno finanziario 1966 ».

L'onorevole Marzotto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARZOTTO. L'emendamento è volto a concentrare nel tempo lo sforzo che il Governo intende fare per il settore dell'edilizia.

Questo provvedimento è presentato come anticongiunturale; e il tempo previsto per la sua applicazione è di tre anni. Ora, i deputati della maggioranza e il Governo non possono pensare che la crisi economica in Italia, e in particolare quella nel settore edile, diventi un fatto cronico. Anzi, debbono augurarsi che si esca rapidamente da questa situazione. E per uscire rapidamente occorre una terapia d'urto.

Perciò noi proponiamo di concentrare in un anno i sei miliardi previsti in tre anni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Todros, De Pasquale, Lusoli, Poerio, Luigi Napolitano, Baldina Di Vittorio Berti, Giorgi, Corghi, Cianca, Busetto, Beragnoli, Pietro Amendola, Raffaelli e Raucci hanno proposto di sostituire le parole: « nella misura di lire un miliardo », fino alla fine dell'articolo, con le altre: « nella misura di un miliardo e 500 milioni per l'anno finanziario 1965, di lire 8 miliardi e 500 milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire 6 miliardi e 500 milioni per l'anno 1967 ».

L'onorevole Todros ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TODROS. Si tratta di un emendamento sostanziale. Esso di fatto invita la Camera a prendere in esame l'eliminazione totale del titolo II e il trasferimento del limite di impegno di spesa di 10 miliardi e mezzo previsto dal titolo II completamente al primo. Così avremmo ripartiti nei bilanci 1965, 1966 e 1967, rispettivamente, un miliardo e mezzo, 8 miliardi e mezzo e 6 miliardi e mezzo, per un totale di 16 miliardi e mezzo (che inducono investimenti per 312 miliardi), destinati alla edilizia popolare in aggiunta alla legge fondamentale n. 408 e sulla sua linea.

Vorrei brevemente intrattenere i colleghi per illustrare quale fondo di serietà abbia un emendamento come questo. Intanto, onorevole ministro, nel 1963, in una condizione completamente differente dall'attuale, con la legge n. 1460 il Governo prevede in tre anni 9 miliardi: una volta e mezzo quello che il Governo prevede oggi per l'edilizia popolare col primo titolo. Nella nuova situazione, che presenta caratteristiche di estrema gravità e di sempre maggiore necessità di abitazioni popolari, è evidente che l'aumento dei 9 miliardi a 16 miliardi e mezzo, che noi proponiamo, sarebbe un indice della scelta da parte dello Stato di una certa caratterizzazione della spesa pubblica.

Onorevole ministro, a mio avviso non valgono le tesi che ella ha sostenuto oggi nella

sua replica, quando ha detto che sarebbe uno sforzo sproporzionato, che ridurrebbe l'efficacia del provvedimento, il trasferimento di tutti gli stanziamenti sul primo titolo, in quanto diversi sono i bisogni e diverse le parti che compongono il settore che sono in crisi. Noi, invece, siamo del parere completamente opposto. Per quali motivi?

Intanto, l'impiego dei 16 miliardi e mezzo con contributi pluriennali mette in moto 312 miliardi — contro i 150 previsti dal decreto-legge sul primo titolo — tutti per l'edilizia popolare. Che cosa significa questo, se vogliamo dare al decreto-legge veramente una funzione incisiva sull'occupazione e sulla disponibilità di case a basso costo? Significa, intanto, il passaggio da 50-60 mila occupati (come l'intero decreto-legge prevede) a 100 mila. Poiché sull'edilizia popolare, realizzata nell'ambito dei piani di zona, l'incidenza dell'area è minore, ed è quindi inferiore il costo-vano, una eguale spesa provoca maggiore occupazione. Di conseguenza, avremmo immediatamente nel mercato, seppure distribuita in tre anni, l'occupazione di un maggior numero di addetti al settore. In questo senso non sarebbe persa di vista l'esigenza della maggiore occupazione di fronte a prospettive che, partendo da dati precisi, assicurano una forte disoccupazione nel settore nel 1966. Questo in relazione anche alle previsioni sul completamento delle opere iniziate.

Un secondo vantaggio deriverebbe dal trasferimento al primo titolo (edilizia economica e popolare) dell'intera somma, che andrebbe quindi ad assicurare più case ai lavoratori meno abbienti. Abbiamo visto che con 16 miliardi e mezzo, tenendo conto di quello che la circolare ministeriale precisa in merito alla attuazione della legge n. 1460, pur aumentando il costo medio per vano da un milione a un milione e 200 mila lire, costruiremmo 450 mila vani, contro i 300 mila complessivi, tra acquisto di « invenduto » e nuove costruzioni, che il decreto comporta sulla base della distribuzione degli stanziamenti in esso prevista.

Non avremmo quindi soltanto una maggiore occupazione, ma anche un maggior numero di vani da mettere a disposizione della popolazione con la stessa somma stanziata. Desidero far notare che con il nostro emendamento restiamo nell'ambito dello sforzo finanziario che il Governo dichiara di poter sostenere in questo momento; uno sforzo che impegna, su tre bilanci, 16 miliardi e mezzo di lire. Certo saremmo dei demagoghi se chie-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

dessimo 40 o 50 miliardi, senza indicare nello stesso tempo dove reperire i fondi, quale svolta dare cioè alla politica che il Governo sta conducendo in rapporto alle disponibilità del bilancio dello Stato. Ma noi rimaniamo, con questo emendamento, nell'ambito della spesa prevista; e ne chiediamo soltanto una diversa qualificazione.

Un terzo vantaggio riguarda il tipo di abitazione. Si tratta cioè di case popolari, a basso costo, da assegnare agli strati meno abbienti, ai lavoratori che, come è risultato molto chiaramente dal dibattito, non possono accedere alla proprietà della casa, in quanto non sono in grado di anticipare la somma in contanti né di pagare le rate di ammortamento e gli interessi che il titolo secondo del decreto prevede.

I lavoratori risentono enormemente della crisi economica generale, dei bassi livelli di occupazione, dei tagli operati sui salari per il lavoro ad orario ridotto e del continuo aumento del costo della vita; per cui sempre maggiore diventa il numero di coloro che hanno bisogno di una casa a basso costo. Di conseguenza, il trasferimento dell'intera somma dal titolo secondo al titolo primo terrebbe conto anche della particolare situazione economica del paese, che si riflette sulle condizioni dei lavoratori.

Ma un altro elemento mi preme ricordare. L'onorevole ministro nella sua risposta ci ha confermato — come noi avevamo già avuto modo di dire, riferendoci al suo intervento al Senato — che il Governo in questo momento ritiene, per una serie di considerazioni (che in questo momento non intendiamo ricordare, perché sono state oggetto del dibattito ed anche perché ne ripareremo nella dichiarazione di voto finale sulla legge), che i privati, cui sono destinati gli stanziamenti del titolo secondo, difficilmente potranno ricorrere alle provvidenze previste dalla legge n. 167, o per lo meno non sono vincolati a farlo. Infatti il trasferimento di queste attività nella legge n. 167 diventa solo un criterio preferenziale nell'esame delle domande da parte degli enti e degli istituti che concederanno il mutuo.

A parte la considerazione che questa è una affermazione — come abbiamo dichiarato nel corso del dibattito — che non trova riscontro nella realtà, perché i privati (lo confermava ancora una volta stamattina l'onorevole relatore di minoranza) non faranno ricorso alle provvidenze della legge n. 167, in quanto hanno aree e licenze a sufficienza per compiere le loro speculazioni, bisogna tener presente che l'onorevole ministro, nello stesso momen-

to in cui affermava queste cose, confermava la validità della politica del Governo tendente ad uno sviluppo ordinato e pianificato dell'attività del settore, indicando come elemento di grave crisi le scelte politiche passate, che hanno permesso ai privati di intervenire nel modo in cui sono intervenuti.

Con il trasferimento di tutti gli stanziamenti previsti dal titolo secondo al titolo primo, come noi proponiamo, gli enti pubblici, cui sono destinati gli stanziamenti del titolo primo, sentirebbero una responsabilità maggiore di intervento nell'ambito della legge n. 167, anche se nell'articolo 2 dello stesso titolo sono contenute alcune deroghe. Ma anche supponendo che queste deroghe permangano, almeno gli stanziamenti verrebbero distribuiti di preferenza nell'ambito della legge n. 167; e, nel caso in cui nei piani non esistessero aree attrezzate, nell'ambito dei piani regolatori, come dicono appunto le deroghe previste dal Governo.

Tutto questo certamente faciliterebbe un maggior controllo e darebbe sostegno alla legge n. 167, eliminando i dubbi che ancora esistono in alcune amministrazioni. Oltre ai vantaggi da me accennati, e che si estrinsecerebbero in una maggiore occupazione, in un maggior numero di case di tipo economico (diverse cioè da quelle previste dal decreto) per i lavoratori, si darebbe più slancio a quello che tutti noi auspichiamo, ma che di fatto non si traduce mai in concreto nelle leggi: e cioè ad avviare in modo definitivo la preparazione dei piani di zona previsti dalla legge n. 167 a carico degli enti locali.

Un'ultima questione può nascere esaminando questa nostra proposta. Il Governo ci dice che, sommando tutti i residui non utilizzati, a cominciare dai 170 miliardi della « Gescal », con gli stanziamenti previsti nel titolo primo, si giunge nel 1966 quasi al *plafond* del piano quinquennale (422 miliardi, contro i 440 previsti dal piano per l'intervento pubblico).

Intanto, onorevole ministro, non possiamo condividere questa affermazione (ed ecco perché proponiamo di passare tutti gli stanziamenti all'edilizia popolare), perché il piano quinquennale prevede investimenti pubblici di 440 miliardi sui 1.750 miliardi globali anno per anno: cioè ogni anno gli investimenti pubblici devono raggiungere 440 miliardi, che, moltiplicati per cinque, devono dare nel quinquennio 2.200 miliardi, sugli 8.750 previsti nel settore dell'abitazione. Se questo deve avvenire, è evidente che noi non possiamo introdurre nel calcolo investimenti non effettuati

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

su leggi passate, per dimostrare che con questo ci avviciniamo ai 440 miliardi; anche perché ella sa, onorevole ministro, che qualunque provvedimento noi prendiamo adesso, sia per i tempi tecnici sia per i ritardi burocratici e così via, avrà i suoi effetti di investimento reale solo con ritardo (e difatti ella prevede che solo la metà di questi investimenti siano realizzati nel 1966).

E allora, se noi prendiamo oggi la decisione di trasferire al primo gli stanziamenti del titolo secondo, per cui provochiamo, contro i 150 miliardi stanziati per l'edilizia popolare, 312 miliardi di investimenti, possiamo auspicare che, accelerando le procedure, riducendo i tempi tecnici, almeno la metà di questa somma — 160 miliardi circa — possa essere investita nel settore il prossimo anno; e sommandola ai 170 miliardi della « Gescal », investimento quasi tutto reale di quell'anno, non raggiungiamo ancora il *plafond* degli investimenti per l'edilizia popolare previsti dal piano quinquennale. Altrimenti, portandoci dietro in continuità residui, gonfieremo sempre più la cifra, fino al punto che non occorreranno più stanziamenti, perché a forza di residui raggiungeremo i 2.220 miliardi previsti, non avendo realizzato investimenti negli anni precedenti!

Per questo motivo, anche, la nostra proposta non contrasta con le indicazioni del piano quinquennale. Sul quale ella ci dice che non abbiamo ancora sollevato obiezioni. Ma in realtà il dibattito in Parlamento sul piano quinquennale non è avvenuto. Il giorno che faremo questo dibattito potremo evidentemente indicare al Governo che non siamo per un ampliamento degli investimenti totali nella edilizia oltre il limite indicato dal piano, in quanto ciò significherebbe sottrarre investimenti ad altri settori produttivi; ma che nell'ordine di questi investimenti non concordiamo nel limite del quarto per l'edilizia pubblica sovvenzionata.

Per tutto quanto ho detto riguardo all'occupazione, all'opportunità di costruire un maggior numero di case per i lavoratori, alla convenienza di inserire questa edilizia in uno sviluppo ordinato delle città, per un avvicinamento infine agli obiettivi del piano quinquennale, noi proponiamo il trasferimento nel titolo primo dei 10 miliardi e mezzo previsti nel titolo secondo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Pasquale, Lusoli, Poerio, Corghi, Todros, Luigi Napolitano, Baldina Di Vittorio Berti, Giorgi, Cianca, Busetto, Beragnoli, Pietro Amendola,

Raffaelli e Raucci hanno proposto di sostituire le parole: « nella misura di lire un miliardo », fino alla fine dell'articolo, con le parole: « nella misura di un miliardo e 125 milioni per l'anno finanziario 1965, di lire 4 miliardi e 750 milioni per l'anno finanziario 1966, e di lire 2 miliardi e 750 milioni per l'anno finanziario 1967 ».

L'onorevole De Pasquale ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DE PASQUALE, Relatore di minoranza. L'emendamento è evidentemente subordinato all'emendamento illustrato poco fa dall'onorevole Todros.

Noi, così come abbiamo detto nella discussione generale e come ha confermato lo onorevole Todros nella illustrazione del suo emendamento, siamo per il trasferimento di tutti i fondi dal titolo secondo al primo. Questa nostra richiesta presenta una serie di vantaggi che sono stati già spiegati: in primo luogo, presenta il vantaggio di ampliare le costruzioni e di ampliare l'occupazione. Presenta poi il vantaggio di sviluppare un mercato economico e popolare. Fornisce anche la possibilità di fare ricorso al piccolo risparmio in una misura più sopportabile di quanto avvenga per il secondo titolo, in quanto sulla base delle cooperative, oltre che attraverso il finanziamento degli enti, le anticipazioni che vengono fatte dai soci sono di molto inferiori a quelle che avvengono invece sulla base appunto del titolo II. Questa è la nostra proposta principale.

Con l'emendamento da me presentato avanziamo una proposta subordinata, quella cioè di impinguare il finanziamento per il primo titolo trasferendo ad esso, non tutta la somma stanziata per il secondo titolo, cioè tutta quella destinata sia alle nuove costruzioni sia all'acquisto degli edifici già costruiti, ma solo quella parte destinata appunto agli acquisti del cosiddetto « invenduto ».

Riteniamo, anche in base alle dichiarazioni che ha fatto poco fa il ministro nel suo intervento, che un emendamento di questo tipo non dovrebbe trovare alcuna opposizione. Perché, anche se possono essere discusse, come sono state discusse, le nostre obiezioni all'intero secondo titolo, anche se possono farsi delle contestazioni del tipo di quelle che ha fatto il ministro (inconsistenti, secondo noi; comunque sono state fatte) per quanto riguarda questo particolare aspetto, cioè la riserva dei fondi stanziati nel secondo titolo per l'invenduto, tutta la Camera ha potuto constatare, riteniamo, che il ministro

non è riuscito a dare alcuna giustificazione, alcuna spiegazione circa la produttività di un contributo dello Stato di questo tipo. Anzi, il ministro ha detto qui con una certa enfasi — che mascherava appunto la impossibilità di opporre un argomento concreto alle nostre contestazioni — che personalmente egli è più vicino a coloro che non hanno alcuna simpatia per i costruttori imprevidenti e per le banche imprevidenti che li hanno aiutati.

Ora, se ciò è vero, se una dichiarazione di questo tipo ha un qualche valore politico, che senso ha che il ministro affermi di non avere alcuna simpatia per costruttori e banche imprevidenti, e poi difenda nella legge il criterio dell'attribuzione del 25 per cento della somma stanziata nel secondo titolo a questi costruttori imprevidenti? Si tratterebbe, allora, di una affermazione fatta così, per coprire quello che in effetti, secondo noi, è l'inizio di un'operazione a largo respiro, volta appunto a sottrarre all'edilizia economica e popolare dei fondi che vengono dati evidentemente, indiscutibilmente, senza possibilità di equivoco, all'edilizia speculativa già consolidata nelle costruzioni invendute.

Il ministro ha fatto anche altre due dichiarazioni. Per quanto riguarda i costruttori privati, ha detto che essi devono essere aiutati, devono essere tenuti in considerazione, perché sono una componente del processo di edificazione. Ma contemporaneamente ha affermato che questi costruttori devono essere inquadrati in una programmazione degli investimenti pubblici; quindi, essi devono trovare una loro collocazione. Ora, quale collocazione trovano questi costruttori delle case invendute, cui si dà questo contributo dello Stato? Non trovano alcuna collocazione, di alcun tipo. È ingiustificabile, quindi, questa somma messa a loro disposizione.

Per quanto riguarda, poi, l'altra considerazione che è stata portata dal ministro, ripeto, con una certa enfasi, quella relativa all'occupazione, alla rapidità di questo investimento e quindi alla produttività di un certo numero di giornate di lavoro, sia pure attraverso l'edilizia privata speculativa, mi pare non vi sia alcun dubbio che il 25 per cento riservato alle case costruite sia sottratto appunto all'occupazione che deriverebbe da qualunque parte, sia dall'edilizia economica e popolare sia dall'edilizia speculativa, in quanto trattasi di contributi che vengono dati per l'acquisto di case già costruite.

Contemporaneamente, il ministro ha detto una cosa molto grave (e l'avevamo detto an-

che noi): questi contributi vengono dati senza alcuna garanzia di reinvestimento.

Quindi, questo particolare aspetto della legge — il 25 per cento riservato alle case già costruite — non trova alcuna giustificazione. Non trova giustificazione dal punto di vista della programmazione e della collocazione degli imprenditori privati nel processo produttivo dell'edilizia; non trova giustificazione dal punto di vista dell'occupazione, anzi è una evidente riduzione dell'occupazione. Sicché noi proponiamo che queste somme vengano sottratte a coloro che dovrebbero vendere queste case, e per venderle otterrebbero il contributo dello Stato; e che vengano trasferite nel titolo primo. In tal modo nel titolo primo avremmo un impinguamento dell'edilizia economica e popolare e dei contributi direttamente riservati a coloro che vogliono costruirsi una casa.

Vero è che il ministro ha detto che arriveremo a 422 miliardi di investimenti nel 1966; ma è altrettanto vera la contestazione che abbiamo fatto, cioè che si tratta di una accumulazione di ritardi, particolarmente per quanto riguarda la « Gescal ». E certamente ritardi avremo per quanto riguarda il finanziamento del titolo primo, perché ne abbiamo avuto esperienza per la legge n. 1460. Infatti le cooperative di cui alla legge n. 1460 non sono ancora finanziate, non hanno trovato la possibilità di reperire i mutui sul mercato finanziario né da parte della Cassa depositi e prestiti né da parte degli altri enti che concedono mutui. Quindi, avremo un ritardo anche per quanto riguarda questi 150 miliardi.

È chiaro che, se vogliamo mantenere il ritmo dei 422 miliardi o dei 440 miliardi negli anni successivi considerati dal piano quinquennale, dobbiamo preoccuparci di stabilire certi stanziamenti di edilizia popolare, che possano avere una loro produttività, se non nel 1966, come evidentemente non l'avranno, almeno nel 1967, considerato che le cooperative di cui alla legge n. 1460 — cioè di una legge del 1963 — ancora non hanno trovato la possibilità di avere i mutui e quindi di costruire le case.

Per queste ragioni riteniamo che la Camera potrebbe approvare almeno questo nostro emendamento subordinato, che, anche se non elimina il congegno reazionario del titolo secondo, tuttavia lo alleggerisce, e migliora le posizioni quantitative e qualitative relative al titolo primo, cioè a dire agli stanziamenti diretti agli enti costruttori e alle cooperative.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Pasquale e Raffaelli hanno proposto di aggiungere nel testo del decreto-legge il seguente articolo 1-bis:

« Per garantire il finanziamento dei mutui agli enti ed alle cooperative che otterranno, ai sensi del precedente articolo, il contributo dello Stato, la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e gli altri istituti pubblici che investono fondi in mutui edilizi son tenuti a riservare complessivamente la somma di lire 150 miliardi.

Il ministro del tesoro, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce con proprio decreto il riparto di tale somma ».

RAFFAELLI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Nel mio intervento di ieri ho accennato, forse troppo sinteticamente, alla situazione che esiste nel campo dell'edilizia economica e popolare, e più precisamente nel campo del finanziamento, dell'impiego delle risorse, della destinazione dei capitali all'edilizia economica e popolare; situazione di difficoltà che è alla base dell'irrisorio apporto dell'edilizia economica e popolare sovvenzionata rispetto alle costruzioni dovute all'edilizia privata.

La situazione è contraddistinta da domande insoddisfatte da anni, da richieste numerose e pressanti (soprattutto di enti locali) e dall'attesa di migliaia di cooperative edilizie e di decine di migliaia di cittadini soci di queste cooperative edificatrici: attesa di ottenere il contributo e il mutuo, o di ottenere il contributo sul pagamento degli interessi e poi il mutuo presso un istituto di finanziamento che pratici condizioni di tempo e tassi d'interesse accessibili.

Sono note a tutti queste difficoltà e queste esigenze. Ne abbiamo parlato noi di questo settore; ma faremmo torto ad altri e ci assumeremo meriti che non abbiamo, se non riconosciamo che ne hanno parlato con uguale passione e uguale preoccupazione colleghi di altri settori politici: colleghi socialisti, colleghi della democrazia cristiana, colleghi socialdemocratici. L'onorevole Ripamonti, in questo come anche in precedenti dibattiti, faceva una considerazione molto interessante quando diceva che, essendo costituite nel pae-

se 10 mila cooperative di lavoratori allo scopo di costruire e pronte a costruire alloggi, vuoi a proprietà divisa vuoi a proprietà indivisa, queste rappresentano già una richiesta potenziale che richiederebbe la mobilitazione e appunto l'impiego di mille miliardi di investimenti (e sarebbe certamente il miglior impiego, perché destinato alle costruzioni più economiche e per i ceti che ne hanno maggior bisogno).

Intorno a questa cifra si parlava in altro momento, soprattutto quando si discuteva la conversione in legge del cosiddetto « super-decreto ». Questo veramente poteva essere un mezzo d'investimento capace di conseguire risultati in più direzioni: in quella di dare la casa a chi non l'ha e ne ha bisogno, come in quella di offrire un'occupazione nel settore dell'attività edilizia e nei settori collegati.

Oltre a questo esempio — che ho voluto richiamare perché fu fatto con una efficace immagine plastica dal collega Ripamonti, del quale tutti abbiamo considerazione, specialmente per la sua competenza in questa materia — vi sono le richieste dei comuni, degli istituti autonomi per le case popolari, delle amministrazioni provinciali; ma vi sono soprattutto i cittadini che attendono, chiedono e si battono per ottenere una soluzione sociale del problema dell'abitazione, e non essere soltanto considerati acquirenti sul mercato, a prezzi alti, di un prodotto che viene fornito da un'attività industriale mossa — come abbiamo dimostrato ieri — soprattutto da fini di profitto e di speculazione. Perciò è un problema sociale ed umano quello di soddisfare questa attesa e questa esigenza.

Ma vi è, per il paese e per noi, anche un problema di scelta, di valore rilevante per la economia nazionale. Colleghi del mio gruppo hanno osservato, nel corso della discussione generale e illustrando alcuni emendamenti specifici, che la somma di investimenti indotti che il titolo primo di questo decreto provocherebbe è insufficiente: non supera i 150 miliardi. Lo diceva poco fa il collega Todros, lo diceva il collega De Pasquale illustrando un altro emendamento. È una delle nostre proposte quella di elevare in modo cospicuo il volume delle somme necessarie per erogare i contributi, perché possa, questa quantità di investimenti indotti, essere maggiore. Ed è una nostra proposta anche quella di trasferire nella prima parte tutti gli stanziamenti che si vorrebbero destinare all'edilizia non economica previsti nella parte seconda del provvedimento, per concentrarli nell'edilizia economica e popolare.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

Ma queste proposte, anche se accolte — ed è auspicabile che lo siano — non risolverebbero il problema, a nostro giudizio, se insieme non siano indicati i mezzi occorrenti e il tempo entro il quale questi possono essere impiegati, nonché gli istituti di credito idonei a fare questi finanziamenti.

Nell'emendamento che ho l'onore di illustrare proponiamo perciò che ad assolvere questa funzione siano chiamati la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e gli altri istituti pubblici che hanno per statuto l'obbligo di investire in immobili determinate somme anche a garanzia di riserve per gli assicurati: l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e anche altri istituti che non specifico, perché la seconda parte dell'emendamento dispone che il ministro del tesoro, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, stabilisca con un proprio decreto il riparto della somma fra questi istituti.

Forse per un errore di noi presentatori, o forse per un errore di stampa (ma questo non vuol essere critica agli uffici), sono scomparse due parole dal primo comma dell'emendamento. Dopo le parole « sono tenuti a riservare complessivamente la somma di lire 150 miliardi » avrebbe dovuto leggersi: « nel 1966 ». Aggiungo la dizione, perché sia completo il senso della nostra richiesta. Noi vogliamo appunto indicare un periodo di tempo (che potrebbe essere eventualmente anche diverso) per rendere disponibile e per impiegare questa somma di 150 miliardi.

Noi chiediamo che la legge stabilisca quali saranno i fondi destinati all'edilizia economica e popolare, utilizzando determinati istituti ed evitando che, una volta concesso il contributo dello Stato sul pagamento degli interessi, si inizi una specie di peregrinazione dell'ente o del comune o — soprattutto — delle cooperative edilizie, verso uno, due, dieci istituti di credito, per sentirsi fare soltanto delle promesse o per ottenere anche una risposta positiva, che però è subordinata all'accettazione di condizioni di interessi e di durata assolutamente insopportabili dal punto di vista economico.

Tale questione è stata da noi sollevata altre volte, particolarmente quando venne discusso alla Camera il provvedimento concernente gli interventi per la ripresa dell'economia nazionale, il cosiddetto « superdecreto ». I colleghi ricorderanno che da parte nostra fu-

rono presentati anche allora emendamenti tendenti ad ottenere dal Governo una scelta politica impegnativa, da tradursi in norma legislativa, per il finanziamento delle opere di urbanizzazione delle aree fabbricabili dei piani adottati a norma della legge n. 167, attraverso il ricorso alla Cassa depositi e prestiti, proponendo anche talune modifiche perché questa potesse disporre di non meno di 100 miliardi. Ci fu detto allora, seppure non con molta convinzione (ma la tesi del Governo fu approvata poi dalla maggioranza) che non vi era bisogno di introdurre queste precisazioni nel testo del provvedimento, perché in ogni modo sarebbe stata cura del Governo far finanziare le richieste della legge n. 167 in modo sufficiente per mettere in moto la edilizia economica e popolare.

Ciò che è avvenuto poi è a tutti noto (e noi dobbiamo tenere conto di quella esperienza): in mancanza di una precisa indicazione del « superdecreto », sono stati concessi mutui di finanziamento per opere relative alla legge n. 167 per circa venti miliardi; e non si sa quando, come, entro quale tempo si potrà arrivare a quei 100 miliardi che noi consideravamo allora come un minimo urgente.

Nonostante le assicurazioni che allora ci erano state date, l'impegno non è stato mantenuto; e, in considerazione della lezione di questa esperienza, siamo ancor più convinti (e dovrebbero esserlo anche quanti allora credettero alle assicurazioni del Governo) che sia necessario tradurre questa direttiva in precise norme di legge. Per questa ragione riteniamo che la Camera possa dare oggi voto favorevole al nostro emendamento.

Con il decreto di cui ci si chiede la conversione si vuole in sostanza mobilitare, con il titolo primo, 150 miliardi di investimenti nel settore dell'edilizia economica e popolare. Ma, se non vi sono i capitali per fare i mutui, pensare di poter attuare un simile programma è una illusione o, peggio ancora, un inganno. A meno che non si verifichi quel miracolo che il ministro Mancini non promette, e in cui ha detto di non credere, ma che forse spera si verifichi (pur senza credere ai miracoli): perché solo in questo caso sarebbe possibile attuare gli investimenti previsti nel decreto-legge.

Uno dei punti principali su cui fa leva il nostro emendamento è il ricorso alla Cassa depositi e prestiti, istituto particolarmente adatto a queste operazioni sia per la sua natura sia per i costi particolarmente bassi (i più bassi oggi conseguibili in Italia) ai quali è in grado di concedere i mutui a lungo ter-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

mine. Bisogna subito dire, però, che la Cassa — oggi — non sarebbe in grado di far fronte a queste richieste, e nemmeno a una richiesta più moderata.

Non dirò le cause che hanno impedito e impediscono alla Cassa depositi e prestiti di operare in modo pieno, con finanziamenti rilevanti, in direzione dell'edilizia economica e popolare. Dirò soltanto che questo Governo mantiene contro la Cassa e contro le centinaia di migliaia di cittadini che depositano i loro risparmi presso l'amministrazione postale una discriminazione adottata dal 1953 dall'allora ministro del tesoro Gava, nel Governo presieduto dall'onorevole Pella; discriminazione sempre combattuta dai deputati e dai senatori socialisti, ma che oggi è difesa dal Governo e dalla maggioranza, compresi i socialisti, come prezzo politico da pagare alla intangibile continuità della politica di ieri, subordinata alle scelte e alle direttive dei gruppi monopolistici.

Mi riferisco alla discriminazione del tasso di interesse che viene corrisposto ai sottoscrittori del risparmio postale, che costituisce la quasi totalità dell'afflusso dei mezzi di cui dispone la Cassa depositi e prestiti; discriminazione già punitiva nel 1953, ma che è divenuta via via sempre più grave per la politica adottata dal sistema bancario nella ricerca del denaro, con sovrapprezzo, ai costi più alti. Allora la discriminazione consisteva nel dare un più basso compenso all'interesse del risparmio postale, del 3,75 per cento, a fronte — si diceva — di un interesse medio corrisposto dal sistema bancario, in forza di un accordo interbancario, nella misura del 4 per cento. Oggi non è più un segreto per alcuno (poiché se ne parla in tutte le riunioni) che, per effetto della ricerca del denaro a maggior costo, per quello che nel gergo bancario si chiama lo « scartellamento », la differenza aumenta; e tutta l'operazione porta a privare lo Stato di mezzi finanziari a basso costo e a costringere lo Stato e tutti i cittadini a pagare al sistema bancario un più alto costo per il denaro. Questa discriminazione, dal 1953 ad oggi, ha ridotto l'incremento di afflusso di mezzi finanziari di non meno di mille miliardi.

Non dirò nient'altro sulle manovre del Tesoro che hanno ridotto e riducono ulteriormente le possibilità di questo grande istituto. Vengo ad un dato di fatto che forse potrà farci ragionare meglio: la previsione degli investimenti in mutui da parte di questo istituto per il 1966, per un periodo cioè al quale dice di riferirsi il decreto-legge in esame e

nel quale lo stesso decreto dovrebbe spiegare il suo effetto.

Il decreto-legge di cui chiedete la conversione vuole mobilitare dei capitali per l'edilizia economica e popolare. Negli ultimi anni la Cassa depositi e prestiti ha potuto concorrere al finanziamento dell'edilizia popolare per cifre relativamente limitate, rispetto alle esigenze e alle possibilità: 59 miliardi di mutui nel 1964, 42 nel 1963, 49 nel 1962. Sul totale dei mutui concessi dalla Cassa si è passati dal 16,4 per cento del 1961 al 12,5 per cento nel 1964.

Il dato di fatto concernente la previsione per il 1966 è il seguente. Esistono domande già presentate alla Cassa depositi e prestiti, per opere pubbliche di ogni tipo (anche per l'edilizia popolare: ma, in verità, poche), per circa 600 miliardi di lire a tutt'oggi. La Cassa depositi e prestiti disporrà nel 1966 — previsione molto vicina alla realtà — di non più di 400 miliardi. Ai 600 miliardi di richieste di opere pubbliche devono essere aggiunti 500 miliardi costituiti dai disavanzi dei comuni e delle province che andranno (a causa delle vostre scelte politiche) a scaricarsi in tutto o in parte sulla Cassa depositi e prestiti. Questa è la situazione. Pertanto, presso questo istituto non vi è neppure una lira per finanziare l'edilizia popolare che questa legge vorrebbe potenziare, non dico per il 1966, ma nemmeno per gli anni a venire.

Il dilemma, allora, quale sarà? Sarà quello in cui ci siamo trovati più volte: opere pubbliche o ripiano dei disavanzi? Oppure una parte di ambedue, con il rinvio della esecuzione di opere pubbliche? In ogni caso, per questa legge non vi sarà nemmeno una lira.

Allora bisogna provvedere a chiamare questo ed altri istituti a fronteggiare le richieste, a disporre le somme e a modificare le scelte, in modo che questi istituti, e principalmente la Cassa depositi e prestiti, possano dare un concorso valido al finanziamento della edilizia economica e popolare.

Il nostro emendamento si muove appunto in questa direzione. Sarà compito del ministro del tesoro — se si vuole, di concerto con il ministro dei lavori pubblici — fare i riparti e prevedere le altre misure necessarie. Se i colleghi approveranno il nostro emendamento avremo questi investimenti; se non lo approveranno, rimarrà solo l'augurio fatto ieri dall'onorevole Carra, e il titolo primo sarà veramente un manifesto di bassa demagogia e una copertura sostanziale alla politica contenuta nel secondo titolo: e cioè un atto con-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

tro l'edilizia economica e popolare, un atto destinato a mantenere le difficoltà per il suo finanziamento, un atto per mantenere ed aggravare la crisi edilizia.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, le faccio presente che non vi è stato alcun errore di stampa nel fascicolo degli emendamenti. Il suo emendamento non conteneva il riferimento al 1966, cui ella ha fatto allusione nel suo intervento.

Se desidera presentare in quel senso un subemendamento, lo può fare; ma errori di stampa non ve ne sono stati.

RAFFAELLI. Glie ne do atto, signor Presidente; infatti io ho detto che ciò è dovuto forse a negligenza dei compilatori, che siamo noi. Perciò desidero presentare un emendamento all'emendamento, nel senso di aggiungere dopo le parole: « sono tenuti a riservare complessivamente la somma di lire 150 miliardi », le altre: « nel 1966 ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto-legge?

BARONI, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria agli emendamenti Todros, Curti Ivano e De Pasquale, in quanto ritiene che gli stanziamenti previsti nel titolo II debbano essere conservati nel loro ammontare, anche per la maggiore ampiezza degli investimenti che possono promuovere. Ritiene che, eventualmente, la valutazione circa il non raggiungimento della percentuale massima del 25 per cento ivi destinata all'inventario debba essere lasciata al Governo, secondo quanto suggerito stamane dal ministro dei lavori pubblici.

La Commissione è altresì contraria all'emendamento Marzotto, in quanto i risultati che si propone possono essere conseguiti con i criteri già indicati nell'ordine del giorno Carra, accettato dal Governo.

La Commissione è contraria ai due emendamenti dell'onorevole Pietro Amendola, ritenendo che la destinazione dei contributi possa conseguire la direzione più utile e produttiva, pur nell'ampia gamma dei destinatari previsti dal testo, in base all'impiego dei poteri spettanti al ministro. È contraria anche all'altro emendamento De Pasquale illustrato dall'onorevole Raffaelli, in quanto ritiene che il finanziamento dei mutui possa essere regolamentato nell'ambito di un opportuno esercizio dei poteri dell'esecutivo.

PRESIDENTE. Il Governo?

MANCINI, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Se non vi sono obiezioni, porrò prima in votazione gli emendamenti parzialmente soppressivi Amendola Pietro e quello parzialmente sostitutivo Marzotto, e successivamente quello interamente sostitutivo Curti Ivano, senza che l'eventuale reiezione dei primi precluda la votazione del secondo.

(Così rimane stabilito).

Onorevole Pietro Amendola, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

AMENDOLA PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amendola Pietro, tendente a sopprimere alla terza riga dell'articolo 1 del decreto-legge le parole: « dell'I.S.E.S. ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Amendola Pietro, tendente a sopprimere nello stesso articolo le parole: « nonché degli enti, istituti e società di cui all'articolo 16 del testo unico nell'edilizia economica e popolare approvato con decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ».

(Non è approvato).

Onorevole Marzotto, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MARZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marzotto, tendente a sostituire, all'articolo 1 del decreto-legge, le parole: « nella misura di lire un miliardo », fino alla fine dell'articolo, con le parole: « di lire sei miliardi per l'anno finanziario 1966 ».

(Non è approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Curti Ivano, diretto a sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Per provvedere alla concessione di contributi di annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli istituti autonomi per le case popolari, dell'I.N.C.I.S., dell'I.S.E.S., di cooperative edilizie e comuni, sono autorizzati limiti di impegni, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

nella misura di 1 miliardo per l'anno finanziario 1965, di lire 4 miliardi e 500 milioni per l'anno finanziario 1966, e di lire 3 miliardi e 350 milioni per l'anno finanziario 1967 ».

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Ivano Curti, Luzzatto, Cacciatore, Pigni, Giorgio Amendola, Ceravolo, Alini, Avolio, Pasquale Franco, Gatto, Lami, Malagugini, Passoni, Raia, Vecchietti, Cianca, Accreman, Assennato, Barca e Bardini.

Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento Curti Ivano.

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	401
Maggioranza	201
Voti favorevoli	179
Voti contrari	222

(La Camera non approva).

Dichiaro precluso l'emendamento Todros e assorbito l'emendamento De Pasquale.

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Armato
Abbruzzese	Assennato
Abenante	Astolfi Maruzza
Accreman	Avolio
Alba	Azzaro
Albertini	Badaloni Maria
Alboni	Balconi Marcella
Alessandrini	Baldani Guerra
Alicata	Baldini
Alini	Barba
Amadei Giuseppe	Barbaccia
Amadei Leonetto	Barberi
Amadeo	Barbi
Amasio	Barca
Ambrosini	Bardini
Amendola Giorgio	Baroni
Amendola Pietro	Bassi
Amodio	Bastianelli
Angelini	Battistella
Antonini	Bavetta
Antoniozzi	Beccastrini
Armani	Belei
Armaroli	Belotti

Bemporad	Cattani
Bensi	Cavallaro Francesco
Beragnoli	Céngarle
Berlingúer Luigi	Ceravolo
Berlingúer Mario	Ceruti Carlo
Berloffa	Chiaromonte
Bernetic Maria	Cianca
Bersani	Cinciari Rodano
Bertè	Maria Lisa
Bertinelli	Coccia
Bertoldi	Cocco Maria
Bettiól	Colleoni
Biaggi Nullo	Colleselli
Biagini	Colombo Renato
Biagioni	Colombo Vittorino
Biancani	Corghi
Bianchi Fortunato	Corona Achille
Biasutti	Corona Giacomo
Bima	Corrao
Bisantis	Cossiga
Bo	Cucchi
Boldrini	Curti Ivano
Bologna	Dal Cantón Maria Pia
Bonaiti	D'Alema
Bontade Margherita	D'Alessio
Borghi	Dall'Armellina
Borra	Dárida
Borsari	De Capua
Bottari	De' Cocci
Brandi	De Florio
Breganze	Degan
Bressani	Degli Esposti
Brighenti	De Grazia
Brodolini	Del Castillo
Bronzuto	Della Briotta
Brusasca	Dell'Andro
Buffone	Delle Fave
Busetto	De Martino
Buttè	De Marzi
Buzzi	De Meo
Cacciatore	De Mita
Caiati	De Pasquale
Caiazza	De Ponti
Calasso	De Zan
Calvaresi	Diaz Laura
Calvetti	Di Benedetto
Canestrari	Di Lorenzo
Cappugi	Di Mauro Ado Guido
Caprara	Di Mauro Luigi
Cariglia	D'Ippolito
Carocci	Di Primio
Carra	Di Vagno
Cassiani	Di Vittorio Berti Bal-
Castelli	dina
Castellucci	D'Onofrio
Cataldo	Élkan
Cattaneo Petrini	Ermini
Giannina	Evangelisti

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

Fabbi Francesco	Lami	Napolitano Luigi	Russo Carlo
Failla	La Penna	Natali	Russo Spena
Fasoli	Lattanzio	Natoli	Sabatini
Ferrari Virgilio	Lenti	Natta	Sacchi
Ferri Giancarlo	Leonardi	Negrari	Salizzoni
Ferri Mauro	Levi Arian Giorgina	Nenni	Salvi
Fibbi Giulietta	Li Causi	Nicoletto	Sangalli
Finocchiaro	Lizzero	Novella	Sarti
Fiumanò	Longo	Nucci	Savio Emanuela
Foderaro	Longoni	Ognibene	Scaglia
Folchi	Loperfido	Olmini	Scarascia
Fornale	Loreti	Origlia	Scarlato
Fracassi	Lucchesi	Orlandi	Scarpa
Franceschini	Lucifredi	Pagliarani	Scionti
Franco Pasquale	Lupis	Pajetta	Scotoni
Franco Raffaele	Lusóli	Pala	Scricciolo
Franzo	Luzzatto	Palazzolo	Sedati
Fusaro	Macaluso	Palleschi	Semeraro
Gagliardi	Magno	Paolicchi	Serbandini
Galli	Magri	Passoni	Sereni
Galluzzi	Malagugini	Patrini	Seroni
Gambelli Fenili	Malfatti Francesco	Pedini	Servadei
Gasco	Malfatti Franco	Pella	Sforza
Gatto	Mancini Antonio	Pellegrino	Silvestri
Gennai Tonietti Erisia	Mancini Giacomo	Pennacchini	Sinesio
Gerbino	Manenti	Pezzino	Soliano
Gessi Nives	Mannironi	Piccinelli	Sorgi
Gex	Marchesi	Picciotto	Spádola
Ghio	Marchiani	Pietrobono	Spagnoli
Giachini	Mariconda	Pigni	Spallone
Giglia	Marotta Michele	Pintus	Spinelli
Gioia	Marras	Pirastu	Stella
Giorgi	Martini Maria Eletta	Pitzalis	Storchi
Girardin	Martino Edoardo	Poerio	Sullo
Golinelli	Martuscelli	Prearo	Sulotto
Gombi	Maschiella	Quintieri	Tagliaferri
Gorreri	Matarrese	Racchetti	Tambroni
Graziosi	Mattarelli	Radi	Tedeschi
Greggi	Matteotti	Raffaelli	Tempia Valenta
Grezzi	Maulini	Raia	Terranova Corrado
Grimaldi	Mazza	Rampa	Terranova Raffaele
Guariento	Mazzoni	Rauci	Tesauro
Guerrini Giorgio	Melloni	Re Giuseppina	Titomanlio Vittoria
Guerrini Rodolfo	Mengozzi	Reale Giuseppe	Todros
Guidi	Merenda	Reale Oronzo	Togni
Gullo	Mezza Maria Vittoria	Reggiani	Tognoni
Hélfer	Miceli	Riccio	Toros
Illuminati	Micheli	Rinaldi	Trentin
Imperiale	Migliori	Ripamonti	Usvardi
Ingrao	Minio	Romanato	Valiante
Iotti Leonilde	Miotti Carli Amalia	Romualdi	Vecchietti
Iozzelli	Monasterio	Rosati	Vedovato
Isgrò	Morelli	Rossanda Banfi	Venturini
Jacazzi	Moro Dino	Rossana	Venturoli
Làconi	Mussa Ivaldi Vercelli	Rossi Paolo Mario	Veronesi
Laforgia	Nannini	Rossinovich	Vespignani
Lajólo	Nannuzzi	Rubeo	Vetrone
Lama	Napolitano Francesco	Ruffini	Viale

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

Vianello	Zagari
Villani	Zanibelli
Vincelli	Zanti Tondi Carmen
Viviani	Zappa
Volpe	Zóboli
Zaccagnini	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bova	De Leonardis
Carcattera	Gullotti
Cavallari	Jacometti
Cavallaro Nicola	Leone Giovanni
Colasanto	Simonacci
Conci Elisabetta	Tantalo
Cottone	Tozzi Condovi
Dagnino	Urso

(concesso nella seduta odierna):

Ballardini	Lauricella
Bártole	Lenoci
Bosisio	Leone Raffaele
Calvi	Lombardi Riccardo
Codignola	Marangone
Di Piazza	Mosca
Ferraris	Sammartino
Fortuna	Santi
Guerrieri	Vicentini
Landi	

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. La II Commissione (Interni) ha deliberato di chiedere che le seguenti proposte di legge, già assegnate in sede referente, le siano deferite in sede legislativa:

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: « Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile » (1506);

Senatori **TERRACINI** e **BIROSSI**: « Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, concernente modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (*Approvata dalla I Commissione del Senato*) (2311).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La VII Commissione (Difesa) ha deliberato di chiedere che le seguenti proposte di legge, già assegnate in sede referente, le siano deferite in sede legislativa:

PEDINI ed altri: « Norme integrative del capo IX del decreto del Presidente della Re-

pubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (1814);

Senatori **RESTAGNO** ed altri: « Modifiche e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato » (*Approvata dal Senato*) (2564).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'VIII Commissione (Istruzione) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge, già assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

VALITUTTI: « Modifica alla legge 21 luglio 1961, n. 685, per l'ammissione delle diplomate degli istituti tecnici femminili e della scuola di magistero professionale per la donna alle facoltà universitarie » (2285).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La XIII Commissione (Lavoro) ha deliberato di chiedere che i seguenti provvedimenti, già ad essa assegnati in sede referente, le siano deferiti in sede legislativa:

BARBI ed altri: « Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici » (156);

« Determinazione di una sanzione penale nei confronti dei privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 308, contenente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti » (2321).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo la seduta fino alle 15.

(La seduta, sospesa alle 14,10, è ripresa alle 15).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'articolo 2 del decreto-legge nel testo modificato dal Senato è così formulato:

« I programmi di costruzione di cui all'articolo precedente, devono essere attuati nell'ambito dei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, adottati o approvati.

Le costruzioni possono essere realizzate, previa autorizzazione del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il parere del sindaco del comune interessato, anche su aree:

a) comprese nei piani di zona e non incluse nei programmi comunali di utilizzo, di cui all'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, purché siano già dotate dei servizi indispensabili, ovvero la loro urbanizzazione sia prevista nel successivo biennio, ovvero, infine, i proprietari siano disposti ad urbanizzare a loro spese, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1965, n. 904;

b) non comprese nei piani di zona, quando non vi siano nell'ambito di detti piani aree urbanizzate e non sia prevista la possibilità di urbanizzazione nel successivo biennio, e sempre che risulti che le aree prescelte saranno dotate entro il successivo biennio dei servizi pubblici indispensabili e la loro utilizzazione sia conforme alle previsioni dei piani regolatori, adottati od approvati, o dei programmi di fabbricazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai programmi di edilizia popolare finanziati in virtù di precedenti leggi sulla edilizia economica e popolare ».

Gli onorevoli Todros, Beragnoli, Cianca, Pietro Amendola, Lusoli, De Pasquale, Poerio, Corghi, Luigi Napolitano, Baldina Di Vittorio Berti, Giorgi, Busetto, Raffaelli, Spagnoli, e Giuseppina Re hanno proposto di sopprimere il secondo comma.

Gli stessi deputati (con prima firma Beragnoli) hanno proposto, al secondo comma, di sostituire il primo periodo con il seguente: « Le costruzioni possono essere realizzate previa autorizzazione dell'amministrazione comunale sentito il provveditorato regionale alle opere pubbliche anche su aree ».

Gli onorevoli Busetto, Todros, De Pasquale, Poerio, Corghi, Luigi Napolitano, Cianca, Baldina Berti Di Vittorio, Beragnoli, Lusoli,

Pietro Amendola, Giorgi, Raffaelli, Raucci, Francesco Malfatti e Failla hanno proposto di sopprimere l'ultimo comma.

BERAGNOLI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERAGNOLI. Il primo emendamento non necessita di illustrazione. Non siamo contrari al contenuto del secondo comma dell'articolo 2 del decreto, ma ci opponiamo alla scelta che esso indica ed esprime. L'ultimo comma dell'articolo 2 è, secondo noi, da respingere più del primo, perché estende le deroghe alla legge n. 167 alle leggi precedenti, cioè alle leggi nn. 60 e 1460. Secondo noi ciò è particolarmente grave e quindi ne proponiamo la soppressione.

L'altro nostro emendamento, subordinato al primo, che si prefigge lo scopo di consentire le costruzioni previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, sentito il provveditorato regionale alle opere pubbliche, sentito il sindaco del comune interessato. Tutto ciò si richiede per rispettare pienamente l'autonomia comunale per quanto riguarda le scelte in materia di piani previsti dalla legge n. 167.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pietro Amendola, De Pasquale, Lusoli, Beragnoli, Luigi Napolitano, Todros, Poerio, Cianca, Baldina Di Vittorio Berti, Busetto, Corghi, Giorgi, Raffaelli, Raucci e Francesco Malfatti hanno proposto, al secondo comma, di sopprimere la lettera b);

al secondo comma, primo periodo, di sostituire le parole: « provveditore regionale alle opere pubbliche », con le parole: « ingegnere capo del genio civile »;

al secondo comma, lettera b), di sostituire le parole: « e sempre che risulti che le aree prescelte saranno dotate entro il successivo biennio dei servizi pubblici indispensabili », con le parole: « purché siano dotate dei servizi indispensabili ».

L'onorevole Pietro Amendola ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

AMENDOLA PIETRO. Per quanto riguarda il secondo dei nostri emendamenti al secondo comma, esso mira a sostituire nella potestà di autorizzare deroghe, al provveditore regionale alle opere pubbliche, l'ingegnere capo del genio civile. Ciò anzitutto per snellire l'iter della pratica di autorizzazione, perché è da prevedere che tale problema si porrà per numerosi comuni, cioè a dire per quelli

tenuti a formare i piani di zona ai sensi della legge n. 167 e per quelli che si siano avvalsi della facoltà di adottarli vi siano stati invitati dal ministro dei lavori pubblici, rientrando nella casistica prevista da tale legge.

Si tratterà, dunque, di numerosissimi comuni. Ora, se teniamo presente che presso i provveditorati alle opere pubbliche scarseggia il personale competente in materia urbanistica (quando nel luglio scorso si discusse la legge recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 167 ci fu detto che presso molti provveditorati esisteva soltanto un funzionario specializzato in urbanistica) è ovvio che tali organi non saranno in grado di assicurare un intervento spedito, non esaurendosi esso burocraticamente presso l'ufficio del provveditorato, ma dovendo essere esplicito anche attraverso sopralluoghi; richiedendo contatti con gli enti beneficiari dei contributi, con le cooperative, con i sindaci delle amministrazioni comunali; prevedendo anche l'opportunità di un approfondimento del problema se concedere o meno l'autorizzazione attraverso un dibattito in contraddittorio tra le parti interessate. Almeno nella mia regione, abbiamo avuto già una pessima esperienza della... prontezza di intervento dei provveditori soltanto per quanto riguarda l'esame dei piani zonali ai sensi della legge n. 167. Pensiamo pertanto che decentrare questa competenza a concedere la deroga deferendola agli ingegneri capo del genio civile assicurerebbe una maggiore speditezza nella concessione delle autorizzazioni. Ciò dovrebbe pertanto rientrare nelle finalità che il Governo assegna al decreto-legge, di incentivare l'edilizia abitativa.

È da presumere che gli uffici del genio civile, avendo una competenza territoriale più ristretta, possano stabilire contatti più agevoli e più frequenti, facilitati oltre tutto dalla conoscenza di uomini e cose. È da prevedere inoltre che essi abbiano anche maggiore sensibilità per le istanze democratiche delle quali si fanno portatrici le amministrazioni comunali.

Ma noi proponiamo questa sostituzione anche perché, onorevole ministro, riteniamo assurdo che gli uffici del genio civile continuino a non avere alcuna responsabilità in materia urbanistica, materia ancora accentrata presso i provveditori regionali alle opere pubbliche. Questo poteva ancora essere compatibile e tollerabile ai sensi della legge urbanistica del 1952, ma oggi non lo è più nella prospettiva della quale che sia disciplina urbanistica, nella realtà di questa leg-

ge n. 167 che ormai si estende, sia pure con misura diversa di realizzazione, ad un migliaio di comuni.

È veramente assurdo che gli uffici del genio civile non abbiano alcuna competenza istituzionale in materia, tanto più che poi essi ne hanno una per la vigilanza sul rispetto delle leggi relative alla edilizia economica e popolare e quindi non possono ignorare il discorso urbanistico. Gli uffici del genio civile agli effetti del titolo II del decreto-legge hanno una competenza specifica. Anche per queste ulteriori e più generali ragioni, che non attengono soltanto all'esigenza di snellire l'*iter* delle pratiche di autorizzazione alle deroghe, riteniamo opportuno sostituire al provveditore regionale alle opere pubbliche l'ingegnere capo del genio civile.

E veniamo all'emendamento alla lettera b) del secondo comma. Abbiamo già detto ieri in sede di discussione generale e torno adesso a ripetere che veramente è di una gravità eccezionale, nell'ambito di questo sistema delle deroghe — che noi respingiamo, perché se si riservasse tutti gli stanziamenti del decreto all'applicazione della legge n. 167 noi costringeremmo tutti a realizzarla speditamente ed integralmente — il fatto che si usi addirittura un trattamento di sfavore nei confronti delle deroghe nell'ambito del piano rispetto alle deroghe al piano. Secondo l'articolo 2, secondo comma, lettera a), del decreto, sono ammesse deroghe per costruzioni in aree comprese nei piani di zona e non incluse nei programmi comunali di utilizzo, « purché siano già dotate dei servizi indispensabili, ovvero la loro urbanizzazione sia prevista nel successivo biennio ». Alla lettera b), poi, si dice che sono ammesse deroghe per costruzioni non comprese nei piani di zona, senza aggiungere la condizione principale: « purché già dotate dei servizi pubblici indispensabili » e includendo invece solo la subordinata: « sempre che risulti che le aree prescelte saranno dotate entro il successivo biennio dei servizi pubblici indispensabili ».

Aggiungo che se anche si fosse trattato di una parificazione tra deroghe entro il piano e deroghe al piano, evidentemente essa andrebbe a tutto danno della legge n. 167, perché la previsione può anche non verificarsi: si possono legittimamente fare delle previsioni, ma altrettanto legittimamente le previsioni possono poi non realizzarsi. (Diceva ieri il collega Cianca che in certi quartieri romani si sono fatti i servizi pubblici indispensabili a distanza di sei o sette anni dalla costruzione di nuclei abitativi). Ma intanto si valo-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

rizza quelle aree, in relazione anche al titolo II.

Faccio una ipotesi. Abbiamo terreni non urbanizzati dove già vi sono stati acquisti, magari di vecchia data, di aree edificabili, in relazione alle quali già forse sono state chieste e rilasciate licenze per edilizia abitativa privata. Ebbene, in queste aree potrà funzionare assai bene il solito vecchio giochetto: si potrà cioè offrire alcune di queste aree a condizioni di favore a qualche cooperativa, o anche a qualche ente pubblico, che sono i beneficiari dei contributi di cui al titolo primo. Dopo di che, sorte le costruzioni abitative delle cooperative, degli enti pubblici o dell'edilizia privata ai sensi del secondo titolo, l'amministrazione comunale sarà spinta ad urbanizzare queste aree, specialmente qualora si tratti di amministrazioni comunali rette da persone che hanno scarsa o nessuna coscienza urbanistica oppure sono parti in causa perché legate strettamente, intimamente agli interessi speculativi della proprietà fondiaria, dell'industria edilizia. E poiché sappiamo che le amministrazioni comunali non nuotano nell'oro, hanno disponibilità ridotte, dovranno effettuare una scelta. Pertanto, specialmente se vi è cattiva volontà da parte di queste amministrazioni, tutto ciò le indurrà a dare la preferenza a queste aree al di fuori dei piani di zona. Se si fosse trattato soltanto di metterle alla pari, già sarebbe stata una parità fittizia, ipocrita. Ho detto che vi è addirittura un trattamento di sfavore per quanto riguarda le deroghe entro i piani di zona.

Noi proponiamo, dunque, in via principale la soppressione di tutta la lettera *b)* o, in caso di reiezione di questo nostro più radicale emendamento, chiediamo di eliminare quel riferimento alle previsioni per il successivo biennio e altresì che queste deroghe ai piani di zona, ossia queste autorizzazioni a costruire fuori dei piani di zona, siano condizionate all'esistenza attuale dei servizi pubblici indispensabili.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lusoli, Poerio, Cianca, Luigi Napolitano, Todros, Baldina Di Vittorio Berti, Busetto, Beragnoli, Pietro Amendola, De Pasquale, Corghi, Giorgi, Raffaelli, Giuseppina Re e Spagnoli hanno proposto, al secondo comma, primo periodo, di sostituire le parole: « sentito il parere del sindaco del comune interessato » con le seguenti: « d'intesa con l'amministrazione comunale interessata ».

L'onorevole Lusoli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LUSOLI. Se ella consente, signor Presidente, svolgerei anche l'emendamento De Pasquale, firmato oltre che da me dagli onorevoli Todros, Pietro Amendola, Luigi Napolitano, Beragnoli, Poerio, Cianca, Baldina Di Vittorio Berti, Busetto, Corghi, Giorgi, Raffaelli, Failla e Raucci, inteso a sopprimere, al secondo comma, lettera *a)*, le parole: « e non incluse nei programmi comunali di utilizzo, di cui all'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167 ».

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSOLI. Probabilmente questo emendamento potrà risultare superfluo perché penso che con moltissima probabilità il Governo e la maggioranza accetteranno quello principale proposto dall'onorevole Beragnoli. Ma siccome può esservi anche qualche probabilità che quello Beragnoli possa essere respinto, abbiamo pensato anche a questa subordinata, che illustrerò brevemente.

Al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge è detto: « Le costruzioni possono essere realizzate, previa autorizzazione del provveditorato regionale alle opere pubbliche, sentito il parere del sindaco del comune interessato, anche su aree », ecc. Ma il sindaco non può autorizzare queste deroghe, perché non ha la competenza. La competenza in materia spetta all'amministrazione comunale, per cui abbiamo proposto di sostituire le parole « sentito il parere del sindaco del comune interessato », con le parole: « d'intesa con l'amministrazione comunale interessata ».

Con l'emendamento De Pasquale proponiamo di sopprimere alla lettera *a)* le parole: « e non incluse nei programmi comunali di utilizzo, di cui all'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167 ». Con questa lettera *a)* si consentono certe deroghe per quanto riguarda le aree incluse nei programmi comunali di utilizzo. Le deroghe consentite consistono nel concedere la possibilità di costruire in queste zone anche se non ancora dotate di servizi indispensabili, ma soltanto se si prevede che la loro urbanizzazione possa avvenire nel corso del successivo biennio, « ovvero, infine, i proprietari siano disposti, ecc. ». Noi proponiamo di sopprimere questa parte proprio perché siano utilizzate, invece, le aree incluse nei programmi di utilizzo.

Io sottolineo poi la necessità che sia approvato l'emendamento Pietro Amendola soppressivo dell'intera lettera *b)* del secondo comma. Io capirei che dopo aver constatato che non vi sono aree urbanizzate nei piani di zona della legge n. 167 si autorizzasse la costru-

zione di case in aree già urbanizzate. Ma poiché è detto, invece, che la deroga può essere concessa per costruire fuori dalle aree comprese nei piani di zona quando l'urbanizzazione sia prevista entro il biennio successivo, penso che nel corso di tale biennio si possa urbanizzare anche le aree comprese nei piani. Se infatti urbanizziamo le aree poste al di fuori dei piani di zona della legge n. 167, non capisco perché non si possa urbanizzare quelle incluse in essi.

PRESIDENTE. L'onorevole Cianca ha proposto di aggiungere alla lettera *b*) le seguenti parole: « Per la determinazione del costo dell'area si applicherà quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 28 aprile 1962, n. 167 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CIANCA. L'emendamento è subordinato a quello Pietro Amendola, soppressivo del secondo comma. Nella deprecata eventualità che si dovesse realizzare quanto disposto alla lettera *b*), cioè che anche gli enti di edilizia pubblica e popolare vadano a costruire in aree al di fuori dei piani di zona della legge n. 167, occorre stabilire il principio che per l'esproprio o per l'acquisto di queste aree venga applicato per lo meno il criterio della legge n. 167 relativamente al prezzo di acquisto, cioè si faccia riferimento al meccanismo recentemente introdotto nella legge n. 167, che prevede appunto il pagamento dei terreni attraverso la famosa legge di Napoli, sia pure mitigata.

Mi auguro che l'emendamento sia accolto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ivano Curti, Angelino, Pigni, Ceravolo, Naldini, Raia, Lami, Sanna, Passoni e Menchinelli hanno proposto di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai programmi di edilizia popolare finanziati in virtù di precedenti leggi sull'edilizia economica e popolare limitatamente ad un periodo di un anno dalla entrata in vigore del presente decreto ».

L'onorevole Ivano Curti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CURTI IVANO. L'emendamento muove dalla precisa considerazione che, come sappiamo, l'applicazione della legge n. 167 ha incontrato e incontra enormi difficoltà. Ma dal momento che questa legge, sia da parte di tutti gli intervenuti in questo dibattito e nei precedenti in cui si è trattato dei problemi della

edilizia, sia da parte nostra, è ritenuta quanto di meglio la legislazione italiana abbia fatto in tema di urbanizzazione di aree da destinare all'edilizia abitativa, a noi è parso che, indipendentemente dalle altre norme contenute in questo articolo (che per altro a me sembrano anche molto contraddittorie le une con le altre), si sia voluto introdurre con quest'ultimo comma dell'articolo un elemento che credo diverrebbe causa di turbamento nell'applicazione della legge n. 167. Proponiamo pertanto la sostituzione del comma con quello di cui al nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

BARONI, Relatore per la maggioranza. Per l'articolo 1-bis De Pasquale confermo il parere contrario già espresso questa mattina.

Quanto all'articolo 2, ho detto già questa mattina che le deroghe previste dal testo approvato dal Senato non sono automatiche, ma offrono una doppia garanzia, consistente da una parte nell'autorizzazione del provveditore alle opere pubbliche, dall'altra nel parere del sindaco. È ben vero che il parere del sindaco non è vincolante, ma è evidente che qualora questo parere venga disatteso dal provveditore alle opere pubbliche, questi dovrebbe comunque darne la motivazione.

D'altra parte, l'attività del provveditore regionale alle opere pubbliche in questa materia è soggetta ovviamente alle istruzioni ministeriali. Lo stesso ministro dei lavori pubblici ci ha dato questa mattina l'interpretazione secondo la quale darà istruzioni ai provveditori regionale alle opere pubbliche.

Mi pare che l'intero congegno del secondo comma, posto in relazione con il primo comma, abbia questo preciso significato. Non si tratta di due ipotesi poste sullo stesso piano. La seconda, quella delle deroghe, ha carattere di eccezionalità. Questa è indubbiamente l'interpretazione corretta. Quando non è possibile applicare la legge n. 167, può essere concessa la deroga.

Quanto all'ultimo comma, il ministro ha dato questa mattina una corretta interpretazione del suo significato quale risulta qualora esso sia messo in connessione con il primo comma e il primo comma sia messo nella giusta connessione con l'articolo 1.

Poiché le preoccupazioni in ordine al terzo comma si riferiscono al problema della « Gescal », mi pare indubbio, in base ad una corretta interpretazione, che la « Gescal » non è compresa fra gli enti di cui al terzo comma.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

La Commissione è, insomma, contraria a tutti gli emendamenti: anche all'emendamento Cianca, che va posto per altro su un piano diverso, in quanto esso suppone che in ogni caso, quando si tratterà di applicare la lettera *b*) dell'articolo 2, ci troveremo in una ipotesi del tutto particolare, per la quale non sembra opportuno né necessario prevedere ulteriori norme.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono d'accordo con il relatore. Già stamane in sede di replica ho avuto modo di illustrare le ragioni che inducono il Governo a non accettare alcuno degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Circa l'articolo aggiuntivo *1-bis*, esprimo parere contrario, associandomi alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. La Commissione e il Governo non hanno accettato alcun emendamento.

Onorevole De Pasquale, insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo *1-bis* ?

DE PASQUALE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato).

Onorevole Todros, mantiene il suo emendamento ?

TODROS. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Todros, soppressivo del secondo comma dell'articolo 2.

(Non è approvato).

Onorevole Beragnoli, mantiene il suo emendamento ?

BERAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Beragnoli, sostitutivo del primo periodo del secondo comma.

(Non è approvato).

Onorevole Pietro Amendola, mantiene i suoi emendamenti ?

AMENDOLA PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pietro Amendola, sostitutivo al secondo comma, primo periodo.

(Non è approvato).

Onorevole Lusoli, mantiene il suo emendamento ?

LUSOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lusoli al primo periodo del secondo comma.

(Non è approvato).

Onorevole De Pasquale, mantiene il suo emendamento ?

DE PASQUALE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Pasquale, parzialmente soppressivo della lettera *a*) del secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pietro Amendola, soppressivo della lettera *b*) del secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pietro Amendola, parzialmente sostitutivo della lettera *b*) del secondo comma.

(Non è approvato).

Onorevole Cianca, mantiene il suo emendamento ?

CIANCA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cianca, aggiuntivo alla lettera *b*) del secondo comma.

(Non è approvato).

Onorevole De Pasquale, mantiene l'emendamento Busetto, soppressivo dell'ultimo comma ?

DE PASQUALE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente. Chiedo inoltre lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'emendamento Busetto soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti).

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	344
Maggioranza	173
Voti favorevoli	143
Voti contrari	201

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Beccastrini
Abenante	Belci
Accreman	Belotti
Alba	Bensi
Albertini	Beragnoli
Alboni	Berlinguér Luigi
Alessandrini	Berlinguér Mario
Alicata	Berloffa
Alini	Bernetic Maria
Amadei Giuseppe	Berretta
Amadei Leonetto	Bersani
Amasio	Bertè
Amatucci	Bettióí
Ambrosini	Biaggi Nullo
Amendola Pietro	Biagini
Amodio	Biagioni
Angelini	Biancani
Antonini	Bianchi Fortunato
Antoniozzi	Biasutti
Armani	Bima
Armaroli	Bo
Armato	Boldrini
Assennato	Bologna
Astolfi Maruzza	Bonaiti
Azzaro	Bontade Margherita
Baldani Guerra	Borghi
Baldini	Borra
Barba	Borsari
Barbaccia	Bottari
Barberi	Bova
Barbi	Brandi
Bardini	Breganze
Baroni	Bressani
Basile Giuseppe	Brighenti
Bassi	Brodolini
Bastianelli	Bronzuto
Battistella	Brusasca
Bavetta	Buffone

Busetto	Di Leo
Buttè	Di Lorenzo
Buzzi	Di Mauro Ado Guido
Cacciatore	Di Mauro Luigi
Caiati	D'Ippolito
Calasso	Di Vagno
Calvaresi	Di Vittorio Berti Bal-
Calvetti	dina
Canestrari	D'Onofrio
Cappugi	Dossetti
Caprara	Elkan
Carocci	Ermini
Carra	Fabbri Francesco
Cassiani	Failla
Castelli	Fasoli
Castellucci	Ferrari Aggradi
Cattaneo Petrinì	Ferrari Virgilio
Giannina	Ferri Giancarlo
Cavallaro Francesco	Ferri Mauro
Céngarle	Fibbi Giulietta
Ceravolo	Finocchiaro
Ceruti Carlo	Fiumanò
Cianca	Folchi
Cinciari Rodano	Fornate
Maria Lisa	Fracassi
Coccia	Franceschini
Cocco Maria	Franco Raffaele
Colleoni	Franzo
Colleselli	Gagliardi
Colombo Renato	Galli
Colombo Vittorino	Galluzzi
Corghi	Gambelli Fenili
Corona Giacomo	Gennai Tonietti Erisia
Cossiga	Gerbino
Cucchi	Ghio
Curti Aurelio	Giachini
Curti Ivano	Gioia
Dal Cantón Maria Pia	Giorgi
D'Alessio	Girardin
Dall'Armellina	Gitti
De Capua	Golinelli
De' Cocci	Gombi
De Florio	Gorreri
Degan Costante	Graziosi
De Grazia	Grezzi
Del Castillo	Guariento
Della Briotta	Guerrini Giorgio
Dell'Andro	Guerrini Rodolfo
Delle Fave	Guidi
De Márzanich	Hélfer
De Martino	Illuminati
De Marzi	Imperiale
De Meo	Ingrao
De Mita	Isgrò
De Pasquale	Jacazzi
De Ponti	Laforgia
Diaz Laura	Lajólo
Di Benedetto	La Penna

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

Lenti
Leonardi
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lombardi Ruggero
Longo
Longoni
Loperfido
Lucchesi
Lucifredi
Lusóli
Macaluso
Magno
Magri
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Giacomo
Manenti
Mannironi
Marchesi
Marchiani
Mariconda
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Marras
Martini Maria Eletta
Martino Edoardo
Martuscelli
Marzotto
Maschiella
Matarrese
Mattarelli
Maulini
Mazza
Melloni
Mengozzi
Merenda
Mezza Maria Vittoria
Migliori
Miotti Carli Amalia
Monasterio
Morelli
Moro Dino
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Nannuzzi
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natoli
Natta
Negrari
Nenni
Nicoletto
Nucci
Ognibene
Olmini
Pagliarani

Pala
Palleschi
Paolicchi
Passoni
Patrini
Pedini
Pella
Pellegrino
Pennacchini
Pezzino
Piccinelli
Picciotto
Pietrobono
Pigni
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Poerio
Prearo
Pucci Ernesto
Quintieri
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raia
Raucci
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reggiani
Riccio
Rinaldi
Ripamonti
Romanato
Rosati
Rossanda Banfi
Rossana
Rossi Paolo Mario
Rossinovich
Rubeo
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Mario
Sabatini
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sangalli
Savio Emanuela
Scaglia
Scarascia
Scarlato
Scarpa
Scelba
Scionti
Scotoni
Scricciolo
Sedati

Semeraro
Serbandini
Seroni
Servadei
Sforza
Silvestri
Sinesio
Sorgi
Spagnoli
Spinelli
Stella
Storchi
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tambroni
Tedeschi
Tempia Valenta
Terranova Corrado
Terranova Raffaele
Tesauro
Titomanlio Vittoria

Todros
Tognoni
Toros
Trentin
Usvardi
Valiante
Vedovato
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianello
Villani
Vincelli
Viviani Luciana
Volpe
Zaccagnini
Zanibelli
Zappa
Zóboli
Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Carcatera	Gullotti
Cavallari	Jacometti
Cavallaro Nicola	Leone Giovanni
Colasanto	Simonacci
Conci Elisabetta	Tántalo
Cottone	Tozzi Condivi
Dagnino	Urso
De Leonardis	

(concesso nella seduta odierna):

Ballardini	Lauricella
Bártole	Lenoci
Bosisio	Leone Raffaele
Calvi	Lombardi Riccardo
Codignola	Marangone
Di Piazza	Mosca
Ferraris	Sammartino
Fortuna	Santi
Guerrieri	Vicentini
Landi	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Ivano Curti, mantiene il suo emendamento?

CURTI IVANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Curti Ivano interamente sostitutivo dell'ultimo comma.

(Non è approvato).

L'articolo 3 del decreto-legge è così formulato:

« Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo 1 sono stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad assegnare ai Provveditori alle opere pubbliche i fondi occorrenti ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908 ».

Gli onorevoli Todros, Busetto, De Pasquale, Lusoli, Luigi Napolitano, Corghi, Cianca, Beragnoli, Pietro Amendola, Baldina Di Vittorio Berti, Giorgi, Poerio, Raffaelli, Lenti, Raucci e Francesco Malfatti hanno proposto di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge predisporrà il programma della spesa, con le determinazioni previste dall'articolo 2, primo e secondo comma della legge 4 novembre 1963, n. 1460. La ripartizione territoriale dei contributi di cui all'articolo 1 dovrà essere effettuata ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1460 ».

L'onorevole Todros ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TODROS. Il nostro emendamento tende ad adeguare il decreto-legge alle leggi già esistenti in questo campo, cioè fa riferimento alla necessità di definire nella legge la ripartizione dei fondi tra gli enti e le cooperative e di precisare i criteri di divisione territoriale dei fondi. Questo, abbiamo già detto durante il dibattito, non è una novità perché il terzo comma dell'articolo 2 della legge numero 1460, che l'emendamento richiama, precisava quale doveva essere l'utilizzo dei fondi.

Noi ci siamo meravigliati del fatto che nel titolo primo del decreto-legge non fosse precisata, come per il passato, la divisione dei fondi. Ci siamo meravigliati in quanto la legge n. 1460 aveva dato luogo a una rapida suddivisione. Con circolare 18 gennaio 1964, n. 636, cioè dopo due mesi dalla pubblicazione della legge, erano stati fissati i criteri di divisione e il programma di utilizzazione triennale dei fondi. Pensavamo che un ulteriore stanziamento per l'edilizia economica e popolare dovesse seguire lo stesso criterio di divisione, per categorie e territoriale, della legge n. 1460.

Ci si potrebbe obiettare che a questo proposito il Governo ha accettato l'ordine del giorno presentato stamane da un gruppo di deputati della maggioranza, il quale invita il ministro dei lavori pubblici, in analogia a quanto disposto dalla legge n. 1460, a formare il piano triennale di ripartizione territoriale degli investimenti tenendo conto delle determinazioni e degli indici delle abitazioni effettivamente occupate, nonché della situazione dell'occupazione nel settore edilizio.

Noi riteniamo insufficiente questo invito, anche se esso rappresenta un passo in avanti rispetto al carattere generico del titolo primo del decreto-legge. Noi riteniamo che, proprio perché esiste una legge che regola la ripartizione, il Ministero dei lavori pubblici, ove avesse constatato difetti conseguenti a quei criteri, avrebbe potuto correggerli ma non lasciarli imprecisati, perché ciò significa incertezza, impossibilità per gli enti, per le città, per le varie regioni italiane di avere un'indicazione iniziale, immediata, su quella che sarà la ripartizione dei fondi.

Per questi motivi, avendo il Governo accettato l'indicazione contenuta nell'ordine del giorno, che è solo in parte sostitutivo del nostro emendamento, pensiamo che l'Assemblea possa esprimere un voto favorevole su questo nostro emendamento, che in pratica riporta questo decreto-legge alla legge n. 1460, già operante nel paese.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ivano Curti, Angelino, Pigni, Ceravolo, Naldini, Raia, Lami, Sanna, Passoni e Menchinelli hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 3-bis:

« Il ministro dei lavori pubblici entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione in legge del presente decreto predisporrà il programma triennale della spesa destinando il per cento di ciascuno stanziamento annuale per gli istituti autonomi delle case popolari, all'« Incis », all'I.S.E.S., ai comuni e l'altro per cento alle cooperative edilizie ».

L'onorevole Ivano Curti ha facoltà di illustrarlo.

CURTI IVANO. Con questo articolo aggiuntivo non intendiamo certo fissare limiti molto rigidi nell'assegnazione dei fondi, ma vogliamo far sì che il ministro si senta impegnato a riferire, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione, sui criteri da lui adottati nell'assegnazione dei fondi previsti nel programma triennale, ed in partico-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

lare sulle percentuali per gli enti e le cooperative.

Confido che la Camera vorrà approvare l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3 del decreto-legge?

BARONI, Relatore per la maggioranza. L'emendamento Todros fa riferimento alla legge n. 1460, la quale indubbiamente rappresentava un notevole progresso. Va rilevato tuttavia — ed in parte ne ha dato atto lo stesso onorevole Todros — che i criteri di ripartizione, oltre che dalla legge, possono essere vincolati da dichiarazioni apposite del Governo, come è già avvenuto altra volta. Vorrei anche sottolineare che per la legge n. 1460 vi erano esigenze diverse. Infatti, i criteri di ripartizione tenevano conto di certi fattori, come l'indice di incremento della popolazione con particolare riferimento alla situazione della città capoluogo, e l'indice di affollamento. Certamente si tratta di elementi di particolare importanza, ma nella situazione attuale, di fronte ad un provvedimento essenzialmente anticongiunturale, questi criteri non potrebbero essere comunque i soli.

Infatti l'ordine del giorno Carra fa riferimento non soltanto alle abitazioni effettivamente occupate, ma anche alla situazione dell'occupazione nel settore edilizio, elemento del quale non si parlava nella legge n. 1460.

Vorrei anche aggiungere che la possibilità di predisporre un piano triennale, espressamente prevista dalla legge n. 1460, non è certamente pregiudicata dal fatto che non esista una apposita norma nel nuovo testo. D'altra parte, anche su questo punto, che è certo di notevole importanza perché consente di avere una visione immediata di quella che sarà la distribuzione nel tempo, vi è un'assicurazione da parte del ministro.

In conclusione, la maggioranza della Commissione ritiene che le assicurazioni del ministro siano sufficienti ed è contraria ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

MANCINI, Ministro dei lavori pubblici. Sull'emendamento Todros osservo — come ho specificato in Commissione — che per quanto riguarda le indicazioni non vi è un contrasto di fondo: ma, data l'esigenza di intervenire e presto, specialmente in certe zone, non mi sento di accogliere un criterio così rigoroso

e perentorio. Per altro ho già dichiarato che non mi distaccherò dalle indicazioni contenute nelle precedenti leggi.

Per l'emendamento Curti, aderisco a quanto ha detto l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Todros, mantiene il suo emendamento?

TODROS. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Ivano Curti, mantiene il suo articolo aggiuntivo 3-bis?

CURTI IVANO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'articolo 4 del decreto legge nel testo modificato dal Senato è così formulato:

« Gli Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere i mutui per l'attuazione, secondo le disposizioni del presente titolo, di un programma straordinario per favorire la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 8, sino all'importo del 75 per cento della spesa necessaria per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione o del valore accertato dell'immobile da acquistare.

I mutui possono essere concessi per l'acquisto di abitazioni entro il limite massimo del 25 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni di mutuo che si effettuino ai sensi del presente titolo, sempre che trattisi di abitazioni già costruite che abbiano ottenuto la dichiarazione di abitabilità in data non anteriore al 1° gennaio 1964 o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che non siano state oggetto di precedenti alienazioni.

I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione.

I mutui accordati dagli Istituti di cui al primo comma sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi nella misura del 44 per cento dell'importo del mutuo.

La garanzia dello Stato, nei limiti di cui al precedente comma, diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'Istituto mutuante dovesse restare incapiante del suo credito, e ciò pur-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

ché l'Istituto stesso abbia iniziato detta esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1966 e successivi.

La garanzia dello Stato continuerà a sussistere qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'Istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dal presente decreto.

I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di 25 anni, con facoltà di estinzione anticipata, e non possono gravare sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari nonché spese accessorie in misura al 5,50 per cento annuo, oltre il rimborso del capitale.

I mutui stessi possono essere concessi in contanti o in cartelle.

I mutui in contanti vengono stipulati con le modalità di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474. Gli Istituti sono autorizzati ad emettere cartelle in corrispondenza, oltre che del capitale mutuato, della perdita che incontrino nel relativo collocamento.

I mutui in cartelle possono essere maggiorati, rispetto alla percentuale di cui al primo comma, degli importi occorrenti affinché il ricavo in contanti corrisponda a detta percentuale.

I mutuatari, in ogni caso, corrisponderanno quanto è a loro carico giusta il precedente ottavo comma, sul ricavo in contanti ».

L'onorevole Napolitano Francesco ha proposto di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « i monti di credito su pegno di prima categoria », le parole: « e le banche popolari ».

Poiché l'onorevole Francesco Napolitano non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Pietro Amendola, Busetto, Todros, Giorgi, Beragnoli, Poerio, De Pasquale, Luigi Napolitano, Baldina Di Vittorio Bertì, Corghi, Cianca, Lusoli, Raucci, Francesco Malfatti, Raffaelli e Failla hanno proposto di aggiungere al primo comma, dopo le parole « articolo 8 », le altre: « e che rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto »;

di aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole: « e sempre che i venditori si

impegnino a reinvestire l'equivalente dei mutui in nuove costruzioni dell'edilizia economica e popolare ovvero si impegnino ad accettare in pagamento cartelle venticinquennali di credito fondiario ed edilizio secondo il loro valore nominale ».

Gli stessi deputati hanno anche proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 4-bis.

« L'importo dei mutui concessi per l'acquisto di abitazioni sarà materialmente erogato ai venditori impegnati a reinvestire il loro equivalente in nuove costruzioni attraverso un'anticipazione del 30 per cento e attraverso più stati di avanzamento dei lavori fino alla concorrenza della somma totale spettante »;

ART. 4-ter.

« Qualora mutuatari siano gli istituti autonomi per le case popolari, l'« Incis », l'I.S.E.S. e le cooperative edilizie, anche se già beneficiari di contributi erariali in annualità ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di mutui sino all'importo del 100 per cento della spesa necessaria per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione.

In tali casi la garanzia dello Stato di cui al quarto comma dell'articolo 4 è elevata al 60 per cento dell'importo del mutuo ».

L'onorevole Pietro Amendola ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

AMENDOLA PIETRO. Al primo comma, dove si parla di favorire la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 8, proponiamo di inserire anche la prescrizione che queste abitazioni rispettino quanto è stabilito nell'articolo 2 del presente decreto.

Faccio presente alla Camera che, anche se il titolo secondo reca incentivi per l'edilizia dell'iniziativa privata, purtuttavia il fatto che queste abitazioni debbono avere i requisiti previsti dall'articolo 8 significa automaticamente e necessariamente che si tratta pur sempre di abitazioni che rientrano nel concetto più generale dell'edilizia economica e popolare, in quanto l'articolo 8, come vedremo successivamente, stabilisce che tali abitazioni debbano essere conformi per metraggio e per altre prescrizioni al dettato della legge n. 408.

Quando diciamo edilizia economica e popolare affermiamo altrettanto automaticamente e necessariamente che si tratta di abitazioni

che dovrebbero rientrare nei piani di zona della legge n. 167. Sappiamo che per la legge n. 167 una metà delle aree che formano la dotazione dei piani di zona può essere rivenduta dai comuni a privati che si impegnino a costruire abitazioni del tipo dell'edilizia economica e popolare.

Del resto è evidente che, se una parte dell'edilizia economica e popolare farà capo in misura sempre maggiore all'edilizia pubblica, come ci auguriamo, è chiaro che un'altra parte di essa dovrà far capo in misura effettiva e sempre maggiore all'iniziativa privata. Infatti se la prospettiva è quella di portare la percentuale dell'iniziativa pubblica nel campo dell'edilizia economica e popolare al 25 per cento del volume globale delle abitazioni realizzate, evidentemente l'altro 75 per cento, che riteniamo non debba essere costituito interamente da abitazioni di lusso o comunque per gente agiata e che costituisce la maggior parte dell'edilizia economica e popolare, dovrà far capo all'edilizia privata. In che modo vi potrà far capo? Evidentemente entro l'ambito della legge n. 167, con riferimento a quel 50 per cento di aree che non vengono o non possono essere espropriate dai comuni. Per queste abitazioni, al titolo secondo — ha detto l'onorevole ministro — valgono soltanto le norme, sotto il profilo urbanistico, che disciplinano nell'ambito comunale il rilascio delle licenze edilizie. È un tema dal quale è meglio non farsi attrarre: potrebbe portarci ben lontano ed impegnarci troppo a lungo. Comunque sappiamo tutti, perché è storia vecchia ed è storia nuova di ogni giorno, come spesso e volentieri vengano rilasciate queste licenze edilizie.

Qui nel titolo secondo non vi è alcuna prescrizione che condiziona l'edificazione di queste abitazioni all'osservanza di particolari norme per quanto concerne l'area su cui insistano. Vale a dire: mentre all'articolo 2 è stato prescritto che queste abitazioni, anche in deroga ai piani di zona, debbano insistere su aree dotate di servizi pubblici indispensabili, o nelle quali sia prevista nel biennio tale dotazione, per quanto riguarda il titolo secondo (e si tratta dei tre quarti, presuntivamente, delle abitazioni che il decreto dovrebbe permettere di realizzare) non vi è alcun condizionamento del tipo di quello prescritto all'articolo 2. In teoria, queste abitazioni potranno essere costruite dovunque piaccia all'iniziativa privata: come mi esprimevo ieri, anche allo sprofonzo, a distanza di non pochi chilometri dal centro abitato. Queste aree poi verranno valorizzate; seguiranno altre costruzioni;

a distanza di anni necessariamente seguirà la urbanizzazione e ancora una volta la scelta dei privati avrà avuto il sopravvento sulle libere ed autonome valutazioni degli enti locali. Pertanto noi proponiamo che almeno si usi un uguale trattamento alle abitazioni di cui ai due titoli.

A proposito poi della destinazione di un venticinquesimo di questi mutui all'acquisto, proponiamo subordinatamente di aggiungere almeno questa condizione: « sempreché i venditori si impegnino a reinvestire l'equivalente dei mutui in nuove costruzioni dell'edilizia economica e popolare, ovvero » — subordinata alla subordinata — « si impegnino ad accettare in pagamento cartelle venticinquennali di credito fondiario ed edilizio secondo il loro valore nominale ». Ora ricordo innanzitutto che nel nostro sistema legislativo anche in casi di pubblica calamità (e noi sappiamo che le vittime delle pubbliche calamità sono vittime incolpevoli, anche quando le pubbliche calamità non sono da attribuire unicamente a madre natura ma anche a negligenze o imprevidenze degli uomini, in particolare dei governanti) il nostro sistema legislativo prevede la concessione di contributi per il ripristino delle attività produttive.

Non penso che non avere venduto possa essere equiparato a una pubblica calamità. Comunque sappiamo che l'invenduto è stato il frutto del credito allegro — prima della stretta creditizia —, reso possibile soltanto da una persistente politica economica e finanziaria seguita dai nostri governi, che non ha selezionato il credito e non ha controllato gli investimenti. L'invenduto si è determinato anche in conseguenza della smodata sete di sempre maggiori guadagni speculativi da parte di alcuni privati, i quali evidentemente — del resto questo è un principio fondamentale per quanto riguarda l'iniziativa privata, secondo i liberali; direi anzi che è il principio che ai loro occhi la santifica — hanno anche corso il necessario rischio per conseguire questi alti margini speculativi.

Ora, attribuendo un 25 per cento della somma stanziata sul titolo II all'invenduto volete non dico premiare ma salvare sia pure una minoranza di questi privati. Noi siamo di avviso contrario, perché così facendo voi inducete gli altri a sperare che a questa prima « torta » se ne possa aggiungere una seconda, li incitate a tenere duro sui prezzi.

Non basta. L'ultimo numero del *Corriere dei costruttori*, in data 21 ottobre, mentre esprime nel suo articolo di fondo una serie di apprezzamenti positivi del discorso pro-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

nunciato al Senato dal ministro Mancini a conclusione della discussione generale sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1022, manifesta un dissenso in quanto « il ministro — leggo testualmente — ha tuttavia voluto aggiungere, per quanto riguarda il problema dell'invenduto, che si tratta di un problema di portata limitata. È un giudizio dal quale non possiamo non dissentire: il problema dell'invenduto costituisce invece il problema centrale della ripresa edilizia » (secondo l'A.N.C.E.); « è l'invenduto che ha bloccato il mercato, e fino a quando non saranno smobilizzati quei 2.700 miliardi, per buona metà derivanti da credito a medio termine » (sottolineo questo, onorevoli colleghi) « sarà ben difficile che l'edilizia possa attingere nuovi finanziamenti dal mercato del credito ». Allora praticamente una quota cospicua di questo 25 per cento sarebbe destinata ai rientri alle banche, quindi non avrebbe alcun collegamento con la finalità che noi ci proponiamo, che cioè questo 25 per cento sia convertito in nuova attività edilizia, in nuova occupazione edilizia.

Ci si può obiettare che le banche tornerebbero ad investire questi rientri. Ma sappiamo che le banche oggi soffrono di un eccesso di liquidità. Abbiamo ricordato ieri che la percentuale degli impieghi rispetto ai depositi è scesa al 70 per cento. D'altra parte, le banche potrebbero anche adire le vie legali per recuperare i loro crediti; e potrebbe darsi che queste procedure coatte servissero ad abbassare i prezzi della massa dell'invenduto.

Comunque, volete dare a tutti i costi questi soldi, onorevoli colleghi della maggioranza? Dateli almeno sulla base di una giustificazione! Ebbene, l'unica giustificazione politica e morale che possa autorizzarvi a tanto è la garanzia del reimpiego di questi soldi in nuove attività costruttive; vale a dire, la erogazione di questi mutui deve essere condizionata alla previa conoscenza dei nuovi programmi produttivi, quindi deve accompagnare fin dall'inizio la realizzazione dei programmi stessi. Tecnicamente, anche sotto un profilo di tecnica bancaria, la cosa è molto agevole. Così come per i nuovi mutui ordinari per nuove costruzioni, i mutui vengano erogati mano a mano: prefinanziamento e poi finanziamenti, in base ai successivi stati di avanzamento. Se poi i beneficiari di queste disposizioni non credono o non possono prendere questo impegno, magari per l'esiguità della somma (ma si tratta sempre di milioni), allora proponiamo, subordinatamente, che questi mutui vengano erogati in cartelle, cioè

che i titolari dell'invenduto siano pagati in cartelle venticinquennali del credito edilizio e fondiario. Ciò allo scopo di rendere più agevole il collocamento di queste cartelle, anche per non gravare eccessivamente le riserve degli istituti di credito, per non addossare allo Stato, almeno per quanto riguarda questa quota-parte, l'onere dello scarto cartelle. Addossando ai titolari dell'invenduto lo scarto cartelle, aumenteremmo le disponibilità sul titolo II perché sappiamo che lo scarto cartelle incide per l'1 per cento circa e quindi non siamo in quell'ordine di 500 miliardi, ma un tantino al di sotto. Vale, infine, una ragione di giustizia elementare: far pagare a costoro almeno qualche scotto, qualche tangente per aver voluto inseguire miraggi di smodati guadagni.

Con l'articolo aggiuntivo 4-ter proponiamo che qualora i mutuatari siano gli istituti autonomi per le case popolari, l'« Incis », l'I.S.E.S. e le cooperative edilizie, il mutuo sia portato al 100 per cento della somma occorrente per l'acquisto dell'area e per la realizzazione della costruzione.

Può darsi che enti e cooperative, soprattutto se senza contributo erariale, possano trovare convenienza ad attingere a questi mutui agevolati, tanto più se dispongono di suoli. Può darsi soprattutto che enti e cooperative, avendo già avuto il contributo erariale del 4 per cento, non siano poi riusciti a scontarlo ed allora si tratta di agevolarli in questo sconto e che sia conveniente per loro sommare il contributo erariale all'ulteriore beneficio derivante da questo titolo II, scontando anche presso gli istituti mutuanti il contributo trentacinquennale del 4 per cento che poi, ripartito su venticinque anni e scontato anticipatamente, darebbe qualcosa di più del 4 per cento.

Comunque, noi pensiamo che sia opportuno ammettere partitamente, specificamente questi enti, queste cooperative a beneficiare del mutuo al cento per cento, tanto più ove dispongano già del suolo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marzotto, Trombetta, Cassandro, De Lorenzo, Taverna, Emilio Pucci, Bonea e Riccardo Ferrari hanno presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma dell'articolo 4 sostituire le parole: del 75 per cento della spesa, con le parole: dell'85 per cento della spesa »;

« Dopo il primo comma dell'articolo 4 aggiungere il seguente:

« Per la concessione dei mutui previsti dal presente titolo la facoltà di emettere cartelle

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

edilizie accordata all'Istituto nazionale di credito edilizio ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, è prorogata fino al 2000 »;

« Sostituire il secondo comma dell'articolo 4 con i seguenti:

« I mutui concessi per l'acquisto debbono riguardare abitazioni già costruite che abbiano ottenuto la dichiarazione di abitabilità in data non anteriore al 1° gennaio 1964 e che non siano state oggetto di precedenti alienazioni.

I mutui destinati a favorire la costruzione di abitazioni sono concessi anche per le abitazioni in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

« Al quarto comma dell'articolo 4 sostituire le parole: nella misura del 44 per cento, con le parole: nella misura del 55 per cento »;

« Sostituire l'ottavo comma dell'articolo 4 con il seguente:

« I mutui devono essere ammortizzati in 35 anni, con facoltà di estinzione anticipata e non possono gravare sui mutuatari, per interessi, quota di ammortamento, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, nonché spese accessorie in misura superiore al 5,50 per cento annuo »;

« Sopprimere il penultimo comma dell'articolo 4 »;

« Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 4 ».

L'onorevole Marzotto ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MARZOTTO. Con il primo emendamento noi liberali cerchiamo di suggerire al Governo di rendere più incisivo il decreto-legge. Noi liberali saremmo gli ultimi a suggerire un intervento dello Stato che, già elevato al 75 per cento, dovrebbe arrivare con il mutuo all'85 per cento. Ma trattandosi di un decreto che noi riteniamo debba esser temporaneo, tempestivo e decisivo, non ripetibile, forse allora vale la pena di usare il metodo usato dai medici. Molti medici che siedono qui in Parlamento sanno benissimo che la medicina va commisurata alla gravità del male, allo stato del paziente, che non serve dare gli antibiotici, soprattutto nei casi di mali settici, se non nelle dosi adatte. Ora, secondo noi, la terapia d'urto è in questo caso la migliore: breve

nel tempo, ma tale da provocare uno *choc* nel mercato. Deve cioè decidere la gente a comprare e sbloccare una situazione che oggi è, a ragione, lamentata da tutti.

Il secondo emendamento riguarda l'Istituto nazionale di credito edilizio. Si tratta dell'unico istituto di credito edilizio che operi in Italia, e per avventura è anche privato. Non si vede la ragione per cui esso debba essere escluso dal diritto di operare in questo settore. O meglio, vi sono sì delle ragioni, ma non sono ben chiare. Riteniamo quindi che questo istituto debba essere chiamato ad avvalersi — attraverso la Banca d'Italia — di queste norme, anche perché è nostro parere che, attraverso questo istituto, le norme potrebbero essere utilmente applicate. Pertanto proponiamo che all'articolo 4 si aggiunga questo comma che fa riferimento al decreto legislativo 2 maggio 1920, e cioè proroga fino al 2000 la facoltà esercitata in passato dall'istituto.

Gli ultimi emendamenti riguardano i mutui. Il decreto-legge dice, nel secondo comma, che i mutui « possono » essere concessi entro il limite massimo del 25 per cento, ecc.

Non mi sembra che debba trattarsi di una facoltà, ma di un obbligo. Gli istituti di credito « devono » concedere i mutui purché ricorrano le condizioni previste. Questo anche è il senso del nostro emendamento al secondo comma dell'articolo 4.

Vorrei dire all'onorevole Todros che, se si pensa che l'invenduto ascende a 2.500 miliardi, il decreto-legge rappresenta una goccia. Questa goccia però può avere un enorme valore psicologico. Il Governo naturalmente ne ha tenuto conto. Bisogna però che questa goccia (grande o piccola che sia) venga data con certezza.

L'emendamento all'ottavo comma poi è ispirato ad una maggiore incisività della legge e a dare maggior respiro con quote di ammortamento che siano comprese nel complessivo ammontare dell'onere per il mutuo.

Il tasso previsto per questi mutui è del 7,40 per cento, tasso che raffrontato a quello del 4 per cento dell'Istituto autonomo per le case popolari è decisamente poco conveniente, come è stato messo in evidenza nel corso dei lavori svoltisi in Commissione. La forte differenza esistente fra questi due tassi determinerebbe una grave sperequazione tra i cittadini di fronte al problema della casa che, come da più parti è stato giustamente osservato, è un problema sociale la cui soluzione deve stare a cuore a tutti noi.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

La forma di intervento prevista dal decreto-legge presenta poi altri inconvenienti, come quelli conseguenti all'emissione delle cartelle degli istituti di credito fondiario che molte volte sono assai poco comprensibili e danno luogo molto spesso a carichi oltremodo onerosi e anche, appunto perché non giustificati, odiosi.

Il nostro emendamento tende a portare da 25 a 35 anni il periodo di ammortamento e a diminuire dal 7,40 per cento al 5,50 per cento massimo la quota annua da pagarsi.

Il costo medio di un appartamento civile (non è più il caso, ormai, di parlare di edilizia popolare, ma soltanto di edilizia moderna e civile) oscilla oggi per una famiglia anche modesta fra i sei e i dieci milioni a seconda del numero dei vani. Prevedendo, come fa il decreto-legge, una quota di ammortamento come è quella derivante da un tasso del 7,40 per cento, l'onere per l'acquirente sarebbe estremamente gravoso, ammontando a circa 600 mila lire annue.

Per queste considerazioni mi auguro che i nostri emendamenti (i quali rispondono anche alle esigenze prospettate da altri colleghi) possano essere approvati.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ivano Curti, Angelino, Pigni, Ceravolo, Naldini, Raia, Lami, Sanna, Passoni e Menchinelli hanno proposto di sopprimere, al primo comma, le parole: « o del valore accertato dell'immobile da acquistare ».

L'onorevole Ivano Curti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CURTI IVANO. Le parole che noi proponiamo di sopprimere sono le ultime del primo comma dell'articolo 4 che il Senato ha modificato e che dovrebbero essere invece soppresse riguardo all'acquisto di abitazioni. Ecco perché manteniamo fermo questo nostro emendamento, perché riteniamo successivamente di illustrare ampiamente le ragioni che ci fanno chiedere la soppressione della lettera c) dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Todros, Lusoli, Beragnoli, Cianca, Busetto, Baldina Di Vittorio Berti, Corghi, De Pasquale, Porio, Giorgi, Pietro Amendola, Luigi Napolitano, Failla, Raffaelli, Lenti e Raucci hanno proposto di sopprimere, al primo comma, le parole: « o del valore accertato dell'immobile da acquistare ».

Gli stessi deputati hanno proposto altresì la soppressione del secondo comma.

L'onorevole Todros ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

TODROS. Abbiamo sempre molta fiducia che questo dibattito porti, anche se all'ultimo momento, alla correzione delle norme più gravemente erranee di questo decreto. La differenza fra noi e i colleghi liberali risulta chiaramente dal precedente emendamento Marzotto e dal nostro. I liberali chiedono di andare addirittura oltre la legge Aldisio, concedendo l'85 anziché il 75 per cento all'attività privata, mentre noi chiediamo con l'emendamento soppressivo del secondo comma la eliminazione del 25 per cento dedicato al cosiddetto invenduto.

Richiamo sinteticamente e brevissimamente alle loro responsabilità gli onorevoli colleghi, affermando che concedere 112 miliardi degli investimenti indotti, coi 10 miliardi e mezzo del titolo II, all'invenduto vuol dire: 1) 40 milioni di ore lavorative in meno e nessuna garanzia del reimpiego dei fondi. L'onorevole ministro in Commissione (come peraltro il relatore di maggioranza) ci diceva che sarebbe difficile inserire nella legge un articolo che costringa coloro che beneficiano del mutuo per case costruite a legare questo beneficio alla garanzia del reimpiego nel settore; 2) pericolo di assorbire edilizia scadente; 3) deroghe necessarie alla legge n. 408 (un articolo della legge prevede la possibilità per il ministro di concedere deroghe); 4) grave perplessità anche per i settori produttivi, in quanto questi 112 miliardi concessi all'invenduto rischiano di assorbire il risparmio marginale che comunque sarebbe andato all'edilizia, utilizzano mutui a lungo termine che saranno sottratti dai mutui generali all'attività edilizia, in quanto sappiamo che la capacità di intervento degli istituti di credito in questo settore ha un limite che non supera i 280 miliardi all'anno. Di conseguenza, questa concessione all'invenduto limita la capacità di concedere crediti all'edilizia privata normale che oggi deve operare a fianco di quella pubblica.

Per questi motivi, estremamente gravi e delicati, abbiamo fiducia che la maggioranza della Camera voglia correggere un grave errore della legge. Sono certo che, se non fossimo stati assillati dai brevi termini, in Commissione avremmo certamente modificato questo articolo. Poiché il Senato avrebbe a disposizione il tempo necessario per eventuali correzioni, mi auguro che la maggioranza voglia approvare un emendamento ispirato agli interessi non solo del settore pubblico ma anche di quello privato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

BARONI, Relatore per la maggioranza. L'emendamento Pietro Amendola al primo comma mira ad estendere anche al titolo II del provvedimento le norme di cui all'articolo 2 in tema di applicazione della legge n. 167. La questione ha formato oggetto nei giorni scorsi di un ampio dibattito ed è stata ripresa anche stamane dai relatori e dall'onorevole ministro, nel suo discorso di replica. Va tenuto presente che, per quanto riguarda la legge n. 167, il titolo II del provvedimento ha seguito un certo indirizzo, consacrato nell'articolo 10, secondo cui l'appartenenza delle abitazioni ai piani di zona previsti dalla legge n. 167 rappresenta un criterio preferenziale. La Commissione ritiene che l'introduzione nel congegno della legge di tale criterio preferenziale possa rappresentare, se sarà esercitata un'adeguata vigilanza, uno stimolo all'afflusso delle domande sulle abitazioni collocate appunto nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge n. 167. La Commissione è perciò contraria all'emendamento.

L'onorevole Marzotto, con il suo emendamento al primo comma, ha proposto di portare la quota coperta dal mutuo dal 75 all'85 per cento della spesa. La Commissione è però contraria perché con questo sistema, rimanendo ferme le somme stanziare per la concessione del concorso dello Stato, si diminuisce la possibilità di investimento; se invece si volesse mantenere uguale l'investimento, occorrerebbe aumentare la previsione di spesa; la Commissione ritiene che nessuna di queste due ipotesi possa essere accettabile.

Per quanto attiene agli emendamenti Ivano Curti e Todros, parzialmente soppressivi del primo comma, ho già avuto occasione di dire questa mattina che la norma che prevede la possibilità di acquisto di case di abitazione già costruite e invendute deve essere comunque interpretata nel senso più rigoroso. Va precisato insomma che il testo della norma non stabilisce che il 25 per cento dell'impegno finanziario deve essere destinato a questo settore; stabilisce che quella percentuale è un limite massimo. Nell'ambito di questo limite massimo vi è certamente la possibilità di tener conto di eventuali maggiori necessità che possono risultare dall'affluenza delle domande per la costruzione di nuove abitazioni. D'altra parte mi pare che lo stesso ministro questa mattina abbia accennato, alme-

no indirettamente, a questa possibilità. Ritengo quindi che nel meccanismo della legge questa norma debba essere, ripeto, interpretata in senso molto rigoroso e che la sua applicazione debba essere anche sottoposta ad una particolare vigilanza, perché indubbiamente può presentare alcuni rischi. La Commissione è però contraria alla modifica proposta.

Circa l'emendamento Marzotto, aggiuntivo al primo comma, la Commissione ritiene che non sarebbe conforme ad un retto sistema di legislazione introdurre norme di carattere singolare; questo contrasterebbe con la generalità e l'astrattezza della norma. Senza entrare nel merito, la Commissione ritiene quindi che l'emendamento non possa essere accolto.

L'emendamento Todros soppressivo del secondo comma è in relazione all'altro parzialmente soppressivo del primo comma, di cui si è già parlato; per le stesse ragioni, la Commissione è contraria.

L'emendamento Marzotto sostitutivo del secondo comma, anche per la sua formulazione, non può essere accolto.

Per quanto attiene all'emendamento Pietro Amendola, aggiuntivo al secondo comma, si è già fatto cenno della pratica impossibilità di introdurre nella legge una norma che imponga il reinvestimento. In teoria questa norma si può introdurre, ma non mi pare praticamente conseguibile l'introduzione di una sanzione che renda questa norma coercibile; non arrivo a comprendere quale potrebbe essere il mezzo tecnico per arrivare al conseguimento di detto scopo, a meno che non si voglia fare una pura affermazione di principio, cui non seguirebbe alcuna concreta possibilità di controllo.

La Commissione è contraria anche per quel che riguarda il secondo inciso. O si accetta il principio della totale abolizione dell'intervento per l'invenduto, oppure non si può ricorrere a norme di questo genere, le quali praticamente avrebbero il solo scopo di rendere inservibile il principio medesimo.

La Commissione è contraria all'emendamento Marzotto al quarto comma, relativo all'introduzione di un aumento della garanzia. Essa ritiene che la garanzia introdotta (e che era stabilita nella misura del 35 per cento della spesa totale, poi commutata nel 44 per cento del mutuo) abbia un notevole peso. Un ulteriore aumento al 55 per cento comporterebbe, tra l'altro, un onere potenziale per lo Stato che assolutamente non può essere preso in considerazione. Lo stesso dicasi, sotto

un altro profilo, per quel che riguarda l'ampliamento del periodo di ammortamento dei mutui fino a 35 anni, di cui all'emendamento Marzotto sostitutivo dell'ottavo comma; con ciò si verrebbe a modificare sostanzialmente il meccanismo del titolo II, e non sembra che vi siano ragioni valide per approvare una tale modificazione.

Per quanto riguarda la soppressione del penultimo comma proposta dall'onorevole Marzotto ed altri, si tratta di una norma introdotta dal Senato e che forse potrebbe anche apparire superflua, in quanto poteva dedursi dall'interpretazione della legge. Comunque non si vede perché a questo punto dovrebbe essere soppressa. Lo stesso dicasi per la soppressione dell'ultimo comma proposta dallo stesso onorevole Marzotto.

Può darsi che in base a un corretto sistema di legislazione, si possa sostenere che queste sono piuttosto norme regolamentari e, forse, addirittura interpretative, e come tali non siano da introdurre in un testo legislativo, che in tal modo viene notevolmente appesantito. Infatti l'articolo 4, così come è stato modificato, rappresenta forse qualche cosa di più simile a un racconto breve che a un testo legislativo. Ma siccome sostanzialmente le modifiche non spostano il significato e la portata del testo originario, non vi è motivo di sopprimere i due ultimi commi. Pertanto la Commissione si dichiara contraria a questi emendamenti.

Per l'articolo aggiuntivo 4-bis Pietro Amendola ed altri, si deve rilevare che gli acquirenti sono i più interessati all'operazione, poiché il contratto di compravendita interessa l'acquirente della casa in modo diretto. Mi pare che adottando il testo proposto verremmo ad incidere sulla posizione del compratore della casa, per raggiungere una garanzia di reinvestimenti che non si vede come potrebbe essere ottenuta; comunque non mi pare che questa sia la via più adatta dal punto di vista di una corretta impostazione legislativa. Sono pertanto contrarie all'emendamento.

Quanto all'articolo 4-ter Amendola Pietro, mi pare che il congegno previsto dal titolo II abbia una sua particolare configurazione. Può essere accettato o no, ma non mi pare che possa ricevere una disciplina diversa, secondo la natura di coloro che verrebbero a beneficiarne. Può darsi benissimo che in futuro sia il caso di prevedere una sistemazione diversa, una disciplina particolare per questi enti, mercé un ipotetico titolo III di una futura legge integrativa, o modificativa, o com-

plementare di questa. Ma non mi pare che una disposizione di questo genere potrebbe trovare idonea collocazione nel congegno previsto dall'attuale titolo II, così come appare impostato.

La Commissione è altresì contraria all'emendamento Napolitano Francesco aggiuntivo al primo comma.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Circa gli emendamenti che si riferiscono alla legge n. 167 e alla questione dell'invenduto, devo solo richiamare le argomentazioni da me adottate stamane in sede di replica, con le quali ho fra l'altro risposto ad alcuni quesiti che mi erano stati posti. Per quanto riguarda gli altri emendamenti concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. La Commissione e il Governo non hanno accettato alcun emendamento.

Onorevole Francesco Napolitano, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al primo comma ?

NAPOLITANO FRANCESCO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Pietro Amendola, mantiene i suoi emendamenti ?

AMENDOLA PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amendola Pietro aggiuntivo al primo comma.

(Non è approvato).

Poiché l'onorevole Marzotto non è presente si intende che abbia ritirato i suoi emendamenti.

Onorevole Ivano Curti, mantiene il suo emendamento soppressivo al primo comma ?

CURTI IVANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

L'identico emendamento soppressivo Todros si intende precluso.

Onorevole Todros, mantiene il suo emendamento soppressivo del secondo comma ?

TODROS. Sì, signor Presidente. Chiedo lo scrutinio segreto.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'emendamento Todros soppressivo del secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	407
Maggioranza	204
Voti favorevoli	171
Voti contrari	236

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Barberi
Abbruzzese	Barbi
Abenante	Barca
Accreman	Bardini
Albertini	Baroni
Alboni	Basile Giuseppe
Alessandrini	Bassi
Alicata	Battistella
Alini	Bavetta
Amadei Giuseppe	Beccastrini
Amadei Leonetto	Belci
Amadeo	Belotti
Amasio	Bemporad
Amatucci	Bensi
Ambrosini	Beragnoli
Amendola Giorgio	Berlinguer Luigi
Amendola Pietro	Berlinguer Mario
Amodio	Berloffa
Angelini	Bernetic Maria
Antonini	Berretta
Antoniozzi	Bersani
Armani	Bertè
Armaroli	Bertinelli
Armato	Bertoldi
Assennato	Bettiol
Astolfi Maruzza	Biaggi Nullo
Avolio	Biagini
Azzaro	Biagioni
Badaloni Maria	Biancani
Balconi Marcella	Bianchi Fortunato
Baldani Guerra	Biasutti
Baldini	Bima
Barba	Bisantis
Barbaccia	Bo

Boldrini	Cortese
Bonaiti	Cossiga
Bontade Margherita	Cucchi
Borghi	Curti Aurelio
Borra	Curti Ivano
Borsari	Dal Canton Maria Pia
Bottari	D'Alessio
Bova	Dall'Armellina
Brandi	Dárida
Breganze	De Capua
Bressani	De' Cocci
Brighenti	De Florio
Brodolini	Degan Costante
Bronzuto	Degli Esposti
Brusasca	De Grazia
Buffone	Del Castillo
Busetto	Della Briotta
Buttè	Dell'Andro
Buzzi	Delle Fave
Cacciatore	De Martino
Caiati	De Marzi
Caiazza	De Meo
Calasso	De Mita
Calvaresi	De Pasquale
Calveti	De Zan
Camangi	Diaz Laura
Canestrari	Di Benedetto
Cantalupo	Di Giannantonio
Cappugi	Di Leo
Caprara	Di Lorenzo
Carcattera	Di Mauro Ado Guido
Carocci	Di Mauro Luigi
Carra	D'Ippolito
Cassiani	Di Primio
Castelli	Di Vagno
Castellucci	Di Vittorio Berti Bal-
Cataldo	dina
Cattaneo Petrini	D'Onofrio
Giannina	Dossetti
Cattani	Elkan
Cavallaro Francesco	Evangelisti
Céngarle	Fabbri Francesco
Ceravolo	Failla
Ceruti Carlo	Fasoli
Cervone	Ferrari Aggradi
Cianca	Ferrari Virgilio
Cinciari Rodano Ma-	Ferri Giancarlo
ria Lisa	Ferri Mauro
Coccia	Fibbi Giulietta
Cocco Maria	Finocchiaro
Colleoni	Foderaro
Colleselli	Folchi
Colombo Renato	Fornale
Colombo Vittorino	Fortini
Corghi	Fracassi
Corona Achille	Franceschini
Corona Giacomo	Franco Raffaele
Corrao	Franzo

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

Fusaro	Macaluso	Pedini	Serbandini
Gagliardi	Magno	Pella	Sereni
Galli	Magri	Pennacchini	Seroni
Galluzzi	Malagugini	Pertini	Servadei
Gasco	Malfatti Franco	Pezzino	Sforza
Gáspari	Mancini Antonio	Piccinelli	Sgarlata
Gatto	Mancini Giacomo	Picciotto	Silvestri
Gennai Tonietti Erisia	Manenti	Pigni	Sinesio
Gerbino	Mannironi	Pintus	Soliano
Gessi Nives	Marchesi	Pirastu	Sorgi
Ghio	Marchiani	Pitzalis	Spádola
Giachini	Mariconda	Poerio	Spagnoli
Giglia	Marotta Michele	Prearo	Spallone
Gioia	Marras	Pucci Ernesto	Spinelli
Giorgi	Martini Maria Eletta	Racchetti	Stella
Girardin	Martuscelli	Radi	Storchi
Gitti	Marzotto	Raffaelli	Storti
Golinelli	Maschiella	Raia	Sullo
Gombi	Matarrese	Rampa	Sulotto
Gonella Guido	Mattarelli	Raucci	Tagliaferri
Gorreri	Matteotti	Re Giuseppina	Tambroni
Graziosi	Maulini	Reale Giuseppe	Tedeschi
Greggi	Mazza	Reggiani	Tempia Valenta
Grezzi	Mazzoni	Riccio	Terranova Corrado
Grimaldi	Melloni	Righetti	Terranova Raffaele
Guariento	Mengozi	Rinaldi	Tesauro
Guerrini Giorgio	Merenda	Ripamonti	Titomanlio Vittoria
Guerrini Rodolfo	Mezza Maria Vittoria	Roberti	Todros
Gui	Miceli	Romanato	Togni
Guidi	Micheli	Romita	Tognoni
Hélfer	Migliori	Romualdi	Toros
Illuminati	Miotti Carli Amalia	Rosati	Tremelloni
Imperiale	Misasi	Rossanda Banfii	Trentin
Ingrao	Monasterio	Rossana	Truzzi
Iotti Leonilde	Morelli	Rossi Paolo	Usvardi
Iozzelli	Moro Dino	Rossinovich	Valiante
Isgrò	Mussa Ivaldi Vercelli	Rubeo	Valitutti
Jacazzi	Nanrini	Ruffini	Vecchietti
Làconi	Nanruzzi	Russo Carlo	Vedovato
Laforgia	Napolitano Francesco	Sabatini	Venturoli
Lajólo	Napolitano Luigi	Sacchi	Veronesi
Lami	Natali	Salizzoni	Vespignani
La Penna	Natoli	Salvi	Vetrone
Lattanzio	Natta	Sangalli	Vianello
Lenti	Negrari	Sarti	Villa
Leonardi	Nenni	Savio Emanuela	Villani
Lettieri	Nicoletto	Scaglia	Vincelli
Levi Arian Giorgina	Novella	Scalia	Viviani
Lizzero	Nucci	Scarascia	Volpe
Lombardi Ruggero	Ognibene	Scarlato	Zaccagnini
Longo	Olimini	Scarpa	Zagari
Longoni	Orlandi	Scelba	Zanibelli
Loperfido	Pagliari	Scionti	Zanti Tondi Carmen
Lucchesi	Pala	Scotoni	Zingone
Lucifredi	Paolicchi	Scricciolo	Zóboli
Lusóli	Passoni	Sedati	Zugno
Luzzatto	Patrini	Semraro	

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Cavallari	Gullotti
Cavallaro Nicola	Jacometti
Colasanto	Leone Giovanni
Conci Elisabetta	Simonacci
Cottone	Tàntalo
Dagnino	Tozzi Condivi
De Leonardis	Urso

(concesso nella seduta odierna):

Ballardini	Lauricella
Bártole	Lenoci
Bosisio	Leone Raffaele
Calvi	Lombardi Riccardo
Codignola	Marangone
Di Piazza	Mosca
Ferraris	Sammartino
Fortuna	Santi
Guerrieri	Vicentini
Landi	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amendola Pietro, aggiuntivo al secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4-bis Amendola Pietro.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4-ter Amendola Pietro.

(Non è approvato).

L'articolo 7 del decreto-legge nel testo modificato dal Senato è così formulato:

« Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero del tesoro provvede semestralmente:

a) alla ripartizione, territoriale e fra le categorie di cui al successivo articolo 9, dei contributi previsti dal presente titolo;

b) alla determinazione delle somme da assegnare agli istituti di credito ».

Gli onorevoli Todros, De Pasquale, Busetto, Cianca, Beragnoli, Poerio, Giorgi, Corghi, Baldina Di Vittorio Berti, Luigi Napolitano, Pietro Amendola, Lusoli, Raffaelli, Francesco Malfatti, Spagnoli, Giuseppina Re e Lenti hanno proposto, alla lettera a), di aggiungere, in fine, le parole: « con i criteri

previsti dal secondo comma articolo 3 del presente decreto e quelli dell'articolo 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1460 ».

CORGHI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORGHI. Già in Commissione e successivamente in sede di discussione generale, abbiamo ribadito i motivi che stanno alla base di questo emendamento. Esso tende ad impedire che i costruttori diventino gli arbitri della ripartizione dei mutui fissati dalla legge. Per questo proponiamo che la suddivisione venga fatta sulla base dell'articolo 3 del presente decreto e dell'articolo 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1460, la quale stabilisce che i due terzi di ciascuno stanziamento annuale siano destinati agli istituti autonomi per le case popolari, all'« Incis » e all'I.S.E.S., oltre che alle province ed ai comuni, ed il restante terzo a cooperative edilizie e ad altri enti, istituti e società di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare.

Se questo emendamento non venisse accolto, si introdurrebbe un altro elemento fortemente negativo nella legge che stiamo esaminando perché praticamente i costruttori avrebbero la possibilità di scegliere tra i cittadini coloro che dovrebbero essere ammessi al credito agevolato. Si sa infatti che le domande saranno molto più numerose della disponibilità che la legge offre, sicché su mille domande soltanto 60-70 avranno la possibilità di essere accolte.

Quindi se i costruttori potranno accedere nella misura del 50 per cento al credito previsto, così come il ministro Mancini ha annunciato nel Comitato dei 9, in pratica saranno i costruttori medesimi a scegliere coloro che dovranno godere del credito agevolato e questo aprirà la strada inevitabilmente a discriminazioni ed a speculazioni.

È da tenere presente poi che il credito verrà concesso dalle banche, menzionate nel decreto-legge, soltanto a coloro che sono meritevoli di considerazione. Perciò è facilmente immaginabile che le grandi organizzazioni industriali ed i grandi costruttori, a danno dei piccoli e medi costruttori, avranno facilità di accesso al credito, sicché si accaparreranno i 225 miliardi (metà del disponibile), poi faranno le loro scelte e le loro discriminazioni introducendo così inevitabilmente elementi di carattere speculativo.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

Per queste ragioni chiediamo alla Camera di approvare l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 7?

BARONI, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria per le ragioni esposte in sede di approvazione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

MANCINI, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo è del pari contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Corghi, mantiene l'emendamento Todros, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CORGHİ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

L'articolo 8 del decreto-legge nel testo modificato dal Senato è così formulato:

« I mutui previsti dal presente decreto sono concessi per l'acquisto e la costruzione di abitazioni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408. È consentita, per ciascun appartamento, una autorimessa della superficie massima di 25 metri quadrati.

Per le abitazioni da acquistare ai sensi del precedente articolo 4 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a stabilire con propri decreti i requisiti secondo le situazioni locali anche in deroga a quanto disposto dal citato articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Il Ministro dei lavori pubblici stabilirà con proprio decreto, con riferimento alle situazioni locali, il prezzo massimo, per metro quadrato o per metro cubo, degli alloggi da acquistare o costruire con i benefici del presente decreto, nonché l'incidenza massima del costo delle aree.

Le abitazioni sono destinate all'assegnazione o alla vendita a favore di cittadini italiani che abbiano la residenza nel comune ove gli alloggi sono costruiti e non siano proprietari, nel comune stesso, di altra abitazione. Sono esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altri alloggi, costruiti con concorsi o contributi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di enti pubblici o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, nonché coloro che siano iscritti nei ruoli del-

l'imposta complementare per un reddito netto annuo tassabile a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 1.200.000, detratta la quota derivante da redditi di lavoro.

È vietata l'assegnazione o la vendita dell'abitazione anche nel caso che il proprietario di altra abitazione sia il coniuge non legalmente separato dal richiedente. È vietata altresì l'assegnazione e la vendita di più di una abitazione alla stessa persona od ai membri della sua famiglia con essa conviventi a carico ».

Gli onorevoli Ivano Curti, Angelino, Pigni, Ceravolo, Naldini, Raia, Lami, Sanna, Passoni e Menchinelli hanno proposto al primo comma di sopprimere le parole: « l'acquisto e »;

di sostituire il secondo comma con il seguente: « Per le abitazioni da costruire ai sensi del precedente articolo 4 il ministro dei lavori pubblici è autorizzato a stabilire con proprio decreto i limiti di spesa massimi e di spesa ammissibile ai fini della concessione dei mutui di cui al medesimo articolo »;

e di sopprimere, al quinto comma, primo periodo, le parole « o la vendita », e al secondo periodo, le parole: « e la vendita ».

L'onorevole Ivano Curti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CURTI IVANO. Con il primo emendamento chiediamo la soppressione della parola « acquisto » in correlazione all'altro emendamento sostitutivo del secondo comma dello stesso articolo.

Nel comma originale si afferma che per le abitazioni da acquistare ai sensi dell'articolo 4 il ministro è autorizzato a stabilire con proprio decreto i requisiti secondo le situazioni locali anche in deroga a quanto disposto dal citato articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408. A questa formulazione intendiamo sostituire la seguente: « Per le abitazioni da costruire ai sensi del precedente articolo 4 il ministro dei lavori pubblici è autorizzato a stabilire con proprio decreto i limiti di spesa massimi e di spesa ammissibile ai fini della concessione dei mutui di cui al medesimo articolo », proprio perché a noi sembra giusto fissare dei limiti di spesa per la somma da ammettere a contributo e soprattutto non derogare all'articolo 5 della legge del 1949, la quale fissa in termini più che sufficienti le modalità secondo le quali devono essere costruite le case ammesse al contributo ed i requisiti di abitazione di tipo economico e popolare.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

L'onorevole Marzotto ha proposto di sopprimere la dizione: « edilizia economica e popolare ». Noi riteniamo che non si possa trovare un'altra dizione per questo tipo di edilizia.

Ci sembra molto grave che si vogliano porre deroghe a precise disposizioni di legge, le quali fissano in modo più che ampio i criteri per la costruzione di alloggi popolari stabilendo un rapporto tra la superficie totale e gli abitanti. Se si dovesse arrivare all'acquisto di alloggi ammettendo deroghe a queste disposizioni, vorrebbe dire che potrebbero essere acquistati alloggi aventi una superficie superiore al fabbisogno reale degli inquilini.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Todros, De Pasquale, Beragnoli, Corghi, Luigi Napolitano, Busetto, Baldina Di Vittorio Berti, Poerio, Giorgi, Cianca, Lusoli, Pietro Amendola, Raffaelli, Francesco Malfatti, Failla, Raucci e Lenti hanno proposto, al primo comma, di sopprimere le parole: « l'acquisto e »;

di sopprimere al primo comma le parole: « È consentita, per ciascun appartamento, un'autorimessa della superficie massima di 25 metri quadrati »;

di sopprimere il secondo comma.

L'onorevole Todros ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

TODROS. Ritengo che una precisazione dell'onorevole ministro possa indurci a ritirare l'emendamento relativo all'autorimessa. Il Senato — non si comprende perché — ha allargato le caratteristiche previste dall'articolo 5 per gli alloggi dell'edilizia del titolo II introducendo la possibilità per ciascun alloggio di una autorimessa di venticinque metri quadrati. Questa è una cosa estremamente strana e preoccupante. Se questo significa semplicemente che tra le caratteristiche dell'alloggio è tollerata l'esistenza di un'autorimessa, la disposizione può anche essere ammissibile, ma, ove l'autorimessa godesse essa pure del mutuo, è chiaro che ciò suonerebbe offesa a tanti italiani che hanno bisogno di alloggio. Perciò io penso che il ministro, secondo quello che io ritengo sia stato l'intendimento del Senato, possa assicurarci che nella circolare interpretativa indicherà che l'autorimessa rientra nel costo massimo ammesso a vano e di conseguenza non modifica i quantitativi di vani mutuabili.

Proponiamo anche la soppressione del secondo comma perché riteniamo che anche

per l'edilizia privata la deroga alla legge n. 408 in un momento di grande fabbisogno di abitazioni di carattere popolare sarebbe una disposizione errata, anche perché la 408, come sappiamo, ha permesso di costruire case con caratteristiche che vanno anche oltre le popolari.

Quanto alle ragioni della nostra contrarietà all'acquisto sono già troppo note per illustrarle ulteriormente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marzotto, Trombetta, Cassandro, De Lorenzo, Taverna, Pucci Emilio, Bonea e Ferrari Riccardo hanno proposto al secondo comma di sostituire le parole: « da acquistare » con le parole: « già costruite e per quelle in corso di costruzione ».

L'onorevole Marzotto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARZOTTO. Mi richiamo alle argomentazioni addotte in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Baldina Di Vittorio Berti, Beragnoli, Lusoli, Todros, Busetto, Giorgi, Corghi, Luigi Napolitano, Pietro Amendola, Poerio, De Pasquale, Cianca, Raffaelli, Raucci, Failla, Spagnoli e Lenti hanno proposto al terzo comma di sopprimere le parole: « acquistare o »;

di aggiungere al terzo comma, in fine, le parole: « in ogni caso il limite di spesa ammissibile non dovrà superare il costo massimo a vano contabile di lire 1.400.000, comprensivo degli oneri per l'acquisto dell'area e per le sistemazioni esterne, oneri che nel loro complesso non dovranno incidere in misura superiore al 20 per cento del costo indicato di 1.400.000 »;

di sopprimere al quarto comma le parole: « o alla vendita »;

di sopprimere al quinto comma, al primo periodo, le parole: « o la vendita » e al secondo periodo, le parole: « e la vendita ».

BERAGNOLI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERAGNOLI. Mi limiterò ad illustrare brevemente i due emendamenti più significativi. Con il primo dei nostri emendamenti proponiamo di sopprimere le parole « acquistare o », perché siamo contrari, come è noto, agli stanziamenti relativi al venticinque per cento dell'invenduto.

Con l'elemento aggiuntivo al terzo comma intendiamo precisare i limiti entro i quali il ministro dei lavori pubblici deve stabilire con proprio decreto il prezzo massimo per metro quadrato, in modo da avere un'indicazione non generica ma specifica.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Poerio, De Pasquale, Todros, Busetto, Lusoli, Pietro Amendola, Beragnoli, Corghi, Giorgi, Luigi Napolitano, Baldina Di Vittorio Berti, Cianca, Raffaelli, Spagnoli e Raucci hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le assegnazioni o le vendite disposte con inosservanza dei divieti stabiliti nei precedenti commi sono nulle ».

L'onorevole Poerio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

POERIO. Noi siamo per il ripristino di una norma già contenuta nella formulazione originaria del decreto-legge, perché la riteniamo giusta in quanto rappresenta un elemento di garanzia per lo Stato, che mette a disposizione una enorme massa di miliardi, e disciplina opportunamente le operazioni che certamente importerà l'applicazione di questo decreto-legge. La norma era già contenuta nell'articolo 10 della legge n. 408, che a sua volta l'aveva mutuata dall'articolo 131 e seguenti del testo unico sull'edilizia del 1938.

Né ci può accontentare la giustificazione che ci è stata data dal relatore in sede di Commissione, nel senso che basterebbe a colmare la lacuna l'articolo 12-*bis* introdotto dal Senato. D'altra parte questa esigenza da noi sottolineata dovrebbe essere avvertita anche dal Governo e dalla maggioranza. Ma evidentemente Governo e maggioranza desiderano avere mano libera per poter agire in conseguenza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marzotto, Taverna, Trombetta, Cassandro, De Lorenzo, Emilio Pucci, Bonea e Riccardo Ferrari hanno proposto di sostituire il quarto comma con il seguente:

« Le abitazioni sono destinate all'assegnazione o alle vendite a favore di cittadini italiani che:

a) abbiano la residenza nel comune ove gli alloggi sono costruiti o nei comuni vicini agevolmente collegati allo stesso centro urbano;

b) non siano proprietari in alcuno dei comuni di cui alla precedente lettera a) di altra abitazione;

c) non siano proprietari in qualsiasi altra località di un alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a lire 200 mila;

d) non abbiano ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altri alloggi, costruiti con i concorsi o contributi dello Stato, delle Regioni, delle province, dei comuni o di Enti pubblici o con mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 215;

e) non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito annuo tassabile, a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 1.200.000, detratta la quota derivante da redditi di lavoro ».

L'onorevole Marzotto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARZOTTO. L'emendamento mira a più chiaramente individuare i cittadini ammessi al godimento dei mutui previsti dal decreto stesso. A questo scopo abbiamo riportato i requisiti richiesti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, concernente la disciplina degli alloggi economici e popolari, intendendo che tale articolo configuri in maniera ben netta quei cittadini i quali, non avendo una casa, possono essere ammessi al godimento dei mutui, mentre in base a questo decreto possono usufruirne anche persone le quali, avendo già una casa, non ne hanno bisogno. Se questo decreto viene presentato dal Governo allo scopo di dare una casa a chi non l'ha, è bene che ci si cauteli, in modo che parte di queste abitazioni non vada a chi già possiede una casa.

Mi pare di capire che il relatore sia contrario anche a questa proposta; e mi domando con una certa curiosità in base a quali argomenti egli si opporrà.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8 del decreto-legge?

BARONI, Relatore per la maggioranza. Per l'emendamento Ivano Curti al primo comma, valgono le stesse ragioni esposte in precedenza; anzi mi domando sommamente se esso non sia già precluso dalla precedente votazione dal momento che fa riferimento all'acquisto dell'invenduto su cui appunto ha avuto luogo una votazione. Lo stesso discorso vale per l'emendamento Todros.

Per il secondo emendamento Todros al primo comma, la norma che egli vorrebbe sopprimere ha carattere più che altro regolamentare; ritengo che l'onorevole ministro sarà

in grado di dare una precisazione nel senso desiderato dallo stesso onorevole Todros. Per questa ragione ritengo che l'emendamento non vada accolto.

Quanto al terzo emendamento Todros, inteso a sopprimere il secondo comma, ritengo che il ministro potrà dare assicurazione che eserciterà il potere attribuitogli con il massimo rigore, in modo da discostarsi solo in casi eccezionali, e con adeguata motivazione, da quelle che sono le norme di carattere generale. In questo senso sono contrario all'emendamento.

Sono anche contrario all'emendamento Curti Ivano sostitutivo del secondo comma, sempre per le ragioni precedentemente illustrate.

Quanto all'emendamento Marzotto al secondo comma, mi pare che si ricolleggi pure esso ad un emendamento all'articolo 4, che è stato respinto, perciò, se non è almeno implicitamente precluso, valgono ancora le ragioni che hanno motivato in quella sede l'avviso contrario della Commissione.

Lo stesso dicasi per il successivo emendamento Di Vittorio Berti Baldina.

Quanto al successivo emendamento Di Vittorio Berti Baldina, ritengo che la disciplina per legge dei costi massimi con cifre rigide faccia parte di quel non buono sistema di legiferare per cui, se anche con ottimi intendimenti, si disciplinano dettagli, che meglio andrebbero disciplinati con un regolamento o addirittura con una circolare.

Circa l'emendamento Marzotto, sostitutivo del quarto comma, mi pare che esso corrisponda al testo del decreto presidenziale n. 755. Il Senato però ha adottato una modificazione del testo governativo in base a una precisa motivazione. Se ben ricordo, la motivazione consiste nella opportunità di introdurre criteri ulteriormente restrittivi, in relazione anche all'elevato numero delle domande che risulterebbero già affluite o che si ritiene stiano affluendo. Mi pare per altro che il nuovo testo preveda una di quelle tipiche norme che possono avere una giustificazione nell'ambito di una legge particolare, ma che mal si presterebbero per il futuro ad avere una ulteriore applicazione al di fuori della situazione prevista da questo decreto-legge.

Quanto all'emendamento Di Vittorio Berti Baldina al quarto comma, mi pare che esso faccia riferimento ad un punto che verrà in considerazione nel successivo articolo 9, con il quale si ammettono a contrarre mutui anche i privati imprenditori.

Questa norma non è riproposta nell'emendamento Curti Ivano. Credo che avrò modo di illustrare brevemente quali sono i motivi del parere contrario della Commissione in sede di esame dell'articolo 9. Comunque, fin d'ora posso dire che la Commissione è contraria.

Le stesse considerazioni valgono per l'emendamento Di Vittorio Berti Baldina al quinto comma.

L'emendamento Poerio mira a ripristinare il testo originario del decreto-legge. Il Senato ha ritenuto di unificare quella norma insieme con altre in un articolo 12-bis, sia pure modificandone la portata. Mi pare, per altro, che il nuovo testo possa essere soddisfacente così come risulta dall'articolo 12-bis. Quindi, la Commissione è contraria anche all'emendamento Poerio.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*, Vorrei fornire una precisazione all'onorevole Todros, in ordine alla questione dell'autorimessa. Per tale questione io qui non ho che da richiamare i criteri interpretativi affermati in Senato.

Per gli altri emendamenti mi rimetto a quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. La Commissione e il Governo non hanno accettato alcun emendamento.

Onorevole Ivano Curti, mantiene i suoi emendamenti ?

CURTI IVANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Curti Ivano, tendente, al primo comma, a sopprimere le parole: « l'acquisto e ».

(Non è approvato).

È così precluso il successivo emendamento Todros di contenuto identico.

Onorevole Todros, mantiene l'altro suo emendamento soppressivo al primo comma ?

TODROS. Non insisto, dopo le dichiarazioni del Governo, sulla questione dell'autorimessa; mantengo invece l'emendamento soppressivo del secondo comma.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Curti Ivano sostitutivo del secondo comma.

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

Onorevole Marzotto, mantiene i suoi emendamenti ?

MARZOTTO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Beragnoli, mantiene gli emendamenti da lei svolti, di cui è primo firmatario l'onorevole Baldina Di Vittorio Berti ?

BERAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Di Vittorio Berti Baldina soppressivo delle parole: « acquistare o » al terzo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Di Vittorio Berti Baldina al terzo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Di Vittorio Berti Baldina soppressivo delle parole: « o alla vendita » al quarto comma.

(Non è approvato).

Per effetto di questa votazione rimane precluso l'emendamento Curti Ivano di contenuto analogo.

Pongo in votazione l'emendamento Di Vittorio Berti Baldina soppressivo al quarto comma.

(Non è approvato).

Onorevole Poerio, mantiene il suo emendamento aggiuntivo in fine di un altro comma ?

POERIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

L'articolo 9 del decreto-legge nel testo modificato dal Senato è del seguente tenore:

« Sono ammessi a contrarre mutui:

a) coloro che, avendo i requisiti richiesti, intendono, singolarmente ovvero riuniti in consorzio o cooperative sia a proprietà indivisa che a proprietà individuale, acquistare o costruire le abitazioni;

b) gli enti, istituti e società di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni;

c) le imprese di costruzione che siano regolarmente iscritte presso le camere di commercio, industria e agricoltura e che intendano costruire per cedere alle persone di cui all'articolo 8 ».

Gli onorevoli Pietro Amendola, De Pasquale, Poerio, Beragnoli, Lusoli, Todros, Busetto, Cianca, Luigi Napolitano, Corghi, Giorgi, Baldina Di Vittorio Berti, Raffaelli, Failla, Francesco Malfatti e Lenti hanno proposto di aggiungere alla lettera a), dopo la parola: « o singolarmente », le parole: « nei comuni non obbligati all'adozione dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o che non si siano avvalsi della facoltà di adottarli o che ad avvalersi della facoltà stessa non siano stati invitati dal ministro dei lavori pubblici ».

Gli onorevoli Pietro Amendola, Todros, Beragnoli, Lusoli, De Pasquale, Busetto, Luigi Napolitano, Corghi, Baldina Di Vittorio Berti, Giorgi, Poerio, Cianca, Lenti, Raffaelli, Raucic e Spagnoli hanno proposto di sostituire, alla lettera c), le parole: « e che intendano costruire », fino alla fine, con le parole: « e che siano state commissionate a costruire da parte delle persone di cui all'articolo 8, nei limiti dell'importo delle costruzioni commissionate ».

L'onorevole Pietro Amendola ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMENDOLA PIETRO. Con il primo emendamento, poiché l'articolo 9 concerne la specificazione dei potenziali beneficiari di questi mutui agevolati, proponiamo, nell'ambito d'un sistema che favorisce anche i privati, che questi possano godere delle provvidenze soltanto in quei comuni nei quali non opera la legge 167, vale a dire in quei comuni che non siano obbligati dalla 167 o che non siano facultati o non si siano avvalsi della facoltà di adottare i piani di zona o che non siano stati invitati dal ministro dei lavori pubblici ad avvalersi della facoltà stessa. Ciò permetterebbe, da un lato, in migliaia di comuni, di venire incontro a singoli cittadini ma con la garanzia che l'iniziativa partirebbe dai singoli cittadini e naturalmente, sarebbero comuni dove non si pongano problemi rilevanti di speculazione sulle aree fabbricabili. In tali comuni un incremento dell'attività edilizia con quello delle attività collaterali e riflesses permetterebbe oltretutto di assorbire in essi una parte di emigrati oggi rifiuti dal nord.

Quanto al secondo emendamento, il sistema che ci viene proposto fa capo all'iniziativa

dei privati costruttori: l'iniziativa di richiedere i mutui, di scegliere le aree, di scegliere gli aspiranti al mutuo individuale agevolato.

Ciò comporta alcuni rischi. Se l'acquirente viene dichiarato decaduto perché non è in possesso dei requisiti prescritti, la vendita si considera comunque regolare e l'acquirente viene perciò a trovarsi in grossi guai. Se una parte di questi alloggi non viene venduta perché gli acquirenti non hanno in partenza i requisiti prescritti, il costruttore ha ugualmente lavorato con denaro ottenuto a prezzo conveniente.

Vi è anche il rischio di aumentare il « cimitero » delle case invendute, perpetuando un delitto vero e proprio contro l'economia nazionale con il congelamento di investimenti in beni di consumo.

Noi proponiamo di affidare l'iniziativa al futuro acquirente. I costruttori possono cioè richiedere i mutui, ma sulla base di un numero già accertato di abitazioni commissionate. In questo modo l'iniziativa è almeno in parte dell'acquirente. Ciò comporterebbe una minore incidenza dei rischi, compreso quello dell'invenduto. Infatti il mutuo si potrebbe ottenere da parte del costruttore in quanto rientrasse come importo nella cifra data dalle abitazioni commissionate. I prezzi sarebbero discussi all'atto della commissione, per cui gli acquirenti non si troverebbero di fronte ai prezzi imposti dal costruttore.

Il sistema da noi proposto facilita rapporti improntati a maggior fiducia fra acquirenti e costruttori, attribuisce in parte l'iniziativa all'acquirente, permette un accertamento preventivo dei requisiti dei candidati acquirenti e quindi riduce al minimo la possibilità che questi vengano a trovarsi in grossi guai.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ivano Curti, Angelino, Pigni, Ceravolo, Naldini, Raia, Sanna, Passoni e Menchinelli hanno proposto, alla lettera *a*), di sopprimere le parole « acquistare o », nonché di sopprimere la lettera *c*).

L'onorevole Ivano Curti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CURTI IVANO. Non siamo contrari alla suddivisione del provvedimento in due titoli. Siamo d'accordo sull'opportunità che alla contrazione dei mutui possano accedere i cittadini che, avendo i requisiti richiesti, intendono acquistare l'appartamento singolarmente

o riuniti in cooperative. Egualmente consenzienti siamo sull'estensione di tale facoltà agli enti che operano nel campo dell'edilizia popolare ed economica.

Non siamo invece d'accordo (e questo è un punto fondamentale di dissenso rispetto all'impostazione generale del provvedimento) sull'estensione dell'autorizzazione a contrarre mutui anche a favore delle imprese private. Sembra a noi infatti che gli istituti autonomi per le case popolari ed enti analoghi, oltre alle cooperative, siano strumenti sufficienti per la realizzazione di un programma di costruzioni economiche e popolari; non comprendiamo quindi perché ci si debba rivolgere anche alle imprese private.

Se vogliono costruire e vendere, gli imprenditori privati non hanno che da produrre abitazioni che il mercato è in condizione di accettare. Non riteniamo invece giusto che i mezzi della collettività siano assorbiti da imprenditori sul cui operato non è oltre tutto possibile esercitare i dovuti controlli.

Per queste ragioni invitiamo la Camera a votare a favore dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Todros, Poerio, De Pasquale, Luigi Napolitano, Pietro Amendola, Baldina Di Vittorio Berti, Cianca, Corghi, Giorgi, Busetto, Lusoli, Raffaelli, Raucci, Francesco Malfatti e Lenti hanno proposto di sopprimere, alla lettera *a*), le parole: « acquistare o ».

POERIO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POERIO. Il nostro emendamento trae la giustificazione dal fatto che noi siamo favorevoli a che singoli o cooperative possano costruire abitazioni mentre riteniamo invece non opportuno concedere loro anche la possibilità di acquistare case costruite da altri.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marzotto, Trombetta, Cassandro, De Lorenzo, Taverna, Emilio Pucci, Bonea e Riccardo Ferrari hanno proposto i seguenti emendamenti:

sopprimere la lettera *b*);

alla lettera *c*), dopo le parole: « le imprese di costruzione », aggiungere le parole: « gli imprenditori edili e le società »;

alla lettera *c*), sostituire le parole: « costruire per cedere alle persone di cui all'articolo 8 », con le parole: « cedere alle perso-

ne di cui all'articolo 8 abitazioni già costruite, da costruire, o da far costruire ».

L'onorevole Marzotto ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MARZOTTO. L'articolo 9 nel suo complesso indica tre categorie di persone o enti che sono ammessi a contrarre mutui. La prima comprende persone singole o cooperative, la seconda istituti o enti, la terza costruttori privati i quali hanno poi l'obbligo di cedere le abitazioni ai cittadini in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 8.

Gli istituti di cui alla seconda categoria hanno tuttavia già il diritto di attingere ai finanziamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge; essi finiranno così con il beneficiare del provvedimento sotto un duplice profilo, quello dell'articolo 1 e quello dell'articolo 9. Non vi sarebbe in ciò nulla di male se ai privati rimanesse una sufficiente disponibilità di fondi; è invece probabile che questi istituti finiscano per chiedere e magari per ottenere la maggior parte delle somme disponibili, cosicché ai privati cittadini e alle imprese, aspiranti gli uni alla proprietà della casa e gli altri alla costruzione, non resterebbe nella migliore delle ipotesi che una piccolissima parte delle somme residue.

I nostri emendamenti mirano appunto ad evitare tale inconveniente, nel presupposto che se l'ipotesi da noi prospettata si verificasse incorrerebbero in una grave delusione le decine di migliaia di persone che aspettano, attraverso questo provvedimento, di diventare proprietarie di casa.

Con i nostri emendamenti si ridurrebbe ulteriormente la quota che potrà essere utilizzata dai privati e dalle aziende, però con il vantaggio che questi saprebbero con sicurezza su quali capitali poter contare.

Il secondo emendamento aggiuntivo alla lettera c) è rivolto a salvare una delle forme più comunemente usate di costruzione, la costruzione per conto; si calcola infatti che circa il 40 per cento delle costruzioni, fatte da imprese o da società edilizie, avvenga per conto di privati.

Per quanto riguarda poi le persone singole o riunite in cooperative, vorrei porre in evidenza un aspetto che potrebbe suscitare non pochi inconvenienti. Quando una categoria presenta una propria domanda per ottenere la concessione del mutuo agevolato per acquisto di alloggi già costruiti o in corso di costruzione, non può sperare che questi

alloggi possano restare a disposizione dell'eventuale acquirente fino a quando non si sia certi che il mutuo venga concesso. Abbiamo constatato infatti che dalla data della domanda a quella di ottenimento possono intercorrere anche sei mesi, per quanto riguarda la prima fase di applicazione in esame, prima di essere sicuri che il mutuo è ottenuto. Per questo tipo di intervento la soluzione che noi suggeriamo è di far presentare alle stesse imprese o ai proprietari la richiesta del mutuo per gli alloggi inventati, così che detti alloggi, al momento del trasferimento, siano già assistiti dalle agevolazioni previste nel presente provvedimento.

Tutto ciò, naturalmente, sempre che non si disponga che gli istituti di credito possano concedere direttamente il mutuo senza attendere il procedimento di controllo previsto dall'articolo 11. Potrebbe benissimo darsi che convenga operare un solo controllo alla fine, anziché operare due pesanti controlli, uno all'inizio e l'altro alla fine; tanto la garanzia ipotecaria è più che sufficiente per coprire il rischio.

Perciò siamo convinti che i nostri emendamenti dovrebbero essere approvati dalla Camera.

PRESIDENTE. L'emendamento De Pasquale ed altri sostitutivo della lettera b) è precluso da precedenti votazioni.

Gli onorevoli Todros, Poerio, De Pasquale, Luigi Napolitano, Pietro Amendola, Baldina Di Vittorio Berti, Cianca, Corghi, Giorgi, Busetto, Lusoli, Beragnoli, Raffaelli, Raucci, Francesco Malfatti e Lenti hanno proposto di sopprimere la lettera c).

POERIO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POERIO. Chiediamo la soppressione di questa parte dell'articolo 9 perché, come abbiamo già sostenuto in Commissione e in aula, non desideriamo che i mutui vadano alle grosse imprese, bensì alle cooperative e agli enti. Questo per evitare che il mutuatario finale sia condizionato dall'impresa per la località, per il tipo di alloggio, per il prezzo, per tutti quegli elementi di possibile corruzione — diciamocelo francamente — che possono essere stabiliti tra imprese di grosso respiro e i grossi istituti che si impegnano nel finanziamento.

Vi sarebbe una grave stortura nell'applicazione di tutto il decreto e non soltanto contro

i beneficiari finali. Il non accoglimento del nostro emendamento potrebbe portare infatti a fenomeni negativi in riferimento a quanto detto per le deroghe alla legge n. 167 e all'indirizzo e allo sviluppo della città. Per esempio, un grosso proprietario può acquistare un terreno distante dal luogo abitato, farvi costruire abitazioni, fornirle, a spese del comune, dei servizi necessari per lo svolgimento di una vita civile; quelle costruzioni poi verranno abitate da coloro che beneficeranno di quanto previsto nel decreto-legge, ma il grosso proprietario o le grosse imprese di costruzione avranno una contropartita economica poiché vedranno aumentare la loro rendita fondiaria.

Ecco perché siamo contrari alla lettera c). A questo proposito devo dire che nella stessa relazione Zannier emergevano elementi di preoccupazione, che sono stati espressi anche in Commissione da parte dell'onorevole Cetrullo.

Noi riteniamo che se avessimo avuto più tempo per discutere il provvedimento, con maggiore tranquillità, certamente le nostre richieste al riguardo sarebbero state soddisfatte.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Todros, Pietro Amendola, De Pasquale, Busetto, Beragnoli, Lusoli, Luigi Napolitano, Corghi, Giorgi, Baldina Di Vittorio Berti, Poerio, Cianca, Lenti, Raffaelli e Raucci hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Il Ministro dei lavori pubblici predisporrà il programma della spesa destinando due terzi degli stanziamenti agli Istituti autonomi per le case popolari, all'I.N.C.I.S., all'I.S.E.S. ed il restante terzo a cooperative edilizie ».

Gli stessi deputati, con prima firma De Pasquale, hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Il Ministro per i lavori pubblici, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione in legge del presente decreto predisporrà il programma destinando il 50 per cento degli stanziamenti agli I.A.C.P., all'« Incis », all'I.S.E.S.; il 30 per cento ai singoli ed ai consorzi e cooperative; il 20 per cento alle imprese di costruzione ».

Gli stessi deputati (con prima firma Todros) hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 9-bis:

« I programmi di costruzione di cui al presente titolo secondo devono essere attuati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, adottati o approvati;

nelle località dove non sia obbligatorio il piano di zona, e nei comuni non obbligati che non l'abbiano ancora adottato, le aree fabbricabili, sono, comunque, prescelte nell'ambito delle zone destinate all'edilizia residenziale nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione e possono essere acquisite mediante espropriazione per causa di pubblica utilità.

Per gli enti, istituti e cooperative, l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e comporta dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere. L'indennità di espropriazione è determinata dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e sue modifiche successive ».

L'onorevole De Pasquale ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

DE PASQUALE, Relatore di minoranza. I primi due emendamenti chiedono una ripartizione tra enti, singoli, cooperative e imprese, dei fondi stanziati sul titolo II.

Noi riteniamo che a questa ripartizione si debba procedere anche perché questa mattina abbiamo registrato uno strano caso a proposito dell'ordine del giorno presentato da alcuni deputati della maggioranza. Difatti, mentre in seno al Comitato dei 9 l'onorevole ministro aveva dichiarato che sarebbe stato disposto ad accettare non sotto forma di emendamento, ma di ordine del giorno, una ripartizione che desse il 50 per cento ai costruttori, il 20 per cento agli enti, il 30 per cento alle cooperative, invece l'ordine del giorno della maggioranza, accettato dal ministro, destina il 70 per cento ai costruttori.

MANCINI, Ministro dei lavori pubblici. L'ordine del giorno fissa una quota del 30 per cento ai singoli, non contiene ulteriori ripartizioni.

DE PASQUALE, Relatore di minoranza. Quindi il 30 per cento per enti e singoli, e il 70 per cento per i costruttori?

MANCINI, Ministro dei lavori pubblici. No: la parte destinata ai singoli è fissata al 30 per cento. Nella parte restante saranno compresi enti e costruttori.

DE PASQUALE, Relatore di minoranza. Siccome però gli enti non hanno richiesto quasi nulla e poiché riteniamo che la pressione dei costruttori sarà violenta per ottenere i mutui, è assolutamente indispensabile approvare il nostro emendamento.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

L'articolo aggiuntivo 9-bis ha lo scopo di stabilire almeno che le costruzioni assistite dal contributo disposto dal secondo titolo abbiano una certa disciplina urbanistica, cioè a dire debbano essere costruite nell'ambito dei piani della legge n. 167 o per lo meno nell'ambito dei piani regolatori, delle zone residenziali o dei programmi di fabbricazione.

Questa norma dovrebbe essere accettata dall'onorevole ministro, perché non accettarla significherebbe offrire la prova del nove del fatto che queste costruzioni potranno sorgere sulle aree già accaparrate dai costruttori in altri tempi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

BARONI, Relatore per la maggioranza. Nell'emendamento Amendola Pietro ed altri vi è un richiamo indiretto alla 167, che non pare conforme al principio adottato nel titolo secondo, secondo il quale la 167 viene in considerazione soltanto sotto il profilo del criterio preferenziale. La Commissione è contraria.

Per quanto riguarda l'emendamento Curti Ivano, rilevo che la lettera a) dell'articolo 9 recita: « coloro che, avendo i requisiti richiesti, intendono, singolarmente ovvero riuniti in consorzi o cooperative... acquistare o costruire le abitazioni ». Orbene, noi abbiamo già ammesso, in via generale, sia pure con le limitazioni di cui si è parlato a proposito del precedente articolo 4, la possibilità dell'acquisto.

Quindi, ammesso che l'emendamento non sia già precluso, la Commissione è di parere contrario.

Lo stesso dicasi per l'emendamento Todros che mi pare abbia lo stesso contenuto.

All'emendamento Marzotto soppressivo della lettera b) la Commissione è contraria, ritenendo che anche gli enti previsti dalla lettera b) debbono essere compresi tra i destinatari dei mutui.

La sostituzione della stessa lettera b) proposta con l'emendamento De Pasquale trova pure contraria la Commissione, perché in definitiva quasi tutti gli enti indicati, salvo l'I.S.E.S., del quale per altro si era contestata in altra sede l'opportunità dell'inclusione, dovrebbero rientrare in modo chiaro nella norma.

Circa gli emendamenti alla lettera c), che sono certamente i più importanti, come relatore mi richiamo alle considerazioni svol-

te nella relazione scritta e alla replica orale, nonché alla replica del ministro. Indubbiamente, questo intervento a favore delle imprese di costruzione è un fatto nuovo. Ma non dobbiamo dimenticare l'obiettivo primario di questo provvedimento, che è un obiettivo anticongiunturale, tendente a rimettere in moto con la maggiore celerità possibile le attività costruttive. Ora, è sembrato, a mio avviso, secondo una corretta interpretazione della realtà, che il modo più utile per riattivare rapidamente i nuovi cantieri sia quello di utilizzare le imprese di costruzione.

La Commissione esprime pure parere contrario agli emendamenti Curti Ivano e Todros, soppressivi della lettera c). È parimenti contraria all'emendamento Marzotto, che invece di « imprese di costruzioni » vorrebbe la dizione più larga di « imprenditori edili e società ». Sarebbe questo un ulteriore allargamento che non si ritiene possibile accogliere.

L'emendamento Amendola Pietro, praticamente, pur non sopprimendo la lettera c), porta a svuotarla del suo contenuto, perché fa intervenire le imprese di costruzione soltanto come commissionarie. È molto verosimile che le imprese di costruzione agiscano il più delle volte su prenotazione; ma vincolare rigidamente alla preventiva commissione la concessione del mutuo alle imprese di costruzione non sembra proposta meritevole di accoglimento.

L'emendamento Marzotto alla lettera c) trova contraria la Commissione. Quale che possa essere l'intendimento di questo emendamento, sembra che in questo modo verrebbero presi in considerazione criteri che frustrerebbero almeno parzialmente lo scopo di attivare nuovi cantieri.

Per quanto riguarda l'emendamento Todros e sotto diversi aspetti anche l'emendamento De Pasquale, debbo ricordare che stamane vi sono stati certi impegni governativi. Sembra alla Commissione che questi impegni siano sufficienti e d'altra parte il ministro ha una sfera di discrezionalità in base all'articolo del testo modificato dal Senato, per cui può provvedere alla ripartizione « territoriale e tra le categorie ». Anche per il carattere di sperimentalità di questo provvedimento, si ritiene opportuno che il ministro, nei limiti previsti dal testo, abbia una certa disponibilità e discrezionalità, che per altro il ministro stesso si è impegnato ad autolimitare.

Per l'articolo 9-bis Todros valgono le stesse considerazioni più volte esposte per

quanto fa riferimento alla legge n. 17. Sembra opportuno non discostarsi anche in questa sede dal principio generale che è alla base del titolo II e che trova il suo accoglimento nell'articolo 10, per cui la legge n. 167 viene qui presa in considerazione sotto il profilo del criterio preferenziale. (*Interruzione all'estrema sinistra*). Ho capito; ma, con riferimento alla legge n. 167, ritengo che, considerata la necessità di un rapido intervento, le procedure sarebbero invece tali da frustrare la rapidità medesima.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*.
Concordo con il relatore.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. La Commissione e il Governo non hanno accettato alcun emendamento.

Onorevole Pietro Amendola, mantiene i suoi emendamenti ?

AMENDOLA PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amendola Pietro aggiuntivo dopo la lettera a).

(*Non è approvato*).

Gli emendamenti Curti Ivano e Todros sono preclusi da precedenti votazioni.

Onorevole Marzotto, mantiene il suo emendamento soppressivo della lettera b) ?

MARZOTTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Ivano Curti, mantiene il suo emendamento soppressivo della lettera c) ?

CURTI IVANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

È così precluso l'identico emendamento Todros.

Onorevole Marzotto, mantiene il suo secondo emendamento ?

MARZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marzotto, aggiuntivo dopo la lettera c).

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Amendola Pietro, sostitutivo alla lettera c).

(*Non è approvato*).

Onorevole Marzotto, mantiene il suo terzo emendamento ?

MARZOTTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Todros, mantiene il suo emendamento aggiuntivo ?

TODROS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Todros.

(*Non è approvato*).

Onorevole De Pasquale, mantiene il suo emendamento aggiuntivo ?

DE PASQUALE, *Relatore di minoranza*.
Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo De Pasquale.

(*Non è approvato*).

Onorevole Todros, mantiene il suo articolo aggiuntivo 9-bis ?

TODROS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

L'articolo 10 del decreto-legge, nel testo modificato dal Senato, è così formulato:

« Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una relazione contenente la indicazione e le caratteristiche delle abitazioni da acquistare o da costruire, debbono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1965 ad uno degli Istituti indicati nell'articolo 4.

L'Istituto, qualora ritenga la domanda meritevole di considerazione, invita il richiedente a presentare, se trattasi di nuova costruzione, il progetto esecutivo dell'opera con preventivo di spesa particolareggiato ovvero, se trattasi di acquisto di abitazione già costruita o in corso di costruzione, la pianta dell'abitazione

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

stessa con l'indicazione del prezzo di acquisto ed una relazione sulle caratteristiche del fabbricato, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per godere dei benefici previsti dal presente titolo.

Saranno preferite, in ordine di presentazione, le domande che si riferiscono a costruzioni nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e che abbiano i prezzi meno elevati in relazione ai limiti stabiliti nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui al terzo comma dell'articolo 8. Altri criteri preferenziali, subordinatamente ai due precedentemente indicati, potranno essere stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici ».

Gli onorevoli Lusoli, De Pasquale, Todros, Giuseppina Re, Baldina Di Vittorio Berti, Busetto, Luigi Napolitano, Corghi, Poerio, Giorgi, Cianca, Pietro Amendola, Beragnoli, Spagnoli e Raffaelli hanno proposto di sostituire i primi due commi con i seguenti:

« Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una relazione contenente la indicazione e le caratteristiche delle abitazioni da costruire, debbono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1965 all'ufficio del genio civile territorialmente competente.

Il genio civile invita il richiedente a presentare il progetto esecutivo dell'opera con preventivo di spesa particolareggiato unitamente ai documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per godere dei benefici previsti dal presente articolo ».

L'onorevole Lusoli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LUSOLI. Con l'articolo 10 si affida un potere illimitato agli istituti di credito in materia di concessione di mutui. Questo potere è veramente paradossale se si pensa che gli istituti di credito non corrono rischi: applicano interessi elevati e quindi dall'operazione ricevono soltanto utili. Non è possibile, perciò, che questi istituti abbiano il potere di decidere a chi debba essere concesso il beneficio previsto dalla presente legge e a chi, invece, debba essere negato.

È una questione di principio, questa; è una questione di notevole importanza: i soldi dello Stato, i soldi della collettività non possono essere amministrati da privati, ma soltanto da enti pubblici.

Per questo proponiamo che tale compito sia affidato ad un ente pubblico, e precisamente all'ufficio del genio civile. Data l'importan-

za che noi attribuiamo all'emendamento, su di esso chiederemo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ivanò Curti, Angelino, Pigni, Ceravolo, Naldini, Raia, Lami, Sanna, Passoni e Menchinelli hanno proposto di sopprimere al primo comma le parole: « se trattasi di nuova costruzione » e le parole: « ovvero se trattasi di acquisti di abitazione già costruita od in corso di costruzione, la pianta di abitazione con una relazione sulle caratteristiche del fabbricato ».

Questi emendamenti sono preclusi da precedenti votazioni.

Gli onorevoli Marzotto, Taverna, Trombetta, Cassandro, De Lorenzo, Emilio Pucci, Bonea e Riccardo Ferrari hanno proposto di aggiungere al secondo comma, dopo la parola: « Istituto », le altre: « che esaminerà ogni singola domanda in base all'ordine di presentazione »; nonché di sopprimere il terzo comma.

L'onorevole Marzotto ha fatto sapere che rinuncia a svolgere questi emendamenti.

Gli onorevoli Baldina Di Vittorio Berti, Todros, Giuseppina Re, De Pasquale, Lusoli, Busetto, Luigi Napolitano, Corghi, Giorgi, Poerio, Cianca, Pietro Amendola, Beragnoli, Spagnoli, Raffaelli e Lenti hanno proposto di aggiungere, al terzo comma, dopo le parole « di cui al terzo comma dell'articolo 8 », le altre « e che siano dotate di attrezzature sociali, collettive ».

L'onorevole Baldina Di Vittorio Berti ha fatto sapere che rinuncia a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Pietro Amendola, De Pasquale, Todros, Beragnoli, Baldina Di Vittorio Berti, Lusoli, Busetto, Luigi Napolitano, Corghi, Giorgi, Poerio, Cianca e Lenti hanno proposto di aggiungere, al terzo comma, dopo le parole « le domande », le altre: « degli Istituti autonomi case popolari, dell'« Incis », dell'I.S.E.S. e delle cooperative edilizie ».

L'onorevole Pietro Amendola ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMENDOLA PIETRO. Pare a noi che sia un vero e proprio *lapsus* materiale il fatto che all'ultimo comma dell'articolo 10, dove sono stabiliti i criteri preferenziali, non sia stata prevista l'attribuzione di un titolo di precedenza assoluta alle domande presentate dagli enti pubblici o almeno, in particolare, alle domande presentate dalle cooperative edilizie. Proponiamo quindi che si ripari a questo *lapsus*.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10 ?

BARONI, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria all'emendamento Lusoli, in quanto il sistema adottato dal titolo II, benché abbia certi caratteri di novità, tuttavia sembra giustificato dal fatto che l'intervento dello Stato si risolve in un concorso sugli interessi; esso ricorre ad un sistema largamente decentrato, fondato sull'organizzazione degli istituti di credito per la distribuzione di questo concorso. Come ho avuto modo di rilevare stamattina, questo è certamente un punto sul quale per altro sarà opportuno che sia esercitata la maggiore vigilanza da parte del Governo.

I due emendamenti Curti Ivano sono preclusi. La Commissione è contraria agli emendamenti Marzotto: circa il primo di essi, per quanto vi possa essere di accettabile, vi è già un riferimento nel terzo comma. Parere contrario anche per l'emendamento Pietro Amendola, che mi pare sia in contrasto con i principi che abbiamo accolto, per cui viene conferita una larga discrezionalità al ministro, sia pure secondo certi criteri direttivi.

In merito, infine, all'emendamento Baldina Di Vittorio Berti, mi pare che quanto vi può essere di apprezzabile e non in contrasto con l'esigenza della rapidità degli interventi, potrà eventualmente essere preso in considerazione in sede di determinazione di criteri preferenziali subordinati da parte del ministro a norma dell'ultimo inciso dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MANCINI, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. La Commissione e il Governo non hanno accettato alcun emendamento.

Onorevole Lusoli, mantiene il suo emendamento ?

LUSOLI. Sì, signor Presidente. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*E appoggiata.*)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Lusoli, di-

retto a sostituire i primi due commi dell'articolo 10 del decreto-legge con i seguenti:

« Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una relazione contenente l'indicazione e le caratteristiche delle abitazioni da costruire, debbono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1965 all'ufficio del genio civile territorialmente competente.

Il genio civile invita il richiedente a presentare il progetto esecutivo dell'opera con preventivo di spesa particolareggiato unitamente ai documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per godere dei benefici previsti dal presente articolo ».

(*Segue la votazione.*)

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti.*)

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	411
Maggioranza	206
Voti favorevoli	162
Voti contrari	249

(*La Camera non approva.*)

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Badaloni Maria
Abbruzzese	Balconi Marcella
Abenante	Baldani Guerra
Accreman	Baldini
Albertini	Barba
Alboni	Barbaccia
Alessandrini	Barberi
Amadei Giuseppe	Barbi
Amadei Leonetto	Barca
Amadeo	Bardini
Amasio	Baroni
Amatucci	Basile Giuseppe
Ambrosini	Bassi
Amendola Giorgio	Bastianelli
Amendola Pietro	Battistella
Amodio	Bavetta
Angelini	Beccastrini
Antonini	Belci
Antoniozzi	Belotti
Armani	Bemporad
Armaroli	Beragnoli
Armato	Berlinguér Luigi
Assennato	Berlinguér Mario
Astolfi Maruzza	Berloffa
Averardi	Bernetic Maria
Avolio	Berretta
Azzaro	Bersani

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

Bertè	Cinciari Rodano	Ferrari Aggradi	La Penna
Bertinelli	Maria Lisa	Ferrari Virgilio	Lattanzio
Bertoldi	Coccia	Ferri Mauro	Lenti
Biaggi Nullo	Colleoni	Fibbi Giulietta	Leonardi
Biagini	Colleselli	Finocchiaro	Lettieri
Biagioni	Colombo Renato	Fiumanò	Levi Arian Giorgina
Biancani	Colombo Vittorino	Foderaro	Li Causi
Bianchi Fortunato	Corghi	Folchi	Lizzero
Biasutti	Corona Achille	Fornale	Lombardi Ruggero
Bima	Corona Giacomo	Fortini	Longoni
Bisantis	Corrao	Fracassi	Loperfido
Bo	Cortese	Franceschini	Lucchesi
Bologna	Cossiga	Franco Pasquale	Lucifredi
Bonaiti	Crocco	Franco Raffaele	Lupis
Bontade Margherita	Cucchi	Franzo	Lusóli
Borghi	Curti Aurelio	Fusaro	Luzzatto
Borra	Curti Ivano	Galli	Magno
Borsari	Dal Cantón Maria Pia	Gambelli Fenili	Magri
Bottari	D'Alessio	Gasco	Malagugini
Bova	Dall'Armellina	Gáspari	Malfatti Francesco
Bozzi	D'Amato	Gatto	Malfatti Franco
Breganze	Dárida	Gennai Tonietti Erisia	Mancini Antonio
Bressani	De Capua	Gerbino	Mancini Giacomo
Brighenti	De' Cocci	Gessi Nives	Manenti
Brodolini	De Florio	Ghio	Mannironi
Bronzuto	Degan	Giachini	Marchesi
Brusasca	Degli Esposti	Giglia	Marchiani
Buffone	De Grazia	Gioia	Mariconda
Busetto	Del Castillo	Giorgi	Marras
Buttè	Della Briotta	Girardin	Martini Maria Eletta
Buzzi	Dell'Andro	Gitti	Martino Edoardo
Caiati	Delle Fave	Golinelli	Martuscelli
Caiazza	De Martino	Gombi	Marzotto
Calasso	De Marzi	Gonella Guido	Maschiella
Calvaresi	De Meo	Gorreri	Matarrese
Calvetti	De Mita	Granati	Mattarella
Camangi	De Pasquale	Graziosi	Mattarelli
Canestrari	De Ponti	Greppi	Maulini
Cappello	De Zan	Grezzi	Mazzoni
Cappugi	Diaz Laura	Grimaldi	Melloni
Caprara	Di Benedetto	Guariento	Mengozzi
Carcaterra	Di Giannantonio	Guerrini Giorgio	Merenda
Carocci	Di Leo	Guerrini Rodolfo	Mezza Maria Vittoria
Carra	Di Lorenzo	Gui	Miceli
Cassiani	Di Mauro Ado Guido	Guidi	Micheli
Castelli	Di Mauro Luigi	Gullo	Migliori
Castellucci	D'Ippolito	Hélfer	Miotti Carli Amalia
Cataldo	Di Primio	Illuminati	Monasterio
Cattaneo Petrini	Di Vagno	Imperiale	Morelli
Giannina	Donát-Cattin	Ingrao	Moro Dino
Cattani	D'Onofrio	Iotti Leonilde	Mussa Ivaldi Vercelli
Cavallaro Francesco	Dossetti	Iozzelli	Nannini
Céngarle	Elkan	Isgro	Nannuzzi
Ceravolo	Evangelisti	Jacazzi	Napolitano Francesco
Ceruti Carlo	Fabbri Francesco	Làconi	Napolitano Luigi
Cervone	Fabbri Riccardo	Laforgia	Natali
Cianca	Failla	Lajólo	Natoli
	Fasoli	Lama	Natta

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

Negrari
 Nenni
 Nicoletto
 Nucci
 Ognibene
 Olmini
 Pagliarani
 Pala
 Paolicchi
 Passoni
 Patrini
 Pedini
 Pellegrino
 Pellicani
 Pennacchini
 Pertini
 Pezzino
 Piccinelli
 Picciotto
 Pietrobono
 Pintus
 Pirastu
 Pitzalis
 Poerio
 Prearo
 Pucci Ernesto
 Quintieri
 Racchetti
 Radi
 Raffaelli
 Raia
 Rampa
 Raucci
 Re Giuseppina
 Reale Giuseppe
 Reggiani
 Riccio
 Righetti
 Rinaldi
 Ripamonti
 Romanato
 Romita
 Romualdi
 Rosati
 Rossanda Banfi Ros-
 sana
 Rossi Paolo
 Rossi Paolo Mario
 Rossinovich
 Rubeo
 Ruffini
 Russo Carlo
 Russo Spena
 Russo Vincenzo
 Russo Vincenzo
 Mario
 Sabatini
 Sacchi

Salizzoni
 Salvi
 Sangalli
 Savio Emanuela
 Scaglia
 Scalia
 Scarascia Mugnozza
 Scarlato
 Scarpa
 Scionti
 Scotoni
 Scricciolo
 Sedati
 Semeraro
 Serbandini
 Sereni
 Seroni
 Servadei
 Sforza
 Sgarlata
 Silvestri
 Sinesio
 Soliano
 Sorgi
 Spádola
 Spagnoli
 Spallone
 Spinelli
 Stella
 Storti
 Sullo
 Sulotto
 Tagliaferri
 Tambroni
 Taviani
 Tedeschi
 Tempia Valenta
 Terranova Corrado
 Terranova Raffaele
 Tesauo
 Titomanlio Vittoria
 Todros
 Togni
 Tognoni
 Toros
 Tremelloni
 Trentin
 Truzzi
 Usvardi
 Valiante
 Valitutti
 Vecchietti
 Vedovato
 Venturini
 Venturoli
 Veronesi
 Vespignani
 Vetrone

Vianello
 Villa
 Villani
 Vincelli
 Viviani Luciana
 Volpe
 Zaccagnini
 Zagari
 Zanibelli
 Zanti Tondi Carmen
 Zincone
 Zóboli
 Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Cavallari	Gullotti
Cavallaro Nicola	Jacometti
Colasanto	Leone Giovanni
Conci Elisabetta	Simonacci
Cottone	Tàntalo
Dagnino	Tozzi Condivi
De Leonardis	Urso

(concesso nella seduta odierna):

Ballardini	Lauricella
Bártole	Lenoci
Bosisio	Leone Raffaele
Calvi	Lombardi Riccardo
Codignola	Marangone
Di Piazza	Mosca
Ferraris	Sammartino
Fortuna	Santi
Guerrieri	Vicentini
Landi	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Marzotto, mantiene i suoi emendamenti ?

MARZOTTO. Li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole De Pasquale, mantiene l'emendamento Amendola Pietro al terzo comma, di cui ella è cofirmatario ?

DE PASQUALE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Baldina Di Vittorio Berti, mantiene il suo emendamento al terzo comma ?

DI VITTORIO BERTI BALDINA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

L'articolo 11 del decreto-legge, nel testo modificato dal Senato, è così formulato:

« Per ottenere l'erogazione del contributo di cui al precedente articolo 6, gli istituti indicati nell'articolo 4 debbono inviare all'ufficio del genio civile territorialmente competente:

a) se trattasi di nuove costruzioni, dopo l'ultimazione dei lavori, gli elaborati del progetto esecutivo di cui al precedente articolo ed il relativo contratto di mutuo;

b) se trattasi di abitazione da acquistare ai sensi del precedente articolo 4, la pianta dell'abitazione stessa ed il relativo contratto di mutuo;

c) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti nei destinatari delle abitazioni di cui alle precedenti lettere a) e b);

c) la documentazione comprovante il possesso dei prescritti requisiti da parte dei destinatari delle abitazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 9.

Gli uffici del genio civile accertano la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche di cui al precedente articolo 8 ed agli elaborati di progetto, nonché il possesso da parte dei mutuatari dei requisiti richiesti e trasmettono al provveditorato regionale alle opere pubbliche la domanda di concessione del contributo munita di un certificato di regolare esecuzione delle costruzioni ovvero per le abitazioni di cui al punto b) un certificato di conformità ai citati requisiti.

L'acquisto delle abitazioni costruite dai soggetti di cui alla lettera c) del precedente articolo 9 è subordinato al riconoscimento da parte dell'ufficio del genio civile del possesso da parte degli acquirenti dei requisiti di cui al precedente articolo 8 ».

Gli onorevoli Poerio, Todros, Pietro Amendola, De Pasquale, Beragnoli, Baldina Di Vittorio Berti, Lusoli, Busetto, Luigi Napolitano, Corghi, Giorgi, Cianca, Lenti, Raffaelli e Raucci hanno proposto:

di sopprimere il primo comma;

di sostituire, al secondo comma, le parole: « al provveditorato regionale alle opere pubbliche », con le parole: « ad uno degli istituti indicati dall'articolo 4, per la stipula del relativo contratto di mutuo »;

di sopprimere il terzo comma.

L'onorevole Poerio ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

POERIO. Già il collega Lusoli, illustrando il precedente emendamento, ha sostenuto la

necessità che ad accogliere le domande, ad istruirle e contemporaneamente a decidere siano non già gli istituti di credito, bensì gli uffici provinciali del genio civile. Noi naturalmente insistiamo su questa tesi, perché ci sembra che lasciare mano libera agli istituti bancari significhi introdurre elementi di discriminazione soprattutto nei confronti dei meno abbienti che non possono, a giudizio delle banche, offrire le garanzie volute dagli istituti stessi.

Vi è un secondo aspetto, quello del controllo. Chi dovrà poi esercitare il controllo, una volta che le banche avessero accettato la domanda di questo o quel richiedente? Certamente non lo Stato, perché non ha autorità nei confronti degli istituti bancari, né simile controllo è previsto nel provvedimento in esame.

Vi è infine un ultimo motivo, quello di far sì che sia il genio civile a provvedere alla raccolta delle domande, e costituisca quindi il tramite con il comune per quanto riguarda la destinazione finale delle abitazioni: e ciò per le considerazioni precedentemente fatte in ordine alle deroghe alla 167, all'autorizzazione che si dà alle imprese private di fare e disfare in materia di mutui, così come è previsto dalla lettera c) dell'articolo 9. Aggiungo che non sono preoccupazioni solo nostre, queste: sono preoccupazioni che emergono anche dalla relazione presentata al Senato dal senatore Zannier, e che sono state avanzate anche da rappresentanti di altre parti politiche intervenuti in Commissione e in aula durante il dibattito.

Il secondo emendamento è conseguente al primo e propone che a stabilire i rapporti con gli istituti indicati nell'articolo 4 per la stipula dei contratti di mutuo siano gli uffici del genio civile, non già il provveditorato regionale alle opere pubbliche, in modo da affidare agli uffici del genio civile la funzione non solo di accettare le domande, ma anche quelle funzioni più generali che nell'ambito del territorio della provincia essi debbono avere in ordine alla decisione delle domande stesse.

Quanto all'ultimo emendamento, già abbiamo dichiarato di essere contrari agli acquisti delle abitazioni: è una speculazione che non possiamo permettere. Che cosa avverrà se consentiremo che si effettui la compravendita di beni già costruiti? Avverrà che la raccolta forzata, che si farà attraverso lo sblocco dei fitti e in altri modi, del risparmio dei lavoratori o di coloro che hanno la possibilità di acquistare una casa andrà a

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

tutto vantaggio della speculazione edilizia, della rendita fondiaria, disattendendo così le finalità sociali che, secondo il Governo, dovrebbe avere il provvedimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marzotto, Trombetta, Cassandro, De Lorenzo, Taverna, Emilio Pucci, Bonea, e Riccardo Ferrari hanno proposto, al primo comma, di sostituire il primo periodo con il seguente:

« Gli istituti di credito fondiario ed edilizio dopo aver stipulato il contratto di mutuo con il richiedente, ed al fine del normale controllo da parte degli organi amministrativi, debbono inviare all'ufficio del genio civile territorialmente competente »;

di sostituire, al primo comma, lettera c), le parole: « di cui alle lettere a) e b), con le parole: « di cui alla lettera a) »;

di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Gli uffici del genio civile nel caso in cui non ravvisino nei documenti trasmessigli gli elementi ed i requisiti richiesti per ottenere il mutuo ai sensi del presente decreto, notificano agli istituti di credito fondiario ed edilizio la decadenza dai benefici previsti dall'articolo 4 e seguenti del presente decreto ».

L'onorevole Marzotto ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MARZOTTO. Si tratta di tre emendamenti tendenti allo stesso scopo: snellire gli adempimenti volti ad ottenere il mutuo, con il suggerimento di fare il controllo in sede consuntiva una sola volta anziché due, con il risultato di perdere parecchi mesi di tempo e di lasciare che alcuni cittadini non riescano ad ultimare la pratica in tempo utile.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11 ?

BARONI, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria agli emendamenti Poerio, per i primi due dei quali ritiene che forse non infondatamente potrebbe opporsi la preclusione a seguito della precedente votazione sull'emendamento Lusoli all'articolo 10, mentre per il terzo analoga preclusione potrebbe essere opposta a seguito della reiezione degli emendamenti all'articolo 9, lettera c).

La Commissione è contraria anche agli emendamenti Marzotto.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MANCINI, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. La Commissione e il Governo non hanno accettato alcun emendamento.

Onorevole Poerio, mantiene i suoi emendamenti ?

POERIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Poerio soppressivo del primo comma.

(Non è approvato).

Onorevole Marzotto, mantiene il suo emendamento sostitutivo del primo periodo al primo comma ?

MARZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Marzotto, mantiene il suo emendamento alla lettera c) del primo comma ?

MARZOTTO. Lo ritiro, signor Presidente, insieme con l'altro, aggiuntivo al secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento Poerio, sostitutivo al secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento Poerio, soppressivo del terzo comma.

(Non è approvato).

L'articolo 12 del decreto-legge, nel testo modificato dal Senato, è così formulato:

« È vietata la locazione, da parte delle imprese di cui alla lettera c) dell'articolo 9, degli appartamenti costruiti con le agevolazioni di cui al presente titolo. Le abitazioni costruite dalle stesse imprese possono essere vendute a persone non aventi i requisiti previsti dall'articolo 8, purché il costruttore rinunci, per la parte che si riferisce alle abitazioni di cui trattasi, al mutuo contratto con le agevolazioni di cui al presente titolo.

Gli assegnatari e gli acquirenti devono occupare gli alloggi personalmente o a mezzo del coniuge o di parenti fino al secondo grado, per non meno di un quinquennio dalla data dell'assegnazione o dell'acquisto. Per lo stesso periodo di tempo è ad essi vietata la locazione o la alienazione dell'alloggio.

L'accertamento dell'avvenuta indebita locazione o alienazione è demandato al Provveditore regionale alle opere pubbliche. Di tale accertamento sarà data comunicazione all'interessato, all'Istituto mutuante e alle autorità finanziarie competenti.

La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio, quando sussistano gravi o sopravvenuti motivi, sono autorizzate dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Commissione regionale di vigilanza di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Allo stesso Provveditore compete ogni altra declaratoria o decisione in materia ».

Gli onorevoli Ivano Curti, Angelino, Pigni, Ceravolo, Naldini, Raia, Lami, Sanna, Passoni e Menchinelli hanno proposto, al secondo comma, di sopprimere le parole: « e gli acquirenti ».

Anche gli onorevoli Todros, Pietro Amendola, De Pasquale, Poerio, Beragnoli, Baldina Di Vittorio Berti, Lusoli, Busetto, Napolitano Luigi, Corghi, Giorgi, Cianca, Lenti, Raffaelli e Raucci hanno proposto di sopprimere, al secondo comma, le parole: « e gli acquirenti ».

Questi emendamenti sono preclusi da precedenti votazioni.

L'articolo 13 del decreto-legge, nel testo modificato dal Senato, è così formulato:

« Per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente titolo non si applicano le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato ».

Gli onorevoli Ivano Curti, Paolo Angelino, Pigni, Ceravolo, Naldini, Raia, Lami, Sanna, Passoni e Menchinelli hanno proposto di sostituire le parole: « non si applicano », con le parole: « si applicano ».

L'onorevole Ivano Curti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CURTI IVANO. Per molte opere che vengono costruite con contributi statali anche di entità notevolmente inferiori a quelli previsti dal decreto-legge lo Stato esercita un controllo sia nella fase di istruttoria della pratica, sia nella fase esecutiva e sia anche nella fase di liquidazione definitiva di ogni atto contabile. Non comprendiamo perché un provvedimento che stabilisce l'erogazione di fondi di tanto notevole entità ad aziende private non si eserciti alcun controllo da parte dello Stato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Todros, De Pasquale, Beragnoli, Pietro Amendola, Poerio, Baldina Di Vittorio Berti, Lusoli, Busetto, Luigi Napolitano, Corghi, Giorgi, Lenti, Raucci, Raffaelli e Spagnoli hanno proposto un emendamento identico a quello ora svolto dall'onorevole Ivano Curti. Vogliono aggiungere qualche considerazione a quelle da lui esposte?

TODROS. Ci limitiamo ad associarci a quanto detto dall'onorevole Curti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 13?

BARONI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria perché i due emendamenti contrastano con i motivi ispiratori del provvedimento.

PRESIDENTE. Il Governo?

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Ivano Curti, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CURTI IVANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

L'identico emendamento Todros è precluso.

L'articolo 14 del decreto-legge, nel testo modificato dal Senato, è così formulato:

« Per la concessione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei contributi di cui all'articolo 6 è autorizzato il limite di impegno: di lire 500 milioni nel 1965, di lire 5 miliardi nel 1966 e di lire 5 miliardi nel 1967.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal presente decreto saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965 ».

Gli onorevoli Marzotto, Trombetta, Casandro, De Lorenzo, Taverna, Emilio Pucci, Bona, Riccardo Ferrari hanno proposto di sostituire al primo comma le parole: « di lire 500 milioni nel 1965, di lire 5 miliardi nel 1966 e di lire 5 miliardi nel 1967 », con le parole: « di lire 10,5 miliardi nel 1966 »;

e di sostituire, al secondo comma, le parole: « anno finanziario 1965 », con le parole: « anno finanziario 1966 ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

L'onorevole Marzotto ha facoltà di svolgere il primo di questi emendamenti, mentre il secondo è precluso da precedenti votazioni.

MARZOTTO. L'emendamento da noi proposto all'articolo 14 è inteso a concentrare in un certo tempo e in un certo modo l'intervento finanziario stabilito da questo decreto senza per altro chiederne una estensione che sappiamo essere impossibile nelle attuali circostanze.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ivano Curti, Angelino, Pigni, Ceravolo, Naldini, Raia, Lami, Sanna, Passoni, Menchinelli hanno proposto di sostituire al primo comma le parole: « di lire 500 milioni nel 1965, di lire 5 miliardi nel 1966 e di lire 5 miliardi nel 1967 », con le parole: « di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1965, di lire 4 miliardi e 500 milioni per l'anno finanziario 1966, di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1967 ».

Gli stessi deputati hanno altresì proposto il seguente articolo aggiuntivo 14-bis:

« I contributi di cui al precedente articolo saranno destinati per il 50 per cento di ciascun finanziamento annuale ai soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 9, e il rimanente 50 per cento agli Enti, Istituti e Società di cui alla lettera b) del medesimo articolo ».

Questi emendamenti sono preclusi da precedenti votazioni.

Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Marzotto al primo comma?

BARONI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Marzotto, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MARZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

L'articolo 16 del decreto-legge, nel testo modificato dal Senato, è così formulato:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1965 e per l'anno finanziario 1966, determinato rispettivamente, in lire 1.500 milioni ed in lire 10.000 milioni, si provvede a carico dei fondi

concernenti provvedimenti legislativi in corso, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai capitoli n. 3523 e n. 5381 per l'anno finanziario 1965 ed al capitolo n. 5381 per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Gli onorevoli Raffaelli, Failla, Busetto, Todros, De Pasquale, Beragnoli, Poerio, Lusoli, Cianca e Giorgi hanno proposto, in via principale, di sostituirlo con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1965, determinato in lire 1.500 milioni, si provvede a carico dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso, iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio finanziario, riducendo di un pari importo la somma accantonata per l'assunzione a carico dello Stato degli oneri derivanti dalle gestioni di ammasso del grano per contingente.

L'onere derivante per l'anno finanziario 1966, determinato in lire 10 mila milioni, graverà su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con proprio decreto, la variazione di bilancio relativa all'esercizio in corso »;

e, in via subordinata, di sostituirlo con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1965, determinato in lire 1.500 milioni, si provvede a carico dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso, iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio finanziario, riducendo di un pari importo la somma accantonata per l'assunzione a carico dello Stato degli oneri derivanti dalle gestioni di ammasso del grano per contingente.

All'onere derivante per l'anno finanziario 1966, determinato in lire 10 mila milioni, si farà fronte mediante riduzione del capitolo n. 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per un importo di lire 2 mila milioni, nonché dei capitoli numeri 2081 e 2121 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per un importo rispettivamente di lire 3 mila milioni e 5 mila milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con proprio decreto, la variazione di bilancio relativa all'esercizio in corso ».

L'onorevole Failla ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

FAILLA. Signor Presidente, credo di non farle cosa sgradita annunciando anzitutto che, mentre manteniamo il primo degli emendamenti all'articolo 16, rinunciamo al secondo.

Riguardo all'emendamento che manteniamo, non riteniamo, nel merito, di aggiungere altro alla segnalazione dell'obiettivo che esso si propone e che è quello di indicare un finanziamento che non intacchi i già modestissimi fondi destinati all'edilizia economica e popolare. E ci facciamo carico di indicare una copertura alternativa attraverso prelievi da capitoli notoriamente « fasulli » degli stati di previsione del Tesoro e della Difesa.

Aggiungerò rapide considerazioni sulle questioni di metodo e costituzionali che lo emendamento risolveva, astenendomi naturalmente dallo sviluppare considerazioni che ho avuto modo di accennare stamane. Devo dire che queste stesse considerazioni avrei potuto risparmiarle, se stamane la maggioranza e il Governo non avessero opposto a nostre obiezioni costituzionali di non lieve momento un silenzio che sicuramente non si addice alla dignità del Parlamento (e se quel silenzio non fosse stato rotto soltanto dall'infelice intervento d'un collega che evidentemente non si era mai occupato, prima d'ora, di questioni del genere!).

Ci troviamo di fronte, per quanto riguarda le questioni della copertura, a seri problemi costituzionali e politici che riguardano i rapporti tra i vari poteri dello Stato, le prerogative dei vari poteri e alcuni punti cardine del sistema.

Si dice che talune delle nostre obiezioni non comporterebbe vere e proprie questioni di validità costituzionale del decreto-legge.

Torno a segnalarne tre.

In primo luogo: si può fare riferimento in questa sede ad un capitolo specifico di bilancio che non esiste, in quanto non è stato ancora approvato?

In un secondo luogo: il richiamo generico ai capitoli del fondo globale, pur considerando con il massimo di attenzione le risposte formulate alle nostre eccezioni già in sede di Commissione di bilancio, può ritenersi costituzionalmente corretto? O non è di stretto rigore l'indicazione delle « voci » alle quali si intende attingere tra quelle contenute nei famosi elenchi allegati?

Io mi chiedo stamane, signor Presidente, se, discutendosi il bilancio dello Stato, ella possa impedirmi di presentare emendamenti

alle varie voci iscritte negli elenchi del fondo globale. Ebbene, ritengo di aver avuto implicitamente la sua risposta per il fatto stesso che ella, signor Presidente, ammette alla discussione e alla votazione questo mio emendamento che si riferisce, tra l'altro, a voci specifiche incluse in detti elenchi. Gli elenchi del fondo globale fanno parte integrante della legge di bilancio e bisogna riferirsi dunque alle loro singole voci per fornire una corretta indicazione della copertura com'è prescritto dall'articolo 81 della Costituzione. D'altronde abbiamo l'ultimo comma dell'articolo 16 di questo decreto. Secondo la tesi della maggioranza, non vi sarebbe bisogno di variazioni al bilancio, perché basterebbe riferirsi al capitolo del fondo globale negando validità di norma giuridica agli elenchi allegati. Ma delle due l'una: o è vera la tesi della maggioranza, e allora non si doveva includere l'ultimo comma dell'articolo 16; o questo comma è indispensabile (perché il ministro del tesoro deve emettere decreti di variazione) e allora si conferma pienamente la nostra eccezione di incostituzionalità.

In terzo luogo: è possibile includere in un decreto-legge una norma che autorizzi variazioni di bilanci ed anche di bilanci non ancora approvati?

Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi, che proprio nelle settimane passate è stata distribuita ai componenti della Commissione bilancio della Camera una nota dell'onorevole La Malfa la quale sottolinea, tra l'altro, la necessità di provvedere ad una regolazione anche della materia riguardante i decreti del Presidente della Repubblica per quanto riguarda i prelievi dal fondo di riserva.

Mentre si pone in discussione — assai giustamente — la legittimità del ricorso al decreto presidenziale per attingere al fondo di riserva, si può consentire di apportare note di variazioni al bilancio attraverso un decreto-legge?

Queste alcune delle questioni da noi sollevate stamane e sulle quali richiamiamo di nuovo l'attenzione della Camera. Sappiamo che molti colleghi della maggioranza vogliono votare, e votare presto, senza modifiche, la ratifica del decreto-legge in esame; ma mentre confermiamo la nostra netta opposizione al provvedimento nel suo complesso, chiediamo a questi colleghi se la loro posizione politica e la fretta contingente di stasera possono farli superare a pie' pari delicatissime questioni per le quali, tra l'altro, verremmo a creare un pericoloso precedente.

Non vi sfiora neanche il dubbio, colleghi della maggioranza? Non ritenete perlomeno necessaria una dichiarazione la quale affermi che quanto stasera così frettolosamente volete sancire non abbia comunque a costituire un precedente e non possa essere considerato in futuro come un appiglio cui richiamarsi per consolidare una prassi lesiva di basilari prerogative del Parlamento?

Conoscete bene, onorevoli colleghi, qual è il giudizio che noi diamo di questo provvedimento, che la maggioranza invece afferma di ritenere urgente ed importante. Se la maggioranza accetterà di emendare l'articolo 16, avrà assicurato al provvedimento un minimo di validità costituzionale. Se non vorrete farlo, colleghi della maggioranza, il primo costruttore che voi scontenterete potrà impugnare di incostituzionalità il provvedimento che stiamo discutendo.

In caso, però, di reiezione del nostro emendamento, è nostro diritto e dovere attenderci che, almeno in sede di promulgazione della legge di conversione, gli organi preposti alla suprema magistratura dello Stato dedichino ad esso quell'attenzione che purtroppo ed inesplicabilmente non hanno dedicato al decreto quando era indispensabile il loro avallo perché ne avvenisse la pubblicazione.

CURTI AURELIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTI AURELIO. La Commissione del bilancio ha valutato il problema prospettato dall'onorevole Failla sotto un duplice punto di vista.

Dal punto di vista tecnico, i capitoli del fondo globale contengono, raggruppati sotto un'unica denominazione, un elenco di provvedimenti di vario genere. Quando si preleva dal fondo globale per altri scopi si fa riferimento ai capitoli. L'onorevole Failla sostiene invece che occorre anche indicare le voci specifiche contenute nell'elenco incluso in quei capitoli. La Commissione bilancio ha ritenuto di non poter aderire a tale tesi, poiché la unità fondamentale e giuridicamente rilevante del bilancio è il capitolo, le cui articolazioni interne sono puramente indicative, e, non solo per il fondo globale ma specialmente per gli altri capitoli, sono attribuite alla piena discrezionalità del Governo.

La Commissione bilancio ha riconosciuto per altro non infondate le tesi dell'onorevole Failla, formulando l'avviso che, in sede di futura sistemazione del fondo globale nel bilancio, sia opportuno articularlo maggiormen-

te, facendo riferimento, per ogni legge prevista o prevedibile, a un determinato e specifico capitolo. In questa sede però siamo di fronte ad una questione formale che già da lungo tempo il Parlamento ha risolto nel senso che ai fini della delimitazione legislativa della facoltà di spesa sul fondo globale abbia valore tassativo la sola indicazione di somma riferita al capitolo e non anche quelle attinenti alle articolazioni interne del capitolo stesso.

Dal punto di vista politica la Commissione del bilancio si è pronunciata nel senso di accettare, in base alla relazione che accompagna il disegno di legge, le indicazioni specifiche e le scelte fatte. Evidentemente, approvando questo provvedimento, il Parlamento ritiene di fare una scelta diversa rispetto a quelle contenute nei progetti di legge non ancora perfezionati di cui all'elenco annesso al fondo globale.

Vorrei ricordare di essere stato fra i primi nel Parlamento a criticare il fondo globale nella sua configurazione attuale, per cui ritengo che una revisione della sua struttura si debba imporre, però non in occasione di questa legge, ma, se mai, in sede di dibattito sui bilanci di previsione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marzotto, Trombetta, Cassandro, De Lorenzo, Taverna, Emilio Pucci, Bonea e Riccardo Ferrari hanno proposto, al primo comma, di sopprimere le parole: « per l'anno finanziario 1965 e, », e le parole: « rispettivamente in lire 1.500 ed »;

di sostituire le parole: « in lire 10.000 milioni », con le parole: « in lire 16.500 milioni »;

di sopprimere le parole: « ai capitoli n. 3523 e n. 5381 per l'anno finanziario 1965 ed ».

Questi emendamenti sono preclusi da precedenti votazioni.

Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Failla?

BARONI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione concorda con le considerazioni esposte dall'onorevole Aurelio Curti ed è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è del pari contrario.

FAILLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

FAILLA. Signor Presidente, vorrei sapere se ella consenta a che dia lettura di un ordine del giorno che potrebbe essere posto in votazione su questo articolo. In mancanza — secondo la tesi della maggioranza — di qualsiasi possibilità di riferirsi a singole voci o capitoli, potremmo almeno impegnare il Governo ad una certa azione.

PRESIDENTE. Non è possibile, ai sensi dell'articolo 88 del regolamento.

Onorevole Failla, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FAILLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

L'articolo 17 del decreto-legge, nel testo modificato dal Senato, è così formulato:

« Alle costruzioni di cui al titolo secondo del presente decreto si applicano le agevolazioni fiscali previste dal Titolo VII del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, nonché le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti norme sull'edilizia economica e popolare ».

Gli onorevoli Marzotto, Trombetta, Casandro, De Lorenzo, Taverna, Emilio Pucci, Bonea, Riccardo Ferrari hanno proposto di aggiungere, dopo le parole: « nella legge 13 maggio 1965, n. 431 », le parole: « e dall'articolo 33 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 »;

nonché di aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Gli interessi sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio per l'acquisto o la costruzione di cui al titolo secondo del presente decreto vanno esenti, per tutta la durata dei relativi mutui, dall'imposta di ricchezza mobile.

Le agevolazioni previste nei due commi precedenti sono estese per la durata di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966, alle abitazioni, non di lusso, già costruite ed escluse dalla concessione dei mutui agevolati ».

L'onorevole Marzotto ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MARZOTTO. Con questi emendamenti noi intendiamo andare oltre le agevolazioni previste dal piano decennale « Gescal », proponendo con ciò una terapia d'urto. Ci proponiamo anche, mercé la diminuzione dei co-

sti e degli oneri fiscali, di realizzare un costo minore delle abitazioni destinate ai nuovi inquilini. Ci proponiamo infine di evitare la formazione di due mercati di stabili: quelli che hanno goduto delle agevolazioni e quelli che non hanno ottenuto il credito agevolato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ivano Curti, Angelino, Pigni, Ceravolo, Naldini, Raia, Lami, Sanna, Passoni e Menchinelli hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Le cooperative a proprietà indivisa ammesse ai benefici previsti dal presente decreto sono esenti, inoltre, dall'imposta sulle società di cui agli articoli 14 e seguenti del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

L'onorevole Ivano Curti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CURTI IVANO. Le cooperative a proprietà indivisa sono indicate tra i soggetti che possono essere ammessi al contributo. In base al decreto 29 gennaio 1958, n. 645, su delega data al Governo dopo l'approvazione della legge sulle società, fu disposto che le cooperative edilizie a proprietà indivisa sono le sole società cooperative soggette a pagare la imposta sulle società, pur trattandosi di società che non perseguono attività di lucro, ma si prefiggono di rendere un servizio ai soci.

A noi sembra che ciò costituisca una grave ingiustizia nei confronti delle cooperative a proprietà indivisa, che, d'altra parte, sono tra gli strumenti più validi per garantire un servizio il meno oneroso possibile, e senza speculazioni a danno dell'inquilino socio. Perciò siamo convinti che il nostro emendamento aggiuntivo debba essere approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 17?

BARONI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Marzotto, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

MARZOTTO. Nel dichiarare che non insisto per la votazione, desidero aggiungere, alla chiusura di questo dibattito, giunti ormai all'approvazione del decreto-legge, che in verità un dibattito vero e proprio non vi è stato, perché nei confronti di un provvedimento così complesso, che tocca l'interesse di centinaia di migliaia di cittadini italiani, non è stato possibile spostare neppure una virgola del testo pervenutoci dal Senato.

Mi rendo conto che il Governo talvolta si trovi in difficoltà, e in questo caso forse la colpa non è di alcuno; ma ci siamo trovati in un'impasse che avrebbe potuto essere evitata, sol che invece di ricorrere al decreto-legge fosse stato presentato un normale disegno di legge.

Ad ogni modo, desidero esprimere l'opinione che per l'avvenire, in questa o in materie similari, sarebbe buona regola che la discussione avesse luogo senza alcun vincolo in entrambi i rami del Parlamento.

Se un testo legislativo viene elaborato in un ministero, esso ha la sua logica e il suo equilibrio, che magari possono essere alterati da una Camera; ma se il provvedimento passa poi all'altra, indubbiamente ha molte probabilità di ritrovare l'equilibrio perduto. Questo oggi non è stato possibile.

Nel prendere atto di questa situazione, desidero inoltre esprimere la mia insoddisfazione per il non accoglimento di tutti i nostri emendamenti, presentati con spirito costruttivo; e per tanto annuncio fin da ora il voto contrario del mio gruppo all'intero provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Ivano Curti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CURTI IVANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché questo disegno di legge consta di un solo articolo e dobbiamo quindi procedere direttamente alla votazione a scrutinio segreto, prima di procedere alla votazione dell'ultimo emendamento dell'onorevole Ivano Curti darò la parola per dichiarazione di voto sul complesso del provvedimento.

TODROS. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODROS. I motivi del nostro voto contrario sono stati da noi indicati ed illustrati in questa Camera, nonostante i tempi abbreviati imposti dalla maggioranza con lo strumento del decreto-legge.

In Commissione e in aula, nel corso del dibattito generale e nell'illustrazione degli emendamenti, abbiamo spiegato le ragioni di fondo del forte nostro contrasto all'intero provvedimento, il quale si inserisce nel meccanismo di sviluppo che nel passato ha provocato la crisi del settore e ha inciso nella crisi economica generale del paese.

Ci avete dato risposte deboli, contraddittorie e confuse, che confortano l'esattezza delle nostre critiche e della nostra posizione contraria. Abbiamo, con questa nostra battaglia, voluto sostenere che una diversa qualificazione della spesa pubblica avrebbe permesso con gli stessi fondi disposti una maggiore occupazione, più case per i lavoratori e a prezzi più bassi; avrebbe consentito uno sviluppo più ordinato delle città e l'avvio della pianificazione almeno nel settore delle abitazioni.

Con il contenuto di questo decreto-legge avete indicato l'orientamento del Governo, non solo in merito a questo provvedimento, ma in ordine ai futuri provvedimenti nel settore dell'edilizia abitativa, sui contenuti della riforma urbanistica, sui problemi della regolamentazione dei fitti e della casa a basso prezzo per i ceti meno abbienti.

Noi contrastiamo — come oggi abbiamo contrastato, e come ancora più contrasteremo, se sarà necessario — una linea di questo tipo, consapevoli di interpretare le aspirazioni, gli interessi e i bisogni della maggioranza dei lavoratori. Avete perso una grande occasione. Prendiamo atto che, respingendo tutti i nostri emendamenti, avete voluto far blocco attorno alla linea scelta dal Governo. Nel paese i lavoratori giudicheranno il vostro atteggiamento.

La nostra azione proseguirà per una svolta nelle attuali scelte, per una alternativa che chiaramente, durante il dibattito, abbiamo indicato. (*Applausi all'estrema sinistra*).

CUCCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI. Il gruppo socialista ha portato via pochissimo tempo in questa discussione; e pertanto prego lei, signor Presidente, e gli onorevoli colleghi di consentirmi di esprimere con qualche maggiore ampiezza il nostro pensiero sul modo in cui si è svolto questo dibattito.

Il primo discorso da fare, secondo noi, è questo: siamo di fronte a una crisi del settore edilizio di ampie proporzioni; i livelli di occupazione si sono abbassati, e tutto lascia pre-

vedere che per il 1966 avremo un ulteriore calo di oltre 200 mila unità lavorative. Questa flessione prevista, unitamente a quella registrata nell'anno in corso, porterebbe ad una riduzione dell'occupazione nel settore della edilizia residenziale del 45 per cento rispetto ai livelli del 1963, cioè rispetto ad un livello di 675 mila occupati. Questa flessione avrebbe per l'avvenire, come ha già avuto per il passato, un effetto moltiplicatore in riferimento ai settori collaterali, dando luogo a un fenomeno estremamente preoccupante per i riflessi e gli effetti che ha determinato e per quelli che potrebbe determinare nel paese.

Il secondo discorso da fare è questo: di fronte alla grave recessione del ritmo produttivo nel settore dell'edilizia, sta il sempre altissimo fabbisogno per aumentare e rinnovare il patrimonio edilizio nazionale. Non ci troviamo quindi di fronte a una crisi determinata dalla saturazione del mercato abitativo, ma siamo alle prese con una caduta spontanea dell'iniziativa imprenditoriale, che lo sforzo pubblico, nonostante l'impegno dell'attuale Governo, non è in grado di surrogare.

Il terzo discorso da fare è il seguente: per evitare un crollo irreparabile nel settore edilizio bisogna non soltanto intervenire, ma intervenire subito, perché il 1966 è alle porte ed è nostro dovere compiere ogni sforzo per garantire il massimo livello di occupazione, avvalendoci di tutti i mezzi e di tutte le forze operative disponibili, con la messa in movimento di un meccanismo di ripresa la cui caratteristica principale sia il conseguimento urgente, direi immediato, dell'effetto che desideriamo ottenere. E questo Governo può chiedere al Parlamento di accogliere un provvedimento basato principalmente sull'urgenza, avendo già dato larga dimostrazione di curare in modo particolare questo settore con una serie di leggi già approvate.

Dunque, sono tre i presupposti tenuti presenti allorché venne varato il provvedimento: natura, e non cause, della crisi di settore; previsioni di aggravamento per il 1966; necessità di intervenire con un meccanismo ad effetto immediato.

Se vengono perse di vista queste premesse, soprattutto se si dimentica per un solo momento che il primo risultato che si propone il Governo è l'immediatezza degli effetti, allora tutto il dibattito è viziato in partenza, perché viene svolto da interlocutori che parlano un linguaggio diverso. Allora non si potrà capire, come non si è capito, perché si sia scelta la via del decreto-legge, che ha suscitato — lo abbiamo sentito anche un momen-

to fa — una lunga serie di critiche, che io ritengo fuori luogo proprio in rapporto alle premesse dell'urgenza. Non si potrà capire — come non si è capito — perché si sia fatto per la prima volta il discorso sull'invenduto. E si rovescia una valanga di critiche che non hanno alcuna consistenza, come vedremo più avanti, sempre per il fatto di non attribuire all'urgenza di rianimare il settore un valore determinante.

Ancora: non si potrà capire il perché di un allargamento anche al di fuori dei confini della legge n. 167 della sfera di applicazione di questo decreto; e si attribuirà al Governo l'intento di svuotare i piani di zona, quando invece la sola preoccupazione vera che emerge dalla volontà governativa è quella di evitare stanziamenti che abbiano a rimanere immobilizzati, laddove, per una ragione o per l'altra, la legge n. 167 è ferma.

E non si potrà capire perché vengano ammessi al finanziamento anche i singoli cittadini e le imprese private; e si attribuirà al provvedimento — trascurando che ciò è destinato ad avvenire nell'ambito rigoroso di norme che garantiscono il corretto impiego del capitale mutuato — un effetto di favoreggiamento alla speculazione privata.

Ed ancora: non si potrà capire perché non si metta in moto un sistema periferico di controlli burocratici sul finanziamento, e se ne ingigantiranno le possibili conseguenze, senza tener conto che il filo conduttore del provvedimento è rappresentato sempre e comunque dalla cura di tagliare ogni possibile elemento che ne ritardi i tempi di attuazione.

Ecco allora, onorevoli colleghi, che il conflitto tra maggioranza e opposizione si è acuitizzato proprio per il fatto che nell'esame del decreto si parte da una diversa valutazione delle sue finalità e si attribuisce una diversa importanza al momento in cui esso potrà effettivamente operare. Che poi questi presupposti non siano stati capiti o non si sia voluto capirli, ciò non ha molta importanza, perché in questa sede più che le cause contano gli effetti che i rispettivi atteggiamenti producono.

Forse si sarebbe potuto fare una legge più articolata, per esempio risolvendo in essa medesima la competenza delegata al ministro; con il pericolo però di renderla troppo schematica e pesante nell'applicazione. Perciò affermo che questo decreto-legge riesce a dare il maggior grado di garanzia, senza perdere nulla del suo valore aggressivo verso una situazione che è già troppo grave per permetterci di indulgere in ulteriori meditazioni.

Ma desidero, pur brevemente, dare un contenuto alle mie affermazioni circa le garanzie offerte dal decreto-legge in discussione. Non vi possono essere dubbi di sorta sull'effetto positivo di questo provvedimento, che da una parte aumenta il volume degli investimenti, mettendo a disposizione un impegno dello Stato per il finanziamento di 700 miliardi di lavori, dall'altra sostiene la domanda, permettendo di smobilitare una parte dell'inventuto, opportunamente, come è stato fatto, soltanto per costruzioni aventi le caratteristiche dell'edilizia economica, favorendo la messa in movimento del piccolo risparmio, con l'indubbio risultato di incentivare il reinvestimento.

Come ho accennato prima, è sorta una polemica — veramente sproporzionata all'entità del problema — sulla questione dell'inventuto e sull'acquisizione diretta degli alloggi in proprietà da parte del singolo cittadino. Cerchiamo di avere il senso delle dimensioni e di rispettare la verità: di fronte ad una previsione di circa 2.750 miliardi di inventuto, questo decreto potrà consentire una smobilitazione di soli 100-150 miliardi.

Ma io desidero dare una interpretazione concettuale di questa norma, né temo di collegarla ad una questione di principio. Quando si parla di imprenditori nel settore edilizio non si può fare di tutte le erbe un fascio. In questa categoria trovano posto le grandi immobiliari e nel medesimo tempo i piccoli ed i medi imprenditori.

Generalmente questi due gruppi operano su due piani diversi: le immobiliari indirizzano la propria attività verso costruzioni di lusso, o comunque aventi caratteristiche similari; i piccoli ed i medi imprenditori, per il fatto stesso di disporre di mezzi finanziari più limitati, sono orientati — voi lo sapete — verso costruzioni di tipo civile ed economico.

Il riferimento preciso del decreto al sostegno della domanda per sole abitazioni aventi le caratteristiche dell'edilizia popolare; la stessa delega al ministro di stabilire il massimale di costo a metro cubo o a metro quadrato perché la legge possa operare; esprimono chiaramente l'intento di sostenere la piccola e media impresa e di metterla in condizione di poter esplicare la propria attività, a sostegno ed integrazione dello sforzo che l'ente pubblico, cui è rivolto in prima istanza l'impegno di Governo, sta compiendo per superare una fase tanto difficile della nostra economia.

Devo inoltre aggiungere che la norma rigorosa che obbliga il trasferimento, a favore del cittadino acquirente, del credito agevolato offre

tutte le garanzie, quali che siano le imprese che fruiranno del finanziamento, affinché esso non venga utilizzato a fini speculativi.

Fatte sempre salve le debite proporzioni, siamo cioè di fronte al caso tipico di un intervento privato quale strumento di attuazione della volontà del Governo, chiaramente rivolta a fini di interesse generale.

Mi permetto di affermare che al di là di questo limite può trovare spazio soltanto la posizione di coloro che vogliono la liquidazione di ogni forma di intervento privato, non dico nell'economia, ma nel processo produttivo nazionale. Stando così le cose, sembra a me che nessuno possa sentirsi obiettivamente autorizzato a fare il discorso della legge che favorisce la speculazione; ed in ogni caso può sempre farlo, senza però riuscire a dimostrarne la consistenza, talmente è ineccepibile, corretto e garantito questo decreto in rapporto alle finalità che si propone.

Sulla questione dell'obbligo o meno di costruire nell'ambito della legge n. 167, la polemica ha toccato punte inverosimili. Il decreto stabilisce criteri di priorità assoluta nel finanziamento di opere che abbiano tale presupposto, cioè che rientrino nei piani della legge n. 167. È previsto naturalmente — ed è giusto che sia così — anche il caso di quelle località dove, per vari motivi, la legge n. 167 non opera. Nella fattispecie, la legge prescrive la piena osservanza dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione, perché il criterio di uno sviluppo urbanistico preordinato dell'ente locale è un criterio inalienabile; ma appunto viene consentita la concessione del finanziamento agevolato, perché in caso diverso il meccanismo di ripresa non avrebbe la possibilità di agire in modo omogeneo su tutta l'area del territorio nazionale.

Su tale questione, che il decreto ha affrontato e risolto in modo assolutamente corretto, l'opposizione comunista ha costruito tutto un castello di processo alle intenzioni, attribuendo al Governo la volontà di svuotare deliberatamente la legge n. 167; quando invece il Governo ha voluto soltanto evitare che i ritardi dei piani avessero per effetto di bloccare la capacità di intervento della legge, nel quadro di una precisa volontà: che essa operi subito e che dispieghi interamente la propria efficacia, a fronte della grave situazione del settore edilizio.

D'altra parte, la volontà del Governo di centro-sinistra di sviluppare una politica di intervento massiccio nel settore delle opere pubbliche e in quello dell'edilizia abitativa è stata reiteratamente evidenziata e tradotta in

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

termini legislativi; allo stesso modo che è stata portata avanti con forza una politica di sostegno dell'ente locale, sempre in questi settori. Mai si sono verificati, come in questi ultimi anni, tanti finanziamenti o garanzie di finanziamenti a favore dei comuni, degli istituti autonomi per le case popolari, delle cooperative edilizie.

Il Governo è stato più che sollecito nel presentare un disegno di legge di modifica della legge n. 167, dopo che essa era stata messa nelle more dalla Corte costituzionale; ed il Parlamento ha già provveduto alla sua approvazione.

Nel quadro di questo indirizzo, che rappresenta una « costante » della volontà governativa, si iscrive anche questo decreto. Di questo siamo profondamente convinti; ed è facile dimostrarlo, poiché esso prevede: *a*) un finanziamento di 150 miliardi ancora per gli istituti autonomi per le case popolari, l'« Incis », l'I.S.E.S. e le cooperative edilizie; *b*) un finanziamento per un programma costruttivo di oltre 500 miliardi, i cui destinatari possono essere singoli cittadini, cooperative, enti vari e costruttori privati, con l'obbligo di cedere gli alloggi alle persone aventi i requisiti di cui alla legge per l'edilizia economica e popolare 2 luglio 1949, n. 408, nonché di trasferire automaticamente il credito agevolato al compratore.

E dunque uno sforzo ingente, onorevoli colleghi, che il Governo compie per fronteggiare la crisi nel settore edilizio; uno sforzo proiettato in modo tale, da determinare in diverse direzioni una spinta di ripresa del settore; uno sforzo che intende avvalersi di tutte le forze disponibili per bloccare e rovesciare la tendenza in atto; uno sforzo che si muove principalmente in difesa dei livelli di occupazione.

A questo punto, bisogna domandarci se ci sentiamo tutti impegnati — o meno — a combattere il maggior male che possa colpire una società, la disoccupazione; se cioè maggioranza e opposizione sentono in uguale misura la piena responsabilità di contribuire nello sforzo di impedire che questo fenomeno dilaghi nel paese, con tutte le conseguenze gravi che ciò produrrebbe. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Se si è d'accordo, bisogna dimostrarlo nei fatti, e non con le sole affermazioni; nella fattispecie, si deve convenire che siamo di fronte ad un provvedimento i cui eventuali difetti tecnici diventano irrilevanti, rispetto all'evidente funzione di propulsione del ritmo costruttivo: e in ogni caso diventano trascurabili

in rapporto all'esigenza di mettere subito in movimento il più largo ed efficace meccanismo di ripresa.

Quindi questa azione defatigatoria esercitata dai colleghi dell'opposizione non si spiega se non in relazione ad esigenze che prescindono chiaramente dall'interesse generale dei lavoratori e del paese. Certo, il discorso sulla crisi strutturale del settore edilizio ed urbanistico è di ben altra dimensione; e non trova evidentemente una risposta in questo decreto. Dunque rimane aperto il problema di una necessaria disciplina urbanistica, come rimane aperto il problema degli strumenti per l'attuazione di una politica programmata a livello minore. Ma voglio dire che non possiamo, in attesa delle riforme preannunciate e auspiccate, stare con le mani in mano, assistendo al precipitare della situazione senza interventi che la fronteggino.

Voglio ancora dire che è importante che questo finanziamento pluriennale venga opportunamente inserito nella programmazione economica, perché non assuma la caratteristica di un intervento occasionale e disorganico. In questo senso abbiamo un impegno preciso assunto questa mattina dall'onorevole ministro.

In questo quadro e con i suoi limiti naturali, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1022 riteniamo meriti pienamente la nostra approvazione; e quindi lo voteremo, convinti di contribuire in modo realistico alla lotta per la difesa dell'occupazione operaia e alla politica che intende dare, attraverso lo sforzo coerente del Governo, la casa a tutti i cittadini italiani. (*Applausi a sinistra e al centro*).

CUTTITTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Ho già ampiamente illustrato intervenendo nella discussione generale le ragioni per cui noi voteremo contro questo provvedimento di legge; riteniamo infatti che esso non serva ad incentivare niente, né l'edilizia né altro. Personalmente, anzi, devo esprimere questa modestissima opinione: siccome il provvedimento, per l'esiguità dei fondi messi a disposizione, non serve a nulla, giudico inutili e superflue le troppe discussioni che abbiamo fatte su di esso e le stesse proposte di apportarvi modifiche. (*Applausi a destra*).

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Il gruppo del Movimento sociale italiano voterà contro la conversione in legge di questo decreto-legge, per ragioni formali — perché un provvedimento di carattere urbanistico, edilizio, e quindi un provvedimento complesso è stato presentato nella forma del decreto-legge — e per ragioni sostanziali: cioè per la sua inadeguatezza a risolvere la grave crisi del settore edilizio. (*Applausi a destra*).

CURTI IVANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTI IVANO. Il gruppo del P.S.I.U.P. voterà contro il disegno di legge di conversione proprio perché esso non porterà, come è stato affermato un momento fa, un consistente contributo all'occupazione. Ma non sono veramente queste le ragioni della nostra opposizione: noi voteremo contro perché con questo provvedimento si sono fatte delle scelte ben precise — e abbiamo già avuto occasione di illustrarle — uguali a quelle che si sono volute fare in altre occasioni: si sono cioè trasferiti all'iniziativa privata compiti che sono e dovranno essere sempre più di pertinenza dello Stato, della collettività. Il provvedimento è sbagliato, perché è sbagliata la ripartizione dei fondi tra il primo e il secondo titolo. Semmai, doveva essere fatta in senso inverso: il 70 per cento doveva andare all'edilizia economica e popolare, il 30 per cento a quella che rappresenta un compromesso tra l'edilizia economica e popolare e l'altra, cioè l'edilizia sovvenzionata.

In un provvedimento tendente a favorire lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare non dovevano essere comprese disposizioni che prevedono che con i fondi destinati alla costruzione di case economiche e popolari si acquistino costruzioni già fatte. Come pure non doveva essere sancita l'assegnazione di contributi a imprese private. Le imprese private che si dedicano all'attività delle costruzioni possono trovare il soddisfacimento nella loro attività quando diventano committenti di costruzioni per conto dello Stato, degli enti pubblici e delle pubbliche amministrazioni. Le imprese private hanno ben altro compito che quello di diventare degli intermediari fra lo Stato e colui che richiede la casa. Noi abbiamo sempre sostenuto e sosteniamo ancora oggi che il problema della casa si risolve tenendo ben presenti due componenti fondamentali: lo Stato committente e l'inquilino

consumatore della casa; e non facendo le scelte che avete fatto.

Manifesto il mio profondo rammarico per l'insensibilità dimostrata sulla nostra proposta di aggiungere, all'articolo 17, un comma che escludesse le cooperative dall'imposta sulle società. E qui sta anche l'indicazione della scelta che avete voluto fare. Nel 1958 si sono colpite le cooperative per la costruzione di case per i loro soci, tassando il loro patrimonio; oggi si è fatta una scelta ben precisa: chi costruisce la casa a fini di speculazione (e l'impresa privata non costruisce la casa per fare un servizio agli utenti) riceve anche un compenso!

Ecco perché noi riconfermiamo la nostra opposizione alla scelta che avete fatto. Noi avevamo chiesto un provvedimento di carattere straordinario, per rimettere in moto il settore dell'edilizia; e avevamo anche indicato la somma di 500 miliardi. Avevamo indicato scelte profondamente differenti da quelle che ha voluto fare il Governo nel presentare e nell'imporre il suo decreto-legge (perché di questo si tratta, per la brevità del tempo a disposizione e per la sordità dimostrata ad ogni nostro emendamento migliorativo del decreto-legge).

Con questo provvedimento costruirete 60 mila appartamenti; ma 60 mila famiglie avranno una casa che costerà di più di quelle costruite fino adesso. Avete financo rinunciato ad esercitare un minimo di controllo affinché le case non siano costruite ancora una volta nel modo vergognoso come tante case sono state finora costruite nel nostro paese. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

DEGAN. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGAN. Dopo la replica del relatore e dell'onorevole ministro, non è certamente il caso di esaminare dettagliatamente le motivazioni che hanno determinato la emanazione di questo decreto-legge.

La mia dichiarazione di voto vuole soltanto enunciare perché il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore della sua conversione in legge.

Questo decreto-legge si pone, prima di tutto, in una linea tradizionale della politica della democrazia cristiana. Uno dei grandi vanti del nostro partito, in questi anni in cui ha retto come partito di maggioranza (prima assoluta, poi relativa) il potere nel paese, è quello di avere affrontato sempre con estrema

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

decisione e con leggi ben congegnate il problema della proprietà della casa ai cittadini. Il fatto stesso che molti oppositori abbiano richiesto che i fondi destinati al titolo II rifluissero al titolo I (che in definitiva non è altro se non il rifinanziamento di leggi proposte da governi retti da uomini della democrazia cristiana) significa che queste leggi, che questa linea politica della democrazia cristiana hanno dimostrato nel tempo e nell'esperienza una loro validità, che oggi è apprezzata da tutti.

Secondo: questa linea tradizionale della democrazia cristiana si associa oggi ad un impegno di questa maggioranza, che è quello di affrontare con decisione, con celerità e con efficienza i problemi della congiuntura economica generale e di quella edilizia in particolare. Evidentemente è una congiuntura diversa da quella che dovevamo affrontare negli anni dell'immediato dopoguerra. Oggi abbiamo un invenduto che grava sulla possibilità di recupero dell'industria; abbiamo una industria attrezzata che non lavora al pieno della propria capacità. Anche questi sono due motivi che giustificano la scelta del titolo II, cioè quella di catalizzare il risparmio, il piccolo risparmio, per arrivare a concedere, con le opportune agevolazioni, il possesso di una casa ai cittadini piccoli risparmiatori che lo hanno sognato in tutti questi anni.

Terzo: questo provvedimento si pone sulla linea della programmazione economica. Diciamolo chiaramente, soprattutto dopo quanto ha esposto il ministro stamane in ordine alle previsioni degli impegni che nel 1966 verranno attuati per quanto riguarda la edilizia sovvenzionata: era effettivamente giunto il momento anche di dar luogo al secondo tipo di edilizia, quella agevolata, prevista dal piano. È quindi assolutamente errata tutta la polemica fatta nei confronti del titolo secondo, che rispetta questo impegno del piano. Eventualmente sarebbe stato più utile e più corretto portare questa polemica in sede di programmazione economica generale.

Con il presente provvedimento, in definitiva, noi affrontiamo questa serie di problemi secondo una certa linea tradizionale del nostro partito. Pertanto, il voto dei democratici cristiani non può essere che favorevole.

Un ultimo appunto mi sia consentito. Lo onorevole Todros ci ha detto che il partito comunista ha condotto una battaglia, e la porterà avanti, eventualmente, anche nel paese. Credo fermamente che questa maggioranza e questo Governo non abbiano nulla da te-

mere da questa battaglia. Voi dell'opposizione avete definito « un topolino » questa legge: ma nello stesso tempo su questa stessa legge avete fatto una grossa battaglia. Tale atteggiamento dimostra o la vostra pochezza d'animo, per temere « un topolino », o l'errore del vostro giudizio. (*Applausi al centro e a sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo Ivano Curti.

(*Non è approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta del disegno di legge n. 2701 oggi esaminato.

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	428
Maggioranza	215
Voti favorevoli	265
Voti contrari	163

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Armato
Abbruzzese	Assennato
Abenante	Astolfi Maruzza
Accreman	Averardi
Alatri	Avolio
Alba	Azzaro
Albertini	Badaloni Maria
Alboni	Balconi Marcella
Alessandrini	Baldani Guerra
Alicata	Baldi
Amadei Giuseppe	Baldini
Amadei Leonetto	Barba
Amadeo	Barbaccia
Amasio	Barberi
Amatucci	Barbi
Ambrosini	Bardini
Amendola Giorgio	Baroni
Amendola Pietro	Barzini
Amodio	Basile Giuseppe
Angelini	Bassi
Antoniozzi	Bastianelli
Ariosto	Battistella
Armani	Bavetta
Armaroli	Beccastrini

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

Belci	Castellucci	Di Mauro Ado Guido	Gui
Belotti	Cataldo	D'Ippolito	Guidi
Bemporad	Cattaneo Petrin	Di Primio	Gullo
Bensi	Giannina	Di Vittorio Berti Bal-	Hélfer
Beragnoli	Cattani	dina	Illuminati
Berlingúer Luigi	Cavallaro Francesco	Donát-Cattin	Imperiale
Berlingúer Mario	Céngarle	D'Onofrio	Ingrao
Berloffa	Ceruti Carlo	Dossetti	Iotti Leonilde
Bernetic Maria	Cervone	Élkan	Iozzelli
Berretta	Cianca	Evangelisti	Isgrò
Bersani	Cinciari Rodano Ma-	Fabbri Francesco	Jacazzi
Bertè	ria Lisa	Failla	Làconi
Bertinelli	Coccia	Fasoli	Laforgia
Bertoldi	Cocco Maria	Ferrari Aggradi	Lajólo
Bettiól	Colleoni	Ferrari Virgilio	Lama
Biaggi Nullo	Colleselli	Ferri Mauro	Lami
Biagini	Colombo Emilio	Fibbi Giulietta	La Penna
Biagioni	Colombo Renato	Fiumanò	Lattanzio
Biancani	Colombo Vittorino	Foderaro	Lenti
Bianchi Fortunato	Corghi	Folchi	Leonardi
Biasutti	Corona Achille	Fornale	Lettieri
Bima	Corona Giacomo	Fortini	Levi Arian Giorgina
Bo	Corrao	Fracassi	Li Causi
Bologna	Cortese	Franceschini	Lizzero
Bonaiti	Cossiga	Franco Raffaele	Lombardi Ruggero
Bontade Margherita	Covelli	Franzo	Longo
Borghi	Crocco	Fusaro	Longoni
Borra	Cucchi	Gagliardi	Loperfido
Borsari	Curti Aurelio	Galli	Lucchesi
Bottari	Curti Ivano	Gambelli Fenili	Lucifredi
Bova	Cuttitta	Gasco	Lupis
Bozzi	Dal Cantón Maria Pia	Gáspari	Lusóli
Brandi	D'Alessio	Gatto	Luzzatto
Breganze	Dall'Armellina	Gennai Tonietti Erisia	Macaluso
Bressani	D'Amato	Gerbino	Magno
Brighenti	Dárida	Gessi Nives	Magri
Brodolini	De Capua	Gex	Malagugini
Bronzuto	De' Cocci	Ghio	Malfatti Francesco
Brusasca	De Florio	Giachini	Malfatti Franco
Buffone	Degan	Giglia	Mancini Antonio
Busetto	De Grazia	Gioia	Mancini Giacomo
Buttè	Del Castillo	Giorgi	Manenti
Buzzi	Delfino	Girardin	Mannironi
Caiati	Della Briotta	Gitti	Marchiani
Caiazza	Dell'Andro	Golinelli	Marchiani
Calasso	Delle Fave	Gombi	Mariconda
Calvaresi	De Maria	Gonella Guido	Marotta Michele
Calvetti	De Martino	Gorreri	Marras
Camangi	De Marzi	Granati	Martini Maria Eletta
Canestrari	De Meo	Graziosi	Martino Edoardo
Cappello	De Pasquale	Greggi	Martuscelli
Cappugi	De Ponti	Greppi	Marzotto
Caprara	De Zan	Grezzi	Maschiella
Carcaterra	Diaz Laura	Grimaldi	Matarrese
Cariglia	Di Benedetto	Guariento	Mattarella
Carocci	Di Giannantonio	Guarra	Mattarelli
Cassiani	Di Leo	Guerrini Giorgio	Matteotti
Castelli	Di Lorenzo	Guerrini Rodolfo	Maulini

MARZOTTO: « Concessione ai titolari di pensioni dirette di privilegio a carico degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, della facoltà di chiedere la revisione del trattamento privilegiato in caso di aggravamento delle infermità » (2744).

Saranno stampate, distribuite e, avendo i proponenti rinunziato allo svolgimento, trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Introduzione di registratori nel processo penale » (*Già approvato dalla IV Commissione della Camera e modificato da quella II Commissione*) (2465-B).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente che già lo ha avuto in esame, nella stessa sede.

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

FRANZO, *Segretario*, legge le interrogazioni, le interpellanze e la mozione pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di lunedì 15 novembre 1965, alle 17:

1. — *Svolgimento delle interpellanze Scarpa (566) e Franzo (601) sulla situazione del settore risicolo, e della interpellanza Failla (592) e di interrogazioni sul nubifragio abbattutosi sulla Sicilia orientale.*

2. — Interrogazioni.

3. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FABRI FRANCESCO ed altri: Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (426);

DE CAPUA ed altri: Concorsi speciali riservati ad alcune categorie di insegnanti elementari non di ruolo (7);

SAVIO EMANUELA ed altri: Attribuzione di posti di insegnante elementare agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale n. 2250/48 del 31 luglio 1961 (22);

QUARANTA e CARIGLIA: Immissione in ruolo degli idonei ed approvati al concorso magistrale bandito con decreto ministeriale 31 luglio 1961, n. 2250/48 (768);

— *Relatori:* Rampa e Buzzi.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore:* Fortuna.

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Sammartino.

6. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degan.

7. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-1918 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore:* Zugno.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

LEONE RAFFAELE ed altri: Concessione di assegno vitalizio ai mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (157);

MICHELINI ed altri: Concessione di un assegno ai mutilati ed invalidi civili (*Urgenza*) (927);

SCARPA ed altri: Provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (989);

SORGI ed altri: Provvedimenti per l'assistenza sanitaria agli invalidi civili (*Urgenza*) (1144);

FINOCCHIARO: Disciplina delle forme di assistenza e norme per la concessione di assegno vitalizio ai mutilati e agli invalidi civili (1265);

CRUCIANI ed altri: Assistenza sanitaria agli invalidi civili (1592);

DE LORENZO ed altri: Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e di recupero ai mutilati ed invalidi civili (1706);

PUCCI EMILIO ed altri: Concessione di un assegno mensile e dell'assistenza sanitaria, farmaceutica, ospedaliera e protesica gratuita ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni e ai cittadini inabili a proficuo lavoro (1738);

— *Relatori:* Dal Canton Maria Pia e Sorgi.

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Cossiga, *per la maggioranza;* Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza.*

10. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza;*

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori:* Baroni, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza.*

La seduta termina alle 20,50.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZiate**

Interrogazioni a risposta scritta.

MALFATTI FRANCESCO E SCIONTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere cosa osta perché siano accolte le richieste degli insegnanti tecnico-pratici e delle insegnanti di economia domestica, richieste qui appresso puntualizzate:

1) insegnamento delle applicazioni tecniche obbligatorie nella scuola media;

2) graduatoria unica per tutti gli insegnanti e le insegnanti, con valutazione di tutti gli anni di servizio;

3) sblocco delle nomine di cui alla legge n. 831 del 1961 e ruolo speciale transitorio e sistemazione di questo personale docente nella scuola media;

4) istituzione di una cattedra ogni due corsi anziché quattro, come previsto dalla ormai superata legge 1859 per le applicazioni tecniche;

5) abolizione delle nomine triennali per le materie sacrificate (economia domestica, esercitazioni pratiche, ecc.);

6) abolizione dell'abbinamento, come previsto per gli insegnanti di latino;

7) istituzione di corsi di aggiornamento obbligatorio per gli insegnanti e le insegnanti;

8) insegnamento obbligatorio delle materie tecnico-professionali nel biennio degli istituti magistrali e in ogni altro istituto con popolazione scolastica femminile.

(13638)

BUZZI, BORGHI, RAMPA, BARBI E FABBRI FRANCESCO. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere — in relazione a quanto è stato dichiarato dall'Amministrazione degli Aiuti internazionali circa l'impossibilità, per tale ente, di assicurare, per il corrente anno scolastico 1965-66, l'erogazione ai Patronati scolastici dei mezzi e degli aiuti necessari per attuare la refezione scolastica, almeno nei limiti dello scorso anno — in quale modo, relativamente alle rispettive competenze, ritengano di poter tempestivamente assicurare la continuità di tale importante prestazione assistenziale.

(13639)

ZUGNO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non ritenga urgente intervenire presso la Società concessionaria di trasporti SIA di Brescia perché nel servizio di linea Brescia-Orzinuovi

includa una fermata a Meano frazione di Cozzano.

Rileva l'interrogante che la breve deviazione consentirebbe al piccolo centro, con circa 500 persone, un diretto collegamento alla città capoluogo ed ai comuni vicini e soddisferebbe alle esigenze dei numerosi operai e studenti che non hanno altro mezzo di trasporto.

(13640)

BUFFONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sono allo studio provvedimenti che consentano l'inquadramento del personale assunto, oltre 12 anni fa, per l'attuazione della legge speciale Calabria e non ammesso ai benefici della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(13641)

SPADOLA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se non intenda disporre l'urgente finanziamento per il completamento dei lavori richiesti dal Consorzio per le paludi di Ispica (Ragusa).

(13642)

SPADOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica per la concessione di un contributo alla società italiana A.B.C.D. di Ragusa per la costruzione da tempo effettuata di una centrale elettrica per uso della sua industria.

(13643)

SPADOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se l'« Anas » ha nei suoi programmi la statalizzazione di strade nella provincia di Ragusa.

Per conoscere, nel contempo, l'elenco di tali strade.

(13644)

SPADOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga di accogliere con la dovuta urgenza le richieste avanzate dagli enti locali della provincia di Ragusa per la riparazione dei danni provocati dal nubifragio che si è abbattuto in quelle zone la sera del 19 ottobre 1965.

(13645)

SPADOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se il comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo ha concesso alla Regione siciliana il prescritto parere per la costruzione di un porto-rifugio a Marina di Ragusa.

Per conoscere altresì l'importo dell'opera ed i motivi dell'annoso ritardo per la realizzazione di tale indispensabile opera.

(13646)

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga dover esa-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

minare la possibilità di disporre perché la strada Normanno-Scalea, che necessita di una radicale sistemazione, passi dall'amministrazione provinciale di Cosenza all'« Anas », come più volte richiesto. (13647)

BUFFONE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se è stato o se verrà, al più presto, preso in esame il problema dell'approvvigionamento idrico di Mormanno (Cosenza), attualmente assai dispendioso ed irrazionale, dovendosi sollevare l'acqua, a mezzo potenti elettropompe, dalla sorgiva a circa 156 metri di altezza, mentre, mediante una derivazione della sorgiva « Coppola di Paola », per mezzo di una condotta di circa 8 chilometri, pare possa essere risolto soddisfacentemente il problema. (13648)

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga dover disporre perché si proceda al più presto alla sistemazione della strada statale n. 19, che nel tratto Aria della Valle-Campotenese (Cosenza) ha assoluta necessità di bitumatura e, nel tratto Laino-Castrovillari, dove abbondano i punti pericolosi, necessita di parapetti o respingenti. (13649)

SPADOLA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se non intenda disporre con particolare urgenza l'approvazione del piano regolatore del nucleo di sviluppo industriale di Ragusa ed il relativo finanziamento delle opere.

Se nel contempo non intenda porre allo studio l'allargamento del nucleo stesso ad alcuni territori dei comuni di Vittoria e Comiso i quali indubbiamente presentano le migliori indicazioni e precise condizioni per l'impianto di industrie alimentari e vinicole. (13650)

SPADOLA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica del finanziamento dei lavori di completamento della camionale Ragusa-Catania assicurata nella risposta a simile precedente atto parlamentare. (13651)

SPADOLA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non intenda, di concerto con il comune di Ragusa promuovere lo studio di un piano preliminare per la elaborazione di un progetto per lo spostamento della stazione ferroviaria di quella città. (13652)

SPADOLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda intervenire presso l'I.N.P.S. per il finanziamento della cooperativa edilizia « Sancta Maria » di Avola (Siracusa). (13653)

SPADOLA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali si ritarda ancora la installazione di un ripetitore TV. da anni ripetutamente richiesto dall'interrogante nella zona di Marina di Ragusa assolutamente indispensabile per quelle numerosissime utenze. (13654)

PELLICANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia fondata la notizia circa la programmata soppressione del Reparto del genio civile opere marittime di Manfredonia e se, nel caso affermativo, non ritenga di intervenire per la revoca del provvedimento, in considerazione del notevole danno che deriverebbe dalla soppressione di detto Reparto alla sollecita esecuzione delle opere previste e in progettazione per l'ampliamento del porto di Manfredonia.

Com'è noto, infatti, il piano regolatore del porto di Manfredonia, in corso di elaborazione, dovrà avere pronta esecuzione per sopperire alle crescenti esigenze di traffico di detto porto, derivanti dal già programmato sviluppo industriale della Capitanata e dall'incremento delle attività turistiche della zona Sipontina e del Gargano. (13655)

RIGHETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, in relazione alle note e recenti polemiche concernenti l'attività della Sovrintendenza ai monumenti di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, se sia a conoscenza di quanto recentemente accaduto in occasione della vendita all'asta dell'arredamento del palazzo Guinigi di Lucca. Si assume difatti, da parte di operatori economici interessati al settore, di critici ed intenditori d'arte, che il sovrintendente — nel recarsi personalmente ad esaminare gli oggetti esposti — trascurò le vere gemme della raccolta Guinigi (uno splendido medaglione marmoreo di Niccolò Piccinino attribuito a Jacopo della Quercia, il notissimo ritratto di Castruccio Castracani eseguito da Fra Bartolomeo e il magnifico busto di Francesco Magrini) per concentrare unicamente le sue attenzioni sui costumi settecenteschi ricamati nonché su alcuni quadri di secentisti molto minori, più degni di comparire in una bottega di medio antiquario piuttosto che in un museo. Per il vincolo

delle opere prescelte sarebbe stata usata una procedura che, seppure formalmente fosse non censurabile, ha posto in grave ed evidente imbarazzo — con probabile strascichi davanti alla magistratura — venditori ed acquirenti.

Ove quanto sopra risultasse conforme a verità si chiede se tutto questo, oltre alle altre ben note vicende, non costituisca elemento decisivo al fine di valutare la competenza del sovrintendente predetto. (13656)

ZUGNO E PEDINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere per soddisfare alle pressanti esigenze dei Consorzi provinciali anti-tubercolari costretti a limitare i loro interventi nella lotta contro la tubercolosi. Come è noto il contributo statale è rimasto praticamente fermo nella misura fissata nel 1954 mentre le spese sono mediamente triplicate e gli stessi enti locali nonostante lodevoli sforzi compiuti sono impossibilitati ad adeguare i contributi alle nuove esigenze. (13657)

ZUGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga urgente intervenire perché l'A.N.A.S. provveda il più sollecitamente possibile all'allargamento della sede stradale sulla statale Brescia-Cremona nel tratto in cui attraversa il centro abitato di San Zeno.

Rileva l'interrogante che l'opera è attuabile con la sola copertura del canale « Seriola del Mulino » che fiancheggia la statale.

Rileva infine che si tratta di una strozzatura che non solo impedisce un normale traffico sulla statale ma costituisce un grave permanente pericolo per l'incolumità degli abitanti. (13658)

ZUGNO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se non ritenga urgente di intervenire presso l'E.N.El. che in provincia di Brescia e precisamente nella zona di Nave, ha progettato una doppia serie di elettrocondutture proprio attraverso la collina di Cortine di Nave deturpandone il paesaggio. Rileva l'interrogante la possibilità di varianti che, senza risultare molto più onerose per l'E.N.El., consentano di mantenere integro un paesaggio suggestivo e tranquillo proprio ai confini della città. (13659)

DEGAN. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza della crisi che minaccia la possibilità di esportazione da

parte delle nostre industrie produttrici di vetrerie e ceramiche, a seguito della decisione della *North Pacific Freight Conference* (di cui fa parte anche la società di navigazione « Italia ») di aumentare notevolmente, dal 1° novembre 1965, i relativi noli con la modifica della voce n. 255 della tariffa 8; e quali provvedimenti intendano assumere, per evitare uno sbilancio economico nel settore così importante per l'occupazione della manodopera e per la diffusione di prodotti tipicamente italiani nel mondo. (13660)

MONASTERIO E SCIONTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se — considerato che alcuni Istituti professionali, tra i quali l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Brindisi, mentre riconoscono la laurea in giurisprudenza titolo valido ai fini del conferimento degli incarichi di insegnamento della cultura generale e dell'educazione civica, con palese contraddizione, non considerano l'abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche, anche quando sia conseguita da laureati in giurisprudenza, abilitante, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1963, n. 354, all'insegnamento delle predette materie, riservando di conseguenza l'inclusione nella graduatoria prioritaria degli abilitati, solo a quanti siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie o della filosofia, pedagogia, psicologia e storia — non ritenga di dover impartire chiare direttive sulla materia al fine di evitare che i Consigli di amministrazione degli Istituti professionali continuino ad adottare decisioni difformi, che offrono agli interessati motivo di malessere e di confusione, ed inducono a contestazioni e ricorsi. (13661)

BRONZUTO, PICCIOTTO E ILLUMINATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del licenziamento di numerose insegnanti tecnico pratiche, a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, a causa della contrazione di ore, per diminuzione della popolazione scolastica degli istituti tecnici femminili. Si tratta, nella quasi totalità dei casi, di insegnanti con numerosi anni di servizio, che, nonostante precise disposizioni di legge in loro favore, non hanno trovato alcuna comprensione presso i competenti uffici del Provveditorato agli studi e ministeriali.

In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti in-

tenda adottare il Ministro, per il loro immediato reimpiego, in ossequio alla norma dettata dall'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, secondo la quale queste insegnanti « debbono » essere trasferite ad altri uffici della stessa o di altra amministrazione statale.

(13662)

BASSI. — *Al Governo.* — Per conoscere i motivi per cui non si è ancora provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno che, ai sensi dell'articolo 22 della legge 26 giugno 1965, n. 717, doveva avvenire entro il termine del 30 luglio 1965; e se non ritiene di dover provvedere subito a tale adempimento, per evitare ulteriori ritardi nel rilancio della politica meridionalistica ed in considerazione anche dei notevoli effetti anticongiunturali che la intera economia nazionale si attende dalla sollecita esecuzione di un massiccio programma di opere pubbliche e di investimenti produttivi nel Mezzogiorno.

(13663)

VILLANI E BRONZUTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare e quali iniziative intraprendere, per ovviare alla gravissima situazione venutasi a determinare con la mancata assegnazione degli alimentari A.A.I. ai patronati scolastici.

Con l'approssimarsi della stagione invernale, infatti, l'impossibilità di provvedere alla refezione calda nelle scuole, influirà negativamente sulla frequenza degli alunni e potrebbe avere ripercussioni sull'ordine pubblico. D'altra parte, se non interviene il Governo, i patronati scolastici, anche per l'esiguità del contributo del Ministero della pubblica istruzione e per l'impossibilità materiale di un concreto intervento dei comuni (in particolare quelli del Mezzogiorno), non potranno in alcun modo far fronte alla situazione e tutta la popolazione scolastica resterà priva di questa forma di assistenza.

(13664)

CERAVOLO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere qual è ufficialmente lo stato giuridico dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e quale inquadramento ne discende per i dipendenti di detto Istituto in relazione al loro rapporto di lavoro.

(13665)

LUCIFREDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere in base a quali criteri - in occasione della corresponsione della seconda

integrazione temporanea ai pensionati dello Stato - sono state impartite disposizioni per la liquidazione della stessa - nei riguardi del personale in quiescenza delle Forze armate e della polizia - che fissano una differente percentuale di maggiorazione a seconda della di collocamento a riposo.

In considerazione del diffuso malcontento suscitato per effetto di tale liquidazione nel personale collocato in pensione prima del 1° gennaio 1963, che ha ricevuto assai meno di quanto ripeteva dovergli competere, l'interrogante reputa opportuno che siano dati pubblici chiarimenti in merito ai criteri adottati ed alle ragioni giuridiche che hanno determinato la loro adozione.

(13666)

SULLO, LETTIERI, AMATUCCI, TE-SAURO, AMODIO E VALIANTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se, nel predisporre il primo piano pluriennale di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, non ritenga di esaminare la possibilità di costruire, a spese della Cassa per il mezzogiorno, una strada a scorrimento veloce la quale metta in collegamento la zona di Nocera, in provincia di Salerno, con la zona di Baiano, in provincia di Avellino, attraverso l'agro Sarnese e il Vallo di Lauro, prolungandosi ulteriormente per la terra di lavoro fino alla Valle Claudina ed alla provincia di Benevento.

Tale collegamento si svilupperebbe approssimativamente secondo una direttrice sud-nord e colmerebbe una grave lacuna delle infrastrutture stradali della Campania, dal momento che quasi tutte le strade di rapida comunicazione campane seguono un andamento ovest-est, oppure vanno da nord-ovest a sud-est. Manca una vera e propria arteria di collegamento automobilistico nord-sud in una zona nella quale abbondano strade percorse dal traffico promiscuo, meccanico ed animale. La lacuna è tanto più deplorabile in quanto l'attuale stato frammentario e disordinato delle comunicazioni crea dispendiosi diaframmi tra località geograficamente vicine interessate ai mercati agricoli, ed in particolare ortofrutticoli, ed accresce artificiosamente le distanze tra il polo di sviluppo industriale Napoli-Caserta e il polo Salerno-Avellino.

Gli interroganti ritengono che la strada di scorrimento veloce proposta potrebbe configurarsi come un raccordo tra l'autostrada Napoli-Salerno (stazione di Nocera-Pagani), l'autostrada Napoli-Bari (stazione di Baiano-Mugnano) e l'autostrada Roma-Napoli (in prossimità di Caserta sud-Maddaloni).

(13667)

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, in attesa che sia condotto a termine l'esame relativo al problema del riscatto degli alloggi I.N.C.I.S. tenuti in fitto da ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, oggi affidato ad apposito gruppo di lavoro costituito da rappresentanti dei Ministeri della difesa, dell'interno e delle finanze, non ritenga opportuno, per ovvie ragioni di umanità, sospendere l'intimazione e l'esecuzione di sfratti nei confronti di ufficiali e sottufficiali già in quiescenza e di loro famiglie superstiti, come pare sia avvenuto recentemente a Bolzano in persona di due ufficiali e di un sottufficiale i quali, in via provvisoria, hanno potuto ottenere dal pretore un breve rinvio allo sfratto loro intimato dall'autorità militare territoriale del luogo, con un termine perentorio di giorni 20. (13668)

ISGRÒ. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per normalizzare la situazione all'ospedale civile di Cagliari, tenendo presente le precise istanze del consiglio comunale di quella città e della C.I.S.L. (13669)

BASILE GIUSEPPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare, con la urgenza che il caso richiede, per eliminare il grave inconveniente che ormai perdura da tempo sulla statale 113 Messina-Palermo a causa della interruzione stradale verificatasi all'altezza di Capo Calavà con conseguente paralisi del traffico e di ogni attività connessa al trasporto di persone e di cose e con la dannosa deviazione del traffico stesso sulla strada Patti-San Pietro Patti-Sant'Angelo di Brolo. La forzosa deviazione, oltre a prolungare il viaggio, non sarà più consentita col sopraggiungere della stagione invernale e delle piogge; cosicché la situazione verrà ad aggravarsi maggiormente a danno soprattutto degli studenti, dei commercianti, degli autotrasportatori e di quanti operano sulla vitale arteria di comunicazione per ragioni di studio e di lavoro. Esasperati dal grave intralcio, gli studenti hanno scioperato nei giorni scorsi sollecitando l'intervento delle autorità competenti affinché i lavori per il ripristino stradale vengano accelerati aumentando il numero degli operai attualmente impiegati.

L'interrogante chiede un sollecito e fattivo intervento per sbloccare la lamentata situazione che arreca innumerevoli disagi alla popolazione di quella operosa zona. (13670)

PELLEGRINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è vero che i cosiddetti accordi Fanfani Italia-Tunisia del luglio 1962 sono scaduti senza che fossero stati applicati in tutto e quali difficoltà sono sorte nella loro applicazione;

se non ritenga di prendere tutte quelle iniziative opportune per un accordo generale, che regoli i rapporti fra le due Repubbliche e nel quadro del quale potere definitivamente regolamentare i rapporti di pesca, eliminando le cause dei numerosi incidenti nel canale di Sicilia. (13671)

PELLEGRINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è vero che recentemente è stata convocata la Commissione interministeriale permanente sulla collettività italiana in Tunisia e quali problemi sono stati affrontati e risolti. (13672)

PELLEGRINO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — Per sapere se è vero che delegazioni della Repubblica italiana e della Repubblica tunisina si sono riunite a Tunisi nel settembre 1965, per procedere allo studio di un progetto di convenzione giudiziaria italo-tunisina; e a che punto sono i lavori e quali materie specificatamente regolerebbe lo stipulando trattato. (13673)

SCARPA E BALCONI MARCELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere in quale modo intenda intervenire nella vicenda accaduta presso l'istituto Mossotti di Novara, dove il preside, avendo ricevuto una lettera dei 19 allievi della V classe B geometri, i quali chiedevano provvedimenti che eliminassero i seri inconvenienti provocati ai loro studi dal continuo cambiamento di aule e minacciavano il ricorso allo sciopero, ove le loro richieste fossero state ignorate, rispondeva puramente e semplicemente tralasciando di prendere atto delle richieste degli studenti, applicando loro la punizione della sospensione a tempo indeterminato, e, dopo il conseguente sciopero di tutti i 700 allievi di quell'istituto, applicava ad essi 700 provvedimenti di ammonizione.

Gli interroganti rilevano come sia pienamente rispondente al vero la denuncia fatta dagli studenti dei gravi inconvenienti derivanti all'efficace svolgersi degli studi dalle gravi carenze dell'edificio dell'istituto, malgrado che esso sia stato costruito solo due anni fa.

Gli interroganti chiedono se possa ritenersi tollerabile il frequente ripetersi dell'uso

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

di metodi repressivi da parte di dirigenti di istituti, invece di promuovere un nuovo clima democratico nella scuola, il quale, favorendo la collaborazione degli insegnanti con gli studenti, sviluppi in questi la coscienza civile e la stessa formazione professionale.

(13674)

PELLEGRINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere se non ritengano di inserire fra le opere portuali da eseguirsi con la legge recentemente approvata dal Parlamento sui porti che prevede la spesa di 75 miliardi, la realizzazione di quelle che riguardano i porti di Marsala, Trapani, Favignana, Pantelleria, Marettimo, Mazara del Vallo, San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo, in considerazione delle improrogabili esigenze di questi porti.

(13675)

DI LEO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere, a seguito della trasmissione alla Cassa per il mezzogiorno del progetto esecutivo del settimo lotto dell'acquedotto integrativo Favara di Burgio, tratto ripartitore Martusa serbatoio presso Montallegro, se ravvisa la necessità di procedere al finanziamento dell'opera, che nel suo complesso comporterà una spe-

sa preventivata di lire 800 milioni, al fine di risolvere integralmente il problema idrico potabile di Cattolica Eraclea, Montallegro, la zona industriale di Porto Empedocle e della frazione Seccagrande di Ribera.

L'interrogante fa altresì presente che la esecuzione di tale opera assicurerà la continuità nell'esercizio dell'acquedotto, in quanto il nuovo tracciato è previsto in terreni più stabili, mentre saranno aumentate le dotazioni dei centri in questione con le nuove condotte previste di maggiore diametro.

(13676)

DI LEO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere, in relazione ai lavori di costruzione del primo lotto dell'acquedotto Casale in provincia di Agrigento in corso di esecuzione, la cui ultimazione è prevista per il 1966, che consentirà di alimentare i centri di Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Caltabellotta e Burgio, se ritiene urgente e necessario procedere al finanziamento dei lavori di completamento previsti dal secondo lotto, il cui progetto esecutivo, con una previsione di spesa di 171 milioni, è stato inoltrato alla Cassa per il mezzogiorno il 23 marzo 1965 e che prevede l'alimentazione idrica dei centri di Ribera e Calamonaci.

(13677)

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere con urgenza:

se risulta al Governo che il 12 novembre nell'Assemblea dell'O.N.U. interverranno sul problema della minoranza di lingua tedesca in Alto Adige, evidentemente in senso ostile agli interessi della Stato italiano, il Cancelliere austriaco signor Klaus e probabilmente il ministro degli esteri signor Kreiski;

se risulta che il Cancelliere austriaco denuncerà il preteso fallimento per colpa dell'Italia delle trattative italo-austriache, a suo tempo « raccomandate » ai Governi di Roma e di Vienna dall'O.N.U., e domanderà un nuovo più diretto intervento delle Nazioni Unite, in appoggio alle assurde e illegittime rivendicazioni della repubblica austriaca, dilatate enormemente al di là dei limiti dell'accordo De Gasperi-Gruber del 1948;

se, specialmente dopo che si è incontrato nella scorsa estate in convegno riservastissimo con il Cancelliere Klaus, il Presidente del Consiglio non ritenga indispensabile recarsi di persona all'O.N.U. il 12 novembre e partecipare al dibattito in Assemblea per dimostrare l'infondatezza e la illegittimità delle pretese austriache, e per assumere su di sé, in nome dello Stato italiano, la tutela ferma e autorevolissima della nostra posizione;

se non ritenga tanto più necessario il suo personale intervento, dato che l'onorevole Fanfani non potrà personalmente ribattere le affermazioni e respingere le richieste del Cancelliere Klaus a causa della sua transitoria funzione di Presidente di quell'Assemblea, nonché in considerazione dell'importante precedente costituito dagli interventi diretti e ripetuti dell'ex Presidente del Consiglio Segni e dell'ex Ministro degli affari esteri Gaetano Martino allorché confutarono e fecero respingere nell'Assemblea dell'O.N.U. le richieste del governo austriaco nel 1961;

se infine non ritenga tanto più necessaria una sua presa di posizione — la sua che porterà la difesa dei nostri interessi nazionali al livello di prestigio pari a quello che il Cancelliere Klaus darà alla opposta posizione austriaca — ora che sono note le visite tempestivamente rese dal Ministro Kreiski a vari capi di governo di Stati membri dell'O.N.U., ed è noto in più che il signor Klaus sarà ricevuto a colloquio, prima

del suo intervento all'O.N.U., dal Presidente degli Stati Uniti;

se infine non ritenga indispensabile far conoscere immediatamente con una apposita dichiarazione la sua risposta alle suelencate domande, non essendo, in questo periodo, possibile una risposta in sede parlamentare.
(3156) « CANTALUPO, MALAGODI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se non ritenga urgente intervenire perché le case « Incis » assegnate in alloggio ai militari possano essere cedute in proprietà agli stessi. Lo interrogante rileva la palese sperequazione tra il personale civile dello Stato, che ha potuto riscattare gli alloggi avuti in assegnazione, e il personale militare, che a tutt'ora non è stato messo in condizione di usufruire delle stesse agevolazioni.

« Chiede anche con l'occasione un intervento del Ministro per la sospensione di sfratti in corso nei riguardi del personale militare a riposo.
(3157) « ZUGNO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza che l'agenzia « Ansa » — con nota del 12 ottobre — ha diffuso previsioni ed apprezzamenti in materia scolastica, che dice essere stati formulati da non precisati « esperti del Ministero della pubblica istruzione ». La nota suddetta attribuisce ai docenti di latino e di applicazioni tecniche la qualifica di « consiglieri disinteressati » degli alunni, per la scelta dei futuri indirizzi di studio, riaffermando i vecchi principi classisti e discriminatori, in base ai quali chi opta per le materie tecniche manifesta tendenza verso gli istituti tecnico-scientifici, mentre chi sceglie il latino tende al liceo classico; « essendo consapevole (perché i professori della media lo avranno informato) di avere deciso di entrare a far parte della scuola più impegnativa dal punto di vista culturale e dalla quale si può accedere a qualsiasi facoltà universitaria ».

« Gli interroganti chiedono di sapere dal Ministro:

a) se egli condivida l'opinione dei suddetti « esperti », e che legame questa tesi eventualmente abbia con i previsti disegni di legge di riforma della scuola secondaria superiore, che il Governo deve presentare entro il 31 dicembre 1965 — se cioè sia preannunciata una concezione che prevede il consolidarsi nella scuola media superiore della

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

tradizionale discriminazione fra « studi colti e studi tecnico-professionali »;

b) se egli non intenda immediatamente intervenire presso i professori ed i presidi « consiglieri disinteressati » perché gli orientamenti e le scelte degli alunni siano indirizzati sulla base di criteri culturali e professionali ben diversi da quelli indicati nella nota suddetta, ed ispirati ai principi di democrazia e di dignità culturale di qualunque professione.

(3158) « BERLINGUER LUIGI, SCIONTI, SERONI, ROSSANDA BANFI ROSSANA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se ritiene compatibile con il senso di responsabilità e di equilibrio da cui dovrebbe essere sempre guidato un funzionario preposto alla tutela dell'ordine pubblico ed in particolare quando si trova a contatto con lavoratori manifestanti per i loro diritti di categoria, il comportamento tenuto dal dottor La Valle, dirigente del commissariato di Porta Pia, il giorno 29 ottobre 1965.

« Il predetto funzionario, infatti, senza alcun giustificato motivo, ordinava gli agenti alle sue dipendenze, abbandonandosi egli stesso a scomposte e poco dignitose manifestazioni di violenza fisica ed intemperanza verbale, di caricare pesantemente e percuotere gruppi di lavoratori, tra i quali numerose donne, che, in quanto addetti all'industria sviluppo e stampa, nello svolgimento dell'ultimo giorno di sciopero nazionale di categoria, promosso dalle tre organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., sostavano sui marciapiedi di Viale Regina Margherita nei pressi della sede dell'A.N.I.C.A.

« Durante gli incidenti provocati dal troppo zelante dottor La Valle, non nuovo a tal genere di prodezze, e nel corso dei quali gruppi di carabinieri agli ordini di un tenente dell'arma hanno svolto il normale servizio d'ordine senza compiere eccessi, sono stati fermati e sembra addirittura denunciati con i soliti abusati motivi di resistenza, violenza ed oltraggio alla forza pubblica — denuncia posta in essere al fine di legittimare gli eccessi compiuti — ben otto lavoratori ed altre persone, tra cui un giornalista.

(3159) « CIANCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali siano i propositi del Governo per intensificare l'azione a favore della pace, del progressivo disarmo e del rafforzamento dell'O.N.U., secondo i principi contenuti nel-

l'appello lanciato da Sua Santità Paolo VI con il suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite; appello che è stato accolto con vivo favore in ogni parte del mondo ed ha suscitato tante speranze in tutti i popoli.

(3160)

« BIANCHI GERARDO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della sanità, per sapere se, anche alla luce di quanto è recentemente accaduto all'ospedale psichiatrico di Bergamo (privo di farmacista), dove otto donne ricoverate sono decedute nello spazio di poche ore, pare in conseguenza della somministrazione di medicinali non più in commercio, non intenda promuovere una energica azione diretta ad assicurare che tutti gli ospedali, ivi compresi gli ospedali psichiatrici, i quali detengono e somministrano notevoli quantità di medicinali senza avere una propria farmacia interna o comunque senza che a tale servizio sia preposto un farmacista responsabile, siano obbligati a provvedere entro il più breve tempo possibile all'istituzione della farmacia interna diretta da farmacista.

(3161)

« GASCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga di disporre interventi urgenti al fine della sistemazione della viabilità e degli altri servizi essenziali (scuole, asili, ambulatori, ecc.) della città satellite sorta in località San Donato di Pescara.

« In particolare l'interrogante sottolinea l'urgenza della sistemazione della viabilità stante l'attuale gravissimo stato.

(3162)

« SPALLONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali provvedimenti intenda adottare per porre rimedio alla penosa situazione nella quale vengono a trovarsi i periti industriali, insegnanti di materie tecniche nelle cessate scuole di avviamento, non in possesso di abilitazione, ma che tuttavia hanno al loro attivo più anni di servizio ottimamente prestato.

(3163)

« SILVESTRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se gli organi centrali del Ministero siano a conoscenza della incredibile, sconcertante, e da molti punti di vista veramente « sconcia » costruzione che, sicuramente con la piena co-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

noscenza e forse anche per iniziativa della sovrintendenza alle belle arti di Roma, è stata in questi giorni eretta, prospiciente al piazzale del Colosseo, all'inizio della via Sacra, a pochi metri dall'Arco di Costantino.

« L'interrogante chiede di sapere:

1) attraverso quali procedure, pareri, sopralluoghi, autorizzazioni sia stato possibile pervenire alla decisione di erigere la costruzione;

2) a quali fini mai la costruzione stessa sarebbe stata destinata;

3) quali urgentissimi provvedimenti il Ministero intenda prendere per far provvedere alla demolizione della costruzione stessa, eventualmente a spese dei responsabili.

« L'interrogante, infine, chiede di sapere quali responsabilità, almeno sul piano della competenza tecnica e della capacità di valutazione estetica, siano individuabili nella sconcertamente e veramente indecorosa iniziativa.

(3164)

« GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri della marina mercantile, degli affari esteri e dei lavori pubblici, per sapere se sono a conoscenza che ai connazionali rimpatriati o rimpatriandi dalla Tunisia non vengono assegnati i necessari alloggi popolari, mentre essi non godono di sufficienti facilitazioni per il trasporto delle masserizie dalla Tunisia in patria e perciò sono costretti a svendere anche oggetti cari;

se non ritengano di intervenire, per rendere meno disagiata il rimpatrio ed il soggiorno in Italia di questi connazionali, disponendo l'assegnazione di case popolari per tutti i profughi bisognosi ed il trasporto gratuito di tutte le masserizie.

(3165)

« PELLEGRINO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri degli affari esteri e dell'industria e commercio, per conoscere se intendano insistere anche presso gli altri governi della Comunità — ove ve ne sia bisogno — perché il Consiglio dei ministri della Comunità accolga la richiesta presentata dalla Commissione dell'Euratom per una maggiorazione di bilancio che dovrebbe consentire l'assunzione di 300 nuove unità lavorative da distribuire nei vari servizi del Centro comune di ricerca.

« Gli interroganti sono infatti convinti che sia indispensabile assicurare all'Euratom una disponibilità di personale tecnico sufficiente per l'utilizzazione ottimale dei costosi e complessi impianti del Centro, indispensabile

per l'attuazione del programma di ricerca in corso ad Ispra per i reattori intermedi, necessari per consentire all'Euratom di avviare tutti gli importanti contatti destinati allo studio dei reattori rapidi.

(3166) « PEDINI, FOLCHI, SCARASCIA MUGNOZZA, SABATINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere come intenda fugare le vive apprensioni esistenti fra il personale impiegatizio e salariato dell'amministrazione militare per le deludenti proposte che il Ministro stesso si accinge a fare al Consiglio dei ministri in attuazione della delega concessa al Governo sulla riorganizzazione del Ministero della difesa.

« In particolare, preoccupazioni desta l'iniziativa di soppressione di direzioni generali e servizi fondamentali, alcuni dei quali sarebbe stato più opportuno lasciare alle dipendenze dirette del Ministro per evitare le diversità di vedute che dal 1947 si verificano fra le tre forze armate; il mancato riconoscimento di sviluppi di carriera per le varie categorie di impiegati di ruolo che sono unici a non aver mai beneficiato, dalla fine della guerra, di alcun ampliamento di organico, ed infine, l'esclusione dalla istituzione della carriera speciale della benemerita categoria del ruolo dei contabili, mentre tale riconoscimento è stato dato ad altre categorie, quale, ad esempio, quello dei ragionieri geometri dell'esercito, che, per funzioni ed incarichi amministrativi, sono da considerarsi alla stessa stregua dei contabili.

« Se non ritenga altresì fugare l'opinione diffusa che alcune delle proposte che saranno portate al Consiglio dei ministri riguardino benefici creati *ad personam* ad appartenenti a sindacati molti vicini al Ministro.

(3167)

« CALABRÒ ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'industria e commercio e dello interno, per conoscere se, a prescindere dall'azione amministrativa alla quale un comitato di cittadini di Fiuggi intende ricorrere per l'annullamento del contratto stipulato tra il comune di detta città e l'Ente Fiuggi per la gestione delle locali Terme, intendano accertare, attraverso una severa inchiesta, i motivi per i quali viene mantenuto in vigore un contratto, che, oltre ad apparire sotto tutti i profili illegittimo, avrebbe dovuto essere da

tempo dichiarato decaduto sia ai sensi della legge mineraria, sia per le numerose gravi inadempienze dell'Ente Fiuggi.

« Infatti tale contratto, oltre ad arrecare al comune ed alla città di Fiuggi notevoli danni per le minori entrate che a causa delle onerose clausole in esso contenute, vengono al comune, non risulta dall'Ente Fiuggi attuato e rispettato nei suoi punti fondamentali.

« Si citano, ad esempio:

la mancata presentazione dei progetti degli stabilimenti entro 30 giorni dalla conclusione del contratto;

la mancata costruzione della scuola alberghiera;

il lesivo indirizzo pubblicitario che, tenendo a valorizzare solamente i poteri medicamentosi dell'acqua di Fiuggi a domicilio, trascurando l'aspetto termale, riduce le presenze *in loco*, daneggiando così tutte le altre attività economiche, turistiche ed alberghiere non solo della città di Fiuggi, ma di tutta la Ciociaria;

la mancata presentazione del progetto e la mancata realizzazione dello stabilimento di imbottigliamento della « Anticolana »;

la mancata presentazione dello stato di avanzamento della costruzione dello stabilimento di imbottigliamento Bonifacio VIII.

« Tali gravi inadempienze e le numerose altre, che certamente l'inchiesta sollecitata accerterà, appaiono essenziali, avendo i caratteri stabiliti dall'articolo 1457 del codice civile e perciò tali da portare alla immediata decadenza del contratto ed al risarcimento dei danni subiti dal comune di Fiuggi.

« L'interpellante chiede, altresì, al fine di dare soddisfazione alla pubblica opinione, particolarmente allarmata dallo stato di cose sopra riferito, che si accertino, attraverso la inchiesta, le responsabilità e si agisca urgentemente con provvedimenti idonei a ristabilire una situazione, che, altrimenti, verrebbe sempre più pregiudicata con danni irrimediabili per la cittadinanza di Fiuggi, nonché per tutta la provincia di Frosinone. (614)

« SIMONACCI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per conoscere quale organico intervento sia in grado di predisporre, e di attuare, nel quadro delle disposizioni della legge 26 giugno 1965, n. 717, al fine di riaprire alla speranza l'animo degli abitanti dell'Alta Irpinia, in provincia di Avellino, ai quali il Ministro Pastore, colpito dalla eccezionale degradazione dell'ambiente fisico e

dalle visibili sofferenze degli uomini, rivolse franche parole di solidarietà fiduciosa nella non dimenticata visita del novembre 1959;

se non ritiene urgente ed indispensabile che l'Alta Irpinia sia tutta dichiarata territorio di particolare depressione, ai sensi e per gli effetti della legge n. 717, e che sia, in conseguenza, elaborato e messo in opera un piano mediante il quale possa cessare, o almeno attenuarsi, il pauroso fenomeno di immiserimento, di disperazione e di fuga, pittorescamente descritto, in questi giorni, da Mirco Monicelli su un diffuso rotocalco, in un servizio di inchiesta " nella provincia d'Italia a reddito più basso " che reca un titolo indicativo e programmatico: « Sperano nel terremoto ».

(615)

« SULLO, AMATUCCI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale, per sapere:

1) se siano a conoscenza delle condizioni tragiche in cui vivono migliaia di pensionati marittimi e del fatto che i pensionati marittimi non fruiscono aumenti di pensione dal 1° gennaio 1958 (legge 12 ottobre 1960, n. 1183);

2) se siano a conoscenza che numerose categorie di cittadini, dal 1° gennaio 1958 ad oggi, hanno avuto aumenti di pensione (o comunque miglioramenti al loro trattamento pensionistico) come il personale delle aziende private del gas (legge 8 gennaio 1959, n. 3), il personale degli enti locali (legge 5 dicembre 1959, n. 1077), i pensionati dell'I.N.P.S. (legge 12 agosto 1962, n. 1338), gli ufficiali giudiziari (legge 12 agosto 1962, n. 1352), il personale telefonico (legge 11 dicembre 1962, n. 1790), i contadini coltivatori diretti (legge 9 gennaio 1963, n. 9), il personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (legge 21 febbraio 1963, n. 356), il personale delle ferrovie dello Stato (legge 2 marzo 1963, n. 266), il personale civile dello Stato (legge 27 settembre 1963, n. 1315), i titolari di pensione di guerra (legge 25 novembre 1964, n. 1266), il personale delle aziende private del gas (legge 29 marzo 1965, n. 220), i pensionati dell'I.N.P.S. e di alcuni fondi speciali (legge 21 luglio 1965, n. 903), il personale degli enti locali (legge 26 luglio 1965, n. 965) e tante altre categorie che, per brevità, vengono ommesse;

3) se sono a conoscenza che i pensionati marittimi, dal 1° gennaio 1958 ad oggi, hanno avuto solo la erogazione di una mensilità straordinaria (legge 26 luglio 1965, n. 968);

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

4) se sono a conoscenza che le pensioni dei lavoratori marittimi hanno subito una decurtazione di oltre un terzo, essendo passato il costo della vita dall'1 del 1958 all'1,3513 di oggi, con un aumento pari al 35,13 per cento (dati I.S.T.A.T.);

5) se sono a conoscenza delle reiterate promesse dei vari governi, fatte, tanto per citare qualche fonte personale, per bocca del Ministro Macrelli (13 dicembre 1962, rispondendo ad una interrogazione parlamentare), del Ministro Bertinelli (1° febbraio 1963, rispondendo ad un gruppo di pensionati marittimi, medaglie d'oro di lunga navigazione della marina mercantile), del Ministro Spagnoli (Commissione speciale per l'esame del bilancio di previsione del 1965, Seduta del 9 novembre 1964), del Ministro Delle Fave (Camera dei deputati, discussione in aula del 15 luglio 1965);

6) se sono a conoscenza che l'ostacolo principale all'aumento delle pensioni dei marittimi deriva dallo stato deficitario di cui versa la Cassa di previdenza marinara (oltre 25 miliardi di disavanzo);

7) se sono a conoscenza che tale stato deficitario della Cassa di previdenza marinara è superabile solo col concorso dello Stato, così come già accade per altre categorie di lavoratori e così come suggerisce lo stesso C.N.E.L. (parere del C.N.E.L. allo schema allora predisposto dal Ministro Jervolino e inviato al C.N.E.L. con lettera del 17 dicembre 1958);

8) se non ritengono opportuno disporre un congruo acconto ai pensionati marittimi in occasione del Natale di quest'anno e se non ritengano opportuno rompere gli indugi della Commissione incaricata di studiare lo schema di riforma della previdenza marinara perché presenti subito un provvedimento che preveda:

a) un congruo aumento di tutte le pensioni marittime e conseguente riliquidazione di tutte le vecchie pensioni in atto, con decorrenza 1° luglio 1962;

b) l'abolizione delle « competenze medie convenzionali »;

c) il collegamento del trattamento pensionistico alle retribuzioni effettive di bordo;

d) la liquidazione di uguali pensioni a parità di anni di servizio, grado o categoria;

e) la istituzione di un congegno che consenta l'automatico adeguamento delle pensioni all'aumento del costo della vita;

f) il concorso dello Stato, per sanare il vecchio disavanzo ed il disavanzo annuo

della Cassa di previdenza marinara, nella misura del 25 per cento dell'ammontare complessivo delle pensioni erogate, così come viene fatto per altre categorie di lavoratori (legge 4 aprile 1952, n. 218 e legge 20 febbraio 1958, n. 55);

g) un ulteriore contributo straordinario annuo dello Stato alla Cassa di previdenza marinara, a parziale riparazione della spoliazione fascista del 1927 della vecchia Cassa per gli invalidi della marina mercantile, per una più aggiornata valutazione dei periodi di servizio militare non coperti di contribuzione e per l'incidenza delle pensioni dei superstiti dei marittimi morti in guerra.

(616) « Malfatti Francesco, Speciale, D'Alema, Giachini, Golinelli, Franco Raffaele, Abenante, Bernetic Maria, Amasio, Assennato, Calvaresi, D'Ippolito, Rossi Paolo Mario ».

Mozione.

« La Camera,

ritenuta la improrogabilità dell'attuazione del piano regionale di sviluppo per l'Umbria, fondato sui criteri dettati dall'ordine del giorno della Camera nel febbraio 1960, e approvato, dopo largo dibattito popolare dalle assemblee elettive degli enti locali e dagli organi rappresentativi degli interessi e dell'opinione regionale;

rilevata altresì la necessità di avviare sollecitamente il programma nazionale democratico di sviluppo, con il quale dovrà essere coordinata l'azione programmatica regionale, imperniata su poteri di decisione dell'Ente regione e degli enti locali elettivi;

considerata la particolare gravità della situazione economica della Regione, che già presenta fenomeni estesi di disoccupazione operaia, anche a seguito di rilevanti licenziamenti, di riduzioni di orario di lavoro e di salario, e avanzate manifestazioni di un rapido declino delle attività imprenditoriali nei settori dell'edilizia, della piccola e media industria, dell'artigianato e del commercio;

constatato che all'origine di quanto sopra sta l'attuale fase di concentrazione monopolistica che investe fra l'altro l'azienda a partecipazione statale " Terni ", attraverso la penetrazione di capitale azionario straniero, pregiudicando fra l'altro le possibilità di una autonoma programmazione volta a fini di utilità generale;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1965

affermata l'urgenza di attuare misure immediate e permanenti di controllo pubblico sugli investimenti e sui livelli di occupazione che arrestino i licenziamenti e le conseguenze delle riduzioni dell'orario di lavoro e promuovano nella Regione, con la ripresa produttiva, l'aumento dell'occupazione, la crescita dei redditi di lavoro e lo sviluppo generale del tenore di vita dei lavoratori;

richiamata la necessità del rispetto delle libertà operaie e degli altri lavoratori, nei luoghi di lavoro e nei vari aspetti dello stesso, presupposto di ogni riforma e azione programmatica;

impegna il Governo:

1) ad utilizzare nella normativa globale di una programmazione democratica le indicazioni del piano regionale di sviluppo per l'Umbria, relative alle finalità, agli obiettivi, agli strumenti e agli interventi, assegnando fra l'altro, alla riforma agraria generale, fondata sull'azienda contadina associata e sorretta da finanziamenti statali, e all'impresa industriale pubblica, le funzioni di leve fondamentali per l'attuazione del piano; particolarmente, ad avvalersi, come elemento portante dello sviluppo industriale della Regione, delle aziende pubbliche, impegnando la presenza imprenditoriale della "Terni", attraverso adeguati investimenti nei piani pluriennali, per potenziare i settori decisivi, siderurgico, chimico, meccanico, per la localizzazione di altre iniziative nei vari comprensori e per il sostegno della media, della piccola industria e dell'artigianato, assicurando commesse di lavoro e fornitura di macchinari a condizioni favorevoli, e ad orientare l'industria energetica pubblica verso una politica di bassi costi a favore della piccola e media impresa e dell'artigianato;

2) a determinare le condizioni per rendere possibile la limitazione e il controllo dei grandi gruppi monopolistici e per far convergere l'azione della Polymer del gruppo Montecatini verso gli obiettivi di sviluppo industriale, dell'occupazione e della promozione di iniziative collaterali minori;

3) ad approntare i mezzi e gli strumenti per l'attuazione del piano regionale in ogni parte, in modo che questo possa divenire pienamente operante, attraverso l'entrata in vigore dell'ordinamento regionale in autentica armonia con la Costituzione, ed avvalendosi sin d'ora degli organi del centro di sviluppo regionale, dei sindacati e degli enti locali per la consultazione permanente sui programmi

degli interventi pubblici e privati e sulla questione dell'occupazione;

4) a garantire ai lavoratori, nel quadro dello statuto dei diritti dei lavoratori (giusta causa nei licenziamenti, nuova disciplina democratica del collocamento e della preparazione professionale, riconoscimento giuridico delle commissioni interne, ecc.), l'esercizio concreto delle libertà politiche e sindacali, ivi compresa la tutela dei lavoratori dall'applicazione arbitraria di misure disciplinari, dagli ingiustificati declassamenti e trasferimenti;

5) nel quadro dell'azione programmatica globale, come misure di anticipo e di urgenza, da realizzare entro l'anno corrente:

a) ad assicurare, in caso di licenziamenti collettivi e di riduzione di orario di lavoro, l'intervento pubblico che proceda, sospendendo i provvedimenti nelle more degli accertamenti, alla consultazione con i sindacati e all'esame dei bilanci, dei programmi produttivi e dei fidi relativi alle aziende che denunciano esuberanza di manodopera, allo scopo di accertarne le cause e indicarne le soluzioni;

b) a reinvestire una congrua parte degli indennizzi derivanti alla "Terni" dalla nazionalizzazione dell'energia elettrica per le finalità generali indicate dal piano di sviluppo, di potenziamento dei settori fondamentali, con l'assistenza di un comitato di studio e di vigilanza, costituito da rappresentanti del centro regionale di sviluppo umbro, e particolarmente per conseguire gli obiettivi specifici, di realizzare il progetto di potenziamento del settore chimico e di creare un nuovo stabilimento per le seconde lavorazioni, conferendo alle iniziative nei vari settori, una direzione effettivamente autonoma dai condizionamenti dei monopoli americani, recentemente inseriti nell'azienda pubblica;

c) a istituire l'ente di sviluppo per l'agricoltura umbra, dotato di reali poteri di intervento nelle strutture fondiarie, nell'indirizzo degli investimenti e nell'organizzazione della produzione, attribuendogli, particolarmente, poteri di esproprio, la facoltà di concedere garanzie per i finanziamenti all'azienda contadina e la direzione a rappresentanze dei consigli comunali, ivi compresa la minoranza;

d) a costituire l'ente finanziario per l'Umbria, come organo dell'ente regionale, interinalmente gestito dagli organi del piano, con l'attribuzione dei compiti di elaborazione di programmi specifici, di promozioni di iniziative e di intervento finanziario, a favore

della piccola e media industria e dell'artigianato, nell'ambito della programmazione regionale;

e) a realizzare l'immediato coordinamento di tutti gli interventi dello Stato e degli enti locali nei settori agricolo, industriale, artigianale, commerciale, urbanistico e infrastrutturale, con gli obiettivi e i modi dettati dal piano di sviluppo e previo concerto con gli organi del centro di sviluppo regionale, e ad informare la legislazione nazionale sulle aree depresse a criteri di decentramento democratico, di localizzazione e di destinazione finanziaria indicati dal piano regionale e con il contributo decisionale degli enti locali elettivi e del centro di sviluppo;

f) a portare avanti l'elaborazione e l'attuazione dei piani economico-urbanistici comprensoriali ed assicurare agli enti locali elettivi, con gli indispensabili mezzi finanziari, i poteri decisionali necessari per promuovere e costituire nuove forme imprenditoriali associative anche intercomunali, di tipo cooperativo e consortile;

g) a porre termine alle gravi limitazioni, imposte anche recentemente, all'auto-

nomia amministrativa e finanziaria degli enti locali, limitazioni che, in nome del contenimento del disavanzo dei comuni e delle province, generato del resto da cause strutturali e particolarmente dalla mancata riforma della finanza locale, si concretano, nel taglio dei bilanci con l'eliminazione di mutui e di spese sociali e conseguentemente con la riduzione dei servizi e di opere di pubblica necessità comportanti l'ulteriore peggioramento delle condizioni di vita dei cittadini;

h) a istituzionalizzare, in attesa dell'urgente attuazione dell'ordinamento regionale, il centro di sviluppo per l'Umbria nelle vigenti caratteristiche funzionali e di composizione e con la garanzia dei necessari finanziamenti e delle attribuzioni di poteri per l'assolvimento dei compiti di intervento richiesti.

(52) « MASCHIELLA, INGRAO, GUIDI, ANTONINI, COCCIA, LACONI, D'ALESSIO, MICELI, BARCA, TOGNONI ».